

DELIBERA N. 747/13/CONS

MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 476/12/CONS E APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E TECNICHE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO ALLE RETI E SOTTORETI METALLICHE E AI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE (MERCATO 4)

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995 – supplemento ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il "Codice");

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153, del 27 giugno 2002;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 69/08/CIR del 16 ottobre 2008, recante “Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008 - supplemento ordinario n. 238;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante “Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 14/09/CIR del 24 marzo 2009, recante “Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - supplemento ordinario n. 85;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che

detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS del 26 maggio 2010, recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 53/10/CIR del 22 luglio 2010, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - supplemento ordinario n. 193;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - supplemento ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 28/11/CIR del 6 aprile 2011, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (Mercato 4) per il 2010", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 89/11/CIR del 13 luglio 2011, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (ULL)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 29 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 148/11/CIR del 30 novembre 2011, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 13 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 36/12/CIR del 20 aprile 2012, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (mercato 4) per il 2012", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 16 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012, recante “Avvio del procedimento "Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 7 settembre 2012;

VISTA la delibera n. 93/12/CIR del 4 settembre 2012, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4), pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 21 settembre 2012;

VISTA la delibera n. 476/12/CONS del 18 ottobre 2012, recante “Misure transitorie in merito alle condizioni economiche per l’anno 2013 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete in rame”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 24 ottobre 2012;

VISTA la delibera n. 642/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante “Avvio di una consultazione per l’approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi *bitstream* su rete in rame (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 141/12/CIR del 20 dicembre 2012, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 11 gennaio 2013 ed, in particolare, gli orientamenti ivi espressi (cfr. allegato B, punto 23) circa il costo orario della manodopera per l’anno 2013;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTE le note di Telecom Italia del 31 ottobre 2012 e del 26 novembre 2012, con cui la stessa ha comunicato la pubblicazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2013 per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione ed ha fornito chiarimenti sui costi sottostanti ai servizi di colocazione ed energia;

VISTE le istanze, formulate dagli operatori Fastweb, Vodafone e Wind, di adozione di misure urgenti ai sensi dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003, circa la definizione delle condizioni economiche del canone d’accesso ULL sulla base di un principio di orientamento al costo;

VISTE le istanze di Telecom Italia per un riesame, ai fini del *pricing* 2013, del costo del capitale (WACC);

CONSIDERATO che con delibera n. 284/12/CONS l'Autorità ha posto a consultazione pubblica una proposta di modifica della delibera n. 578/10/CONS secondo cui i canoni mensili WLR per accessi POTS e ISDN sono valorizzati, dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012, secondo la metodologia dell'orientamento al costo in sostituzione del meccanismo di *network cap*;

CONSIDERATO che la proposta di provvedimento finale, consolidata in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 284/12/CONS, è stata notificata alla Commissione europea il 31 ottobre 2012;

VISTA la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2012 relativa al caso IT/2012/1384: *“Dettagli in merito all’obbligo di controllo dei prezzi sul mercato al dettaglio per l’accesso alla rete telefonica pubblica fissa da parte dei clienti residenziali e dei clienti non residenziali. Osservazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE”*;

VISTA la delibera n. 643/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante “Modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni *Wholesale Line Rental* (WLR) per servizi POTS e ISDN per l’anno 2012”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 11 gennaio 2013;

CONSIDERATO che, nelle proprie valutazioni conclusive in merito alla notifica dello schema di delibera inerente alla revisione al costo del canone di accesso WLR 2012, poi approvato con delibera n. 643/12/CONS, la Commissione europea (che ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall’Autorità formulando, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le proprie osservazioni sul citato schema di provvedimento) ha *condiviso la conclusione dell’Autorità secondo cui l’obbligo dell’orientamento al costo permette di affrontare al meglio i problemi concorrenziali individuati sul pertinente mercato rilevante*. Tuttavia la Commissione europea ha sottolineato che la proposta di modifica dei prezzi del servizio WLR incide sulla coerenza tra i prezzi dei servizi ULL, WBA e WLR nella seconda metà del 2012, poiché lo spazio economico tra il prodotto WLR, ora orientato ai costi, ed i prodotti ULL e WBA (che restano soggetti alla vecchia regolamentazione) rischia di cambiare. La Commissione europea ha pertanto invitato l’Autorità a valutare la coerenza tra i prezzi WLR, ULL e WBA (compreso il *naked WBA*) e di rivederli, di conseguenza, al più tardi nell’ambito della prossima analisi dei corrispondenti mercati rilevanti, nella misura in cui l’obbligo di controllo del prezzo sia ancora considerato appropriato e giustificato. *In proposito la Commissione europea rammenta all’Autorità che un metodo orientato ai costi, applicato coerentemente ai prodotti nelle varie stratificazioni della rete, serve già di per sé a proteggere il giusto spazio economico tra i diversi prodotti di accesso*;

CONSIDERATO che al fine di tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione, l’Autorità ha ritenuto opportuno rivedere la coerenza tra i valori economici dei servizi di accesso WLR, WBA e ULL, in base ai costi sottostanti la fornitura degli stessi, già nell’anno 2013. Nel mese di dicembre 2012, rispettivamente con le delibere n. 642/12/CONS e n. 141/12/CIR, sono state adottate le delibere di consultazione pubblica per l’approvazione delle condizioni economiche delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relative ai servizi *bitstream* su rete in

rame (WBA) e al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR). L'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione (ULL) va, pertanto, a completare il quadro di rivalutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso all'ingrosso 2013, su rete in rame, secondo il principio di orientamento al costo di prodotti complementari che compongono la stratificazione della rete di Telecom Italia. L'applicazione di tale principio consente di proteggere lo spazio economico tra i diversi servizi e per questa via di garantire la concorrenza, nei diversi segmenti di mercato, tra operatori più o meno infrastrutturati;

CONSIDERATO che la delibera n. 476/12/CONS ha definito alcune misure transitorie circa le condizioni economiche, per l'anno 2013, dei servizi sottoposti (per il triennio 2010-2012) al regime di *network cap*, quali l'applicazione, in via transitoria, delle corrispondenti condizioni economiche approvate dall'Autorità per l'anno 2012. La stessa delibera (all'art. 1, comma 2) prevede che *“le condizioni economiche per l'anno 2013 dei citati servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame (tra cui il bitstream ed il WLR), che saranno definite nell'ambito dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 390/12/CONS, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2013”*;

VISTO, inoltre, l'orientamento di cui alla delibera n. 642/12/CONS secondo cui l'Autorità ha ritenuto opportuno, alla luce di nuove specifiche esigenze del mercato e di conseguenti valutazioni regolamentari¹, che il percorso di approvazione delle condizioni economiche 2013 (canoni e contributi) indicato al comma 2, dell'art. 1, della delibera n. 476/12/CONS (succitato), venga efficientemente ed efficacemente attuato definendo sin da subito le condizioni economiche 2013 dei servizi intermedi sulla base dei costi sottostanti, nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013. I prezzi così approvati avranno decorrenza dal 1° gennaio 2013;

RITENUTO, pertanto, alla luce del mutato quadro regolamentare e per le ragioni su indicate, opportuno, a completamento del quadro suddetto, modificare quanto previsto dalla delibera n. 476/12/CONS stabilendo la non retroattività dei prezzi definiti dall'analisi di mercato. Tale modifica consente, tra l'altro, di rendere coerente il percorso, su indicato, di approvazione delle offerte di riferimento, con le tempistiche della nuova analisi di mercato, che di conseguenza andrà a determinare l'andamento dei canoni dei servizi di accesso nel periodo 2014-2016;

CONSIDERATO che tale modifica è resa necessaria al fine di consentire all'Autorità di intervenire tempestivamente per la definizione dei prezzi dei canoni di accesso già nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013, con decorrenza dei prezzi dal 1° gennaio 2013, anziché attendere gli esiti dell'analisi di mercato. Ciò risponde all'esigenza di garantire, sin da subito, maggiore

¹ Solo per citare alcuni elementi nel frattempo intervenuti si fa riferimento: a) alle istanze degli operatori per una urgente revisione dei prezzi di accesso alla rete in rame sulla base dei costi sottostanti, b) alla necessità di accelerare i tempi di approvazione delle offerte di riferimento 2013 al fine di fornire condizioni di certezza regolamentare sui costi dei servizi *wholesale*, c) all'invito della Commissione Europea a rendere quanto prima coerenti con i costi gli spazi economici tra ULL, WLR e *bitstream*, d) alla necessità di definire valori di partenza, orientati al costo, di eventuali futuri meccanismi di *network cap*.

certezza al mercato e di rispondere alle numerose istanze degli operatori, sia OLO che Telecom Italia;

RILEVATO, altresì, che tale su indicato approccio si pone in coerenza con quanto disposto dall'Autorità con le delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS, oltre che con quanto svolto per il *bitstream* (rame) 2013 ed il WLR 2013;

CONSIDERATO, infatti, che ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 731/09/CONS (*obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso fisico all'ingrosso*) Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale metallica. In particolare, Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori alternativi i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale, e di accesso condiviso, indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente. Telecom Italia è altresì soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di collocazione, prolungamento dell'accesso, con portante in fibra, e canale numerico, quest'ultimo unicamente in caso di indisponibilità dei servizi di accesso disaggregato;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 731/09/CONS (*obblighi di controllo dei prezzi*), Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati 4 e 5, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie;

CONSIDERATO, a tale ultimo proposito, che il punto 87 della delibera n. 731/09/CONS indica che la verifica del rispetto dell'obbligo di controllo di prezzo è svolta sulla base delle evidenze dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura del servizio. A tal fine Telecom Italia redige una contabilità dei costi per ciascun servizio regolato;

RITENUTO, quindi, che in base agli obblighi di fornitura e controllo dei prezzi previsti dalla delibera n. 731/09/CONS, sopra richiamati, la valutazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso disaggregato e di collocazione per il 2013 possa essere svolta nell'ambito del suddetto quadro regolamentare;

RITENUTO opportuno che, per i prezzi dei servizi (contributi ed altre prestazioni) precedentemente non soggetti a *network cap*, l'Autorità prosegua le proprie valutazioni con analoga metodologia di *costing*;

RITENUTO inoltre opportuno, in ottica di efficienza dell'azione amministrativa ed in contraddittorio con il mercato, svolgere una valutazione, sulla base dei costi sottostanti, dei contributi *una tantum* che precedentemente erano soggetti a *network cap* (quantomeno dei principali attesa la loro numerosità);

RITENUTO, con particolare riferimento al canone ULL, opportuno assumere l'anno 2013 come anno di transizione dal modello BU-LRIC 2010-2012 al nuovo modello con cui saranno programmati i prezzi per il triennio 2014-2016, anche al fine di accogliere dal mercato le necessarie informazioni e garantire agli operatori, in relazione ai canoni 2013, il più ampio contraddittorio;

RITENUTO, in particolare, opportuno svolgere una verifica, con eventuale aggiornamento degli *input* del modello BU-LRIC, del canone di accesso disaggregato (*full ULL, sub-loop ULL e shared access*). La rivalutazione dovrà riguardare i parametri che alimentano il modello citato (quali ad esempio i volumi, il tasso di guasto e di intervento, le tempistiche di intervento, i costi di commercializzazione OLO, il costo del capitale) e che, nel periodo di applicazione del *network cap*, possono aver subito variazioni rilevanti o, comunque, non corrispondenti alle previsioni precedentemente effettuate;

VISTA la delibera n. 91/13/CONS del 6 febbraio 2013, recante “Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante ‘Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)’”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2013, n. 42;

VISTA la delibera n. 221/13/CONS del 14 marzo 2013, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 27 marzo 2013;

VISTA la delibera n. 238/13/CONS del 21 marzo 2013, recante “Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 4 aprile 2013;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi di co-locazione per l’anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 18 aprile 2013, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, prevedendo il nuovo servizio di “colocazione armadio massiva per area territoriale”;

VISTE le note di Telecom Italia con cui la stessa ha fornito, su specifiche richieste dell’Autorità, ulteriori elementi informativi circa i volumi e i costi di manutenzione correttiva delle linee di accesso della rete in rame, i costi di commercializzazione dei servizi di accesso *wholesale* ed i costi di acquisto di energia elettrica;

VISTO lo schema di delibera approvato l’11 luglio 2013, recante “Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 141/12/CIR ed, in particolare, le indicazioni circa il costo orario della manodopera per l’anno 2013;

CONSIDERATO che, con riferimento al ricorso 1856/13, secondo il Consiglio di Stato nella delibera n. 578/10/CONS l’Autorità non ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali ha scelto di assoggettare alla stessa variazione percentuale canoni e contributi, sebbene esista, in un’ottica di orientamento al costo, una diversità dei costi

sottostanti agli uni e agli altri e che, pertanto, la delibera n. 578/10/CONS deve essere annullata, con conseguente necessità da parte dell'Autorità di rivalutare motivatamente tale scelta e di verificare se la suddetta inclusione dei canoni e dei contributi *una tantum* nello stesso paniere sia da preferirsi alla loro diversificazione sulla base dell'orientamento al costo;

RITENUTO in proposito, ed alla luce della citata sentenza, opportuno procedere, per il 2013, alla determinazione dei prezzi dei canoni e contributi in maniera indipendente e sulla base dei costi sottostanti la produzione del singolo servizio;

CONSIDERATO che, con riferimento al ricorso n. 1837/13 ed al ricorso 1856/13, il Consiglio di Stato ha annullato la delibera n. 578/10/CONS laddove non ha adeguatamente valutato, anche all'esito di una puntuale istruttoria, l'incidenza effettiva dei contratti con i c.d. *System unici* (imprese terze a cui viene esternalizzata l'attività di manutenzione correttiva e che prevedono tariffe forfettarie) sui costi di manutenzione correttiva previsti dal modello BU-LRAIC e che l'Autorità è stata chiamata a valutare analiticamente tali contratti per verificare se essi, quand'anche coprano solo in parte i costi di manutenzione della rete nel suo complesso (come si afferma nella delibera annullata), incidano su tali costi abbattendoli comunque in misura significativa;

RITENUTO opportuno, alla luce della suddetta sentenza, fornire, per il 2013, una dettagliata esplicitazione, nell'ambito del modello BU-LRAIC di cui alla delibera n.578/10/CONS, dell'incidenza del costo dei contratti *System* sul costo complessivo della manutenzione correttiva;

SENTITA, in data 3 maggio 2013, la società Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 6 maggio 2013, la società Tiscali Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 7 maggio 2013, le società BT Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

SENTITA, in data 13 maggio 2013, la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA, in data 10 giugno 2013, la società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento, approvato nella seduta del Consiglio dell'11 luglio 2013, di valutazione dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato alla rete in rame per il 2013, è stato notificato alla Commissione Europea in data 12 luglio 2013, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2002/21/CE, essendo intervenuta una modifica della modalità attuativa degli obblighi di controllo di prezzo di cui alla delibera n. 731/09/CONS;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento, approvato nella seduta del Consiglio dell'11 luglio 2013, di valutazione dell'offerta di riferimento *bitstream* 2013, è stato notificato alla Commissione Europea in data 12 luglio 2013, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2002/21/CE, essendo intervenuta una modifica della modalità attuativa degli obblighi di controllo di prezzo di cui alla delibera n.731/09/CONS;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 18 luglio 2013 con la quale la stessa informa l'Autorità di aver registrato le notifiche di cui sopra come casi IT/2013/1489-1490 e richiede alla stessa una serie di chiarimenti, ai sensi dell'articolo 5(2) della Direttiva 2002/21/CE, in relazione allo schema di provvedimento notificato;

VISTA le note, del 23 e del 25 luglio 2013, con cui la Commissione Europea integrava la precedente richiesta di informazioni;

VISTA la prima risposta dell'Autorità alla richiesta di informazioni del 18 luglio 2013, registrata al protocollo n. 0041110 del 24/07/2013;

VISTA la nota dell'Autorità, inviata alla Commissione Europea il 29 luglio 2013, in risposta alla integrazione, del 23 e del 25 luglio 2013, delle informazioni richieste il 18 luglio 2013;

VISTA la decisione della Commissione, del 12 agosto 2013, relativa ai casi IT/2013/1489-1490: *dettagli dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e dell'accesso a banda larga all'ingrosso in Italia* e l'avvio della seconda fase d'indagine a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE, modificata dalla direttiva 2009/140/CE;

CONSIDERATO che la Commissione in tale decisione ritiene che gli schemi di provvedimento relativi al controllo dei prezzi nei mercati dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (condiviso e pienamente disaggregato) e dell'accesso a banda larga all'ingrosso in Italia rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 7 bis della direttiva quadro;

CONSIDERATO che, nella citata decisione del 12 agosto 2013, la Commissione nutre seri dubbi circa la compatibilità degli schemi di provvedimento dell'Autorità con il diritto dell'Unione Europea e ritiene che gli stessi creino ostacoli nel mercato unico;

VISTO il parere del BEREC (BoR (13) 123) del 20 settembre 2013, redatto ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE, modificata dalla direttiva 2009/140/CE, predisposto a conclusione del periodo di consultazione con le Autorità indipendenti europee (NRA) degli schemi di decisione soggetti alla succitata fase II;

CONSIDERATO che il BEREC, sulla base delle analisi svolte e delle informazioni acquisite nel corso della fase II, nella sezione 4 del proprio documento conclude ritenendo non giustificati i seri dubbi della Commissione. Il BEREC ritiene che l'Autorità abbia fornito sufficienti evidenze nel corso del processo di notifica a giustificazione delle proprie scelte, sia temporali che metodologiche, in relazione all'aggiornamento dei prezzi dei mercati 4 e 5;

CONSIDERATO che, allo stesso tempo, il BEREC ritiene che l'Autorità debba comunque aggiungere alcune delle informazioni fornite in risposta alla Commissione, nel corso del procedimento di notifica, nelle opportune sezioni della decisione finale;

RITENUTO pertanto di riportare, nel seguito, in modo sistematico e per ogni dubbio sollevato dalla Commissione, i chiarimenti alla stessa forniti nel corso del procedimento di notifica;

CONSIDERATO, in relazione agli specifici dubbi sollevati, quanto segue:

A. LA LETTERA DI SERI DUBBI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

I. Sulle motivazioni inerenti all'opportunità e la necessità di approvare i prezzi 2013 al di fuori dell'analisi di mercato.

Le osservazioni della Commissione

1. Sulla base della notifica e delle informazioni supplementari fornite dall'Autorità, la Commissione ritiene non sufficienti le argomentazioni addotte a giustificazione dell'aggiornamento, a prescindere dalla conclusione dell'analisi di mercato (al momento della notifica ancora in corso), degli obblighi di controllo dei prezzi nei mercati dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa e dell'accesso a banda larga all'ingrosso;

Le osservazioni dell'Autorità

In relazione al dubbio su esposto l'Autorità ha chiarito, nello schema di provvedimento notificato e nel corso della fase II, quanto segue:

2. con riferimento al *bitstream* (WBA) gli OLO avevano richiesto già dal 2012 all'Autorità di procedere ad un allineamento dei canoni di accesso *naked* ai costi sottostanti. Ciò in linea con quanto svolto dall'Autorità, nel 2012, per il WLR. La stessa Commissione aveva richiesto all'Autorità, a seguito della suddetta rettifica del modello di *pricing* del canone WLR, di riequilibrare gli spazi economici tra ULL, WBA e WLR. L'Autorità ha iniziato, per quanto sopra, le attività preistruttorie a ottobre 2012 ed ha avviato il relativo procedimento di consultazione nazionale a dicembre 2012, allegando uno schema di provvedimento. L'Autorità aveva, infatti, tutte le necessarie informazioni di mercato e contabili per procedere ad una definizione, sulla base dei costi, del canone di accesso *bitstream naked*. Un rapido intervento dell'Autorità si rendeva inoltre necessario al fine di aggiornare i costi dei contributi *una tantum* e del trasporto *ethernet* alla luce della migrazione, ormai avviata da molti operatori, dalla rete ATM alla rete *ethernet*;
3. per quanto riguarda l'*unbundling* si rappresenta che a fine 2012 (novembre) l'Autorità, su istanze degli OLO, ha avviato una specifica attività di vigilanza sui costi di manutenzione correttiva ritenuti, dagli stessi, superiori ai costi; tale attività di verifica si concludeva ad inizio febbraio 2013 confermando, laddove si fosse applicato al 2013 il valore in vigore nel 2012, il mancato allineamento ai costi della componente di manutenzione correttiva del canone ULL;

4. a seguito di un ulteriore approfondimento, svolto a seguito delle istanze degli OLO, l'Autorità aveva altresì verificato che anche i costi commerciali OLO, ottenibili per il 2013 sulla base del *mark-up* (pari a circa il 6,5%) fissato dal modello BU-LRAIC del 2010, erano superiori ai costi contabili più aggiornati, con evidente inefficienza dei prezzi e processi sottostanti;
5. a fine marzo 2013 l'Autorità aveva, nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla verifica ed approvazione dei prezzi 2013, acquisito tutte le necessarie ed aggiornate informazioni di mercato sui costi della manutenzione correttiva e commerciali OLO;
6. allo stesso tempo, la complessità di alcune valutazioni indicava un inevitabile allungamento dei tempi dell'analisi dei mercati 1-4-5;
7. al fine di non duplicare le attività amministrative e di non allungare i tempi di definizione delle regole valide per il 2013 l'Autorità ha, pertanto, ritenuto necessario, nell'ottica del buon andamento dell'azione amministrativa, coordinare le attività di vigilanza svolte (e sopra richiamate) e l'analisi di mercato; l'Autorità ha nello specifico ritenuto opportuno e necessario definire i prezzi 2013 nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento (per loro natura più snelli e mirati) e finalizzare l'analisi di mercato esclusivamente alla definizione dei prezzi 2014-2016, partendo dalle informazioni di mercato acquisite nell'ambito dei suddetti procedimenti, a fine 2012 ed ad inizio 2013, sui costi del *bitstream*, sui costi di manutenzione correttiva del LLU e sui costi commerciali OLO; in altri termini i due procedimenti di approvazione delle OR 2013 e l'analisi di mercato definivano il *pricing* 2013-2016 in modo complementare e coordinato;
8. l'azione amministrativa dell'Autorità, oltre ad aver seguito criteri di efficienza, ha comportato, sul piano dell'efficacia, le seguenti ricadute positive per il mercato ed i consumatori:
 - a. è intervenuta tempestivamente (a dicembre 2012 per il WBA ed a marzo 2013 per l'ULL), nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013, a correggere i valori eccessivamente elevati dei canoni di accesso *bitstream naked* (non orientati al costo) e, per l'ULL, dei costi di manutenzione correttiva e commerciali OLO ottenibili, per il 2013, sulla base del modello BU-LRAIC laddove si fossero utilizzati i tassi di guasto (20,5%) ed il *mark-up* (6,5%) previsti dalla precedente analisi di mercato (del 2009);
 - b. sul piano della trasparenza amministrativa, tale intervento ha consentito all'Autorità di dar seguito, quantomeno per il 2013, alle richieste del Consiglio di Stato (sentenza del marzo 2013) di riconciliazione del modello BU-LRAIC, nella parte relativa ai costi di manutenzione correttiva ULL, con i costi forfetari dei cosiddetti *System* (imprese specializzate impiegate nelle aree *unbundling* per la manutenzione correttiva).

9. In conclusione, l'Autorità ha in tal modo inteso, avendo acquisito *tutte le necessarie informazioni di mercato sui costi del bitstream e, per l'ULL, sui costi commerciali e di manutenzione correttiva nell'ambito delle proprie approfondite attività di vigilanza*, riequilibrare quanto prima i prezzi di accesso alla rete in rame, in ottica di orientamento al costo, efficienza e certezza delle regole. Ciò si pone in linea con l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva "accesso", che prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di: (ii) imporre opportuni obblighi di controllo di prezzo e orientamento al costo laddove l'analisi del mercato indichi che gli operatori sono soggetti a prezzi (all'ingrosso) eccessivamente elevati; (iii) far sì che ogni meccanismo di recupero dei costi e *pricing* prescelto serva a promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile e ottimizzi i vantaggi per i consumatori;

II. Sui motivi dell'allungamento dei tempi dell'analisi di mercato

Le osservazioni della Commissione

10. La Commissione ritiene che l'Autorità non ha precisato le cause specifiche che hanno reso più complesse le analisi di mercato in corso e che hanno allungato i tempi della consultazione formale.

Le osservazioni dell'Autorità

A chiarimento del dubbio su esposto l'Autorità ha rappresentato, nel corso della fase II, quanto segue:

11. l'Autorità ha, nel corso del procedimento di notifica, precisato le cause specifiche che hanno reso più complesse le analisi di mercato in corso e che hanno allungato i tempi della consultazione formale. E' stato chiarito, e qui si ribadisce, che il maggiore tempo richiesto per la conclusione dell'analisi di mercato non è legato all'acquisizione dei dati, bensì alla necessità di approfondire alcuni aspetti che, a valle della consultazione nazionale, sono risultati ancora aperti. Tali aspetti riguardano interventi strutturali sui *remedies* (ad esempio l'introduzione del *vectoring* Multi-Operatore, i connessi impatti sull'obbligo di fornitura del SLU, l'ipotesi di segmentazione geografica degli obblighi di orientamento al costo del *bitstream*). Tali questioni non impattano, viceversa, le tempistiche di conclusione dei procedimenti WBA e ULL 2013. E' stato evidenziato che un allungamento dei tempi di conclusione dell'analisi di mercato avrebbe consentito anche di tener conto della nuova raccomandazione sui costi dell'accesso, poi adottata dalla Commissione a settembre 2013 oltre che delle comunicazioni sul possibile scorporo della rete di accesso di Telecom Italia.

III. Sulla prevedibilità dell'azione regolamentare (articolo 8, paragrafo 5, lettera a) della direttiva quadro

Le osservazioni della Commissione

12. Le misure notificate dall'Autorità sollevano, secondo la Commissione, seri dubbi circa la loro compatibilità con il diritto dell'UE, con riguardo all'*articolo 8, paragrafo 5, lettera a) della direttiva quadro* secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione devono promuovere la *prevedibilità regolamentare*, garantendo un *approccio regolamentare coerente* nell'arco di opportuni periodi di revisione.

Secondo la Commissione l'Autorità avrebbe disatteso tale principio avendo annunciato, ad ottobre 2013, la conclusione dell'analisi di mercato entro il secondo trimestre 2013 ed avendo adottato, nello stesso mese, una decisione (delibera n.476/12/CONS) che estende, come *misura provvisoria*, i prezzi dell'accesso all'ingrosso 2012 al 2013, nelle more del completamento dell'analisi di mercato (avviata il mese precedente, settembre 2012). La decisione citata prevede anche che i prezzi determinati dall'analisi di mercato sarebbero poi stati applicati retroattivamente da gennaio 2013. Contrariamente a quanto sopra l'Autorità, con le presenti notifiche, invece di utilizzare i risultati dell'analisi di mercato, *a parere della Commissione già a buon punto*, ha poi fissato i prezzi di accesso 2013 nell'ambito di un procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013².

Secondo la Commissione l'operato dell'Autorità avrebbe disatteso le aspettative degli operatori i quali, alla luce della delibera n.476/12/CONS³, attendevano *che i prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 sarebbero stati eventualmente modificati solo dopo analisi complete di mercato*.

Le osservazioni dell'Autorità

A chiarimento del dubbio su esposto si rappresenta, come chiarito negli schemi di provvedimento notificati oltre che nel procedimento di fase II, quanto segue:

13. proprio a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della direttiva quadro, l'Autorità ha tenuto in massima considerazione il vincolo comunitario della *prevedibilità regolamentare*. Infatti, pur avendo annunciato, ad ottobre 2012, la conclusione dell'analisi di mercato entro il secondo trimestre 2013 ed avendo adottato, nello stesso mese (ottobre 2012), una decisione (delibera n.476/12/CONS) che stabilisce una *misura provvisoria* per i prezzi 2013 nelle more della conclusione dell'analisi di mercato, l'Autorità, viste le nuove importanti circostanze di mercato e normative (allungamento dei tempi dell'analisi di mercato, evidenze sui costi del *bitstream* e, per l'ULL, di manutenzione correttiva e commerciali OLO, sentenza del Consiglio di Stato, istanze del mercato), ha prontamente annunciato (già a dicembre 2012, quindi 2

² Avviato una settimana prima della consultazione nazionale sull'analisi di mercato (27 marzo 2013).

³ La Commissione ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto attendere e notificare i prezzi ULL, WBA e WLR sulla base dell'analisi di mercato, una volta che la raccomandazione della Commissione sull'applicazione di obblighi di non discriminazione e metodologie di determinazione dei costi uniformi è stata adottata all'inizio di settembre 2013.

mesi dopo l'adozione della succitata delibera) l'opportunità di anticipare la definizione dei prezzi 2013 nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento (si vedano, a tale proposito, le stesse premesse incluse in entrambe le delibere, come notificate). Ciò ha di fatto dato maggiore certezza al mercato sia in relazione alle condizioni tecniche sia economiche di accesso alla rete in rame.

14. contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (che nutre seri dubbi quanto al fatto che tale approccio normativo possa garantire la prevedibilità regolamentare e condizioni stabili di programmazione *per gli operatori del mercato*) gli operatori (OLO) non si attendevano (*né auspicavano*) che i prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 sarebbero stati eventualmente modificati solo dopo analisi complete di mercato. Infatti la decisione dell'Autorità di valutare i prezzi 2013 nell'ambito dei procedimenti (WBA e ULL) in oggetto veniva presa proprio a seguito delle numerose istanze, in tale direzione, degli stessi operatori. L'Autorità, quindi, non ha disatteso le aspettative generate dalla decisione dell'AGCOM (delibera n.476/12/CONS) di ricorrere a misure provvisorie per continuare ad applicare nel 2013 i prezzi dell'accesso all'ingrosso del 2012 e modificarli solo dopo un'analisi completa dei relativi mercati rilevanti. Ha viceversa dato seguito alle legittime aspettative degli OLO che i prezzi vigenti venissero corretti in quanto ritenuti eccessivamente elevati rispetto ai sottostanti costi.
15. ciò non può, pertanto, aver ingenerato alcuna confusione o incertezza regolamentare nel mercato. A ciò si aggiunge che una definizione rapida dei prezzi 2013 va incontro alle esigenze di prevedibilità di tutti gli operatori (Telecom Italia e OLO), tra l'altro riducendo il periodo di retroattività dei prezzi approvati. Tutto quanto sopra si pone in linea con gli obiettivi di prevedibilità regolamentare di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della direttiva quadro.

IV. Sui dati utilizzati per la definizione dei prezzi 2013

Le osservazioni della Commissione

16. La Commissione, pur riconoscendo che nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento LLU 2013 l'Autorità *aggiorna* il vigente modello BU-LRAIC, ritiene che l'Autorità si sia basata su un'analisi di mercato *obsoleta del 2009* e dati di mercato *non aggiornati recentisui costi di commercializzazione e di manutenzione* (viceversa disponibili nella nuova analisi di mercato due settimane dopo la conclusione della consultazione nazionale del procedimento ULL 2013).

Le osservazioni dell'Autorità

In relazione al dubbio su esposto l'Autorità ha chiarito, nel corso della fase II, quanto segue:

17. differentemente da quanto sostenuto dalla Commissione (e come ampiamente chiarito nelle interlocuzioni con il BEREC e con la stessa svolta), nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento LLU 2013 l'Autorità *aggiorna* il vigente modello BU-LRAIC, *ma non sulla base di un'analisi di mercato obsoleta del 2009*. Come ben chiaro dalla sezione motiva della delibera notificata, l'analisi svolta nel procedimento di approvazione dell'ULL 2013 (poi notificato) non si è basata su dati risalenti alla vecchia analisi di mercato. Al contrario, sono stati utilizzati dati aggiornati (al 2011-2012, ultimi al momento disponibili), raccolti nella fase pre-istruttoria e nel corso della consultazione pubblica svolta nei primi mesi del 2013, oltre che nelle precedenti attività di vigilanza sopra menzionate. Tali dati costituiscono la base di partenza per l'analisi di mercato 2014-2016.

Nello specifico, i dati che sono stati aggiornati sono: i *volumi* (numero di linee in rame attive), i *tassi di guasto* della rete in rame, i *costi di commercializzazione wholesale*. Inoltre il modello BU-LRAIC di calcolo dei costi di manutenzione correttiva è stato affinato al fine di dare evidenza della componente dei costi afferenti alle attività svolte dai *System*, come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato citata.

Le principali differenze tra il modello BU-LRAIC 2013 ed il modello applicato nel 2010 sono, fermo restando che la struttura dello stesso non veniva modificata, le seguenti:

- *volumi*: -0,5 milioni di linee in rame nel 2013 rispetto a quanto stimato dal modello 2010, per il 2012;
- *tassi di guasto*: 11,6% medio, in luogo del 20,5% stimato nel 2010 per il 2012;
- *costi commerciali OLO*: *mark-up* del 4% in luogo del 6,5% stimato nel 2010 per il 2012;
- affinamento del *modello di calcolo dei costi di manutenzione correttiva*.

Giova sottolineare che, come indicato nel paragrafo 414 della delibera n.238/13/CONS (nuova analisi di mercato sottoposta a consultazione nazionale), l'Autorità ha proposto di utilizzare, per la definizione dei prezzi 2014-2016 di accesso alla rete in rame, *lo stesso modello BU-LRAIC del 2010 con un aggiornamento degli input*. Ciò dimostra che l'azione dell'Autorità svolta nel presente procedimento e nel prossimo di analisi di mercato è unitaria e logicamente continua, proprio a voler promuovere la prevedibilità regolamentare.

Inoltre, l'analisi di mercato suddetta *non disponeva di alcun dato più aggiornato* di quelli utilizzati nel presente procedimento e sopra citati, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione. Viceversa l'analisi di mercato, per quanto

riguarda i costi di accesso alla rete in rame, partiva proprio dai dati acquisiti nel presente procedimento (approvazione dell'OR ULL 2013).

V. Sull'attuazione delle osservazioni della Commissione del 2010 e 2012

Le osservazioni della Commissione

18. La Commissione non ritiene completamente plausibile l'argomentazione dell'Autorità secondo cui la presente notifica attua le osservazioni formulate dalla Commissione (nel 2010 e nel 2012), in relazione al calcolo dei costi commerciali e di manutenzione e la coerenza tra i prezzi WLR, ULL e WBA. Ritiene che l'Autorità avrebbe potuto farlo prima del 2012 (già a partire dai prezzi adottati tra il 2010 e il 2012) o nell'analisi di mercato.

Le osservazioni dell'Autorità

A chiarimento del dubbio su esposto l'Autorità ha precisato, nel corso della fase II, quanto segue:

19. l'Autorità ha ritenuto di dar seguito all'invito della Commissione (caso IT/2012/1384) a passare, quanto prima, all'orientamento al costo per il *bitstream* solo in sede di approvazione dell'offerta di riferimento 2013. Ciò in quanto non sono emerse ragioni valide (viceversa emerse per il WLR e condivise dalla stessa Commissione) per modificare gli obblighi di controllo di prezzo del *bitstream* (*retail minus*) definiti con delibera n.578/10/CONS per il triennio 2010-2012;
20. parimenti l'Autorità ha ritenuto di intervenire sui costi di manutenzione correttiva e sui costi commerciali OLO, inclusi nel canone *unbundling*, al fine di correggere le previsioni del modello BU-LRAIC per il 2013. L'Autorità non ha inteso svolgere, nel presente procedimento, tali correzioni retroattivamente per il 2010-2012. In altri termini l'intervento dell'Autorità è stato basato sulla natura del problema concorrenziale emerso e proporzionato allo scopo di ripristinare un corretto assetto competitivo per il 2013. Ciò si pone in linea con quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva "accesso", secondo cui l'Autorità deve (i) imporre misure correttive, che si basino sulla natura del problema evidenziato e siano proporzionate e giustificate alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro (promozione della concorrenza e di investimenti efficienti).

VI. Sulla conformità, nel calcolo del WACC 2013, all'articolo 8, paragrafo 5, lettera d) della direttiva quadro

Le osservazioni della Commissione

21. La Commissione europea ha sollevato dubbi sull'ottemperanza, del procedimento dell'Autorità *all'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva quadro*

L'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva quadro stabilisce che le autorità nazionali di regolamentazione promuovano investimenti efficienti e innovazione assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato.

A tale riguardo, la Commissione dubita che il WACC notificato rispecchi effettivamente le attuali condizioni di concorrenza, sia nei mercati pertinenti sia nei mercati dei capitali in Italia, e contribuisca alla necessaria trasparenza e alla solidità di questo importante parametro.

La Commissione ritiene che il WACC incida notevolmente sul livello reale dei prezzi dell'accesso e la sua scelta deve essere effettuata in base alle stesse condizioni economiche generali e *allo stesso periodo di tempo degli altri parametri utilizzati per il calcolo dei prezzi*.

In particolare, la Commissione osserva che in un breve arco di tempo (due settimane), tra l'avvio della consultazione pubblica sul procedimento distinto per i prezzi ULL 2013 e la consultazione pubblica sulle analisi di mercato, l'AGCOM ha proposto due valori per il WACC, che differivano considerevolmente (9,83% e 10,40%). Di fronte a questo fatto la Commissione si chiede con preoccupazione *quale sia il motivo per cui i dati disponibili per calcolare lo stesso parametro varino in modo così significativo e in che misura le differenze presentate possano essere comprovate*.

Nella sua attuale notifica, l'AGCOM ha scelto di mantenere il WACC calcolato nel 2010, ossia 9,36%, invece di optare per uno dei valori sottoposti a consultazione, e su questa base ha calcolato il prezzo dell'accesso ULL 2013. Considerato (i) il numero di parametri da prendere in considerazione per calcolare il WACC, (ii) i cambiamenti intervenuti nell'economia italiana negli ultimi tre anni, in particolare nei mercati finanziari, e (iii) le precedenti stime più elevate del WACC, la Commissione nutre seri dubbi circa la validità del valore scelto per il parametro in questione.

Quest'approccio è fonte di inquietudine per la Commissione, poiché osservando altri Stati membri attualmente confrontati *con analoghe difficoltà finanziarie*, come la Spagna e il Portogallo, constata che i WACC utilizzati in tali paesi per calcolare i prezzi dell'accesso all'ingrosso differiscono notevolmente da quello proposto da AGCOM. Gli ultimi WACC calcolati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione sono pari, rispettivamente, a 10,48% (per il 2012) e 11% (per il 2011), valori che, *non a caso*, si avvicinano di più ai valori del WACC più alti proposti dall'AGCOM durante le due consultazioni nazionali (parallele) che non al WACC notificato di cui sopra.

Le osservazioni dell'Autorità

22. L'Autorità ha chiarito, tanto nello schema di provvedimento notificato tanto nel corso delle interlocuzioni con la Commissione successive all'avvio della fase II, le motivazioni alla base della proposta, in consultazione, di due valori differenti

del WACC. Nello specifico le due differenti valutazioni conseguono all'utilizzo di *due differenti modelli di calcolo*: in un caso, per la determinazione dei prezzi 2013, l'Autorità ha utilizzato (con lievi modifiche) il modello approvato con delibera n.578/10/CONS, basato su *serie storiche*, con l'aggiornamento di alcuni parametri; nell'altro caso, analisi di mercato, l'Autorità ha utilizzato un modello differente, alternativo al precedente, con lo scopo di giungere ad una *stima prospettica* del WACC dal 2014 al 2016. Si tratta quindi di due modelli differenti, l'uno basato su serie storiche, l'altro prospettico, con ambito temporale di applicazione differente.

23. La Commissione rileva che i due valori del WACC, quello dell'analisi di mercato e quello relativo ai prezzi 2013, differiscono considerevolmente (9,83% e 10,40%). *Di fronte a questo fatto la Commissione si chiede con preoccupazione quale sia il motivo per cui i dati disponibili per calcolare lo stesso parametro varino in modo così significativo e in che misura le differenze presentate possano essere comprovate.*

A tale specifico riguardo l'Autorità ha chiarito che la differenza di valutazione risiede, sostanzialmente (a parti lievi differenze, non metodologiche ma legate al calcolo, nel *tax rate*⁴ e nel costo del debito), nel differente modello di stima del parametro *Equity Risk Premium* (ERP). Tale parametro è, in un caso, pari al 3,2% circa (valore utile alla valutazione dei prezzi 2013, con retroattività al 1° gennaio), determinato sulla base di *serie storiche* aggiornate al 2012 ed utilizzate quali proiezioni dell'ERP al 2013. Nell'altro caso il modello è di tipo *prospettico* (*DGM model*) e fornisce una stima dell'ERP, pari al 3,76%, a partire da dati recenti (ultimo anno) per il periodo 2014-2016⁵. Tutti gli altri parametri utilizzati per il calcolo del WACC sono coerenti tra le due analisi, come mostrato nella tabella seguente. Quanto detto dovrebbe aver chiarito i dubbi sollevati dalla Commissione.

⁴ Si osserva che il *tax rate*, in un caso pari al 37%, nell'altro caso viene ridotto al 36% per tener conto dell'effetto della deduzione integrale, dalla base imponibile Ires/Irpef, dell'Irap dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente ed assimilato (dall'art. 2, c. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il cd. decreto salva Italia).

⁵ Il *Dividend Growth Model* fornisce una stima del *costo del capitale proprio* non sulla base di dati storici di lungo periodo bensì sulla base di dati relativi al breve periodo (ultimo anno). Il DGM calcola il prezzo delle azioni scontando il flusso futuro dei dividendi attesi. Basandosi sulle previsioni di crescita dei dividendi, è possibile conoscere quali siano le aspettative degli operatori e stimare l'ERP per il prossimo periodo regolatorio.

Parametri del WACC				
	Metodologia delibera n.238/13/CONS	Anni 2014-2016	Metodologia delibera n.221/13/CONS	Anno 2013
Gearing	benchmark (notional g)	0,49	benchmark (notional g)	0,49
Beta	Calcolato a partire dalla media degli asset beta di società comparables (benchmark)	0,85	Calcolato a partire dalla media degli asset beta di società comparables (benchmark)	0,85
ERP	Dividend Grow Model (ex-ante)	3,76%	Serie storiche (sul medio periodo) relative agli indici italiani	3,20%
Risk free rate	Media (da gennaio a dicembre 2012) dei BTP italiani decennali	5,5%	Media (da gennaio a dicembre 2012) dei BTP italiani decennali	5,5%
Debt premium	-	-	-	-
td	deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile	0,275	deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile	0,275
T	TAX RATE	0,37	TAX RATE	0,360
Ce		8,71%		8,23%
Pre-tax Ce		13,82%		12,86%
pre-tax Ce * E / (D + E)		7,05%		6,56%
Cd	Media (pesata) obbligazioni a tasso fisso incircolazione al 2012	5,95%	Media obbligazioni a tasso fisso incircolazione al 2012	5,89%
Pre-tax Cd		6,85%		6,67%
Pre-tax Cd * D / (D + E)		3,36%		3,27%
Pre-tax WACC		10,40%		9,83%
Post-tax WACC		7,36%		7,09%

24. Giova osservare che la stima del *risk free rate* (RFR) e dell'*equity risk premium* (ERP) per il WACC 2013 è svolta, come richiesto dalla Commissione nella propria lettera, *sulla base di parametri economici relativi allo stesso periodo di tempo degli altri parametri utilizzati per il calcolo dei prezzi* (tutti i parametri utilizzati nel calcolo del canone ULL si riferiscono infatti al 2011-2012).
25. La Commissione ha rappresentato, poi, dubbi sulla decisione notificata di approvare un valore del WACC pari al 9,36% per il 2013.

A tale proposito l'Autorità ha chiarito, nella sezione motiva del provvedimento notificato, oltre che nel corso della fase II, che la scelta è stata maturata alla luce delle osservazioni del mercato sullo schema di provvedimento pubblicato e alla luce di valutazioni puntuali sui parametri rilevanti che intervengono nel calcolo del WACC. Nello specifico, nel ricalcolare i dati di *input* al modello secondo le modalità definite dalla delibera n. 578/10/CONS (tenendo anche conto dei tassi dei BTP avutosi ad inizio 2013), l'Autorità ha rilevato che l'effetto combinato delle modifiche ai principali parametri economici (ERP e RFR) non comportavano, a parità degli altri parametri, una modifica apprezzabile del WACC vigente. Pertanto ha ritenuto opportuno confermare, per il 2013, il valore di 9,36%.

L'Autorità tuttavia conviene, anche alla luce delle osservazioni del BEREC e della Commissione di seguito riportate, opportuno meglio motivare, nel provvedimento finale, le ragioni alla base della conferma del WACC 2012.

26. La Commissione ha infine osservato che altri Stati membri, secondo la stessa confrontati *con analoghe difficoltà finanziarie*, come la Spagna e il Portogallo, utilizzano WACC per calcolare i prezzi dell'accesso all'ingrosso che differiscono notevolmente da quello proposto da AGCOM e pari, rispettivamente, al 10,48% (per il 2012) ed all' 11% (per il 2011).

Ciò premesso, l'Autorità intende chiarire le ragioni alla base delle differenze tra il WACC approvato in tali Paesi ed il valore 9,36% notificato per l'Italia.

Si considera, ad esempio, il caso della Spagna, che appare presentare effettivamente un andamento del rendimento dei titoli di stato simile all'Italia (oltre che una simile metodologia di calcolo del WACC).

In relazione al RFR (*risk free rate*) la stessa appare utilizzare la media, su sei mesi, degli ultimi BTP decennali disponibili al momento dell'adozione del provvedimento, ottenendo un valore del 5,5% circa.

Con riferimento all'ERP, inoltre, la Spagna appare ottenere la propria stima (5,8%) mediando i risultati di 4 fonti ritenute attendibili (con *report* aggiornati al 2011), di cui una fonte è rappresentata dalla media aritmetica delle serie storiche di Dimson (DMS), aggiornate al 2010 (il dato usato è pari al 5,8%).

Ciò premesso, l'Autorità ritiene che un confronto richieda innanzitutto una contestualizzazione temporale dei dati (infatti è differente l'ambito temporale di applicazione del WACC, 2012 in un caso, 2013 nell'altro) ed una riflessione sulla metodologia.

Se si tiene conto dell'evoluzione temporale avutasi, nel frattempo, dei valori dei parametri succitati (ERP, RFR), come rilevabile dalle stesse fonti succitate (tra il 2011 ed il 2013 sono, ad esempio, diminuiti i rendimenti dei BTP ed i valori storici DMS dell'ERP), gli esiti del confronto risultano diversi da quanto rappresentato dalla Commissione ad una prima analisi. A ciò si aggiunge la necessità di un allineamento metodologico nella stima dell'ERP (le due metodologie utilizzate non sono completamente sovrapponibili).

Analoghi ragionamenti possono effettuarsi nel citato caso portoghese che tra l'altro usa, per il RFR, la media dei Bonds (circa il 4%) nella zona Euro (valore che quindi non riflette la situazione economica del Paese, ritenuta confrontabile con quella italiana).

VII. Sulla conformità all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva "accesso", all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) della direttiva quadro (principio di trasparenza)

Le osservazioni della Commissione

27. Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva "accesso"⁶, la Commissione, *pur riconoscendo alle autorità nazionali di regolamentazione una certa discrezionalità nell'aggiornare e modificare le misure correttive nel controllo dei prezzi per regolare i canoni di accesso*, sottolinea che qualsiasi metodologia deve essere debitamente giustificata. A tale proposito esprime preoccupazione per l'elemento di *arbitrarietà* che emerge nel metodo adottato dall'Autorità per fissare i prezzi nel mercato n. 4;

La Commissione, infine, osserva quanto segue in relazione alla conformità con l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva quadro: *principio di trasparenza*. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione devono esercitare i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

In relazione a ciò, la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che lo schema di provvedimento relativo all'ULL contenga un'indicazione chiara della metodologia seguita per stabilire parametri quali i) il WACC nel fissare i prezzi ULL, ii) il rapporto tra i prezzi ULL e SLU nel fissare il prezzo SLU in assenza di un modello dei costi, iii) l'applicazione di un premio di infrastrutturazione del 3% ai canoni *bitstream*. Secondo la Commissione i prezzi/parametri in questione sono stati fissati in modo piuttosto arbitrario e, in ogni caso, senza il necessario rigore metodologico, approccio non conforme al principio della trasparenza.

Le osservazioni dell'Autorità

28. L'Autorità ha chiarito, sia nello schema di provvedimento notificato sia nel corso della fase II, le ragioni regolamentari e tecniche legate al calcolo di tutti gli elementi di costo che intervengono nei canoni di accesso ULL e *bitstream*.

Con specifico riferimento all'elemento di arbitrarietà nel calcolo del WACC si rimanda a quanto sopra illustrato.

In relazione al calcolo del canone SLU si rappresenta quanto segue. L'Autorità ha chiarito, sia nella sezione motiva del provvedimento notificato sia nella fase II, che il relativo nuovo modello di costo è in fase di definizione nell'ambito del procedimento di analisi di mercato, che verrà concluso nel 2014. Al fine di una valutazione applicabile nel 2013 l'Autorità, proprio in ottica di trasparenza, ha ritenuto di confermare il rapporto 2/3 vigente sin dal 2001, anno di introduzione dell'obbligo di *sub-loop unbundling*. In tale sede il rapporto 2/3 era stato determinato a seguito di valutazioni di carattere tecnico sui costi di rete ed era rimasto invariato fino al 2012. Rileva, a tale proposito, che il livello di prezzo del *sub-loop* non ha, nel 2013, rilevanti impatti economici atteso che il numero

⁶ Che prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di: (i) imporre misure correttive, che si basino sulla natura del problema evidenziato e siano proporzionate e giustificate alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro, (ii) incoraggiare gli investimenti, anche nelle reti di prossima generazione, e (iii) fare in modo che i meccanismi di recupero dei costi prescelti servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

di linee attivate è dell'ordine del migliaio. L'Autorità ha pertanto ritenuto la propria valutazione, ancorché non arbitraria, proporzionale allo scopo.

In relazione al premio di infrastrutturazione l'Autorità ha chiarito nel corso della fase II che tale premio derivava dall'applicazione, agli investimenti sui DSLAM sostenuti da un operatore infrastrutturato, di un WACC maggiore (di circa il 4%) a remunerazione del maggiore rischio di investimento. Tale modello va, di fatto, ad aumentare lo spazio economico tra i costi sostenuti da un operatore ULL (incluso Telecom) ed un operatore che acquista *bitstream*.

VIII. Creazione di ostacoli nel mercato interno

Le osservazioni della Commissione

29. Secondo la Commissione i summenzionati effetti negativi causati dalle misure notificate sulla concorrenza e sugli investimenti possono al tempo stesso pregiudicare notevolmente lo sviluppo del mercato interno, ossia costituire un notevole ostacolo per il mercato unico.

La Commissione nutre seri dubbi sul fatto che *l'assenza di trasparenza e di prevedibilità regolamentare* dell'approccio adottato dall'AGCOM favorisca la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, e non si frapponga invece all'ulteriore integrazione del mercato.

In particolare, è un *elemento deterrente per gli operatori multinazionali* i quali, di fronte ad una procedura di fissazione dei prezzi di accesso all'ingrosso che pare dar luogo a prezzi instabili e imprevedibili, non sono invogliati ad installare infrastrutture proprie e/o ad acquistare l'accesso all'ingrosso a banda larga in Italia.

Allo stadio attuale del procedimento e sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione nutre seri dubbi sulla *compatibilità con il diritto dell'Unione dell'approccio seguito dall'AGCOM* nell'attuazione dell'obbligo di controllo dei prezzi e nella fissazione dei prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 nel mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, come notificato. Inoltre, la Commissione ritiene che la misura proposta creerebbe un ostacolo al mercato unico alla luce *dell'approccio instabile e imprevedibile* utilizzato per imporre i prezzi dell'accesso all'ingrosso a Telecom Italia.

Le osservazioni dell'Autorità

30. Alla luce di quanto chiarito nelle sezioni precedenti l'Autorità ritiene i dubbi della Commissione non giustificati per i seguenti motivi:

- tutte le valutazioni dell'Autorità sono state, sul piano procedurale, ampiamente pre-annunciate e condivise con il mercato nell'ambito delle consultazioni nazionali; alcun elemento di arbitrarietà ed imprevedibilità è pertanto riscontrabile nella condotta dell'Autorità;
- sul piano del merito tutte le valutazioni svolte sono state motivate sia nel corpo dello schema di provvedimento notificato sia nel corso della fase II. Anche in tal caso nessuna valutazione può risentire dei vizi di arbitrarietà ed imprevedibilità.

Giova a tale proposito citare le conclusioni del BEREC sui dubbi sollevati dalla Commissione.

B. IL PARERE DEL BEREC

Le valutazioni del BEREC

31. In primo luogo il BEREC osserva che la direttiva accesso lascia alle Autorità di regolamentazione discrezionalità nella scelta della modalità di utilizzo degli strumenti regolamentari disponibili per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 8 della Direttiva quadro.

Secondo il BEREC occorre capire, caso per caso, quale obbligo imporre, come va implementato tenendo conto delle circostanze nazionali ed assicurandosi che lo stesso sia proporzionato al problema competitivo riscontrato.

Pertanto la decisione su quando e come modificare un prezzo regolamentato risiede completamente nella discrezionalità dell'Autorità, purché sia conforme al quadro normativo di riferimento.

Il BEREC rileva che i dubbi della Commissione, che riconosce tale elemento di discrezionalità, riguardano la mancanza di sufficienti evidenze sulla necessità di aggiornare gli obblighi di controllo di prezzo. Il BEREC ha pertanto verificato la presenza di tali evidenze sulla base del documento notificato e delle risposte fornite, dall'Autorità, alla Commissione.

a) Compliance with Article 8(5)a of the Framework Directive

32. Sulla base delle informazioni fornite nello schema di provvedimento notificato ed in risposta alle domande della Commissione il BEREC ritiene che l'Autorità ha giustificato in maniera sufficiente il proprio approccio regolamentare. Secondo il BEREC l'Autorità ha agito nel modo in cui *“ci si aspetta che un regolatore agisca in tali circostanze”*. Secondo il BEREC, pertanto, i dubbi della Commissione sulla predicibilità e stabilità dell'approccio regolamentare non sono giustificati.

b) Compliance with Article 8(5)d of the Framework Directive

33. Con riferimento alla scelta del WACC 2013, altra questione sui cui la Commissione ha espresso seri dubbi, il BEREC ha ritenuto che l'Autorità, tanto nello schema di decisione notificato quanto nelle risposte alle domande della Commissione, ha sufficientemente giustificato la propria decisione. Secondo il BEREC, pertanto, i dubbi della Commissione sulla predicibilità e stabilità dell'approccio regolamentare non sono giustificati.

c) Compliance with Article 8(5)c of the Framework Directive

34. Con riferimento ai dubbi della Commissione sulla asserita arbitrarietà del canone del *sub-loop* e del *premio di infrastrutturazione* applicato al canone *bitstream* il BEREC, sulla base dello schema di decisione notificato e delle risposte fornite dall'Autorità alla Commissione, conclude che la scelta dell'Autorità è stata sufficientemente giustificata ed assicura un approccio regolamentare consistente. Ritene pertanto non giustificati i dubbi della Commissione.

d) Compliance with Article 3(3) of the Framework Directive

35. Anche a tale riguardo, sulla asserita arbitrarietà nella determinazione del WACC, del canone del *sub-loop* e del premio di infrastrutturazione il BEREC conclude che l'Autorità ha giustificato sia la decisione sul WACC 2013, sia il mantenimento di un rapporto 2/3 tra canone del *sub-loop* e *full unbundling*, sia la valorizzazione al 3% del premio di infrastrutturazione sul canone *bitstream*. Il BEREC ritiene, pertanto, che i valori delle grandezze suddette non sono stati determinati arbitrariamente e senza il necessario rigore. Non ritiene in conclusione i dubbi della Commissione giustificati.

Conclusioni del BEREC

36. Sulla base di quanto sopra il BEREC ritiene non giustificati i dubbi che la Commissione ha sollevato nella propria lettera del 12 agosto 2013.

Secondo il BEREC l'Autorità ha presentato, durante il processo di notifica, sufficienti evidenze a giustificazione delle scelte temporali e metodologiche alla base dell'aggiornamento dei prezzi dei mercati 4 e 5.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 bis della direttiva 140/09/CE, qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, quest'ultima, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al comma 1 dello stesso articolo e *tenendo nella massima considerazione* l'eventuale parere del BEREC, può:

- a) formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

- b) decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al comma 1.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 bis citato⁷, a seguito del parere del BEREC si è avviata, prima della possibile raccomandazione di cui sopra, una fase di stretta cooperazione, tra l'Autorità e la Commissione, allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8;

CONSIDERATO che gli uffici dell'Autorità hanno incontrato e svolto conferenze telefoniche, con la Commissione, in data 9, 11, 14, 18, ottobre e 27 novembre 2013;

VISTA la raccomandazione della Commissione dell'11 dicembre 2013, adottata ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 7 bis della Direttiva Quadro (n.140/09/CE), a conclusione del periodo di consultazione di cui sopra;

CONSIDERATO quanto segue:

C. LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

37. Nelle conclusioni la Commissione ritiene, tenuto conto del parere del BEREC e delle interlocuzioni con l'Autorità e con il mercato, *che la maggior parte delle riserve espresse nella suddetta lettera siano ancora valide e che non sussistano elementi per ritenere superati i seri dubbi.*

In linea generale la Commissione sottolinea che è necessario che i prezzi di accesso all'ingrosso siano stabili, *per garantire nel tempo un livello sufficiente e prevedibile di entrate* e quindi fornire, sia agli operatori con un significativo potere di mercato (SMP) che a quelli alternativi, incentivi sufficienti ad investire nelle reti NGA ove ciò risultasse efficiente. Ciò è di particolare rilievo nel contesto italiano, secondo la Commissione in ritardo per quanto riguarda sia la diffusione delle reti NGA che l'adozione della banda larga. La Commissione fa notare che la copertura NGA in Italia è la più bassa dell'UE. Alla fine del 2012 le reti NGA coprivano solo il 20% del paese, mentre la media UE supera il 50%.

IX. Sulla conformità all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera a).

38. Sulla conformità *all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a)*, della direttiva quadro (che richiede alle autorità nazionali di regolamentazione di promuovere la prevedibilità regolamentare), la Commissione riconosce di *essere venuta a conoscenza durante le discussioni con l'AGCOM*, che in Italia le parti interessate erano al corrente del fatto che l'AGCOM non aveva più intenzione di fissare i

⁷ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 bis citato, nel periodo di tre mesi successivi alla lettera di seri dubbi della Commissione la stessa, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 nell'ambito della revisione di mercato ma piuttosto nell'ambito della revisione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia. Poiché tutte le parti interessate sono state informate del cambiamento di approccio dell'AGCOM, la Commissione ritiene che *non si possa concludere che gli operatori di mercato interessati siano stati privati della necessaria prevedibilità regolamentare e trasparenza al riguardo*.

Parimenti la Commissione ritiene superate le proprie riserve, anche queste di carattere procedurale, in merito all'aver separato i procedimenti di approvazione dei prezzi 2013 (offerte di riferimento) da quello di approvazione (analisi di mercato) dei prezzi 2014-2016. Nella propria raccomandazione è la stessa Commissione a richiedere la definizione dei prezzi 2013 nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia.

Ne consegue che tale motivo di possibile violazione dell'articolo 8 è formalmente, dalla stessa Commissione, ritenuto superato.

X. Conformità all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera d)

SUL WACC IN GENERALE

39. La Commissione è dell'avviso che l'AGCOM non abbia fornito sufficienti elementi a sostegno dell'approccio proposto per la fissazione dei prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati nei mercati n. 4 e n. 5 per il 2013. In particolare, la Commissione è preoccupata dal fatto che, non fissando i suddetti prezzi di accesso in base a dati validi e aggiornati, l'AGCOM *non agisca conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera d)*.

Nello specifico la Commissione, pur riconoscendo che il processo di valutazione dei prezzi 2013 deriva da un aggiornamento degli *input* del modello BU-LRAIC 2010 (volumi, tassi di intervento per la riparazione dei guasti delle linee di accesso e costi di commercializzazione OLO), lamenta il mancato aggiornamento del WACC ed in particolare del *risk free rate* (parametro di *input* del WACC) e dell'*Equity Risk Premium*.

La Commissione, nel rilevare che l'Autorità non ha chiarito le ragioni per cui il WACC non è stato ricalcolato per il 2013, ritiene che il *risk free rate* sia necessariamente cambiato rispetto al 2010, tenuto conto del peggioramento della congiuntura economica avutasi negli anni successivi. Osserva, a tale proposito, che il valore sottoposto a consultazione pubblica, 5,51% (ottenuto come media dei BTP decennali nel 2012), è difatti superiore al valore utilizzato per il 2010, 3,9% (valore *spot* relativo al 28 dicembre 2010).

SULLA MODALITA' DI CALCOLO DEL RISK FREE RATE

40. Con riferimento al *risk free rate* la Commissione constata che lo stesso, nel 2010, veniva calcolato in base al rendimento corrente (*spot rate*) dei titoli di Stato italiani con scadenza decennale, anziché utilizzando una media su un periodo più lungo (ad es. un anno, da gennaio a dicembre 2012, come proposto dalla stessa AGCOM nelle citate consultazioni).

Considerata la notevole distanza tra i valori più elevati e quelli più bassi registrati durante questo periodo (rispettivamente il 25 novembre 2011 e l'11 ottobre 2010), la Commissione sottolinea che utilizzando un dato *spot rate* c'è il forte rischio di ottenere delle stime dell'RFR sostanzialmente differenti a seconda del giorno selezionato.

Viceversa, utilizzando *la media su un periodo di tempo sufficientemente lungo*, l'AGCOM riuscirebbe meglio a tener conto della variabilità temporale dell'RFR ed eviterebbe questo rischio, *così come quello di calcolare lo stesso RFR per il 2010 e il 2013*, nonostante nel periodo intermedio l'RFR abbia raggiunto livelli significativamente superiori di quelli registrati nel 2010 e nel 2013.

La Commissione sottolinea altresì che l'approccio dell'AGCOM non sembra essere coerente neanche con la prassi regolamentare seguita nell'UE, come segnalato dal BEREC nella sua relazione del 2013 sulla contabilità regolatoria nella prassi, in cui ribadisce che, in un contesto di regolamentazione, l'RFR nominale è solitamente *calcolato in base alla media degli interessi dei titoli di Stato registrata in un arco temporale da medio a lungo termine*.

La Commissione sottolinea che le metodologie per il calcolo del WACC che l'AGCOM sottopone a consultazione nazionale (nel contesto della revisione dei prezzi ULL per il 2013 e delle analisi dei mercati nn. 1, 4 e 5) stimano l'RFR sulla base di *una media annuale*, il che è l'approccio abitualmente utilizzato nell'UE e anche quello più adeguato onde evitare fluttuazioni legate alla volatilità inerente ai mercati obbligazionari. Ciò sarebbe inoltre in linea con la nuova raccomandazione sul *costing* della rete di accesso.

Pertanto, per quanto riguarda la conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva quadro (secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a promuovere gli investimenti e l'innovazione), la Commissione conclude che né l'AGCOM, né il BEREC nel suo parere, dimostrano in maniera sufficiente il motivo per cui il WACC non debba essere aggiornato in questa fase, unitamente alla revisione di altri parametri del modello BU-LRAIC.

SUL CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI

41. La Commissione insiste inoltre sul fatto che il *pre-tax* WACC nominale attualmente proposto è molto distante da quello osservato in paesi con difficoltà finanziarie simili all'Italia, come la Spagna, dove il WACC è stato fissato al 10,48% per il 2012, il Portogallo, con un WACC fissato all'11,7% per il 2011 (l'autorità nazionale di regolamentazione ha recentemente proposto di fissarlo al 10,85% e all'11,69% rispettivamente per il 2012 e il 2013) e l'Irlanda, dove

all'inizio del 2013 l'autorità nazionale di regolamentazione lo ha fissato all'11,5%.

La Commissione teme che mantenendo il WACC i) allo stesso livello del 2010, nonostante gli sviluppi avvenuti nei mercati finanziari italiani tra il 2010 e il 2013 e ii) al di sotto del WACC fissato in altri paesi che hanno vissuto sviluppi analoghi, come Spagna, Portogallo e Irlanda, l'AGCOM *non garantisca all'operatore SPM di ottenere nel tempo un sufficiente margine di profitto sugli investimenti e non invii agli operatori alternativi segnali di prezzo adeguati*, ostacolando così le prospettive di attrarre, nell'attuale scenario concorrenziale, gli investimenti nelle reti NGA, già considerevolmente in ritardo rispetto ai livelli UE. Considerato il WACC proposto e i conseguenti prezzi ULL e WBA per il 2013, gli operatori italiani intenzionati ad investire nelle reti NGA si trovano svantaggiati rispetto agli operatori in paesi con una situazione economica simile ma dove il WACC riflette più adeguatamente tale situazione.

SULL'EQUITY RISK PREMIUM

42. La Commissione ritiene, inoltre, che le argomentazioni addotte dall'AGCOM per giustificare il mantenimento dell'ERP (*Equity Risk Premium*) al 4,5% (valore fissato nel 2010) non si fondino su un'analisi quantitativa rigorosa, poiché l'AGCOM si limita a sostenere la convenienza di tale approccio alla luce delle notevoli divergenze nelle stime prodotte dagli analisti, che variano dal 3,4% al 5,8%. Come in precedenza, il BEREC valuta tale spiegazione sufficiente.

La Commissione ritiene che l'AGCOM potrebbe valutare l'ERP in maniera più congrua utilizzando un *parametro di riferimento internazionale* piuttosto che confrontando in maniera acritica le varie stime degli analisti di cui essa fa menzione.

Osserva che l'Italia utilizza un valore dell'ERP al di sotto della media calcolata dal BEREC del 5,56% (media aritmetica) o del 5,11% (mediana).

A tal proposito, la Commissione considera che fissando l'ERP al livello della media calcolata dal BEREC si otterrebbe un valore vicino all'ERP del 5,80%, valore che era stato preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione spagnola per fissare il WACC del 2012; ovvero vicino all'ERP di un paese con un mercato finanziario simile a quello italiano visto il simile andamento dello *spread* dei titoli di Stato nei due paesi (calcolato rispetto ai titoli tedeschi).

XI. Conformità all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera c)

43. Sulla conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), della direttiva quadro e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso (che richiedono alle autorità nazionali di regolamentazione di salvaguardare la concorrenza), la Commissione ritiene che le spiegazioni aggiuntive fornite dal BEREC in relazione al metodo di

calcolo proposto dall'AGCOM del prezzo SLU per il 2013 confermano che il prezzo proposto non sia effettivamente orientato ai costi. Secondo la Commissione nelle sue affermazioni il BEREC concorda sul fatto che, per fissare il prezzo SLU, l'AGCOM applica la stessa regola che ha applicato per fissare i prezzi WLR e WBA nel periodo 2010-2012, consistente nell'aumentare tali prezzi della percentuale annua di incremento del prezzo ULL, modalità che già all'epoca aveva suscitato le critiche della Commissione che segnalava la mancanza di orientamento ai costi.

Inoltre, per quanto riguarda la fissazione del prezzo WBA, la Commissione ritiene che il premio di rischio del 4%, che l'AGCOM pare applicare solo ai prodotti di accesso in fibra ottica (premio di rischio NGA), non rifletta il rischio aggiuntivo a cui si espongono gli operatori alternativi che utilizzano l'ULL per installare le loro apparecchiature DSLAM invece di optare per un servizio *bitstream*.

XII. Conformità all'articolo 3 della direttiva quadro (paragrafo 3)

44. Sulla conformità all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva quadro (che richiede alle autorità nazionali di regolamentazione di esercitare i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo), la Commissione ritiene che, alla luce delle motivazioni esposte ai punti da 50 a 65 della propria raccomandazione (sopra sintetizzati), i prezzi ULL e WBA proposti dall'AGCOM per il 2013 siano fissati senza il necessario rigore metodologico e pertanto *non siano conformi al principio di trasparenza*.

XIII. La raccomandazione della Commissione

45. Sulla base di quanto sopra la Commissione adotta la seguente raccomandazione:
1. Alla luce di quanto sopra, l'AGCOM dovrebbe *modificare o ritirare* lo schema di provvedimento.
 2. *Qualora modifichi* lo schema di provvedimento o lo ritiri e ne notifichi un nuovo, l'AGCOM dovrebbe aggiornare i parametri del modello BU-LRAIC onde fissare i prezzi di accesso all'ingrosso ULL e WBA *per il 2013 nel contesto della revisione dell'offerta di riferimento di TI*. In particolare, l'AGCOM dovrebbe aggiornare il WACC sulla base dei dati aggiornati disponibili, in modo da riflettere la costante evoluzione del mercato in relazione a parametri come il tasso *risk-free* e, più in generale, la necessità di prezzi all'ingrosso di accesso al rame stabili, trasparenti e prevedibili nel tempo, onde evitare *shock* e fluttuazioni significativi⁸.
 3. A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva quadro, qualora decida di non modificare o ritirare lo schema di provvedimento sulla base della presente

⁸ I risultanti prezzi di accesso all'ingrosso dovrebbero generare un tasso di rendimento sugli investimenti ragionevole, in grado di garantire il recupero dei costi e promuovere così l'innovazione e gli investimenti efficienti nelle reti NGA, salvaguardando al contempo la concorrenza.

raccomandazione, l'AGCOM è tenuta a fornire alla Commissione una giustificazione motivata.

4. A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, della direttiva quadro, l'AGCOM deve comunicare entro il 12 gennaio 2014 alla Commissione e al BEREC lo schema di provvedimento finale adottato. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta dell'AGCOM, per consentire a quest'ultima di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 6 della direttiva quadro.

CONSIDERATO, in merito al contenuto della raccomandazione, quanto segue:

D. CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ IN ESITO ALLA RACCOMANDAZIONE

46. Alla luce del contenuto raccomandazione della Commissione europea l'Autorità ritiene superati i dubbi di carattere procedurale e metodologico della iniziale lettera di seri dubbi. Si fa in particolare riferimento:
 - a) all'aver separato i procedimenti relativi ai prezzi 2013 dall'analisi di mercato 2014-2016. Infatti la Commissione ha, alla luce dei chiarimenti intercorsi nel procedimento di notifica (evidenze sulla manutenzione correttiva, sui costi commerciali OLO, Sentenze del Consiglio di Stato, prolungamento dell'analisi di mercato), compreso le ragioni alla base della decisione dell'Autorità di approvare i prezzi di accesso 2013 nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei listini di Telecom Italia, in tal modo discostandosi dall'iniziale orientamento di cui alla delibera succitata n.476/12/CONS. Nella stessa raccomandazione (punto 2) la Commissione testualmente reca quanto segue: *[AGCOM] dovrebbe aggiornare i parametri del modello BU-LRAIC onde fissare i prezzi di accesso all'ingrosso ULL e WBA per il 2013 nel contesto della revisione dell'offerta di riferimento di TI.*
 - b) all'inizialmente asserita assenza di predicibilità dell'azione regolamentare intrapresa dall'Autorità (articolo 8, lettera d). Anche in tal caso la Commissione ha riconosciuto che il mercato era stato con largo anticipo informato della decisione dell'Autorità di separare i procedimenti di valutazione dei prezzi 2013 dall'analisi di mercato. La Commissione testualmente riporta quanto segue: *la Commissione ritiene che non si possa concludere che gli operatori di mercato interessati siano stati privati della necessaria prevedibilità regolamentare e trasparenza al riguardo.*
 - c) al modello di *costing* per la definizione dei prezzi 2013 basato sull'aggiornamento dei dati di *input* del modello BU-LRAIC. A tale riguardo la Commissione dimostra di aver compreso la metodologia di *costing* utilizzata e cioè la decisione dell'Autorità di utilizzare il modello BU-LRAIC con dati *input* (volumi, tassi di intervento, *mark up* dei costi commerciali OLO, WACC) aggiornati al 2012.

47. La Commissione non ritiene superate le riserve relative alla mancata conformità all'articolo 8, paragrafo d) con particolare riguardo al mancato aggiornamento del WACC.
48. Parimenti non sono superate le riserve relative alla mancata conformità all'articolo 8, lettera c) in relazione al calcolo del prezzo del *sub-loop* ed al premio di *infrastrutturazione* applicato al canone *bitstream*.
49. Nella propria raccomandazione, tuttavia, la Commissione si focalizza sul tema del WACC chiedendo all'AGCOM di aggiornarlo, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR di TI, sulla base dei dati aggiornati disponibili (con specifico riferimento al *risk free rate* ed all'*equity risk premium*).

Si riportano, nel seguito, le specifiche valutazioni dell'Autorità in relazione a quanto rappresentato e richiesto dalla Commissione nella propria raccomandazione.

XIV. Canone del *sub-loop*

50. Secondo la Commissione le argomentazioni addotte dall'Autorità, confermerebbero che il prezzo del *sub-loop* ULL non è orientato al costo. La Commissione giunge a tale conclusione ritenendo che il valore del SLU sia stato ottenuto in logica *retail minus*.

Tale argomentazione non corrisponde a quanto riportato nello schema di provvedimento notificato né a quanto illustrato nel corso del procedimento di notifica. Infatti è stato in proposito chiarito, nel corso della fase II, che il rapporto 2/3 (tra canone SLU e LLU) era stato determinato, nel 2001, sulla base di valutazioni di costo (ed, in particolare, sul rapporto tra i costi del *sub-loop* e del *local-loop* completo). Si rimanda, in proposito, a quanto osserva il BEREC:

BEREC understands that, having been in use since 2009, the 67% ratio has been accepted by the market players as a reasonable approximation of a cost oriented price for SLU. The principle of adjusting the SLU price with the same percentage as for full LLU has also, with one exception, been a standard procedure for several years.

In this decision, according to the standard procedure, AGCOM proposes to adjust the price of SLU with the same percentage calculated for full LLU. Hence, being a result of an established standard procedure for adjusting the price, BEREC does not share the Commission's view that the 67% ratio was determined in an arbitrary way.

In its response to question 9 of the Commissions RFI, AGCOM explains that the sub-loop unbundling monthly fee was not based on a BU-LRIC model since such model was not developed in 2010. AGCOM also points out that in the third round of market analysis, it will develop a specific BU-LRIC cost model for SLU.

In the absence of a fully developed BU-LRIC model, the methodology used so far by AGCOM, consisting of applying a normative cost ratio to the BU-LRIC full LLU calculation, must in BEREC's opinion be as valid for 2013 as it has been between 2009 and 2012.

Given the circumstances explained above, BEREC is of the view that AGCOM's decision not to deviate from the methodology used since 2003, and the ratio between the LLU and SLU monthly fee used since 2009, is sufficiently justified and ensures a consistent regulatory approach. Therefore, BEREC finds that the Commission's serious doubts are not justified.

E' chiaro, d'altra parte, che:

- se il canone ULL 2013 è stata calcolato sulla base dei costi, determinati secondo un modello BU-LRAIC,
- se il rapporto tra i costi del *local loop* e del *sub-loop*, a suo tempo determinato sulla base del rapporto medio di costo tra *full-local-loop* e *sub-loop*, è pari a 3/2,

ne consegue che il canone del *sub-loop* è necessariamente orientato al costo.

XV. Sul premio di infrastrutturazione

51. La Commissione poi osserva che l'Autorità applica un *premium risk* solo alle reti NGA e non anche agli operatori ULL che, nel predisporre i propri DSLAM anziché acquistare *bitstream*, affrontano un maggiore rischio.

Tale osservazione appare in contraddizione con la lettera di seri dubbi dove la Commissione si mostrava contraria al premio d'infrastrutturazione applicato, dall'Autorità, al calcolo dei prezzi *bitstream*. Come chiarito nel corso della fase II, tale premio derivava proprio dall'applicazione, agli investimenti sui DSLAM sostenuti dall'operatore infrastrutturato, di un WACC maggiore. Tale modello va, di fatto, ad aumentare lo spazio economico tra i costi sostenuti da un operatore ULL (incluso Telecom Italia) ed un operatore che acquista *bitstream*.

Lo stesso BEREC, alla luce dei chiarimenti forniti dagli uffici, osserva quanto segue in relazione alla proposta dell'Autorità di valutare il costo dell'accesso *bitstream* tenendo conto di un premio di infrastrutturazione come *mark up* del 3% sui costi di rete:

In section IV.1.2, AGCOM explains why a mark-up is needed. The Authority decided the mark-up was in accordance with the principle of the ladder of investment. Specifically, the mark-up creates an appropriate economic space between infrastructure operators and operators that use the bit-stream to the values of BU-LRIC costs given above, and so encourages infrastructure development. To this end, it is reasonable to expect a mark-up of the order of 3%.

In section IV.2, D.31, AGCOM presents the remarks made by operators in the public consultation. In section IV.3, D.43, AGCOM confirms the application of the optical infrastructure premium for the promotion of investment in network access. This is in line with the regulatory policy (national and Community) for the promotion of infrastructure competition on both copper and fibre networks. In its response to question 10 of the Commission's RFI, of 29 July 2013, AGCOM further elaborated on the quantification of the proposed mark-up. AGCOM's assessment is based on a consideration of the higher investment risk with respect to bit-stream that an operator, collocating its DSLAM in TI's local exchange, has to face. The proposed mark-up of 3% results from adding a risk premium of 4% to the WACC (9.36%) for certain assets (non- recurrent costs and DSLAMs) in which an LLU-based alternative operator should invest and which cannot be recovered in case of business failure. AGCOM considered the risk premium of 4% following the public consultation results concerning the Reference Offer for NGA bit-stream services in market 5 by Decision n. 10/13/CIR (Delibera n. 10/13/CIR of 28 February 2013).

.....

Therefore, BEREC does not share the Commission's view that the mark-up was found in an arbitrary way. BEREC is of the view that AGCOM's decision to apply a 3% mark-up has been sufficiently justified, and finds that the Commission's serious doubts are not justified.

XVI. Sul calcolo del WACC

52. La Commissione, pur riconoscendo che l'Autorità ha aggiornato i volumi, il tasso di guasto ed i costi di commercializzazione OLO, lamenta che l'Autorità non ha rivalutato il WACC 2013. In particolare l'Autorità non ha aggiornato il *Risk Free Rate* (RFR) e l'*Equity Risk Premium* (ERP), parametri che riflettono la situazione economica del Paese.
53. Con particolare riferimento al parametro RFR la Commissione fornisce una precisa indicazione metodologica. Ritene che il calcolo del WACC debba essere svolto determinando il parametro RFR sulla base di una media a medio-lungo termine (al limite annuale) dei BTP decennali, come proposto nell'analisi di mercato e suggerito dal BEREC nel proprio recente documento sul *cost accounting*. Ciò sarebbe in linea con la nuova raccomandazione sul *costing* della rete di accesso e riflettere le reali condizioni economiche del Paese.
54. Con riferimento al parametro ERP la Commissione ritiene che l'AGCOM potrebbe valutarlo utilizzando un parametro di riferimento internazionale. Non viene fornita alcuna ulteriore specificazione.

A tale proposito si richiama che l'Autorità ha sottoposto a consultazione nazionale (con delibera n.221/13/CONS) una possibile rivalutazione di tutti i parametri di *input* al modello BU-LRAIC, compreso il WACC, posto, come

estremo superiore, al 9,83%. Rileva che l'Autorità aveva comunque ipotizzato anche il mantenimento del WACC vigente (9,36%).

L'Autorità poi ha, nello schema di provvedimento notificato, alla luce dell'andamento dei parametri di *input* del WACC e delle osservazioni del mercato, deciso di confermare quello vigente, chiarendone le ragioni.

Probabilmente la spiegazione dell'Autorità non è stata ben compresa o comunque esauriente.

Si ritiene pertanto opportuno, tenendo conto delle argomentazioni della Commissione, procedere ad una più chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni sottostanti la conferma del WACC 2012 (9,36%). Si rimanda, a tale riguardo, ai paragrafi da D.59 a D.66 del presente provvedimento per le specifiche valutazioni sul WACC 2013.

RITENUTO, in esito alle ulteriori analisi e verifiche svolte, anche tenendo in massimo conto le osservazioni di merito della Commissione, di confermare il valore del WACC notificato (9,36%) e tutti i prezzi proposti nello schema di provvedimento notificato;

CONSIDERATO il richiamo della Commissione alla Raccomandazione recante “obblighi di non discriminazione e metodologie di costo per promuovere la concorrenza e favorire lo sviluppo degli investimenti a banda larga” (Raccomandazione n. C(2013) 5761 dell'11 settembre 2013), e in particolare il richiamo a limitare significative fluttuazioni dei prezzi nel tempo attraverso l'aggiornamento dei parametri e dei valori al periodo più vicino (per essere maggiormente coerenti con i valori prospettici stimati);

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE.....	38
I.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS.....	38
I.1.1 <i>Aspetti generali.....</i>	38
I.1.2 <i>Ambito di applicazione del presente procedimento.....</i>	38
I.1.3 <i>Decorrenza delle condizioni economiche 2013.....</i>	39
I.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS	39
I.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	41
II. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO E DI CO-LOCAZIONE PER IL 2013	42
III. VALUTAZIONE DEI CANONI DI ACCESSO.....	44
III.1 LE VALUTAZIONI E LE ISTANZE DI TELECOM ITALIA NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIE ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS	44
III.2 LE VALUTAZIONI E LE ISTANZE DEGLI OLO NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIE ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS	47
III.3 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN RELAZIONE AI CANONI DI ACCESSO DISAGGREGATO DI CUI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS.....	50
III.3.1 <i>I costi di manutenzione correttiva.....</i>	51
III.3.2 <i>I costi di rete.....</i>	55
III.3.3 <i>I costi di commercializzazione OLO.....</i>	56
III.3.4 <i>Il WACC.....</i>	56
III.3.5 <i>Il canone ULL 2013.....</i>	60
III.3.6 <i>Il canone shared access 2013.....</i>	60
III.3.7 <i>Il canone subloop ULL 2013</i>	61
III.4 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS	62
III.4.1 <i>Aspetti di carattere generale</i>	62
III.4.2 <i>Il WACC.....</i>	63
III.4.3 <i>I costi di rete</i>	70
III.4.4 <i>I costi di manutenzione correttiva.....</i>	71
III.4.5 <i>I costi di commercializzazione</i>	82
III.4.6 <i>Il canone ULL</i>	84
III.4.7 <i>Il canone Subloop ULL</i>	85
III.4.8 <i>Il canone Shared access</i>	86
III.5 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	86
III.5.1 <i>Differenziazione del canone ULL in funzione del servizio</i>	86
III.5.2 <i>Dipendenza del canone ULL dalla lunghezza del local loop</i>	87
III.5.3 <i>Utilizzo di tassi di guasto rilevati on field in un modello BU-LRIC.....</i>	88
III.5.4 <i>Il WACC.....</i>	88
III.5.5 <i>I costi di rete.....</i>	103
III.5.6 <i>I costi di manutenzione correttiva.....</i>	105
III.5.7 <i>I costi di commercializzazione</i>	113
III.5.8 <i>Conclusioni sul canone ULL, shared access e sub-loop ULL</i>	114
IV. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA TANTUM.....	115
IV.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS	115
IV.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS	118
IV.2.1 <i>Premessa.....</i>	118
IV.2.2 <i>Attivazione ULL su singola coppia attiva senza portabilità del numero.....</i>	120
IV.2.3 <i>Attivazione ULL su singola coppia attiva con portabilità del numero.....</i>	120
IV.2.4 <i>Attivazione ULL su singola coppia non attiva</i>	120
IV.2.5 <i>Disattivazione ULL su singola coppia</i>	121
IV.2.6 <i>Lavori in rete di distribuzione</i>	121

IV.2.7 Attivazione subloop unbundling su singola coppia non attiva	122
IV.2.8 Attivazione subloop unbundling su singola coppia attiva	122
IV.2.9 Qualificazione della coppia per subloop unbundling.....	122
IV.2.10 Attivazione shared access.....	122
IV.2.11 Disattivazione shared access	123
IV.2.12 Attivazione del servizio VULL su coppia attiva con portabilità del numero	123
IV.2.13 Trasformazione da VULL a ULL	123
IV.2.14 Fornitura a vuoto.....	123
IV.2.15 Manutenzione a vuoto.....	123
IV.2.16 Le osservazioni di Telecom Italia	124
IV.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	125
V. VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE	128
V.1 PREMessa ED ANALISI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO2013	128
V.2 I CHIARIMENTI FORNITI DA TELECOM ITALIA NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIE	132
V.3 COSTO UNITARIO DELL'ENERGIA ELETTRICA	134
V.3.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	134
V.3.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	135
V.3.3 Le conclusioni dell'Autorità	136
V.4 COSTI DEI SERVIZI DI ALIMENTAZIONE E CONDIZIONAMENTO	137
V.4.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	137
V.4.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	142
V.4.3 Le conclusioni dell'Autorità	144
V.5 COSTI DEI SERVIZI DI LOCAZIONE, FACILITY MANAGEMENT, SECURITY	148
V.5.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	148
V.5.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	149
V.5.3 Le conclusioni dell'Autorità	150
V. 6 VERIFICA DEGLI ALTRI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE	150
V.6.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	150
V.6.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS.....	153
V.6.3 Le conclusioni dell'Autorità	154
VI. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DELL'ACCESSO AL SUB-LOOP ULL	154
VI.1 LE OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS.....	154
VI.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI ALLA DELIBERA N. 221/13/CONS.....	155
VI.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	162
VII. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA	166
VII.1 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI ALTERNATIVI	166
VII.2 LE OSSERVAZIONI DI TELECOM ITALIA	168
VII.3 LE CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITÀ.....	169
VIII. DECORRENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE.....	170

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE

I.1 Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

I.1.1 Aspetti generali

1. Nelle more della nuova analisi dei mercati d’accesso alla rete fissa, avviata con delibera n. 390/12/CONS (a tal riguardo l’Autorità, con delibera n. 238/13/CONS, ha posto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento concernente i propri preliminari orientamenti), vige il quadro regolamentare relativo ai servizi di accesso disaggregato di cui alla delibera n. 731/09/CONS.
2. Vige, nello specifico, l’articolo 3 della delibera n. 731/09/CONS (*obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso fisico all’ingrosso*) secondo cui Telecom Italia è soggetta all’obbligo di fornire i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame, di accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso, ed i relativi servizi accessori.
3. Vige altresì l’articolo 9 della delibera n. 731/09/CONS (*obblighi di controllo dei prezzi*) secondo cui Telecom Italia è sottoposta all’obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati 4 e 5, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie. Si richiama, altresì, che l’Autorità, con delibera n. 643/12/CONS ed alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 578/10/CONS, ha ritenuto di passare, data la situazione del mercato, all’orientamento al costo (con metodologia BU-LRIC), per i servizi di accesso (in particolare il WLR) su rete in rame. Il presente provvedimento adotta, per coerenza, una metodologia di *pricing* analoga a quella del WLR 2012 e 2013, oltre che per il *bitstream* 2013.
4. Vige inoltre l’articolo 60 della delibera n. 731/09/CONS (*meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi per i servizi di accesso fisico all’ingrosso*) secondo cui i prezzi dei servizi di collocazione, nonché dei servizi di accesso disaggregato non compresi nei panieri (ovvero, nel caso di specie, come chiarito con delibera n. 53/10/CIR, cfr. punti 27-29, D.19-D.21, i contributi *una tantum* relativi al *ripristino della borchia* e alla *qualificazione della linea per il calcolo della massima velocità supportata*) sono orientati ai costi.

Si richiama inoltre che il punto 87 della delibera n. 731/09/CONS indica che la verifica del rispetto dell’obbligo di controllo di prezzo è svolta sulla base delle evidenze dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura del servizio. A tal fine Telecom Italia redige una contabilità dei costi per ciascun servizio regolato.

I.1.2 Ambito di applicazione del presente procedimento

5. La valutazione dell’offerta di riferimento di accesso disaggregato e di collocazione per il 2013, di cui al presente provvedimento, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche di tutti i servizi in essa

inclusi (ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e delle successive delibere dell'Autorità). In particolare, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS, l'Autorità ha espresso il seguente orientamento:

- I. per i servizi precedentemente non soggetti a *network cap* (ai sensi della delibera n. 731/09/CONS), l'Autorità continuerà ad utilizzare lo stesso approccio di *pricing*.
- II. i servizi precedentemente soggetti a *network cap* saranno rivalutati al costo.

I.1.3 Decorrenza delle condizioni economiche 2013

- 6. Le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di collocazione per l'anno 2013, come approvate dal presente provvedimento, decorrono dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS.

I.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

D.1 Gli **OLO**, nel sottolineare la necessità di assicurare condizioni di certezza e di prevedibilità dei costi al mercato per l'anno 2013, attesa peraltro la conclusione al 2012 del regime di *network cap* previsto dalla delibera n. 731/09/CONS e l'attuale contesto regolamentare in cui la nuova analisi dei mercati di accesso alla rete fissa di Telecom Italia è attualmente in corso di svolgimento, accolgono con favore l'orientamento dell'Autorità di superare l'impostazione della delibera n. 476/12/CONS (art. 1, comma 2) prevedendo, pertanto, l'applicabilità delle condizioni economiche dei servizi di accesso *wholesale*, come approvate agli esiti dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2013. Si ritiene altresì che le suddette condizioni economiche debbano valere per tutto l'anno 2013 ed essere utilizzate come valori di partenza per i prezzi 2014-2016.

D.2 **Telecom Italia** non concorda con l'approccio regolamentare seguito dall'Autorità. Ritiene, in particolare, che essendo terminato a fine 2012 il regime di *network cap* fissato nella precedente analisi di mercato (delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS), l'Autorità avrebbe dovuto procedere, ai sensi della normativa comunitaria (art. 16 della direttiva 2009/140/EC) e nazionale, alla fissazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* per l'anno 2013 nell'ambito di una nuova analisi di mercato. Per tale ragione Telecom Italia ritiene lo schema di provvedimento *illegittimo*⁹. Telecom Italia ritiene, inoltre, che, avviando la

⁹ Ciò, in particolare, per violazione: a) del quadro comunitario, il quale prevede che una modifica/mantenimento di un obbligo (incluso il prezzo) possa avvenire solo in esito ad una analisi di mercato (cfr. art. 16 della Direttiva Quadro 2009/140/EC); b) dell'articolo 16, comma 6, della Direttiva Quadro 2009/140/EC, che prevede lo svolgimento dell'analisi di mercato ogni 3 anni; c) di quanto indicato al punto d7.17 della delibera n. 731/09/CONS (i prezzi dei servizi oggetto di regolamentazione (o i loro criteri di determinazione) vengono definiti in esito alle analisi di mercato svolte periodicamente dall'Autorità e non eccedono il periodo di riferimento della stessa, i.e.: 2010-2012); d) delle misure transitorie già adottate dall'Autorità ad ottobre 2012 con delibera n. 476/12/CONS.

consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS, l'Autorità abbia disatteso *senza alcuna giustificazione* il percorso regolamentare, a proprio avviso corretto, avviato con la delibera n. 476/12/CONS dell'ottobre 2012. Nella non auspicata ipotesi in cui si confermasse l'orientamento di fissare i prezzi ULL 2013 al di fuori del procedimento dell'analisi di mercato, Telecom Italia ritiene necessario che il provvedimento venga notificato alla Commissione europea prima della sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 7 della Direttiva Quadro.

D.3 **Telecom Italia** non condivide, in particolare, le motivazioni in base alle quali l'Autorità ha ritenuto di non attendere gli esiti della nuova analisi di mercato per stabilire i prezzi validi per il 2013, in quanto:

- I. non ricorrerebbero le motivazioni eccezionali che giustificano un provvedimento di urgenza;
- II. l'invito della Commissione Europea a rendere quanto prima coerenti con i costi gli spazi economici tra ULL, WLR e *Bitstream* non si riferirebbe all'ULL, essendo quest'ultimo servizio già orientato al costo.

D.4 **Telecom Italia** ritiene che il modello BU-LRIC a costi correnti, e non la contabilità regolatoria di Telecom Italia a costi storici, rimanga il riferimento per la determinazione dei prezzi ULL 2013.

D.5 **Telecom Italia** osserva, inoltre, quanto segue:

- o lo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica introduce nuovi obblighi, come la realizzazione di armadi "in cooperativa", al di fuori di un'analisi di mercato, senza una reale disamina sull'effettiva sussistenza di un *bottleneck*;
- o ritiene che la valutazione del prezzo del *sub-loop unbundling*, particolarmente rilevante per gli sviluppi NGAN, è stata effettuata senza tenere conto dell'orientamento al costo, degli specifici costi di manutenzione correttiva e di rete per un accesso dati, nonché delle esperienze internazionali;
- o non concorda con la valutazione dei contributi *una tantum* secondo un principio di orientamento al costo senza una preventiva analisi di mercato;
- o ritiene che l'Autorità, con i prezzi proposti per i servizi di collocazione, non le abbia consentito il recupero dei costi dell'energia.

D.6 **Telecom Italia**, nel far riferimento alla bozza di Raccomandazione della Commissione europea sulla non discriminazione e sulle metodologie di costo dell'accesso, ritiene che la prospettata riduzione dei prezzi 2013 dei servizi di accesso *wholesale* alla rete in rame costituirebbe un forte disincentivo ad effettuare gli investimenti in NGAN¹⁰.

¹⁰ Aumentando la convenienza degli operatori alternativi a perpetuare l'utilizzo delle infrastrutture *legacy* a prezzi sotto costo, anziché investire in nuove reti o migrare ai servizi *wholesale* NGAN, favorirebbe la riduzione dei prezzi *retail* basati su rete *legacy*; ciò a sua volta determinerebbe una riduzione della *willingness to pay* della clientela finale per i nuovi servizi con chiari impatti negativi sulla sostenibilità degli investimenti NGAN (al punto da scoraggiarli).

I.3 Le conclusioni dell'Autorità

- D.7 L'Autorità, in relazione a quanto osservato da Telecom Italia ai punti D2-D3, ritiene di aver ampiamente motivato nelle premesse le ragioni del proprio approccio procedurale e regolamentare. L'Autorità trova *singolare* l'affermazione secondo cui un provvedimento di avvio di una consultazione pubblica sia *illegittimo* atteso che lo stesso ha proprio l'obiettivo di acquisire le opinioni del mercato su determinati temi (sia procedurali, sia propriamente regolamentari). Una consultazione pubblica rappresenta, viceversa, un momento di partecipazione del mercato alle decisioni dell'Autorità in linea con i principi della trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa. Nel merito, l'Autorità rileva che l'articolo 16 della Direttiva Quadro non fa alcun riferimento, nel richiedere l'analisi di mercato, alla fissazione dei prezzi (come appare intendere Telecom Italia) bensì alla rimozione o aggiunta di *nuovi* obblighi regolamentari, cosa che non avviene nel presente procedimento. D'altra parte la stessa delibera n. 731/09/CONS prevede l'approvazione dell'offerta di riferimento che Telecom Italia presenta ad ottobre dell'anno precedente sulla base delle regole vigenti che, per stessa ammissione di Telecom Italia (lettera di presentazione dell'offerta), sono costituite dalla delibera n. 731/09/CONS. Si rileva, sempre in relazione ad una delle argomentazioni di Telecom Italia, che l'Autorità ha proposto, con lo schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, una modifica della delibera n. 476/12/CONS allo scopo, contrariamente a quanto argomentato da Telecom Italia, di fornire al mercato condizioni di certezza regolamentare, oltre a riallineare i prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame ai costi sottostanti, atteso il rilevante lasso di tempo trascorso dalla definizione dei prezzi nel 2012, avvenuta con delibera n. 578/10/CONS.
- D.8 L'Autorità rileva, altresì, come quanto osservato da Telecom Italia al punto D.4 non faccia altro che confermare la correttezza del proprio operato avendo la stessa valutato i prezzi del canone di accesso ULL 2013 sulla base del modello BU-LRIC, come richiede la stessa Telecom Italia. Si rimanda alle sezioni pertinenti in relazione alle ulteriori osservazioni sintetizzate al punto D.5.
- D.9 L'Autorità, inoltre, non concorda con quanto osservato da Telecom Italia al punto D.6, non ritenendo che le scelte di investimento del mercato in reti NGA possano essere legate al prezzo del canone di accesso disaggregato 2013 il quale, tra l'altro, è determinato secondo logiche di orientamento al costo.
- D.10 In conclusione, considerato quanto già ampiamente premesso in relazione alle ragioni del proprio orientamento regolamentare, atteso peraltro il generale consenso che il mercato (fatto salvo Telecom Italia) ha espresso, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento posto a consultazione pubblica. L'Autorità ritiene, tuttavia, suscettibile di un'attenta riflessione il suggerimento dell'operatore *incumbent* in relazione all'opportunità di comunicazione del provvedimento alla Commissione Europea (che pertanto verrà valutata).

II. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO E DI CO-LOCAZIONE PER IL 2013

Le osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

7. Con nota del 31 ottobre 2012, Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, oltre a recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della delibera n. 93/12/CIR, dell'offerta di riferimento per l'anno 2013 per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete metallica e per i servizi di colocazione.
8. Telecom Italia, in particolare, ha rappresentato che nella suddetta offerta 2013 pubblicata il 31 ottobre 2012:
 - (i) i prezzi dei servizi precedentemente a *network cap* sono stati posti, temporaneamente, pari a quelli approvati dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 36/12/CIR, in ottemperanza alla delibera n. 476/12/CONS;
 - (ii) i prezzi dei servizi orientati al costo (alcuni contributi *una tantum*) sono stati valutati valorizzando le attività svolte sulla base del costo orario della manodopera proposto per l'anno 2013, pari a 52,40 €/h. Parimenti le condizioni economiche dei servizi di colocazione sono state formulate sulla base dell'orientamento al costo.
9. Si richiama che l'Autorità, con delibera n. 93/12/CIR, all'articolo 3, ha fornito alcune disposizioni circa la predisposizione dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato e di colocazione per l'anno 2013. In particolare, in ottemperanza alle suddette disposizioni, Telecom Italia avrebbe dovuto nell'ambito della pubblicazione della suddetta offerta di riferimento 2013 per i servizi di accesso disaggregato:
 - rimodulare le condizioni economiche degli studi di fattibilità (per nuovi siti e per ampliamento siti) apportando una riduzione complessiva delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, non inferiore al 30% rispetto a quelle previste nell'offerta di colocazione 2012 (articolo 3, comma 2, delibera n. 93/12/CIR);
 - aumentare al 95% la percentuale dei degradi su accessi ULL, *Full* o *Dati*, o *shared access*, risolti entro 8 giorni solari dalla data di accettazione della segnalazione (articolo 3, comma 4, della delibera n. 93/12/CIR);
 - riformulare la penale per segnalazioni di degrado prevedendo, per lo *shared access*, una penale pari a 1 euro per ciascun giorno solare di ritardo e, per il servizio ULL e VULL, pari al 10% del canone mensile della linea telefonica residenziale, corrisposto dal cliente a Telecom Italia, per ciascun giorno solare di ritardo (articolo 3, comma 4, della delibera n. 93/12/CIR);

- introdurre uno specifico contributo (singolo e massivo) per le migrazioni da *bitstream* ad ULL (articolo 3, comma 5, della delibera n. 93/12/CIR)¹¹;
- introdurre SLA e penali in relazione all'attivazione del servizio ULL su Linea Non Attiva con specifico riferimento a: *ritardi nelle notifiche di rifiuto di un ordine; ordini erroneamente rifiutati da Telecom Italia; ritardi nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione* (articolo 3, comma 3, della delibera n. 93/12/CIR).

L'Autorità, nell'ambito delle attività pre-istruttorie, ha verificato quanto richiesto dalla delibera n. 93/12/CIR, sopra richiamato.

Per quanto riguarda invece i servizi di colocazione, sempre in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera n. 93/12/CIR (art. 3, comma 1), Telecom Italia avrebbe dovuto prevedere un'offerta *forfettaria* per i servizi di alimentazione e condizionamento con condizioni economiche (espresse in termini di canone annuo per modulo *standard* N3) composte da:

- a) una componente “fissa”, che include i costi degli impianti ed i costi specifici OLO, determinata utilizzando, come *driver* per la determinazione dei costi unitari, il numero dei moduli N3, venduti agli OLO, consuntivati al 31 luglio dell'anno precedente alla vigenza dell'offerta (pertanto, ai fini dell'offerta 2013, al 31 luglio 2012);
- b) una componente *forfettaria* di “energia elettrica” determinata a partire dal costo unitario dell'energia elettrica, dalla potenza massima assorbibile (per l'alimentazione ed il condizionamento) per modulo *standard* N3, e da un *coefficiente di assorbimento medio del modulo*.

Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiamava che Telecom Italia ha ritenuto di implementare tale ultima disposizione introducendo nell'offerta di colocazione 2013 relativamente ai servizi di alimentazione e di climatizzazione, tre ulteriori livelli di fornitura di tipo *forfettario* con limitatore di potenza pari a 0,30, 0,60, e 0,90 kW, con la possibilità per l'operatore di tarare i limitatori al valore di potenza nominale (P_N) prevista dal livello del servizio *forfettario* richiesto con una tolleranza di picco (potenza interrompibile P_i) fino a + 10% della potenza P_N . Si evidenziava altresì che Telecom Italia ha ritenuto non perseguibile, ai fini della determinazione di un *coefficiente di assorbimento* medio per modulo N3, l'effettuazione di una campagna di misure, ciò per l'eccessiva onerosità della stessa e per la scarsa validità, nel tempo, dell'esito delle misure. In particolare, Telecom Italia ritiene che l'attuale granularità delle offerte *flat* per alimentazione e condizionamento (0,250, 0,300, 0,500, 0,600, 0,750, 0,900, 1,00 KW) sia sufficiente a tener conto degli effettivi assorbimenti medi dei singoli operatori. A ciò si aggiunge che gli

¹¹ Telecom Italia ha introdotto un contributo massivo per le richieste di migrazioni da *bitstream* a ULL che riguarda almeno 15 linee afferenti alla stessa centrale ed aventi la stessa DAC, pari a 25,12 euro per singola linea.

operatori dispongono di un'offerta a consumo che consente di sostenere costi esattamente allineati ai consumi.

III. VALUTAZIONE DEI CANONI DI ACCESSO

III.1 *Le valutazioni e le istanze di Telecom Italia nel corso delle attività pre-istruttorie alla delibera n. 221/13/CONS*

10. Telecom Italia, come premesso, ha mantenuto inalterati, rispetto a quanto riportato nell'offerta di riferimento 2012 approvata dall'Autorità con delibera n. 36/12/CIR, i prezzi 2013 dei canoni di accesso e dei contributi *una tantum* soggetti a *network cap* nel triennio 2010 – 2012. La stessa Telecom Italia ha evidenziato che un aggiornamento dei parametri di *input* del modello BU-LRIC utilizzato dall'Autorità per il periodo 2010 – 2012 porterebbe ad un canone ULL di circa 9,6 euro/mese e ad un canone *sub-loop* ULL pari a circa 7,5 euro/mese. Ferma restando l'istanza di revisione del WACC di cui alla propria nota del 17 dicembre 2012 (di cui si fornirà una sintesi di seguito) Telecom Italia ha chiarito, nel corso delle attività pre-istruttorie, di aver svolto la propria valutazione sulla base del WACC vigente, pari a 9,36%. Si riportano di seguito le motivazioni alla base dell'ipotesi di rivalutazione effettuata da Telecom Italia.

Canone del full ULL

11. *Effetto della variazione della domanda*: la riduzione di circa 0,5 milioni di collegamenti rispetto a quanto stimato, nel 2009, produrrebbe al 2012 un effetto in aumento dei costi unitari della componente di rete.
12. *Capex*: il modello BU-LRIC prevede una classificazione del territorio sulla base della densità abitativa in quattro classi (rurale, bassa densità, alta densità e metropolitana) rispetto alle quali sono dimensionati i costi di scavo e ripristino dei tracciati di rete. I prezzi di ricostruzione dei tracciati relativi alle zone a bassa densità risultano equiparati a quelli delle zone rurali, per le quali il minor prezzo è giustificato dall'ipotesi che la realizzazione del tracciato su terreno agricolo a lato dei tracciati stradali possa permettere l'utilizzo di materiale di ripristino di tipo terroso. Al riguardo Telecom Italia osserva che nelle zone a bassa densità (centri abitati di piccole-medie dimensioni) l'utilizzo di tale materiale nel ripristino di scavi effettuati a lato, o addirittura nella carreggiata stessa, non è consentito dalle amministrazioni locali. Questa non appropriata valutazione ha, secondo Telecom Italia, un impatto rilevante: gli investimenti infrastrutturali nelle aree a bassa densità sono circa il 23% del valore complessivo di ricostruzione della rete d'accesso. Pertanto, l'utilizzo della corretta voce di capitolato produrrebbe, secondo Telecom Italia, un effetto di rilevante aumento dei costi di rete.
13. *Vite utili*: il modello BU-LRIC prevede una differenziazione delle infrastrutture di rete tra quelle in cui i cavi in rame sono interrati direttamente (trincee, tipicamente di rete di accesso secondaria) e quelle dove i cavi sono alloggiati in tubi (tipicamente di rete di accesso primaria). Il suddetto modello assegna tuttavia ad entrambe le tipologie la stessa vita utile, allungandola in modo sensibile rispetto a

quella definita nel bilancio civilistico di Telecom Italia. In particolare, secondo Telecom Italia, per le infrastrutture di rete che prevedono l'interramento diretto dei cavi non sussiste alcun motivo per ipotizzare una maggior durata, anche considerando che per tali tipologie di infrastrutture non è tecnicamente possibile operare alcuna "sottotubazione" ai fini del *deployment* delle reti NGA, eventualità che ne avrebbe potuto giustificare la capacità produttiva e quindi un allungamento della vita utile. Secondo Telecom Italia, quindi, laddove si ripristinasse il corretto valore della vita utile, si avrebbe un aumento dei costi unitari di rete.

14. *Ottimizzazione dei costi operativi (OPEX)*: Telecom Italia ritiene che un intervento correttivo sul modello BU-LRIC, in relazione alla manutenzione correttiva ed ai costi di commercializzazione, potrebbe condurre ad una riduzione delle corrispondenti componenti di costo unitario.

Canone del sub-loop ULL

15. *Capex*: Telecom Italia ha ipotizzato una rivalutazione dei *Capex* afferenti al canone del *sub-loop* secondo le seguenti ipotesi. In particolare, i *capex* sono stati attribuiti al *SubLoop* - attraverso le matrici di *routing factor* - considerando solo le componenti coinvolte dalla catena impiantistica del *SubLoop*:

- o Armadi (attribuiti in ottica "equa" solo al 50%);
- o Infrastrutture e cavi di rete secondaria (ovviamente attribuite al 100% al servizio);
- o Distributori (100%);
- o Raccordi d'abbonato (100%).

16. *Opex* (Costi Operativi): gli *Opex* sono stati attribuiti attraverso le seguenti metodologie:

- o *Manutenzione correttiva*: sulla base del dettaglio dei guasti per elemento della catena impiantistica fornito dai sistemi di *Open Access* (allo stato effettuata su *driver* base 2011);
- o *Spazi e maintenance*: attribuiti univocamente con lo stesso criterio di suddivisione dei *capex* (di cui sopra);
- o *Sistemi di gestione e occupazione del suolo*: il valore complessivo, come da modello BU-LRIC, è stato attribuito $\frac{1}{4}$ alla rete primaria e $\frac{3}{4}$ al *Sub Loop* (attribuzione parametrica);
- o *Altri OPEX Indiretti*: sono stati suddivisi in proporzione ai *Capex*, in quanto dimensionati sulla base delle quantità degli stessi.

Ciò premesso, a partire dai valori del modello BU-LRIC aggiornato al 2013 (che restituisce per il *Full ULL* un canone di 9,63 euro/mese), Telecom Italia ottiene un canone del *SubLoop* pari a circa 7,36 euro/mese.

Manutenzione correttiva

17. Nell'ambito delle attività di verifica svolte dall'Autorità sul tema della manutenzione correttiva, Telecom Italia ha descritto il processo sottostante e il soggetto responsabile di ogni singola attività (a secondo dei casi Telecom Italia o *System*, come di seguito indicato per ogni singola voce):

- o Analisi della segnalazione ricevuta da *Front End* (la segnalazione proviene da Telecom Italia o da OLO) – *Telecom Italia*;
- o Diagnosi e valutazione del reclamo – *Telecom Italia*;
- o Correlazione reclami per individuazione guasti multipli (ad es. “guasti cavo”) - *Telecom Italia*;
- o Programmazione operativa e dispacciamento *on field* – *Telecom Italia*;
- o Realizzazione intervento – *Telecom Italia* o *System unico*, quest'ultimo opera solo sulle linee in *unbundling* e sui guasti afferenti al singolo cliente;
- o Analisi di ripetitività sull'elemento di rete per la programmazione di interventi di manutenzione preventiva/ciclica – *Telecom Italia*;

Telecom Italia ha chiarito che i guasti relativi a componenti comuni (cavi, elementi di rete ad elevata capacità) sono risolti da proprio personale sociale o da imprese di rete con contratto *assurance*.

WACC

18. La delibera n. 578/10/CONS ha fissato il costo medio ponderato del capitale impiegato (di seguito anche WACC) relativo ai servizi regolati della rete fissa nella misura del 9,36%. Secondo Telecom Italia in tale sede l'Autorità ha ritenuto, implicitamente, che la crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008 non avesse determinato un aumento del rischio finanziario sistemico ma che avesse natura transitoria e in fase di esaurimento.

La crisi economica dello scorso triennio, viceversa, ha comportato un consolidato e generalizzato aumento del costo medio ponderato del capitale.

Una prima causa di tale aumento è riferibile all'accresciuto livello di “rischio paese” attribuito all'Italia, che si riflette nel costo del capitale a debito delle aziende. Tale accresciuto livello di rischio paese è testimoniato - evidenzia Telecom Italia - dai ripetuti *downgrade* di cui è stato oggetto il *Sovereign Credit Rating* dell'Italia, dopo essere rimasto invariato durante il biennio 2008-2009.

Telecom Italia rileva altresì che il tasso di rendimento degli *investimenti privi di rischio* assunto a base della determinazione dell'Autorità - con riferimento ai titoli del debito pubblico italiano con scadenza a dieci anni - è stato valutato in 3,9 punti

percentuali, mentre la media dello *spot rate* nel triennio 2010 – 2012 è stata del 4,96%, superando in diversi momenti - a partire dall'ultimo trimestre 2011 - i 7 punti percentuali. Lo *spot rate* medio degli ultimi 24 mesi è risultato pari al 5,4%, mentre il valore medio nel 2012 risulta pari al 5,5%.

Secondo Telecom Italia il semplice aggiornamento del WACC di cui alla delibera n. 578/10/CONS fornirebbe un costo del capitale superiore, mediamente, di almeno l'1,8% rispetto a quello vigente.

III.2 Le valutazioni e le istanze degli OLO nel corso delle attività pre-istruttorie alla delibera n. 221/13/CONS

19. Con nota del 7 novembre 2012, un OLO richiedeva all'Autorità un intervento urgente, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la fissazione del canone ULL 2013. Ciò in quanto l'operatore ritiene che le tariffe di cui alla delibera n. 578/10/CONS non siano in grado di garantire condizioni di concorrenzialità sul mercato oltre a non rispettare l'obbligo di orientamento al costo. Nello specifico l'operatore sostiene quanto segue:

- o *Manutenzione correttiva*: si ritiene che Telecom Italia sostenga, in realtà, meno di 1/3 del valore riconosciuto dal modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS. A tale proposito l'operatore richiama come la stessa Commissione Europea avesse, nella propria lettera di osservazioni del 21 ottobre 2010, richiesto all'Autorità di riesaminare i dati relativi ai costi commerciali ed alla manutenzione correttiva previsti nel modello, facendo riferimento a quelli di un'impresa efficiente. Ciò al fine di garantire prezzi di accesso all'ingrosso di un operatore efficiente che gestisce una rete efficiente. Secondo l'operatore, l'Autorità non ha dato seguito a detto invito. Con specifico riferimento al modello BU-LRIC l'operatore, in particolare, ritiene eccessivo il tasso di intervento (20,5%) stimato al 2012, superiore ad un tasso di guasto reale del 12%. Lamenta, altresì, l'eccessività del costo della manodopera (47,8 €/ora). Al riguardo l'operatore rileva come, ad oggi, l'attività di manutenzione correttiva su singolo cavetto sia svolta da imprese terze (*System*) con contratti *forfettari* (canone annuo) in cui i costi a carico di Telecom Italia sono determinati in funzione del tasso di guasto (12%) e del numero di linee gestite. Le informazioni desunte da tali contratti dimostrerebbero, come premesso, che Telecom Italia sostiene un costo pari a meno di 1/3 del valore riconosciuto nel canone ULL. Dai dati acquisiti, l'OLO stima un costo unitario di manutenzione correttiva pari a 0,54 euro/mese. L'OLO ritiene inoltre che gli interventi di riparazione esterni a quelli risolti dai *System* (guasti cavo o altri elementi di rete ad alta capacità) incidono marginalmente sui costi sostenuti da Telecom Italia.
- o *Costi di commercializzazione OLO*: si evidenzia che, sebbene il modello BU-LRIC riconosca a Telecom Italia circa 0,6 euro/mese, la contabilità regolatoria 2010 riporta un costo pari a 0,39 euro/mese. L'operatore richiede pertanto un aggiornamento del modello BU-LRIC alla luce di tale evidenza contabile.

- o *Effetti sul mercato*: l'OLO ritiene che l'aumento del canone ULL abbia portato ad un rallentamento delle attivazioni in ULL a favore di servizi meno infrastrutturali. Inoltre ritiene che elevati canoni ULL disincentivino la stessa Telecom Italia ad investire in reti NGA.

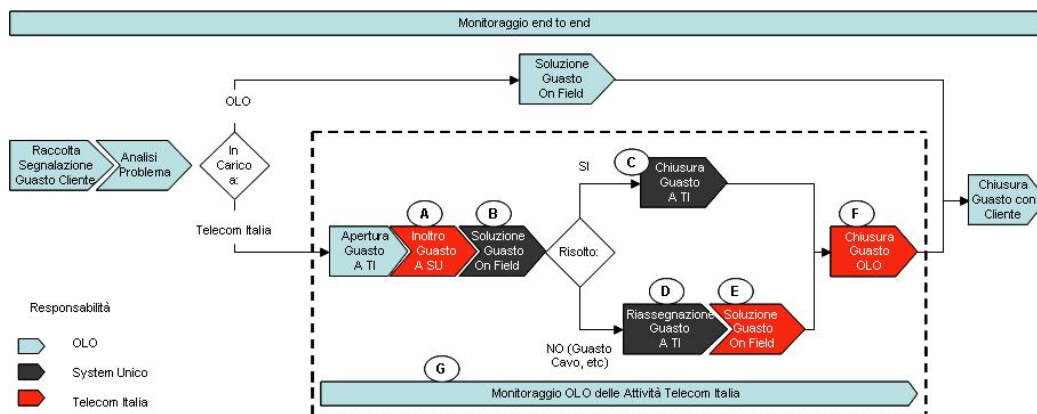
Alla luce delle evidenze di cui sopra, l'OLO ritiene non più procrastinabile un intervento urgente dell'Autorità sul canone ULL 2013. Ritiene pertanto necessario superare quanto previsto dalla delibera n. 476/12/CONS in relazione alla definizione retroattiva di prezzi di accesso 2013 definiti con la nuova analisi di mercato. A tale proposito, si ritiene che un intervento rapido dell'Autorità sui prezzi di accesso *wholesale* restituirà certezza al mercato consentendo una pianificazione degli investimenti oltre che delle tariffe applicabili al dettaglio.

20. Con istanza del 12 ottobre 2012 un altro OLO ha fornito elementi, a proprio avviso, *nuovi* (in quanto non precedentemente noti all'Autorità) che dovrebbero indurre ad una ridefinizione urgente del canone ULL 2013, attesa la scadenza del periodo di applicazione del *network cap* di cui alla delibera n. 578/10/CONS. Tale intervento si porrebbe in linea con quanto avvenuto con delibera n. 14/09/CIR che regolava il periodo di passaggio tra il primo ed il secondo ciclo di analisi di mercato. Tali *nuovi* elementi sono rappresentati dalle informazioni contenute nella CoRe 2010 e da informazioni recentemente acquisite sulla manutenzione correttiva.

- o *Manutenzione correttiva*: l'OLO rileva come il modello adottato dall'Autorità per la definizione dei costi di manutenzione correttiva tenga conto di informazioni "storiche", seppur con successivi aggiustamenti, inerenti ai tassi di guasto e di intervento della rete di Telecom Italia. L'Autorità, secondo l'OLO, non ha tenuto conto dei parametri di un operatore efficiente tenendo solo parzialmente conto dei rilievi della Commissione Europea (lettera del 21 ottobre 2012). La Commissione, in tale nota, raccomanda infatti che i costi correnti ed i parametri inerenti alla riparazione dei guasti facciano riferimento ad una rete in rame moderna ed efficiente, svincolati dalle serie storiche della rete di Telecom Italia. L'OLO rileva, altresì, come il modello BU-LRIC inerente alla manutenzione correttiva non abbia tenuto conto del fatto che le riparazioni sono svolte, in larga parte, dai *System* che sono remunerati su base canone annuale, indipendentemente dal numero di interventi e dal numero di ore lavorate. Lo stesso OLO rileva come il tasso di intervento stimato, 20,5%, sia eccessivo rispetto ad un tasso di guasto del 13,4% soprattutto se valutato in ottica di efficienza. L'operatore ritiene, sulla base di offerte ricevute da parte di imprese che svolgono la funzione di *System* per svolgere un servizio di manutenzione analogo a quello svolto per Telecom Italia (riparazione di guasti su singoli cavi, cd. bonifica impulsiva, ad esclusione degli interventi su elementi di rete ad elevata capacità, la gestione del DB ed il dispacciamento del *trouble ticket*, come indicato nella seguente figura), che il reale costo di manutenzione correttiva, sulle sole linee ULL dell'OLO in questione, sia non superiore a circa 0,85 euro/mese¹² (considerate le maggiori economie di scala

¹² L'OLO riporta offerte che variano da 0,58 euro/linea/mese a 0,97 euro/linea/mese.

di Telecom Italia tale costo scenderebbe, secondo l'OLO, a circa 0,5 euro/mese laddove applicato a 21 milioni di linee). L'aggiunta delle attività inerenti alla riparazione dei cd. guasti cavo, la gestione del DB ed il dispacciamento del *trouble ticket* porterebbe ad aggiungere, al suddetto costo, un ulteriore costo di 0,35 euro/mese/linea.



- o **Contabilità regolatoria 2010.** L'OLO ritiene che il dato pubblicato dall'Autorità in relazione ai costi ULL di cui alla CoRe 2010 (8,84 euro/mese, 8,8 euro/mese svalutando l'avviamento), non noto al momento dell'adozione della delibera n. 578/10/CONS, sia indicativo del fatto che i costi del modello BU-LRIC sono ingiustificatamente elevati. Rileva a tale proposito che il documento contabile certifica una quota di costi di commercializzazione OLO pari a 0,39 euro/mese.

L'OLO osserva, a rafforzare la propria richiesta, come il rapporto prezzo ULL – lunghezza *local loop* (canone ULL/km) sia tra i più elevati in Europa, a causa della minore lunghezza media della rete di distribuzione italiana.

L'OLO in questione, analogamente a quanto osservato dall'OLO di cui al punto precedente, ritiene altresì che i prezzi eccessivi del canone ULL abbiano condotto ad un rallentamento nell'acquisizione di nuovi siti ULL (le attivazioni ULL tra il 2009 ed il 2011 si sarebbero ridotte del 60%, analogamente al WLR), inducendo l'acquisizione di servizi intermedi meno infrastrutturati con conseguente perdita di vantaggi per i consumatori. Per contro l'aumento dell'ULL avrebbe rallentato i piani di sviluppo della rete di accesso in fibra ottica di Telecom Italia.

In conclusione l'OLO, già ad ottobre 2012, richiedeva una urgente valutazione del canone ULL 2013 che tenesse conto delle succitate evidenze in relazione ai dati di CoRe 2010 e sui processi e costi sottostanti la manutenzione correttiva. Ciò al fine di consentire agli OLO di pianificare, per tempo, i propri investimenti e le offerte al dettaglio.

L'OLO ritiene che il prezzo ULL 2013 debba essere determinato, scaduto il periodo di applicazione del *network cap*, sulla base dei costi efficienti. Ciò in

linea con il punto 87 della delibera n. 731/09/CONS nel quale si indica che la verifica del rispetto dell'obbligo di controllo di prezzo è svolta sulla base delle evidenze dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura del servizio. A tal fine Telecom Italia redige una contabilità dei costi per ciascun servizio regolato.

21. Con nota del 14 dicembre 2012 un altro OLO, nel chiedere certezza regolamentare sui canoni dei servizi di accesso *wholesale* per l'anno 2013, lamenta come la delibera n. 476/12/CONS comprometta, con la previsione del regime di retroattività dei prezzi definiti dall'analisi di mercato, la prevedibilità degli investimenti e dei prezzi al dettaglio. L'OLO quindi chiede, nelle more del completamento dell'analisi di mercato, un rapido avvio dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013 in conformità con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea in relazione al WLR 2012 (orientamento al costo e coerenza tra i servizi di accesso alla rete in rame).
22. Un altro OLO, impegnato nello sviluppo di una rete FTTC, per le stesse ragioni di cui sopra, ha chiesto, con nota del 28 novembre 2012, l'avvio di un procedimento volto alla definizione del prezzo del *sub-loop* ULL in rame 2013, all'adeguamento delle condizioni tecnico-procedurali del servizio stesso ed un monitoraggio, nello stesso procedimento, sullo sviluppo del *vectoring*.

III.3 Gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai canoni di accesso disaggregato di cui alla delibera n. 221/13/CONS

23. L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 211/13/CONS, ha ritenuto opportuno effettuare una verifica della corrispondenza tra il valore del canone pubblicato da Telecom Italia per il 2013 ed i costi sottostanti, sulla base del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, opportunamente aggiornato, già utilizzato per la fissazione dei canoni nel 2010. Come noto (cfr. procedimento di approvazione dell'offerta relativa all'anno 2009 di cui alla delibera n. 14/09/CIR) il costo della linea *full ULL* (noleggio della coppia di rame) è dato dalla somma del *costo unitario medio di manutenzione correttiva*, del *costo unitario di rete* e del *costo unitario di commercializzazione OLO*.
24. Il modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, utilizzato per la definizione dei prezzi dei canoni di accesso disaggregato per il triennio 2010 – 2012 (sulla base di un WACC pari al 9,36%), fornisce al 2012 un canone pari a 9,28 euro/mese/linea che può essere scomposto, per le componenti di costo succitate, nei valori riportati nella tabella seguente:

Tipologia di costo	Fonte	Valore unitario Euro/mese/linea
Costo di rete	BULRIC (2012)	6,74 ¹³
Costo di manutenzione correttiva	BULRIC (2012)	1,94
Costo di commercializzazione OLO	BULRIC (2012)	0,6 (6,52%) ¹⁴
Canone <i>full ULL</i> 2012	Sommatoria	9,28 ¹⁵

A titolo meramente informativo la contabilità regolatoria 2010, ultima certificata, riporta i seguenti costi, per un totale di **8,63 euro/mese**, al netto dell'avviamento.

Tipologia di costo	Fonte	Valore unitario Euro/mese/linea
Costo di rete	CoRe 2010	5,8
Costo di commercializzazione OLO	CoRe 2010	0,39
Costo di manutenzione correttiva	CoRe 2010	2,44

III.3.1 I costi di manutenzione correttiva

25. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiamava che, con delibera n. 578/10/CONS, al fine di garantire la massima coerenza con la metodologia adottata in precedenza dall'Autorità (cfr. delibera n. 14/09/CIR) per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete di Telecom Italia, si è reso necessario introdurre una specifica trattazione dei costi di manutenzione correttiva della rete di accesso e dei costi commerciali di vendita dei servizi all'ingrosso (il punto 60 della delibera n. 578/10/CONS riporta che *una precisa modellizzazione di tali costi è essenziale per individuare le relazioni di costo tra i servizi all'ingrosso in oggetto, in maniera coerente con quanto stabilito dall'Autorità nelle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia*).
26. Si richiamava, in particolare, che i costi di manutenzione correttiva sono i costi degli interventi, per la risoluzione di problemi tecnici, richiesti attraverso una segnalazione di "guasto" da parte del cliente finale (attività di *assurance*) a Telecom Italia stessa o all'OLO (il quale a sua volta inoltra, dopo che ad una preliminare analisi il guasto non risulta risolvibile senza l'intervento *on field*, la segnalazione a Telecom Italia). Queste attività sono remunerate attraverso i canoni di accesso *wholesale* (canone di *unbundling*, canone *bitstream* e canone WLR).
27. Nella delibera n. 578/10/CONS l'Autorità, ai fini di una valutazione di tali costi in ottica prospettica, ha ricostruito il processo necessario per lo svolgimento della

¹³ Punto 117 della delibera n. 578/10/CONS, nota 12.

¹⁴ Punto 277 della delibera n. 578/10/CONS.

¹⁵ Punto 283 della delibera n. 578/10/CONS.

prestazione, individuando i *tempi di svolgimento* dell'intervento di *assurance* per ciascuna tecnologia di servizio di accesso e valorizzando il costo complessivo dell'intervento in base al *costo orario della manodopera*. Il valore della manutenzione correttiva su base annuale viene valutato moltiplicando il costo così ottenuto per il "*tasso annuale di intervento*" del servizio considerato.

28. La Tabella 1 riporta gli elementi utili al calcolo dei costi degli interventi per la manutenzione correttiva dei vari servizi di accesso per l'anno 2012, a partire da un costo orario della manodopera pari a 46,22 € – valore approvato dall'Autorità nella delibera n. 14/09/CIR – ed applicando ai valori determinati un incremento che tenga conto del valore atteso dell'inflazione (1,13% annuo).

Tabella 1: calcolo del costo degli interventi per manutenzione correttiva

Categoria Guasto	Ricezione richiesta e Analisi Preliminare	Diagnosi Tecnica e Localizzazione	Dispacciamento	Intervento Risolutivo	Chiusura Guasto	Tempo Totale	Costo Totale
Retail (R) Wholesale (W)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	€
POTS – R	10,00	10,00	10,00	107,40	15,00	152,40	121,41
ISDN BRA – R	10,00	20,00	10,00	112,80	15,00	167,80	133,67
POTS + ADSL – R	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	136,06
ISDN PRA / HDSL – R	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	192,94
POTS – W	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	113,44
ISDN BRA – W	10,00	-	10,00	112,80	15,00	147,80	117,74
POTS + ADSL – W	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	120,13
ISDN PRA / HDSL – W	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	177,01

29. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiama che i *tassi di intervento* – necessari al calcolo del costo annuo della manutenzione correttiva – sono stati valutati, nella delibera n. 578/10/CONS, a partire dalle informazioni circa il numero di interventi registrati per il 2009, disponibili nei sistemi della funzione *Open Access* di Telecom Italia, ed applicando criteri di efficienza. In particolare, i *tassi di intervento* (per servizio offerto sulla linea) stimati al 2012 per il servizio di *unbundling* e per il servizio di *shared access* sono pari, rispettivamente, al 20,5% ed al 12,76%. Moltiplicando tale tasso per il numero di linee totali e per il costo di un intervento si ottiene il costo complessivo annuale di manutenzione correttiva per tutti i servizi di *unbundling* venduti internamente ed esternamente. La stessa citata delibera indica che *il valore che si ottiene tiene conto dell'incremento dei costi di manutenzione correttiva derivante dall'aumento del tasso di intervento indotto dall'incremento previsto al 2012 nel numero di linee sulle quali sono attivi, in aggiunta ai servizi di telefonia, anche i servizi ADSL*¹⁶. In altri termini era stato assunto un

¹⁶ Nella delibera n. 578/10/CONS l'Autorità precisa che essendo il prezzo del servizio di *unbundling* unico, ossia indifferenziato per il tipo di servizio che viene offerto al cliente finale (POTS, ISDN, ADSL) nel rispetto del principio di parità interna-esterna, il costo di manutenzione correttiva va ripartito in maniera uniforme su tutte le coppie in rame. Il costo medio unitario di manutenzione deve pertanto risultare pari alla media ponderata, sulla base delle relative consistenze, dei costi unitari di manutenzione delle linee solo POTS, delle linee "ADSL+POTS" e delle linee solo ADSL. Per semplicità, il modello calcola il costo di manutenzione utilizzando il solo costo dell'intervento "POTS + ADSL (wholesale)".

incremento del tasso di intervento a causa dell'aumento della quota parte di servizi ADSL sul totale dei servizi (ADSL + POTS).

30. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha verificato l'attualità delle assunzioni e dei parametri inseriti nel modello BU-LRIC succitato (tasso di intervento, costo della manodopera e costo dell'intervento) ai fini dell'approvazione dell'offerta ULL 2013.

31. *La verifica sul processo di cui alla precedente tabella 1.* L'analisi del processo di manutenzione, recentemente svolta nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Autorità anche a seguito delle segnalazioni degli OLO, ha consentito di chiarire le attività che, in capo a Telecom Italia, devono essere valorizzate al fine di determinare il costo complessivo del servizio di manutenzione correttiva:

A. attività di *back office*, svolte centralmente:

- I. *gestione e dispacciamento* delle segnalazioni (*Trouble Ticket TT*). Tale attività utilizza il *Data Base* di rete ed il relativo *software* gestionale;
- II. *gestione dei guasti ripetuti e dei guasti multipli* (correlazioni, previsioni di ripristino);
- III. risoluzione dei guasti inerenti alla *Number Portability*;
- IV. collaudo (*chiusura guasto*);

B. attività svolte sul territorio:

- I. gestione "tecnica ed operativa" della forza lavoro;
- II. risoluzione dei guasti singoli (cd. "bonifica impulsiva") effettuata:
 - a) tramite manodopera sociale (cd. MOS) e/o manodopera d'impresa (cd. MOI) per le linee *retail*;
 - b) tramite il *System Unico* per le linee in ULL;
- III. risoluzione dei guasti complessi (cd. "bonifica evolutiva") effettuata tramite manodopera sociale (cd. MOS) e/o manodopera d'impresa (cd. MOI).

Ciò premesso, l'Autorità evidenziava che il flusso di attività emerso possa essere ricondotto alle macro-attività definite e temporalmente valorizzate con delibera n. 578/10/CONS (tabella 1) senza richiedere particolari modifiche. La valutazione dei costi di manutenzione correttiva, ai fini del canone ULL 2013, potrà pertanto essere svolta sulla base del citato modello utilizzando, tuttavia, parametri

aggiornati in relazione al *tasso di intervento* ed al *costo della manodopera e dell'intervento singolo* (quest'ultimo laddove ritenuto necessario).

32. *La verifica del costo della manodopera.* In relazione al costo della manodopera si rilevava che il modello adottato con delibera n. 578/10/CONS, partendo da un valore pari a 46,22 euro/ora, applica un tasso di rivalutazione annuale pari all'1,13%. Ne deriva un costo 2012 pari a 47,43 euro/ora. A tale proposito si rilevava che l'Autorità ha, con delibera n. 141/12/CIR, proposto una valutazione del costo della manodopera per l'anno 2013 pari a 46,88 euro/ora.
33. *La verifica dei tassi di intervento.* L'Autorità, sulla base dei dati contabili oltre che della documentazione acquisita nel corso delle preliminari attività istruttorie, ha verificato il *trend* dei tassi di guasto e di intervento negli ultimi anni fino al 2012. Come premesso i tassi di intervento, necessari al calcolo del costo di manutenzione, risultano essere direttamente proporzionali ai tassi di guasto. La tabella seguente riporta i dati risultanti dalle contabilità regolatorie allo stato certificate.

Tasso di guasto						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Singola Coppia OLO</i>	16,20%	23,50%	18,40%	16,20%	13,60%	13,03%
<i>Doppia Coppia OLO</i>	17,10%	20,50%	20,20%	20,30%	13,60%	13,03%
<i>Shared Access OLO</i>	14,80%	27,80%	19,80%	16,80%	6,15%	4,26%
<i>Singola Coppia TI</i>	16,20%	17,10%	15,50%	14,80%	13,70%	12,28%
<i>Doppia Coppia TI</i>	17,10%	20,50%	20,20%	20,30%	18,10%	16,73%
<i>Shared Access TI</i>	14,80%	27,80%	19,80%	16,80%	11,30%	7,89%

Si evidenziava, tuttavia, che nel corso delle attività pre-istruttorie gli operatori hanno riportato dati che indicano un valore medio dei tassi di guasto su linee ULL dell'ordine dell'12% (tale dato appare in linea con il *trend* di decrescita dei dati su riportati). Nelle more di acquisire ulteriori elementi in relazione alla totalità delle linee (ULL e non) l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica ed in via preliminare, ipotizzabile un tasso di guasto complessivo (*retail + wholesale*) medio per singola coppia, per servizio POTS (offerto su linee condivise o non condivise) o xDSL (escluso le linee condivise per le quali la manutenzione ADSL è valutata incrementalmente e remunerata dallo *shared access*), compreso tra il 12% ed 12,5% (dato che andrà comunque verificato nel corso della consultazione pubblica sulla totalità delle linee di accesso).

Si evidenziava, come premesso, che i costi della manutenzione correttiva 2013 devono essere rivalutati, nell'ambito del presente procedimento, sulla base dei valori del *tasso di intervento* registrato.

Si osservava, inoltre, sulla base delle preliminari attività istruttorie e degli atti acquisiti inerenti ai contratti con i *System*, che l'attuale modalità di pagamento di tali aziende è di tipo *flat*, con canone annuale funzione del numero di linee gestite

e del tasso di guasto, e che negli ultimi anni il processo potrebbe aver subito un certo efficientamento tale da ridurre la distanza, stimata in sede di adozione della delibera n. 578/10/CONS, tra il tasso di intervento ed il tasso di guasto.

Preso atto di quanto sopra, sulla base delle valutazioni preliminari relative ai diversi parametri in gioco (costo della manodopera, tasso di guasto, tasso di intervento, durata degli interventi) l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto plausibile un costo di manutenzione correttiva compreso tra 1,52 e 1,84 euro/mese.

L'identificazione del costo della manutenzione correttiva, all'interno del su riportato intervallo di valori, potrà essere svolta a valle della presente consultazione pubblica sulla base dei contributi degli operatori e di ulteriori valutazioni dell'Autorità.

Si rilevava, tuttavia, che già la presente analisi preliminare consente di giungere ad un sostanziale efficientamento dei *costi storici* inerenti la manutenzione correttiva di Telecom Italia e riportati nella precedente tabella relativa ai dati di contabilità regolatoria 2010 (2,44 euro/mese/linea). Parimenti si ha una riduzione anche rispetto al valore stimato al 2012 dal modello BU-LRIC (1,94 euro/mese/linea).

III.3.2 I costi di rete

34. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si evidenziava che i costi di rete dipendono da numerose variabili, alcune delle quali relative alla struttura del modello BU-LRIC altre inerenti ad un semplice aggiornamento dei parametri di ingresso di tale modello (come ad esempio il WACC ed i volumi contabilizzati).

Al riguardo, l'Autorità ha espresso l'orientamento di rivalutare i costi di rete oggetto del presente procedimento, essendo la revisione strutturale del modello BU-LRIC oggetto di altro specifico procedimento, sulla base di un aggiornamento del WACC e dei volumi. Per tale ragione, l'Autorità non ha ritenuto di accogliere le richieste di Telecom Italia inerenti ad una modifica della vita utile dei cavi e dei costi di scavo e ripristino, questione che potrà essere analizzata in sede di analisi di mercato.

Per quanto detto la determinazione dei costi di rete è stata effettuata, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, valutando l'incidenza sia della variazione del WACC (calcolato per il 2013 in sostituzione del valore calcolato nel 2010 per il 2012) sia della maggiore riduzione dei volumi avutasi nel 2012 rispetto a quanto ipotizzato, per tale stesso anno, nel modello BU-LRIC.

Si riporta, di seguito, l'effetto della riduzione dei volumi. Considerato che tra il 2009 ed il 2011 è stata rilevata una sensibile riduzione dei volumi (numero di coppie attive) è possibile stimare un incremento dei costi di rete da 6,74 euro/mese ad un valore compreso tra 6,77-6,84 euro/mese. L'esatta valorizzazione verrà

svolta nel corso della presente consultazione pubblica sulla base di ulteriori informazioni che potranno essere acquisite dal mercato ed inserite all'interno del modello BU-LRIC.

L'effetto del WACC sui costi di rete è analizzato in una successiva sezione, dopo aver svolto una rivalutazione del WACC.

III.3.3 I costi di commercializzazione OLO

35. Si evidenziava che la delibera n. 578/10/CONS ha valorizzato i costi di gestione OLO sulla base di un *mark-up* del 6,52% (del costo del servizio) cui corrispondono, in relazione al prezzo 2012, circa 0,6 euro/mese/linea.

Si rilevava, altresì, che le recenti delibere di approvazione delle offerte di riferimento 2012 e 2013 applicano, ai servizi di accesso, una percentuale di costi di commercializzazione dell'ordine del 4%. La stessa contabilità regolatoria riporta un valore del costo di commercializzazione ULL pari a 0,39 euro/mese (che corrisponderebbe al 4,2% del costo del servizio). L'Autorità, pertanto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto che il costo del canone ULL 2013 debba essere conseguentemente rivisto aggiornando il *mark-up* in oggetto in linea con tale approccio (costi OLO dell'ordine del 4% del costo del servizio).

Si chiedeva agli operatori di fornire proprie valutazioni regolamentari e di merito sull'analisi su riportata.

III.3.4 Il WACC

Premessa

36. Si fa riferimento al modello descritto in allegato C alla delibera n.121/10/CONS oltre che nella delibera conclusiva n. 578/10/CONS. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiamava per comodità che il WACC è la media ponderata del costo delle fonti di finanziamento di un'impresa, cioè del costo del capitale proprio (C_e) e del costo del capitale di debito (C_d). Nello specifico il tasso di rendimento in termini nominali dell'investimento è calcolato come media ponderata del tasso di rendimento del capitale azionario e di quello sul debito alla luce degli effetti della tassazione. La formula adottata è la seguente:

$$pre-tax\ WACC = (1 - g) \frac{C_e}{(1 - T)} + g \frac{C_d(1 - t_d)}{(1 - T)}$$

dove:

$$g = \frac{D}{D + E} \quad \text{è il rapporto di indebitamento o } gearing\ ratio;$$

$1 - g = \frac{E}{D + E}$ è l'incidenza del capitale proprio sulle fonti di finanziamento;

C_e rappresenta il costo del capitale proprio, stimato utilizzando la metodologia del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che ipotizza l'esistenza di una relazione lineare tra il rendimento atteso di un titolo ed il premio per il rischio di mercato (*Equity Risk Premium*, ERP). In termini formali il CAPM è espresso dalla relazione:

$$r_i = r_f + \beta_i ERP$$

dove:

r_i = rendimento atteso dell'attività sottoposta a valutazione (titolo i);

r_f = rendimento di un'attività priva di rischio (cd. tasso privo di rischio);

β_i = sensitività del rendimento atteso del titolo dell'attività sottoposta a valutazione rispetto alla variazione del rendimento generale di mercato (cd. *beta* del titolo)¹⁷;

ERP misura il premio per il rischio¹⁸, ed è la differenza tra il rendimento atteso del mercato (r_m) e il rendimento di un'attività priva di rischio (r_f)¹⁹;

C_d rappresenta il costo del capitale di debito di Telecom Italia;

t_d rappresenta l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (deducibilità di questi ultimi dal reddito imponibile);

T rappresenta l'aliquota teorica complessiva di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio.

Ciò premesso, si richiamavano gli specifici valori dei suddetti parametri utilizzati ai fini del calcolo del precedente WACC (9,36%).

o $D/(E+D) = \text{Gearing ratio}$

Nell'ambito del succitato procedimento (delibera n. 578/10/CONS), ai fini della determinazione del *gearing ratio* ipotetico (cosiddetto *gearing* nozionale), l'Autorità ha considerato la struttura finanziaria di un operatore efficiente. In

¹⁷ Rappresenta la componente non diversificabile di rischio associata a qualsiasi titolo, misura la covarianza standardizzata tra il rendimento del titolo e il rendimento del mercato, fornendo dunque un'indicazione circa la reattività del rendimento di un singolo titolo rispetto ad una variazione percentuale del rendimento del portafoglio di mercato. Da un punto di vista statistico, il *beta* è pari alla covarianza tra i rendimenti attesi del titolo e quelli del mercato, divisa per la varianza del rendimento atteso del mercato.

¹⁸ E' quindi il maggior rendimento atteso dal mercato azionario rispetto ad un investimento in titoli privi di rischio (*risk free rate*).

¹⁹ Si noti che la configurazione del tasso *risk free* utilizzata ai fini del calcolo del premio al rischio deve essere omogenea con quella utilizzata ai fini del calcolo del costo del capitale.

questo modo la struttura finanziaria (determinata a valori contabili o di mercato) dell'impresa regolata non ha alcun effetto sul calcolo del WACC. Il valore utilizzato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 578/10/CONS è pari al 50%.

o Il tasso risk-free

L'Autorità, ai fini dell'individuazione del *risk-free rate* ha, con delibera n. 578/10/CONS, ritenuto opportuno utilizzare il rendimento dei titoli di Stato italiani con scadenza decennale²⁰, dal momento che gli investimenti in una rete di telecomunicazioni sono in linea di massima investimenti a lungo termine²¹. In particolare l'Autorità ha utilizzato il rendimento corrente (*spot rate*) del gennaio 2010 pari al 3,9%.

o Equity beta (β_i)

In allegato C alla delibera n.121/10/CONS veniva stimato un coefficiente *beta* pari a 0,85 (valore confermato dalla delibera n. 578/10/CONS).

o Il premio di rischio ERP

Ai fini del calcolo del costo del capitale proprio di Telecom Italia in ottica prospettica l'Autorità aveva ritenuto congruo un valore dell'ERP pari 4,5%.

o Il Costo del Capitale di Debito

Il costo del debito è il costo che un'impresa sostiene per finanziare le proprie attività ricorrendo al capitale di terzi (prestiti obbligazionari, debiti bancari, etc.). Il costo del capitale di debito (C_d) veniva stimato come somma delle due variabili che lo compongono: il *risk-free rate* ed il premio per il debito (premio per il rischio di *default*). Al fine di stimare il premio per il debito l'Autorità ha esaminato gli *spread* sul *risk free rate* delle obbligazioni emesse da Telecom Italia sul mercato secondario, ottenendo un valore di 1,7%²².

Tale valore rappresenta il premio per il debito da aggiungere al *risk-free rate* (3,9%) al fine ottenere la stima del costo del debito per Telecom Italia. Sulla base

²⁰ Si riporta, a titolo esplicativo, che in alcuni approcci il RFR è un vero e proprio rendimento privo di rischio (ad esempio *Interest Rate Swap-IRS*); in tal caso si parla di approccio *conditional*; nell'approccio *unconditional* il RFR include il rischio Paese. Ciò determina una diversa modalità di determinazione del parametro ERP di seguito descritto.

²¹ La scelta di un appropriato titolo del Tesoro consente di conseguire una ragionevole coerenza tra orizzonte temporale dell'attività/impresa da valutare e scadenza del titolo *risk free*.

²² Per rendere coerente tale metodologia con quella impiegata per il calcolo del *risk-free rate*, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione due obbligazioni di TI con vita residua decennale e il rendimento di un BTP della stessa durata negli ultimi due anni. L'Autorità ha calcolato lo *spread* delle obbligazioni di TI sui BTP decennali utilizzando una media mobile (al fine di depurare il *trend* da variazioni temporanee). Il valore è risultato pressoché costante intorno all'1,71%.

di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto che il costo del debito di Telecom Italia sia pari a 5,61%.

Gli orientamenti dell'Autorità circa la rivalutazione del WACC ai fini dei prezzi di accesso wholesale 2013

37. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si ponevano a consultazione i parametri adottati per ricalcolare il *pre-tax* WACC a valore nominale per l'anno 2013, tenendo conto delle caratteristiche generali del modello definito nel precedente ciclo regolatorio di cui alla delibera 578/10/CONS. I parametri oggetto di rivalutazione sono di seguito riportati con indicazione della relativa metodologia di calcolo:

o $D/(E+D) = \text{Gearing ratio}$

E' ottenuto come media aritmetica dei rapporti di indebitamento dei principali operatori europei di telecomunicazioni fisse, desunti dai valori di mercato nel 2012. Si ottiene un valore pari a 0,49.

o *Equity beta* di un operatore efficiente (β_i)

E' ottenuto dalla relazione (rapporto) esistente tra la media aritmetica degli *asset beta* dei principali operatori europei di telecomunicazioni fisse (pari al 44%) ed il rapporto di indebitamento ottimale (*gearing ratio* di cui in precedenza, posto pari al 49%). Applicando la relazione

$$\beta_a = \beta_i * (1 - g)$$

dove i parametri sono riferiti alle medie succitate, si ha un valore pari a circa 0,85.

o *Risk free rate* r_f (Rendimento dell'attività priva di rischio).

È ottenuto come media *annuale* (relativa ai dodici mesi gennaio 2012 – dicembre 2012) del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia.

o *Costo del debito* C_d

E' ottenuto dalla media del valore facciale (cedola) delle obbligazioni emesse da Telecom Italia ancora in circolazione. Si ottiene un valore pari al 5,89% (http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/bondholders/telecom_italia.html).

o *Premio per il rischio ERP* (differenza tra il rendimento atteso del mercato e il rendimento di un'attività priva di rischio).

E' ottenuto come media del differenziale tra il rendimento di mercato (R) e il rendimento dei titoli di Stato a lungo termine (*risk free rate*).

o *Aliquota teorica T*. Viene ridotta (dal 37% al 36% circa) per effetto della deduzione integrale, dalla base imponibile Ires/Irpef, dell'Irap dovuta in relazione

alle spese per il personale dipendente ed assimilato (dall'art. 2, c. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il cd. decreto salva Italia).

La rivalutazione effettuata dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, secondo quanto sopra riportato, conduce ad un valore del WACC pari al 9,83%.

Effetto della rivalutazione del WACC per l'anno 2013 sui costi di rete

38. La succitata rivalutazione del WACC comporta sui costi di rete un aumento, al netto dell'effetto dei volumi, dell'ordine dei +20 *eurocent/linea/mese*.

III.3.5 Il canone ULL 2013

39. La tabella seguente riporta la valutazione complessiva, sulla base del modello BULRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, del canone *full ULL* per l'anno 2013 alla luce delle analisi e delle stime su riportate in relazione ai *costi di rete*, alla *manutenzione correttiva* ed ai *costi OLO*.

Alla luce della complessità di una valutazione preliminare l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto opportuno, nelle more di acquisire elementi dal mercato, non proporre un singolo valore del canone *full ULL* 2013, bensì un intervallo di valori in funzione delle ipotesi di variazione dei principali parametri in discussione (tassi di guasto/intervento, WACC, volumi, costo medio di intervento di *assurance*, costo della manodopera, ecc.). In particolare, l'intervallo di variazione dei costi di rete tiene conto della variabilità dell'effetto della riduzione dei volumi e dell'aumento del WACC rispetto al valore 2012 (l'estremo inferiore dei costi di rete corrisponde al valore del WACC vigente ed al minimo impatto della riduzione dei volumi).

Tipologia di costo	Fonte del modello utilizzato per i prezzi 2013	Valore unitario Euro/mese/linea valido nel 2012	Rivalutazione BU-LRIC del valore applicabile nel 2013
Costo di rete	BULRIC (aggiornato al 2013)	6,74	6,77-7,05
Costo di commercializzazione OLO	BULRIC (aggiornato al 2013 su base CORE 2010)	0,6	0,33-0,36
Costo di manutenzione correttiva	BULRIC (aggiornato al 2013)	1,94	1,52-1,84
Canone <i>full ULL</i>	Sommatoria	9,28	8,62-9,25

III.3.6 Il canone shared access 2013

40. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiama che il prezzo del canone del servizio di *shared access* è dato dalla somma del costo unitario di commercializzazione OLO e del costo unitario

incrementale di manutenzione correttiva originato dall'utilizzo in accesso condiviso della coppia in rame. Le componenti di costo sono disaggregate nella tabella seguente, ottenuta dalla CoRe 2010 (0,97 euro/mese).

Tipologia di costo	Fonte	Valore unitario Euro/mese/linea
Costo di commercializzazione OLO	CoRe 2010	0,08
Costo di manutenzione correttiva	CoRe 2010	0,89

Il modello teorico BU-LRIC 2012, di cui alla delibera n. 578/10/CONS, fornisce, per le componenti su esposte, i valori riportati nella tabella seguente.

Tipologia di costo	Fonte	Valore unitario Euro/mese/linea
Costo di commercializzazione OLO	BULRIC 2012	0,09
Costo di manutenzione correttiva	BULRIC 2012	1,26
Canone <i>shared access</i> 2012	Sommatoria	1,35

Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto, ai fini della rivalutazione del canone in oggetto, applicabile un approccio analogo a quello utilizzato per il *full ULL*. Rileva, a tale proposito, che il tasso di guasto medio 2010 è dell'ordine del 6%.

Applicando analogo ragionamento a quello sopra svolto ai fini della determinazione del costo del singolo intervento di *assurance* e del tasso di intervento si ottiene, per il canone dello *shared access* 2013, un valore, al netto dei costi OLO, compreso tra 0,76 e 0,92 euro/mese.

Con l'aggiunta dei costi OLO (4% del costo del servizio) si ottiene un valore compreso tra 0,79 ed 0,96 euro/mese, sostanzialmente in linea con il dato contabile 2010.

III.3.7 Il canone subloop ULL 2013

41. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto, in prima approssimazione, applicabile una variazione percentuale, rispetto al valore proposto in offerta di riferimento, pari a quella del *full ULL*.

Il valore che si ottiene è pertanto compreso tra 5,75 euro/mese e 6,17 euro/mese.

Ciò premesso, si chiedeva agli operatori di fornire proprie valutazioni regolamentari e di merito sull'analisi su riportata circa i canoni di accesso 2013.

III.4 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

III.4.1 Aspetti di carattere generale

D.11 **Telecom Italia** ritiene che i canoni dei servizi di accesso fisico disaggregato debbano essere valorizzati ponendo particolare attenzione all'effetto della tipologia di servizio offerto sui costi afferenti sia alla componente di manutenzione correttiva²³ sia ai costi di rete²⁴. La valorizzazione del canone di accesso dovrebbe essere svolta tenendo conto dello scenario prospettico atteso, caratterizzato dallo sviluppo di nuove tecnologie di trasporto dati sul portante trasmissivo in rame, che implicano l'occupazione di porzioni di banda crescenti. Infatti, l'attesa crescita delle linee *ultra-broadband* (grazie all'impiego del VDSL da *Cabinet*) comporterà maggiori interferenze sull'ambiente cavo, con conseguente maggiore guastabilità, ed un aumento del numero di coppie non utilizzabili nel cavo a causa delle interferenze tra coppie adiacenti. Alla luce di tali considerazioni, Telecom Italia richiede che l'Autorità prenda in considerazione la possibilità di determinare prezzi dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame che siano dipendenti dalla tipologia dei servizi offerti alla clientela *retail* (sia di Telecom Italia che degli operatori alternativi), differenziando cioè il prezzo del portante trasmissivo in rame per il trasporto della sola fonia vocale (inteso come fornitura dell'accesso alla porzione inferiore dello spettro utilizzata a tale scopo) dal prezzo del portante trasmissivo in rame per il trasporto dati (inteso come fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro). Telecom Italia evidenzia, altresì, che l'adozione di un prezzo unico, introdotta nell'offerta di riferimento 2003, era principalmente finalizzata a favorire lo sviluppo dei servizi ADSL (facendo ricadere sulle linee fonia il maggior costo di manutenzione delle linee "dati"). L'attuale sviluppo dei servizi di accesso *broadband* su rame fa sì che tale impostazione regolamentare, se da un lato ha perso oggi qualsiasi utilità propulsiva sulla domanda *broadband*, dall'altro lato non ottempera ai principi di pertinenza e di causalità dei costi.

D.12 Ciò premesso, **Telecom Italia** propone la seguente differenziazione di prezzo:

²³ Telecom Italia richiede la definizione di un costo di manutenzione correttiva differenziato per servizio offerto al cliente finale e, conseguentemente, la definizione di uno specifico canone d'accesso in funzione del servizio offerto.

²⁴ Telecom Italia ritiene che l'approccio di definire un canone d'accesso indifferenziato per servizio fornito al cliente finale, non consente un'adeguata attribuzione dei costi di rete (oltre, per quanto premesso, dei costi di manutenzione correttiva). In particolare, tale approccio non consente di attribuire al collegamento di accesso in rame per "dati" i maggiori costi dei portanti di accesso rispetto ai collegamenti in rame per fonia. Si ritiene, infatti, che la presenza degli accessi "dati" determini interferenze in ambiente cavo tali da rendere non utilizzabile una porzione dello stesso cavo (in termini di collegamenti di accesso per altre finalità). Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei costi di rete, si dovrebbe tener conto che le linee di accesso "dati" assorbono maggiori costi di rete a causa di un indiretto maggior "consumo" dei portanti in rame, con riferimento sia al collegamento direttamente utilizzato sia alla porzione di ambiente cavo non più utilizzabile per altri fini.

- “ULL FONIA”, per linee dedicate alla fonia (POTS/ISDN) utilizzando la porzione inferiore dello spettro disponibile;
- “SHARED ACCESS”: che tiene conto del costo incrementale (rispetto al servizio base “ULL Fonia”) della manutenzione correttiva per una linea di accesso rame “dati”, nonché i maggiori costi di rete, dovuti dalle interferenze della trasmissione dati, quantificabili sulla base del maggior consumo dei portanti trasmissivi in rame non più utilizzabili per altri fini;
- “ULL DATI”, valutato come prezzo ottenuto dalla somma del canone “ULL FONIA” e del canone (incrementale) dello “SHARED ACCESS”, da applicarsi indistintamente alla fornitura tutte le linee di accesso in rame che prevedono l'utilizzo delle porzioni superiori dello spettro disponibile.

III.4.2 Il WACC

Le osservazioni degli operatori alternativi

D.13 Un OLO, sulla base delle considerazioni che seguono, stima un valore del WACC compreso tra il **7,01% e l'8,28%**. Un altro OLO evidenzia, invece, che l'applicazione di un WACC nominale ad un valore corrente del capitale investito ha come effetto quello di riconoscere all'operatore *incumbent* una doppia attribuzione dell'inflazione. Pertanto ritiene, sulla base di proprie stime, che, a partire dal valore nominale dell'**8,49%** (dalla stessa calcolato come di seguito illustrato), debba essere considerato un WACC reale pari a circa **6,47%**. Un altro OLO ritiene che un aggiornamento del valore del WACC dovrebbe avere luogo solo a seguito degli esiti della nuova analisi di mercato attualmente in corso e chiede, quindi, all'Autorità di utilizzare nell'ambito del presente procedimento, l'ultimo valore del WACC approvato pari al **9,36%**.

Di seguito le specifiche considerazioni effettuate da alcuni OLO:

O gearing ratio

Un OLO rileva che l'andamento del valore del *gearing ratio* di Telecom Italia è crescente tra gli anni 2010 (49,6%), 2011 (53,6%) e 2012 (55,8%). Alla luce di ciò ritiene ragionevole supporre che, in un arco temporale prospettico, il valore di *gearing ratio* di Telecom Italia possa attestarsi su valori non inferiori al 60%. Pertanto, in continuità con l'assunzione operata dalla stessa Autorità nella delibera n. 578/10/CONS, ritiene opportuno considerare, anche in questa sede, il *gearing ratio* di Telecom Italia che, già per l'anno 2012, si attesta intorno a valori del 56%. Un altro OLO ritiene congruo l'utilizzo di un valore di *gearing ratio* in linea con il precedente periodo regolatorio (**49%**) alla luce del fatto che il valore posto in consultazione pubblica, calcolato come valore medio di un campione di *comparables*, non necessariamente riflette la struttura finanziaria di un operatore efficiente.

O equity beta

Un OLO ritiene che per la determinazione del WACC 2013 si debba considerare un valore compreso tra:

- ⇒ **0,81**: media dei valori di *beta* dei principali operatori europei normalizzati al fine di renderli comparabili con Telecom Italia;
- ⇒ **0,87**: calcolato come media dei valori di *Equity Beta* di Telecom Italia calcolati su un periodo di 2, 3 e 5 anni, mediati su base settimanale.

Un altro OLO osserva come il campione di imprese analizzate per la stima dell'*equity beta* possa essere distortivo in quanto rappresentativo di imprese la cui struttura di ricavo e/o margine è in alcuni casi fortemente influenzata dalle attività su rete mobile. In virtù di ciò, il coefficiente di rischio sistemico potrebbe risultare più elevato del rischio regolatorio di un monopolista su rete fissa, il quale vende i propri servizi *wholesale* in assenza di competizione. L'OLO ritiene, in particolare, che per il calcolo dell'*equity beta* debba essere applicata la formula di *Modigliani-Miller* essendo questa in grado di catturare non solo l'effetto "leva finanziaria" ma anche l'effetto della tassazione fiscale, assunto dall'Autorità pari a zero. L'OLO ritiene applicabile anche in Italia un valore di *equity beta* ed *asset beta* pari a quanto approvato da Ofcom nella sua ultima *review* del costo del capitale nel 2009. Secondo Ofcom l'*equity beta* di BT è pari a 0,57 che, con un valore di *gearing* del 35%, restituisce un valore di *asset beta* di 0,37, rappresentativo dell'*asset beta* medio di BT. Alla luce di ciò Ofcom ha approvato un valore dell'*asset beta* per le attività *wholesale* su rete in rame di 0,35. Applicando la formula di *Modigliani-Miller* l'OLO deriva, da tale ultimo valore, un valore dell'*equity beta*, da applicare ai fini del presente procedimento, pari a **0,58**.

Orisk free rate

Al riguardo un OLO rileva che i titoli di Stato italiani (nella fattispecie i BTP) non sono attualmente in grado di esprimere il reale rendimento degli investimenti privi di rischio, incorporando il rischio paese notevolmente cresciuto per l'Italia negli ultimi anni. Evidenzia che i recenti orientamenti sono fermi nel ritenere che il migliore *benchmark* per la definizione del tasso di un'attività priva di rischio, che non rifletta la componente di rischio paese, sia rappresentato dall'IRS (*Interest Rate Swap*). L'OLO in questione ritiene che un congruo arco temporale di riferimento per l'IRS sia pari a 5 anni, con rendimento privo di rischio dello **0,99%**, in quanto coerente con le finalità della stima del costo del capitale che viene utilizzato, in ambito regolatorio, per periodi di durata non superiore a 3–4 anni. In subordine, qualora si voglia considerare il valore del *Risk free rate* legato al rendimento dei BTP italiani, l'OLO ritiene che, attesa la valenza tipicamente triennale del WACC, la media annuale del rendimento del BTP di durata decennale sia un parametro inadeguato. Ritiene che possa essere eventualmente considerato, come valore di riferimento massimo del *Risk free rate*, il rendimento dei BTP quinquennali, pari a **3,31%**. Alla luce di quanto sopra, l'OLO individua una valore di *Risk free rate* compreso tra **0,99% e 3,31%**.

Un altro OLO ritiene che il *tasso privo di rischio* da utilizzare per il calcolo del WACC 2013 sulla rete in rame possa essere pari a circa il **4,5%**, considerando una

media aritmetica dei tassi decennali italiani lungo un orizzonte temporale pari a circa dieci anni. Evidenzia che tale valore risulta più prossimo al precedente *Risk free rate* approvato dall'Autorità nel 2010 (3,9%) e pertanto in grado di "sterilizzare" gli effetti della crisi dei debiti sovrani avutasi nel 2012.

o costo del debito C_d

Un OLO ritiene che il costo del debito da considerare nella determinazione del WACC 2013 debba essere pari al valore che la stessa Telecom Italia ha dichiarato (cfr. documento di Telecom Italia "*Interim Report at 30 September, 2012*") ovvero **5,4%**.

In relazione a tale osservazione Telecom Italia rappresenta che le emissioni 2012 sono state varie: a 3 anni, 5 anni, 6 anni (quest'ultima peraltro emessa al **6,12%**) e 8 anni. Il dato riportato dall'OLO afferisce ad un'emissione a 8 anni e non a 10 anni, riferibile nell'ultimo periodo dell'anno in un momento caratterizzato da tassi particolarmente bassi. Telecom Italia ritiene che l'utilizzo di informazioni *spot*, anziché su una media a 24 mesi, non sia corretto. Aggiunge che trattasi comunque di tassi nominali/facciali della singola emissione e non di rendimenti a scadenza, tenendo conto delle relative quotazioni di borsa.

Un altro OLO osserva che il *gearing* di un operatore efficiente può essere posto pari al 50%, mentre il valore di *gearing* attuale di Telecom Italia è pari al 74% (24 punti percentuali o 50% più elevato del valore ottimale). Il valore facciale delle obbligazioni emesse da Telecom Italia riflette dunque tale sproporzionato ed inefficiente livello di indebitamento dell'*incumbent*. Al riguardo, evidenzia che il gruppo dei regolatori europei suggerisce di calcolare il costo del debito come somma della componente *risk free* e della componente "*debt premium*". L'utilizzo della siffatta metodologia consente di catturare l'effetto di circolarità esistente tra rapporto di indebitamento "*debt premium*" e costo del debito di un operatore efficiente. Ovvero, più alto è il livello di indebitamento, più basso sarà il *rating* dell'operatore, con conseguente incremento del costo del debito da riconoscere agli obbligazionisti per effetto della maggiore rischiosità percepita dagli investitori. Ciò premesso, l'OLO considera ragionevole stimare un costo del debito di un operatore efficiente su rete in rame per il 2013 pari a circa **5,8%**, ottenuto come somma del *Risk free rate* (4,5%) e dello *spread* di un generico operatore avente un *credit rating* di "BBB" (1,3%) pari appunto a quello di Telecom Italia.

o premio per il rischio ERP

Un OLO evidenzia che il documento "*Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012*" riporta, relativamente allo scenario italiano, che "*since 1900, equities beat bonds by 3.5%*". Pertanto ritiene che un valore di ERP appropriato potrebbe essere pari al **3,5%**. Seguendo un altro approccio lo stesso OLO riporta un limite superiore di ERP pari all'**8,43%**.

Un OLO considera opportuno che anche per il 2013 venga confermato un ERP del **3,76%** secondo quanto previsto nella consultazione pubblica di cui alla delibera n.

238/13/CONS per la definizione dei prezzi di accesso alla rete in rame negli anni 2014-2016.

Un altro OLO, ritiene che l'ERP da considerare possa essere compreso tra il **3,6%** e **3,9%**.

o aliquota teorica T

Un OLO ritiene che l'aliquota teorica complessiva di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio sia adeguatamente rappresentata dall'aliquota nominale attualmente vigente (IRES+IRAP), pari al **31,4%**.

o WACC

Fatto salvo l'OLO che propone di applicare il valore del WACC 2012, la tabella seguente sintetizza le posizioni degli altri due OLO rispondenti, ponendole a confronto con i parametri utilizzati con delibera n. 578/10/CONS e con quelli di cui allo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS.

	578/10/CONS	Delibera ULL	Analisi mercato	OLO1	OLO2	OLO2
(a) Risk free rate	3,9%	5,51%	5,51%	4,46%	0,99%	3,31%
(b) Debt Premium	1,71%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
(c) Cost of Debt	5,61%	5,89%	5,95%	5,76%	5,40%	5,40%
(d) Tax Shield	27,5%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%
(e) Tax Rate	37%	36%	37%	36%	31,40%	31,40%
(f) Pre-tax Cost of Debt	6,5%	6,7%	6,8%	6,5%	5,7%	5,7%
(g) Equity risk premium	4,5%	3,21%	3,76%	3,76%	8,43%	3,50%
(h) Gearing	50%	49%	49%	49%	60,00%	60,00%
(i) Asset Beta	0,43	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
(j) Equity beta	0,85	0,85	0,85	0,58	0,87	0,81
(k) Post tax Cost of Equity	7,73%	8,24%	8,71%	6,64%	8,32%	6,15%
(l) Pre-tax Cost of Equity	12,3%	12,87%	13,82%	10,38%	12,13%	8,96%
(m) Nominal pre-tax WACC	9,36%	9,83%	10,40%	8,49%	8,28%	7,01%

Le osservazioni di Telecom Italia

D.14 **Telecom Italia** lamenta che la mancata inclusione dell'avviamento nel capitale impiegato determina già di per sé una sottostima del costo del capitale. A ciò si aggiunge – evidenza Telecom Italia – la sottostima del valore del WACC (9,83%) valutato nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Telecom Italia stima, in particolare, un valore del WACC pari all'11,70%.

D.15 **Telecom Italia** rimarca come la valutazione del WACC venga effettuata dall'Autorità nell'ambito di due procedimenti (quello presente e quello relativo all'analisi dei mercati) molto prossimi temporalmente, ma con esiti diversi (9,83% nell'ambito del presente procedimento e 10,40% per l'anno 2016 nell'ambito dell'analisi di mercato). Ritene tale risultato poco corretto atteso che le informazioni economiche disponibili e le assunzioni utilizzate non possono che essere le medesime, sebbene i due valori del costo del capitale si riferiscano ad anni diversi. Non condivide pertanto la rivalutazione del WACC con due metodologie diverse. Nello specifico osserva quanto segue:

- I. lamenta una scarsa trasparenza in relazione ai criteri di determinazione del WACC;
- II. ritiene che il valore determinato per il WACC 2013 non corrisponda, come invece rappresentato dall'Autorità, ad un mero aggiornamento dei parametri della delibera n. 578/10/CONS. Ritene, infatti, che l'Autorità abbia valutato l'ERP tramite il modello *Dividend Growth Model* (DGM) in luogo del *Capital Asset Pricing Model*, con conseguente riduzione del parametro dal 4,5% (ex delibera n. 578/10/CONS) al 3,2% (cui corrisponde un *Risk Free Rate* pari a 5,51%, come risulta dal documento citato come fonte dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento). Secondo Telecom Italia un mero aggiornamento del WACC per il solo 2013 richiederebbe l'utilizzo, per l'ERP, del valore adottato nella delibera n. 578/10/CONS (i.e. 4,5%), atteso che detto parametro subisce variazioni significative (come quella proposta) solo nel lungo/lunghissimo periodo. Fermi restando tutti gli altri parametri del WACC posto in consultazione, ponendo l'ERP pari a 4,5%, il WACC risulterebbe essere pari a 10,70%;
- III. rileva una difformità del *tax rate*, 36%, rispetto al 37% nello schema di delibera dell'analisi di mercato;
- IV. la valutazione del costo debito è sviluppata sulla base del valore facciale delle cedole, piuttosto che – come si ritiene necessario ed in *best practice* - sul rendimento a scadenza. Osserva, inoltre, che sono stati considerati titoli con scadenza anche molto diversa da quella compatibile con l'orizzonte regolatorio (e persino titoli in valuta, senza tenere conto del rischio mercato/liquidità relativo).

D.16 Più in dettaglio, con riguardo ai valori dei parametri della formula del WACC considerati dall'Autorità, osserva quanto segue:

o *Risk free rate*

In primo luogo rileva come il ricorso ad uno *Spot Rate* (3,9%)²⁵, adottato dalla delibera n. 578/10/CONS, in luogo dei rendimenti storici dei titoli (ritenuto più coerente con un'analisi di tipo prospettico), non ha permesso di tenere in debita considerazione l'incertezza e la conseguente volatilità che hanno caratterizzato il mercato obbligazionario italiano negli ultimi anni²⁶. Al riguardo, riporta Telecom Italia, nel triennio 2010-2012 l'andamento dell'indice *benchmark* per l'Italia, calcolato utilizzando i rendimenti dei titoli con scadenza a 10 anni, è stato caratterizzato da una sensibile crescita, con valori che sono risultati prevalentemente superiori al 3,9%.

Secondo Telecom Italia il *Risk Free Rate*, cui fa riferimento l'Allegato B alla delibera n. 221/13/CONS, "ottenuto come media annuale (relativa ai dodici mesi gennaio 2012 – dicembre 2012) del rendimento del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia", risulterebbe, dalla pubblicazione di Banca d'Italia citata dalla stessa Autorità²⁷, pari al:

- ♦ 5,1% per i titoli di Stato quotati alla Borsa Italiana (M.O.T.)²⁸;
- ♦ 5,5% per i titoli di stato "guida"²⁹, valore in linea con il dato medio dell'indice *benchmark* per l'Italia di fonte *Bloomberg* (pari al 5,5%).

L'Autorità, rileva Telecom Italia, ha quindi modificato il criterio di stima del *Risk Free Rate*, utilizzando, in luogo del dato *spot*, la media aritmetica dei rendimenti storici su un orizzonte temporale ritenuto dalla stessa adeguato. L'utilizzo di una media calcolata su un orizzonte temporale significativo risulta, a parere di Telecom Italia, preferibile in quanto minimizza il rischio che, con l'impiego di un dato *spot*, si verrebbe a creare catturando la volatilità di un particolare momento storico.

Ritiene, tuttavia, che la scelta di un criterio fondato sui dati consuntivi, seppur significativi in generale ai fini della stima di un *Risk Free Rate*, possa risultare incoerente, laddove nella determinazione di un WACC ai fini regolatori si adottino, per gli altri parametri, criteri dichiaratamente fondati su logiche e/o dati di natura prospettica. In concreto Telecom Italia ritiene che in una logica *forward*

²⁵ E' il tasso d'interesse su un investimento che offre un unico pagamento alla scadenza; tale tasso è facilmente ricavabile dagli *zero coupon bond*.

²⁶ Si evidenzia che la metodologia seguita dall'Autorità con delibera n. 121/10/CONS è stata quella di stimare il Risk Free Rate sulla base del rendimento corrente lordo dell'indice benchmark per l'Italia, utilizzando i rendimenti dei titoli con scadenza a 10 anni, rilevati in maniera spot al gennaio 2010.

²⁷ "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario Nuova serie. Anno XXIII - 14 Gennaio 2013".

²⁸ Il M.O.T. è il mercato telematico gestito dalla Borsa Italiana in cui vengono negoziati titoli di Stato e obbligazioni diverse da quelle convertibili. Il comparto denominato "Rendistato" include i Buoni poliennali del Tesoro soggetti a imposta con vita residua superiore all'anno; fino al 1 ottobre 1995, il comparto includeva anche le obbligazioni soggette a imposta e con vita residua superiore all'anno, emesse da aziende autonome, enti pubblici e enti territoriali.

²⁹ I dati relativi al totale dei BTP si riferiscono al campione dei titoli con vita residua superiore all'anno scambiati alla Borsa valori italiana (M.O.T.).

looking, il *Risk Free Rate* debba fare riferimento al valore dell'indice "*Italy Sovereign Curve*". Tale indice indica, in un particolare momento storico, i rendimenti attesi relativamente ai titoli decennali per gli anni successivi.

o *Il Beta*

Telecom Italia osserva che la valutazione del *beta*, invariata rispetto al valore adottato con la delibera n. 121/10/CONS, è stata svolta considerando un paniere, di composizione non specificata, di società comparabili (si fa riferimento ai principali operatori europei di telecomunicazioni fisse), i cui *asset beta* e *gearing ratio* sono stati oggetto di calcolo della media aritmetica. Telecom Italia, sebbene non contraria alla metodologia, osserva che la selezione delle aziende del paniere, e dei relativi indici di riferimento, risultano determinanti per esprimere un giudizio relativamente alla metodologia proposta.

o *L'ERP*

Telecom Italia lamenta un difetto di trasparenza dell'Allegato B alla delibera n. 221/13/CONS, in relazione alla metodologia di calcolo dell'ERP. Lo stesso allegato, infatti, si limiterebbe ad indicare che il parametro è "ottenuto come media del differenziale tra il rendimento di mercato (R) e il rendimento dei titoli di stato a lungo termine (*risk free rate*)". Ciò detto, Telecom Italia ritiene che il valore utilizzato, 3,2% (inferiore al precedente, pari al 4,5%), possa essere stato determinato con la metodologia DGM, in contrasto con l'intento dichiarato di operare un mero aggiornamento del WACC vigente fino al 2012.

o *Cd - Il costo del capitale di debito*

Telecom Italia rileva che, nell'allegato B alla delibera n. 221/13/CONS, l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare, rispetto al modello definito nel precedente ciclo regolatorio con la delibera n. 578/10/CONS (somma del tasso *risk-free* e del premio per il debito, 3,9%+1,71%), la metodologia di calcolo del costo del debito "*ottenuto dalla media del valore facciale (cedola) delle obbligazioni emesse da Telecom Italia ancora in circolazione. Si ottiene un valore pari al 5,89%* (http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/bondholders/telecom_italia.html)".

Telecom Italia non concorda con tale metodologia per la seguente ragione. Una media calcolata sulle semplici cedole ("facciale") delle obbligazioni di Telecom Italia in circolazione non considera il rendimento effettivo al momento dell'emissione (che dipende dal prezzo di emissione), ma soprattutto rappresenta un dato storico, puntuale (si riferisce alle condizioni presenti al momento dell'emissione dell'obbligazione considerata), che non tiene conto dell'andamento di mercato del merito di credito dell'emittente (rendimento a scadenza sul secondario per effetto della variazione del prezzo della singola emissione) che è quanto viene di norma rilevato nella determinazione del costo puntuale e prospettico del debito di un emittente.

Nella delibera n. 221/13/CONS, inoltre, non viene chiarita la modalità di determinazione del valore proposto, in termini di campione utilizzato per il calcolo (ovvero se vengano presi a riferimento tutti i prestiti obbligazionari *outstanding*

oppure soltanto un relativo sottoinsieme, escludendo ad esempio i prestiti non denominati in Euro e i *bonds* a tasso variabile), oppure se si riferisca ad una media semplice ovvero ad una media ponderata con pesi espressi dal valore nozionale delle obbligazioni in circolazione.

Telecom Italia non ritiene inoltre corretto utilizzare *tout court* nel calcolo anche i prestiti obbligazionari denominati in sterline, in quanto non si tiene nella debita considerazione l'andamento del differenziale di rendimenti e di liquidità esistente tra i due mercati (euro e sterlina) nel tempo e, quindi, anche al momento dell'emissione.

o Il Gearing Ratio

Telecom Italia richiama che l'Autorità, con la delibera n. 221/13/CONS, ha stimato il *Gearing Ratio* come: “*media aritmetica dei rapporti di indebitamento dei principali operatori europei di telecomunicazioni fisse, desunti dai valori di mercato nel 2012* ” ed ha stimato un valore pari al 49%. In proposito Telecom Italia lamenta il fatto che l'Autorità non ha indicato i valori, le date o gli orizzonti temporali di riferimento per la stima delle sue componenti, ovvero del valore del debito, delle capitalizzazioni di mercato e delle eventuali *minorities* delle società comparabili, limitandosi ad un generico riferimento ai dati di fine 2012. A parere di Telecom Italia, la presenza, all'interno del campione di riferimento, di aziende di dimensioni ridotte, in termini relativi (rispetto ad altri operatori), potrebbe portare ad una stima distorta del parametro rappresentativo del rapporto di indebitamento “nozionale” del settore.

Tutto ciò premesso, Telecom Italia ha sviluppato una valutazione del WACC che giunge ad un valore minimo in termini *nominal pre-tax* di 11,70%.

III.4.3 I costi di rete

Le osservazioni degli operatori alternativi

D.17 Gli **OLO**, con riferimento all'orientamento dell'Autorità di voler utilizzare il modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS senza voler altresì apportare specifiche modifiche se non con riferimento al valore del WACC e dei volumi della domanda, ritengono che la natura ibrida della metodologia proposta non sia corretta. Si ritiene, in particolare, che ad una variazione dei volumi debba corrispondere anche una variazione dei relativi costi, ovvero i volumi di domanda devono essere coerenti con i dati di *input* del modello stesso e, quindi, con il dimensionamento di una rete efficiente, l'entità dei costi operativi, e così via. Se si variano i volumi della domanda – ribadiscono gli OLO – inevitabilmente si producono anche modifiche strutturali del modello stesso, altrimenti si otterrebbe una rete sovradimensionata rispetto ai reali utilizzi con conseguenti inefficienze riversate sul mercato e sugli utenti finali. Ciò premesso si ritiene, allo stato, che la metodologia più affidabile per il calcolo dei costi di rete sia quella di utilizzare i dati di contabilità regolatoria 2010 (5,8 €/mese). Altri **OLO** richiedono di utilizzare il dato contabile derivante dal modello BU-LRIC per il 2012 (6,74 €/mese) opportunamente rivisto per il solo effetto della rivalutazione del WACC

risultante da proprie stime (7,01%- 8,28%), il che condurrebbe ad un costo di rete compreso tra **5,74 €/mese** e **6,28 €/mese**.

D.18 Un **OLO** ritiene che ai fini della valutazione dell'effetto della variazione della domanda va confrontato il numero di collegamenti/servizi utilizzati dall'Autorità nel modello BULRIC (*Demand*) di cui alle delibere nn.121/10/CONS e 578/10/CONS ed il numero di collegamenti/servizi effettivi al 2012. Lo stesso **OLO**, in particolare, partendo dalle ipotesi (*future trend*) che erano state utilizzate dall'Autorità nel modello BU-LRIC (modello *excel* allegato C alla delibera n. 121/10/CONS) ha stimato la domanda al 2012 per ognuno dei servizi di accesso. In particolare l'operatore ha stimato la domanda moltiplicando i valori 2012 (*selected demand* di cui all'Allegato C alla delibera n.121/10/CONS) per il tasso di crescita/decrecita della domanda (*future trend*) ipotizzata dall'Autorità. In tal modo l'OLO ottiene una domanda complessiva di circa 31,317 milioni di collegamenti/servizi per il 2012. L'OLO deriva che il suddetto numero di collegamenti/servizi superi quelli ipotizzati nel modello BU-LRIC per il 2012 (circa 30,273 milioni). Tale stima risulterebbe essere conservativa (di circa 155 mila linee) se confrontata con i dati di Bilancio 2012 di Telecom Italia (*TI-Financial-Operating Figures FY201/Domestic Wireline Results*) da cui, secondo l'OLO, risulterebbe un numero complessivo di collegamenti pari a circa 31,472 milioni. Sulla scorta dell'analisi svolta l'OLO ritiene quindi che non possa essere previsto alcun aumento dei costi di rete anzi si stima una riduzione a 5,51 €/mese.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.19 Telecom Italia non concorda con le valutazioni dell'Autorità relative alla derogata modifica della vita utile dei cavi e dei costi di scavo e ripristino. Ritiene, in particolare, che la mancata verifica di tutti gli aspetti tecnici e metodologici da aggiornare e/o rivisitare nel modello BU-LRIC, potrebbe inficiare la correttezza delle valutazioni dei canoni di accesso 2013, oltre a quella relativa agli anni 2014 e 2015 di cui al procedimento avviato con la delibera n. 238/13/CONS. Telecom Italia non fornisce, tuttavia, una stima dell'incremento dei costi di rete legato alla revisione del modello in relazione ai parametri suddetti. Telecom Italia stima un incremento dei costi di rete pari 1,19 euro/mese per effetto del WACC (11,7%).

In relazione all'effetto dei volumi sui costi di rete Telecom Italia ha confermato, nel corso delle attività istruttorie, quanto già rappresentato in sede pre-istruttoria e, cioè, la riduzione di circa 0,5 mln di linee attive. Telecom Italia rileva, in particolare, un *trend* di riduzione dell'1% annuo. In merito Telecom Italia ritiene opportuno – per coerenza con lo stesso approccio adottato dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 578/10/CONS – che la valutazione del costo della componente di rete sia effettuata sulla base di una stima dei collegamenti relativi all'anno di valenza dell'offerta di riferimento, ovvero al 2013. In tal senso ritiene ragionevole stimare per il 2013 un volume medio di collegamenti pari a circa -1% della medesima consistenza di pre-consuntivo 2012.

III.4.4 I costi di manutenzione correttiva

o Le osservazioni degli operatori alternativi

I System

D.20 Alcuni **OLO** chiedono che l’Autorità, anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato sul tema, valuti e quantifichi l’effetto dell’incidenza del *System unico* sui costi di manutenzione correttiva. Nello specifico si richiama che il Consiglio di Stato ha contestato all’Autorità il fatto di non aver tenuto in debito conto, ai fini di una riduzione dei costi manutentivi, l’esistenza di tariffe *flat*, stipulate da Telecom Italia con imprese terze per gli interventi di manutenzione sulla propria rete. Tale lacuna istruttoria non avrebbe consentito all’Autorità di procedere ad un esercizio di *riconciliazione* dei risultati del modello che le consentisse di verificare che i costi, calcolati sulla base di una serie di ipotesi economiche, non fossero addirittura maggiori dei “costi efficientati” con tali contratti dagli operatori ed in particolare da Telecom Italia, con il rischio di giungere a *conclusioni aberranti e persino contrarie a quella finalità che si propone, cioè di simulare una rete efficiente e costi ad essa ragionevolmente parametrati*. Alla luce di tale sentenza un OLO, in particolare, ritiene che la metodologia di cui alla delibera n. 578/10/CONS non possa trovare applicazione. L’OLO ritiene, viceversa, che la determinazione dei costi di manutenzione debba essere effettuata a partire dai contratti stipulati con le imprese terze da parte di Telecom Italia atteso che, secondo lo stesso, interventi rientranti nell’ambito delle attività di manutenzione correttiva vengono svolti quasi esclusivamente tramite il ricorso a ditte esterne. Tali contratti rappresenterebbero dunque la migliore *proxy* al fine dell’identificazione dei costi sottostanti le attività di *assurance* cui l’Autorità dovrebbe far riferimento per la definizione dei costi di manutenzione correttiva. A tal riguardo l’OLO rileva che tali contratti prescindono dal tasso di intervento, prevedendo al contrario una tariffazione di tipo *flat*, valorizzata in base al tasso di guasto registrato sulla rete, che approssimativamente ammonta a circa il 12%. Considerato che un modello di tipo BU-LRIC mira a definire i costi di una ipotetica rete efficiente costruita *ex novo* (con costi di rete ben più elevati di quelli della rete storica) dovrebbe, altresì, riparametrare i tassi di guasto in modo da rispecchiare quelli che ragionevolmente si verificherebbero su una infrastruttura efficiente e nuova. Pertanto l’OLO chiede all’Autorità che il tasso di guasto preso a riferimento per la determinazione del costo della manutenzione correttiva si attesti su valori ragionevolmente inferiori rispetto al 12%.

Considerazioni sui tempi di espletamento delle attività sottostanti agli interventi di manutenzione correttiva

D.21 Un OLO fornisce le proprie valutazioni sui i tempi previsti per:

- ricezione, richiesta ed analisi preliminare;
- diagnosi tecnica e localizzazione;
- dispacciamento;
- chiusura guasto.

Ritiene, in particolare, che un tempo complessivo di 35 minuti sia eccessivo, in considerazione della natura completamente automatizzata di tali attività.

Ritiene eccessive, altresì, le tempistiche dell'intervento risolutivo (115,8 minuti per un intervento *wholesale* POTS+ADSL). A tal riguardo ritiene che una percentuale significativa dei guasti (circa il 30%) venga gestita da remoto oppure che il problema segnalato rientri, senza la necessità dell'uscita del tecnico (guasto autoeliminato). Ritiene necessario che le tempistiche previste per l'intervento risolutivo vengano riparametrate ponderando i casi di effettiva uscita del tecnico e di risoluzione da remoto (70% vs. 30%).

D.22 Un OLO propone la seguente schematizzazione delle tempistiche:

Macro attività	Tempistiche	Costo orario manodopera	Costo complessivo (euro)
Ricezione richiesta ed analisi preliminare	-	-	0 euro
Diagnosi tecnica e localizzazione	-	-	0 euro
Dispacciamento	4 Minuti	46,88 euro/ora	3,13 euro
Intervento risolutivo	n.a.	-	60 euro
Chiusura Guasto	0 Minuti	-	0 euro
Totale			63,13 euro

D.23 Con particolare riferimento all'intervento di manutenzione correttiva su linea "POTS + ADSL (*wholesale*)" un OLO considera tre casistiche: A) "bonifica impulsiva" che si ritiene che costituiscano il 95,65% dei guasti di competenza Telecom Italia (come rilevato da dati riscontrati su proprie linee ULL); B) "guasti cavo" che si ritiene costituiscano il 3,45% dei guasti di competenza Telecom Italia; C) *number portability* che si ritiene che costituiscano lo 0,90% dei guasti di competenza Telecom Italia. Stima, in particolare, le seguenti tempistiche:

o ricezione richiesta e analisi preliminare: ritiene che tale attività si riconducono ai soli tempi di transizione delle informazioni tra sistemi automatizzati che si stimano, in tutti e tre i suddetti casi, in 1 minuto. A tal riguardo evidenzia che Telecom Italia non effettua alcuna analisi preliminare;

o diagnosi tecnica e localizzazione: nel caso di guasti di tipo bonifica impulsiva non sono previsti tempi di diagnosi e localizzazione remota (come anche indicato con delibera n. 578/10/CONS). Tale attività è inclusa nelle attività del *system unico*. Nel caso invece dei guasti cavo, si ritiene ragionevole che Telecom Italia debba poter correlare più eventi di guasti cavo effettuando una attività di localizzazione con un tempo massimo impiegato dell'ordine di 20 minuti. Nel caso di guasti di *Number portability*, attività direttamente assegnata a Telecom Italia, si ritiene ragionevole un tempo di diagnosi tecnica e localizzazione di 5 minuti essendo una anomalia rilevabile da sistemi senza necessità di interventi in campo;

o dispacciamento: ritiene che i tempi di dispacciamento della pratica della segnalazione, per i guasti semplici (bonifica impulsiva), si riducono ai soli tempi di transazione delle informazioni tra sistemi automatizzati, che si stimano essere

dell'ordine di 2 minuti. Nel caso invece dei guasti cavo, ritiene ragionevole che Telecom Italia debba dover assegnare e quindi disacciare puntualmente una richiesta di intervento. Per tale attività ritiene ragionevole un tempo impiegato dell'ordine di 10 minuti. Nel caso di guasti di *Number portability*, ritiene che il tempo di disacciamiento verso le strutture tecniche per la risoluzione del guasto sia dell'ordine dei 5 minuti;

o *intervento risolutivo*: al riguardo ritiene che, poiché i *system* praticano un costo *forfettario*, il modello deve essere modificato inserendo per tale attività non una tempistica ma un costo relativo alla risoluzione del guasto. Si evidenzia, in particolare, che nel caso di bonifica impulsiva, i *system* applicano contratti *flat* che portano ad un costo della manutenzione correttiva ad un valore medio di circa 0,53 €/linea/mese, corrispondente ad un costo di 57 €/guasto. Con riferimento ai guasti cavo, ritiene che il costo medio per la risoluzione della singola segnalazione sia pari a circa 495,13 €/guasto. Con riferimento ai guasti relativi alla *Number portability* l'OLO stima un costo di 15,63 €/guasto, ipotizzando un tempo di risoluzione di 20 minuti ed un costo orario della manodopera di TI pari a 46,88 €/h;

o *chiusura guasto*: ritiene che le tempistiche siano quelle relative ai soli tempi di transazione delle informazioni tra sistemi automatizzati. Si ritengono plausibili, in particolare, nel caso A, 2 minuti, nel caso B, 10 minuti, e, nel caso C, 2 minuti.

D.24 *La delibera n. 644/12/CONS*. Un OLO rileva che la delibera n. 644/12/CONS ha riconosciuto che “per l'anno 2011 e per il semestre 2012 il risultato conseguito per il tasso di malfunzionamento per linea di accesso si attesta rispettivamente al 9.7% ed al 9.1%” migliorativo rispetto al valore (11,2%) fissato come obiettivo, sia per il 2011 che per il 2012, dall'Autorità. La stessa delibera pone un obiettivo minimo per l'anno 2013 del 9,6% ritenuto conseguibile in quanto superiore alla media ponderata dei risultati conseguiti nel 2011 e primo semestre 2012.

Valutazione dei costi di manutenzione correttiva sulla base delle attività/sistemi e dei costi system

D.25 Un OLO rileva come il costo di un intervento per manutenzione correttiva, pari in media a 120 euro (POTS + ADSL), risulti pari al doppio di quanto richiesto allo stesso da parte delle imprese terze di cui si avvale per gli interventi di *assurance* sulla propria rete.

D.26 Un OLO ritiene, in particolare, che i costi di manutenzione correttiva dovrebbero essere valorizzati sulla base di un costo di riparazione del guasto indipendente dal numero di interventi e pari ad un massimo di 57/60 € ed un tasso di guasto minore del 12%. Applicando tali parametri si ottiene, secondo l'OLO, un costo di manutenzione correttiva pari ad un massimo di **0,5 – 0,6 Euro/mese/linea**. Lo stesso OLO rileva che le attività di manutenzione correttiva sulle linee *retail* di Telecom Italia vengano affidate ad imprese terze (MOI) con modalità di pagamento *forfettarie* del tutto assimilabili a quelle degli OLO. Nell'ipotesi di considerare il valore minimo della forchetta proposta dall'Autorità di 1,52 euro mese/linea l'OLO deduce che, a fronte di un costo dei *system* per

l'intervento di risoluzione dei guasti dell'ordine di 0,5 euro mese/linea, verrebbe addebitato agli OLO un ulteriore *mark up* di circa 1 euro per attività di gestione del tutto automatizzate. Ne conseguirebbe un costo annuo per utilizzo database e/o *software* gestionale nell'ordine di oltre 270 Mln di euro/anno. L'OLO, viceversa, stima un costo per la realizzazione di *database* e sistemi *software* per la gestione dei *trouble ticket* di *assurance* nell'ordine di 10 Milioni di euro, quindi con un impatto annuo di meno di 2 milioni di euro (tra ammortamento e manutenzione), cui corrisponderebbero 0,01 euro mese/linea di accesso.

D.27 Un **OLO** ritiene, invece, che la componente di costo di manutenzione correttiva debba essere compresa al più tra **0,85 – 1 €/linea/mese**, ciò sulla base delle informazioni acquisite dal *System unico* ed inclusive dei costi di gestione dei guasti “cavo” e di gestione *trouble ticket*. Di seguito i dettagli delle stime effettuate:

Attività di back office:

- o *Gestione e dispacciamento delle segnalazioni*: 0,15-0,19 €/linea/mese. Tale costo comprende il costo della gestione del *trouble ticket end to end* (dall'accettazione sul portale Telecom Italia alla chiusura e collaudo da parte del *System unico*) ed i costi legati alle piattaforme informatiche a supporto del processo di *assurance* (sistema di dispacciamento guasti ed archivi di rete);
- o *Gestione dei guasti ripetuti e dei guasti multipli*: la componente di gestione dei *guasti ripetuti* è valorizzata all'interno della voce precedente “*gestione e dispacciamento delle segnalazioni*” e, quindi, all'interno del *range* di costo 0,15-0,19 €/linea/mese. Con particolare riguardo ai guasti multipli, ovvero i guasti complessi (guasti cavo, etc.), che si stimano essere circa il 3% del totale dei guasti di competenza di Telecom Italia, si stima un costo di gestione pari a circa 0,02 €/linea/mese;
- o *Risoluzione dei guasti inerenti alla number portability*: si evidenzia che tale attività è gestita attraverso riconfigurazioni da remoto e si verifica nello 0,90% dei casi. Per tale attività si stima un costo compreso nel *range* 0,016-0,022 € linea/mese;
- o *Collaudo (chiusura guasto)*: si evidenzia che Telecom Italia non effettua l'attività di collaudo sui clienti ULL, poiché è solo l'OLO che può effettuare su tali linee l'attività di collaudo/verifica attraverso il contatto con il cliente e/o attraverso misure tecniche sul doppino³⁰. Per quanto riguarda la parte di chiusura del guasto, si evidenzia che la stessa è stata valorizzata all'interno della precedente componente di costo relativa alla “*gestione e dispacciamento delle segnalazioni*”.

Attività svolte sul territorio:

³⁰ L'eventuale collaudo sulle linee dei clienti *retail* di Telecom Italia non deve essere considerata una attività da imputare nel costo complessivo della manutenzione correttiva sulle linee ULL.

- o *Gestione tecnica ed operativa della forza lavoro*: si evidenzia che Telecom Italia, ricevuta la segnalazione di guasto via portale, la spaccia in modalità automatica al *System unico*. Pertanto si ritiene che non siano previste, sia da remoto sia a livello locale, attività in carico al personale Telecom Italia. Tali attività sono incluse nel costo complessivo che Telecom Italia riconosce al *System unico* per i guasti di bonifica impulsiva (di cui al punto successivo). Nel caso della gestione dei casi complessi (guasto cavo), che come premesso riguarda circa il 3% dei casi totali di competenza Telecom Italia, si evidenzia che l'eventuale gestione della pratica è stata considerata nell'ambito della gestione dei guasti multipli (come premesso nell'ordine di circa 0,02 €/linea/mese);
- o *Risoluzione dei guasti singoli (cd. "bonifica impulsiva") effettuata tramite manodopera sociale e/o d'impresa per le linee retail e tramite System unico per le linee ULL*: tale componente di costo è stimata nella misura di 0,53 €/linea/mese, sulla base delle informazioni fornite dai *System*. Al riguardo, si evidenzia che non può esser addotto da Telecom Italia che l'utilizzo di manodopera sociale (MOS) comporti variazioni nel costo sottostante. In un modello efficiente, infatti, deve essere considerato il costo più efficiente e di conseguenza l'utilizzo della condizione più favorevole (presumibilmente quella tramite *System unico*);
- o *Risoluzione dei guasti complessi (cd. "bonifica evolutiva") effettuata tramite manodopera sociale e/o d'impresa*: tale componente di costo è stimata nel range tra 0,19 – 0,25 €/linea/mese, sulla base dei costi della manodopera d'impresa (che risultano essere più efficienti di quella sociale).

D.28 Un **OLO** ritiene, in coerenza con l'utilizzo di un modello BU-LRIC, che debba essere utilizzato un tasso di guasto di una rete efficiente anziché un tasso di guasto relativo ad una rete "storica". Ritiene altresì che in una rete efficiente non possa essere utilizzato un tasso di intervento diverso da quello del tasso di guasto³¹. Evidenzia, pertanto, che un'analisi dei costi di manutenzione correttiva effettuata sulla base del modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS conduce a valori compresi tra **0,25 – 0,70 €/linea/mese**. Ciò, in particolare, sulla base di un tasso di guasto (pari al tasso di intervento) tra il 4% (tipico di un operatore efficiente) e l'11% (come rilevato su proprie linee ULL nell'anno 2012)³², di un costo orario della manodopera pari a 41,87 €/h (come da proprie stime) e di tempistiche

³¹ In subordine, si ritiene che il tasso di intervento possa essere non superiore al 15% del tasso di guasto e che in ogni caso debba essere al più applicato solo alle attività di dispacciamento e chiusura e non alle attività di risoluzione del guasto che sono legate a contratti *flat*.

³² Si evidenzia, tra l'altro, che utilizzando il tasso medio di decrescita (circa il 14%) del tasso di guasto che si evince dalle delibere n. 71/11/CONS (tasso di guasto nel periodo ottobre 2009 – settembre 2010 pari a circa il 15,08%) e n. 679/11/CONS (tasso di guasto nel periodo ottobre 2010 – settembre 2011 pari a circa il 12,96%), si sarebbe dovuto attendere un tasso di guasto per il 2012 pari all'incirca al 10,94% e per il 2013 pari al 9,24%.

efficientate come sopra riportate (punto D.23). Anche se si utilizzassero le stesse tempistiche del modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS, evidenza che si avrebbe un costo di manutenzione correttiva compreso tra **0,35 e 1,08 €/linea/mese** (considerando i tassi di guasto di cui sopra (4-11%) ed un costo della manodopera compreso tra 41,87 €/h e 46,88 €/h).

Ulteriori stime

D.29 Un OLO rappresenta di aver attivato, nel corso del 2011, circa 378.000 *Trouble Ticket* (TT) di *assurance* di cui il 67% afferenti a responsabilità di Telecom Italia (stima, pertanto, facendo le debite proporzioni tra le proprie linee ULL e le linee totali di Telecom Italia, un numero di TT con responsabilità Telecom Italia pari a circa 2,5 mln). Di questi circa 3,5% sono guasti cavo, circa l'1% afferiscono a malfunzionamenti della NP. Lo stesso operatore rappresenta che il costo delle imprese *System* varia tra 0,58 e 0,75 euro/mese/linea (riportando tuttavia offerte di fornitori unici per attività di manutenzione correttiva su linee ULL proprie che variano tra 0,5 euro/mese/linea a 0,97 euro/mese per linea). Stima, pertanto, un costo medio del *System* (o comunque della MOS che svolge attività equivalente sulla propria *customer base*) di 0,62 euro/mese. Lo stesso operatore, considerando le efficienze che possono essere ottenute estendendo le attività a tutta la *Customer Base* attestata alla rete TI (circa 22.300.000), stimate in circa il 20%, ritiene che si possa ottenere un costo di manutenzione correttiva per linea/mese che oscilla tra 0,45 e 0,60 euro/mese (una media di 0,53 euro/mese/linea).

o Le osservazioni di Telecom Italia

Dati quantitativi su tassi di guasto e di intervento

D.30 Facendo seguito a specifiche richieste dell'Autorità, Telecom Italia ha fornito, nel corso del procedimento, specifiche indicazioni inerenti ai tassi di guasto e di intervento rilevati nel 2011. La tabella seguente riporta i dati dalla stessa comunicati.

Consuntivo 2011	Linee accesso equivalenti	Tasso intervento	Numero interventi	Tasso guasto	Numero guasti
POTS retail (solo fonia)	5.639.091	11,20%	631.578	9,66%	544.898
(*) POTS Retail + ADSL Retail	6.458.263	18,84%	1.216.737	15,30%	988.300
(*) POTS Retail + ADSL Wholesale (aree WLR)	775.282	18,84%	146.063	15,30%	118.640
(*) POTS Reatil + SA Wholesale (aree ULL)	102.454	15,59%	15.973	13,50%	13.828
POTS telefonia pubblica	101.639	11,20%	11.384	9,66%	9.821
ISDN BRA retail	1.591.776	12,74%	202.792	10,44%	166.146
ISDN PRA retail	79.338	14,36%	11.393	12,64%	10.031
NAKED ADSL RETAIL (su linea dedicata)	492.855	13,69%	67.472	10,68%	52.642
HDSL/SDSL retail	223.404	14,36%	32.081	12,64%	28.246
ULL FULL fonia	831.057	9,23%	76.697	8,96%	74.463
ULL FULL dati	4.075.532	11,71%	477.048	11,36%	463.153
NAKED ADSL Bitstream (su linea dedicata)	1.061.689	13,62%	144.589	12,79%	135.829
HDSL/SDSL bitstream	173.206	14,36%	24.872	12,64%	21.899
WLR POTS	942.420	13,07%	123.174	11,45%	107.909
WLR POTS BRA	14.863	13,07%	1.943	11,45%	1.702
Circuiti terminating su 1 coppia	27.963	12,74%	3.562	10,44%	2.919
Circuiti terminating su 2 coppie	230.484	14,36%	33.098	12,64%	29.141
TOTALI	22.821.315	14,11%	3.220.455	12,14%	2.769.568

(*) **Dettaglio linee con trasporto di servizi di fonia e dati**

POTS Retail + ADSL Retail	6.458.263	18,84%	1.216.737	15,30%	988.300
Fonia		11,20%	723.325	9,66%	624.054
Dati		7,64%	493.411	5,64%	364.246
POTS Retail + ADSL Wholesale (aree WLR)	775.282	18,84%	146.063	15,30%	118.640
Fonia		11,20%	86.832	9,66%	74.914
Dati		7,64%	59.232	5,64%	43.726
POTS Reatil + SA Wholesale (aree ULL)	102.454	15,59%	15.973	13,50%	13.828
Fonia		11,20%	11.475	9,66%	9.900
Dati		4,39%	4.498	3,83%	3.928

Tabella 2

Al riguardo, Telecom Italia precisa che i valori su riportati per i tassi di guasto e di intervento comprendono esclusivamente il numero di interventi *on field* di manutenzione *impulsiva* innescati da un reclamo del cliente finale di Telecom Italia o dell' OLO. Sono esclusi pertanto gli interventi di manutenzione di tipo *evolutiva* riguardanti le infrastrutture di rete di accesso.

Differenza numerica tra tasso di guasto e tasso di intervento

Telecom Italia chiarisce che il *tasso di guasto* comprende esclusivamente gli interventi risolutivi *on field* di manutenzione *impulsiva* effettuati sulla porzione di rete di competenza Telecom Italia, svolti da manodopera sociale o d'impresa, cioè gli interventi che hanno avuto come esito la rilevazione di un guasto.

Il *tasso di intervento* comprende sia il numero di interventi risolutivi *on field* di cui al punto precedente che quelli *non risolutivi* effettuati sulla porzione di rete di competenza Telecom Italia, cioè quelli che non hanno avuto come esito la rilevazione di un guasto.

Pertanto, il tasso di guasto misura la guastabilità della rete, mentre il tasso di intervento misura la frequenza di intervento *on field* dei tecnici. Ne consegue che il tasso di intervento risulta sempre maggiore del tasso di guasto.

Il supporto dei System

Telecom Italia evidenzia che, nel momento in cui invia le segnalazioni di guasto all'impresa di *System*, fornisce un *set* di informazioni indispensabile per la risoluzione del guasto, quali le coordinate geografiche del cliente, il dettaglio degli elementi di rete interessati e la loro ubicazione, la diagnosi e le misure elettriche ed in generale tutti i dati tecnici necessari alla lavorazione. A ciò si aggiunge la messa a disposizione, da parte di Telecom Italia, dell'accesso a sistemi di supporto in grado di fornire ulteriori informazioni dettagliate sulla rete esistente, che velocizzano le attività di ricerca e riparazione del guasto. In conclusione, Telecom Italia mette a disposizione dell'impresa di *System Unico* tutta una serie di *facility* (utilizzo banche dati, utilizzo sistemi di gestione di Telecom Italia, accesso ai siti di Telecom Italia) senza le quali le attività di *assurance* risulterebbero estremamente difficoltose se non impossibili da realizzare alle condizioni economiche stabilite dallo stesso contratto di *System Unico*.

Dipendenza del tasso di guasto e di intervento dalla tipologia di servizio (linee solo dati, solo fonia, dati e fonia)

Telecom Italia rappresenta che i *dati rilevati* relativi al tasso di guasto e di intervento di cui alla precedente tabella 2 indicano differenze quantitative, tra tali indicatori, nei seguenti casi:

- collegamenti di accesso per sola fonia tradizionale;
- collegamenti di accesso per solo dati;
- collegamenti di accesso per fonia tradizionale e dati (accesso condiviso).

Consuntivo 2011	Linee accesso equivalenti	Tasso intervento	Numero interventi	Tasso guasto	Numero guasti
Solo Fonia	9.200.184	11,51%	1.058.960	9,95%	914.971
Solo Dati	2.209.601	13,83%	305.674	12,25%	270.676
Fonia + Dati	11.411.531	16,26%	1.855.820	13,88%	1.583.921
Totale	22.821.315	14,11%	3.220.455	12,14%	2.769.568

Tabella 3

La Tabella 3 evidenzia come nei fatti il costo della manutenzione correttiva sia differente in funzione delle modalità di utilizzo del portante trasmissivo in rame (ad esempio per sola fonia, ovvero per solo dati) oltre che funzione della numerosità dei servizi che vengono gestiti tramite il medesimo portante.

Telecom Italia osserva che la guastabilità cresce nel passaggio da linee solo fonia, a linee solo dati ed, ancor più, su linee fonia più dati. Tale diversa guastabilità è correlabile alle ampiezze di banda gestite sul medesimo portante trasmissivo. In particolare, la *performance* del *portante* in rame utilizzato per la trasmissione del traffico voce tradizionale (fino 4 kHz) rimane sostanzialmente stabile in presenza di alcune casistiche di guastabilità che alterano le caratteristiche tecniche del doppino in rame, mentre le *performance* del *portante* in rame, utilizzato per la trasmissione dei dati, sono estremamente sensibili in quanto utilizzano una

maggiore larghezza dello spettro in frequenza. Esiste, pertanto, una diretta correlazione tra la larghezza di spettro in frequenza utilizzato dal servizio ed il tasso di guastabilità del servizio stesso. Inoltre, le linee sulle quali sono configurati più servizi presentano una guastabilità maggiore delle linee solo POTS o solo Dati in quanto il portante *trasmissivo* in rame viene *stressato* ulteriormente in termini di maggiore utilizzo di banda. Esiste, pertanto, anche una diretta correlazione tra la numerosità dei servizi offerti su un singolo portante trasmissivo in rame (*n-play*) e la guastabilità della linea fisica.

Per le ragioni suddette Telecom Italia ritiene opportuno definire un costo di manutenzione correttiva differenziato per servizio offerto al cliente finale.

Manutenzione Evolutiva

D.31 La manutenzione evolutiva rientra nella fattispecie di manutenzione correttiva finalizzata al ripristino dei disservizi determinati da compromissioni della funzionalità degli elementi infrastrutturali della rete di accesso (cavi di rete primaria e secondaria, armadi, distributori, palificazioni, cavidotti). Le attività di manutenzione correttiva evolutiva sono spacciate *on field* a seguito dell'individuazione dei disservizi evidenziati dai sistemi di supervisione (allarmi di apparati connessi alla rete in cavo, allarmi del sistema di monitoraggio della rete di pressurizzazione dei cavi, ecc...) oppure a seguito dell'analisi delle segnalazioni effettuate dai clienti, in entrambi i casi riconducibili alla compromissione delle funzionalità di un elemento infrastrutturale della rete di accesso. Ad esempio il guasto di un cavo genera reclami da parte dei singoli clienti disserviti (sia di Telecom Italia che di altri Operatori) e segnalazione di allarme degli apparati di controllo della rete. Grazie al presidio centralizzato, svolto dalla struttura *Assurance Service Area* di Telecom Italia, è possibile correlare le segnalazioni cliente (*Customer Trouble Ticket*), che insistono su una determinata area cavo, ed effettuare un unico intervento (*Network Trouble Ticket*) anche a fronte della ricezione di reclami multipli per lo stesso guasto.

I fattori tecnici che condizionano i tempi e le modalità di svolgimento delle attività di manutenzione evolutiva sono i seguenti:

o Tipologia di guasto e relativa localizzazione

La tipologia del guasto incide pesantemente sui tempi di riparazione perché in alcuni casi può interessare il portante in più punti come nel caso di guasti cavo causati da mezzi escavatori che, oltre a tranciare il cavo nel punto di rottura, ne danneggiano un'ampia tratta a causa dello stramento che tutto il cavo subisce, con conseguente necessità di sostituzione di più metri di cavo. Analoga situazione si rileva nei casi in cui ampi tratti di terreno franano a causa di lavori di sbancamento oppure per le tratte di palificazione che in campagna sono danneggiate a seguito di incendio di sterpaglie oppure da mezzi agricoli in movimento³³.

³³ La localizzazione del guasto ha la sua rilevanza nei casi in cui si è in prossimità di sedi stradali, in quanto occorre predisporre adeguata perimetrazione dell'area di lavoro con preventiva richiesta di permessi all'Ente locale o a privati per accesso ai siti. La localizzazione in aperta campagna, lontano dalle

o Tipologia di posa e tecnologia del cavo

La posa in trincea del portante può comportare in alcuni casi l'utilizzo di particolari mezzi (quali escavatori, ruspe, macchine per il ripristino di pavimentazione stradale, ecc..) sia preventivamente alla riparazione che a fine intervento: ad inizio intervento quando occorre perimetrare e portare alla luce l'intera tratta di cavo interessata ai lavori; a fine lavori quando occorre invece ripristinare i manufatti, la sede stradale ed i luoghi su cui si è intervenuti. Anche la tecnologia del cavo (se in carta/aria oppure plastico, armato o meno, con o senza pressurizzazione) e la sua potenzialità incidono notevolmente sui tempi di ripristino del guasto.

Alla luce di tali considerazioni, ne discende che le attività di manutenzione evolutiva, rispetto a quelle di bonifica impulsiva, risultano per loro natura molto più articolate e complesse, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo (in quanto può coinvolgere più unità operative e richiedere l'ausilio di mezzi particolari) e, quindi, più onerose e meno standardizzabili dal punto di vista economico.

Le attività di manutenzione evolutiva, non rientrano nel computo del tasso di guasto e del tasso di intervento dei singoli servizi forniti al cliente, ma sono valorizzate separatamente. Gli oneri connessi alle attività di manutenzione evolutiva, in quanto rientranti nella fattispecie complessiva della manutenzione correttiva, sono quindi aggiunti a quelli relativi alla bonifica impulsiva.

Valorizzazione delle attività di bonifica evolutiva

La manutenzione evolutiva è effettuata prevalentemente da manodopera d'impresa. Telecom Italia ha da tempo stipulato un *Contratto di Assurance*, a livello territoriale, con le singole imprese di rete. Tale contratto remunera a corpo sia le attività di bonifica impulsiva (sulle linee non *unbundling*) e sia quelle di manutenzione evolutiva.

Il valore del *Contratto di Assurance* (escluso il *System Unico*) negli ultimi 3 anni (2010-2012) si è attestato nell'intorno di circa 190-200 €/mil.

La componente di costo relativa alla manutenzione evolutiva, remunerata a corpo nel *Contratto di Assurance*, è stimata in una percentuale pari a circa il 33-37% del *Contratto di assurance* stipulato con le imprese terze (circa 63 -70 €/mil).

A tale importo è inoltre da aggiungere anche le attività svolte dalle strutture competenti di Telecom Italia (*Assurance Service Area* e *Resources Job Management*) che gestiscono le fasi a monte ed a valle ed in generale tutte le risorse necessarie allo svolgimento dell'intervento *on field* quali: la gestione delle segnalazioni, la correlazione dei singoli guasti, l'organizzazione delle attività d'impresa, il coordinamento in caso di solleciti ed escalation, il collaudo delle

vie di comunicazione, oppure l'orografia del terreno possono rendere necessari lavori di disboscamento/potatura con conseguente dilatazione dei tempi di intervento.

attività ed il controllo della qualità delle lavorazioni. L'effort economico di tali attività aggiuntive di supervisione e coordinamento è stata stimata in misura pari al 5%-7% del valore dell'attività di bonifica evolutiva (circa 3-5 €/mil).

Guasti NP

Telecom Italia ha comunicato che il numero di *Trouble Ticket* di NP, aggiuntivi a quelli di manutenzione correttiva ed evolutiva, sono stati 59.000 nel corso del 2012. Il tempo di risoluzione media di un guasto è pari a 55 minuti.

III.4.5 I costi di commercializzazione

Le osservazioni degli operatori alternativi

- D.32 Alcuni **OLO** ritengono ragionevole l'applicazione di un *mark-up* per i costi di commercializzazione pari al **3%** in ottica di incentivo ad una maggiore efficienza, atteso che un *mark-up* al 4% conduce sostanzialmente ai costi sostenuti al riguardo da Telecom Italia (0,39 €/mese).
- D.33 Parimenti, un **OLO** ritiene che i costi commerciali riconosciuti a Telecom Italia dovrebbero essere quantomeno efficientati rispetto al valore desumibile dalla CoRe (al massimo **0,29 €/mese**) al fine di incentivare l'*incumbent* a maggiori livelli di efficienza.
- D.34 Un **OLO** ritiene che i costi di commercializzazione ULL non dovrebbero essere determinati come *mark-up* ma dovrebbero riflettere i costi (complessivi) di commercializzazione effettivamente sostenuti da Telecom Italia, tenuto conto di una valutazione di efficienza degli stessi e dei criteri di ripartizione alla totalità di servizi *wholesale*. L'OLO in questione sostiene che i costi complessivi (OPEX) 2012 sostenuti dalla funzione *National Wholesale Services* di Telecom Italia siano pari a circa 21 Mln di euro (*budget* per il 2013 pari a 31 Milioni di euro). Di tali importi, la quota di costi commerciali è pari nel 2012 a circa 20 Mln di euro con una previsione di *budget* per il 2013 di 18 Milioni di euro. Tale importo corrisponde a meno dell'1% del totale ricavi *National Wholesale Services* (NWS). Tali importi andrebbero ripartiti non solo sui servizi ULL ma sulla totalità dei servizi *wholesale* venduti dalla funzione NWS. Laddove si approvasse un costo di 0,33 euro/mese/linea, moltiplicando tale valore per il numero di linee ULL per 12 mesi si otterrebbe, per il solo servizio ULL, un importo superiore a 20 Mln di euro, pari alla totalità dei costi commerciali sostenuti dalla divisione NWS di Telecom Italia. Lo stesso OLO svolge (si veda la tabella successiva) una stima dei costi complessivi di commercializzazione allocati sui vari servizi *wholesale*. Ne deriva, da proprie stime, un valore complessivo di circa 50 Mln di euro.

Servizi accesso wholesale	Quantità	Valori unitari	Valori totali	Costi commerciali ULL	costi specifici ulteriori
-ULL	5.225	0,330	20.377	0,330	
-WLR	801	0,730	7.229	0,330	0,40
-Bitstream Condiviso	1.948	0,460	10.828		0,46
-Bitstream Naked	1.114	0,835	10.585	0,330	0,51
Totale Accesso	9.088		49.019		

Ciò premesso ritiene che la componente di costi di commercializzazione non debba superare, per l'ULL, il valore di 0,1 €/mese.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.35 **Telecom Italia** ritiene che debba essere preso a riferimento il valore di *mark-up* medio desumibile dalla contabilità regolatoria 2011, quantificabile nell'ordine del 5,2% del costo del servizio. Con riferimento all'osservazione di un OLO che riporta un valore di costi commerciali sostenuti dalla divisione *wholesale* di Telecom Italia di circa 20 mln di euro, Telecom Italia rappresenta quanto segue. L'operatore fa riferimento ai *costi commerciali ed industriali* esposti nel conto economico di Responsabilità diretta di *National Wholesale*. Tali costi rappresentano una vista di responsabilità *budgetaria* che contribuisce a determinare l'*EBITDA contribution* della funzione commerciale NWS al risultato del domestico. I *costi industriali* si riferiscono principalmente a:

- Quote che vengono riversate ad altri gestori di telecomunicazioni e afferenti a transiti sulla rete di Telecom Italia e "terminato" sulla rete di un OLO;
- Costi per circuiti affittati utilizzati per consentire l'interconnessione alla rete dell'OLO (cosidette "porte").

I *costi commerciali* si riferiscono invece ai costi esterni necessari allo svolgimento delle attività ordinarie della Funzione (eventi, ricorso a pareri consulenziali, eventuali riconciliazioni per controversie, etc.) e non comprendono il costo del personale addetto alla fatturazione, alla vendita ed al *marketing* e delle risorse ad esse funzionali (costi informatici, ricarichi per infrastrutture, etc.). Si tratta quindi di una vista molto parziale che si riferisce sostanzialmente ai costi esterni di funzionamento della struttura NWS, non è assimilabile al costo pieno di gestione del cliente.

Telecom Italia ha chiarito, altresì, quanto segue. I costi di commercializzazione OLO dei servizi di accesso all'ingrosso (Full- ULL, *Shared Access*, *Bitstream* e WLR) comprendono i costi del personale e delle risorse funzionali alle principali attività di vendita, fatturazione e gestione del cliente (costo del personale, costi informatici, costo del capitale connesso al tasso di rotazione dei crediti, etc.).

Nella Contabilità Regolatoria 2010 i valori di costo (FDC) di tali attività/processi sono stati rilevati ed attribuiti ai singoli servizi di accesso mediante l'adozione, già in passato certificata, di criteri di *cost accounting* strettamente basati sulle tecniche di *Activity Based Costing*. Tali costi si riferivano ai soli costi c.d. di gestione esterna ovvero sostenuti per la commercializzazione dei servizi all'ingrosso verso i soli clienti OLO.

Nella Contabilità Regolatoria 2011, in ottemperanza alla delibera n. 731/09/CONS e n. 678/11/CONS, i valori di costo (FDC) delle attività/processi si riferiscono non solo ai costi riguardanti la gestione esterna (come per la CoRe 2010) ma anche quelli della c.d. gestione interna ovvero a supporto della messa a disposizione dei medesimi servizi all'ingrosso verso le direzioni *retail* di TI.

La metodologia di attribuzione dei costi continua ad essere basata sulle tecniche di *Activity Based Cost*. L'insieme di tali costi, sempre in ottemperanza alle suddette delibere, concorre alla definizione di un percentuale di *mark-up* atta a recuperare l'insieme dei costi di gestione (interni ed esterni) del cliente (interno ed esterno) specifici dei servizi SPM di un medesimo mercato. Il valore di percentuale del *mark-up* di riferimento è riportato in calce sulla tabella di dettaglio costi di ciascun servizio SPM. I costi di commercializzazione, pur registrando complessivamente una lieve flessione tra il 2010 ed il 2011, presentano una diversa distribuzione tra i servizi dovuta alla diversa metodologia di calcolo introdotta dal nuovo quadro regolamentare. I costi di commercializzazione OLO di Core 2010, remunerano tutte le componenti di rete attribuite al servizio, sia quelle specifiche (Dslam, splitter, cartolina utente, permutatore lato centrale, etc.) sia quelle comuni agli stessi servizi (linea in rame). I costi di gestione del cliente di Core 2011, calcolati con la tecnicità del *mark-up*, remunerano esclusivamente le componenti specifiche addizionali del servizio rispetto alle infrastrutture di accesso fisico (DSLAM, splitter, cartolina utente, permutatore lato centrale per BITSTREAM e WLR) evitando ogni eventuale fenomeno di *double counting*. Tale diversa modalità di calcolo e rappresentazione dei costi di gestione del cliente ha pertanto determinato una polarizzazione dei costi complessivi di commercializzazione sui servizi di ULL&SA.

III.4.6 Il canone ULL

D.36 Di seguito un riepilogo delle principali stime effettuate dagli operatori in merito al canone ULL per l'anno 2013, nonché la proposta di Telecom Italia di cui all'offerta di riferimento 2013 ed i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui allo schema di provvedimento in consultazione pubblica.

	Proposta AGCOM 221/13/CONS (€/linea/mese)	Proposta 1 OLO (€/linea/mese)	Proposta 2 OLO (€/linea/mese)	TI 2013 (€/linea/mese)
Costo di rete	6,77 - 7,05	5,74 – 6,28	5,51	
Costo di manutenzione correttiva	1,52 - 1,84	0,85 – 1	0,5	
Costo di commercializzazione OLO	0,33 - 0,36	0,20 – 0,22	0,1	
Totale	8,62 - 9,25	6,79 – 7,50	6,11	9,63^(*)

(*) Stima sulla base di un WACC pari al 9,36%. Un WACC all'11,7% determinerebbe – evidenzia Telecom Italia – un aumento pari a circa 1,19 €/mese, al netto dell'effetto sui volumi.

Un OLO ribadisce quanto già osservato nella fase pre-istruttoria, ovvero che l'attuale rapporto prezzo ULL (9,28 €/mese) – lunghezza *local loop* (canone ULL/km) sia tra i più elevati in Europa.

III.4.7 Il canone *Subloop ULL*

Le osservazioni degli operatori alternativi

- D.37 Alcuni **OLO** ritengono che la differenza di costo tra il canone del *subloop unbundling* e il canone *Full ULL* proposto dall'Autorità non sia coerente con una possibile risalita della *ladder of investment*, in quanto il raggiungimento del *cabinet* richiede all'OLO un investimento iniziale ed un'assunzione di rischio significativa che a loro avviso comporterebbe la fissazione di un prezzo per il *subloop* più basso di quello proposto.
- D.38 Un **OLO**, in particolare, ritiene che i costi di rete per la parte di *subloop* corrispondano all'incirca ad 1/3 rispetto a quelli presi in considerazione per l'ULL alla luce del fatto che la lunghezza media del tratto di rete secondaria è circa 1/3 della lunghezza media della rete di accesso locale. Con riferimento invece ai costi di manutenzione, l'OLO evidenzia come le analisi condotte sui dati in proprio possesso dimostrino che circa il 75% dei guasti insiste sulla parte di rete primaria mentre solo il 25% dei guasti insiste sulla rete secondaria e, pertanto, ritiene che solo il 25% dei costi di manutenzione dovrebbero essere imputati al canone del *subloop unbundling*. Alla luce delle considerazioni su esposte l'OLO ritiene che il canone del *subloop unbundling* dovrebbe essere inferiore ai 3 €/mese.
- D.39 Un **OLO** osserva come una architettura di rete di tipo FTTCab, quale quella utilizzata da Telecom Italia, nella misura in cui riutilizza per intero la rete secondaria in rame esistente, determina un allungamento della sua vita utile e di fatto scinde i destini dei due segmenti di cui si compone la rete di accesso. Tale diverso lasso temporale di utilizzo della rete secondaria rispetto alla primaria dovrebbe ragionevolmente riflettersi, da un punto di vista regolamentare, in un'adequata diversificazione della metodologia utilizzata per calcolarne il prezzo all'ingrosso. L'OLO ritiene, in particolare, ragionevole ipotizzare l'applicazione di due diverse metodologie di costo ai due segmenti della rete di accesso in rame (CCA per la primaria e HCA per la secondaria). Alternativamente – evidenzia l'OLO – si potrebbe confermare l'utilizzo di una metodologia di costo BU-LRIC a costi correnti apportando ad essa le seguenti modifiche: i) aumento delle vite utili degli *assets* in rete secondaria e corrispondente abbassamento delle vite utili degli *assets* in rete primaria; ii) applicazione di un WACC diverso per la rete primaria e secondaria ed, in particolare, per la rete primaria un valore di WACC pari a quello del rame incrementato del *risk premium* sulla fibra proposto dall'Autorità con delibera n. 238/13/CONS (ovvero +3,2% su WACC rame). I valori di WACC in rete primaria e secondaria – evidenzia l'OLO - devono essere calibrati in modo tale da garantire che il WACC medio ponderato (per gli investimenti in rete primaria e secondaria) applicato nel modello sia sempre uguale al WACC sulla rete in rame. L'OLO evidenzia come da un'analisi dallo stesso effettuata sulla base delle suddette ipotesi emerga che l'incidenza del canone di *subloop*

unbundling sul costo totale della rete di accesso (*unbundling*) passerebbe dal 72% a circa al 60%.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.40 **Telecom Italia**, nell'evidenziare che il servizio di *subloop unbundling* non è mai stato sottoposto nel corso degli anni ad una specifica analisi dei costi sottostanti³⁴, ritiene non corretto applicare al prezzo 2013 del *subloop ULL* la stessa percentuale di variazione rispetto al *full ULL* prevista nel 2012 (67%). A tal riguardo, evidenzia che già nell'ambito della delibera n. 238/13/CONS la proporzione tra il canone del *subloop ULL* e quello del *full ULL* si attesta a valori superiori, tra il 71% ed il 75%. Evidenzia altresì che nei Paesi UE15 il canone *subloop ULL* è mediamente pari all'87% del canone del servizio del *full ULL*. In Francia, Portogallo e Paesi Bassi il canone del *subloop ULL* viene fissato esattamente pari al canone del *full ULL*. Ciò detto, Telecom Italia ribadisce, come sopra premesso, la necessità di definire un canone d'accesso del *subloop ULL* in funzione del tipo di utilizzo della linea (fonia o dati).

III.4.8 Il canone Shared access

Le osservazioni degli operatori alternativi

D.41 Gli **OLO**, concordando in via generale con le riduzioni prospettate dall'Autorità, auspicano che il prezzo che verrà stabilito si attesti al limite inferiore del *range* ipotizzato.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.42 Come premesso, **Telecom Italia** ritiene che una corretta valutazione del costo dello *shared access* debba portare in conto, oltre il costo incrementale della manutenzione correttiva per una linea di accesso rame "dati", anche i maggiori costi di rete, dovuti al maggior consumo dei portanti trasmissivi in rame, essendo una porzione di ambiente cavo non più utilizzabile per altri fini a causa delle interferenze della trasmissione dati. In tal senso - evidenzia Telecom Italia - il costo del servizio *shared access* dovrebbe essere dato dall'insieme dei costi operativi e di rete incrementali per la fornitura della porzione superiore dello spettro disponibile.

III.5 Le conclusioni dell'Autorità

Aspetti di carattere generale

III.5.1 Differenziazione del canone ULL in funzione del servizio

³⁴ Nel corso degli anni, a partire dall'allineamento alle tariffe danesi del 2003, il canone del *subloop ULL* è stata sottoposto alla stessa variazione di prezzo prevista per il *full ULL*, fatta eccezione per l'anno 2009 in cui è stato confermato il prezzo dell'anno precedente.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Full ULL	8,30	8,30	8,30	8,04	7,81	7,64	8,49	8,70	9,02	9,28
SLU	6,03	6,03	6,03	5,84	5,67	5,67	5,67	5,81	6,02	6,19
Rapporto	73%	73%	73%	73%	73%	74%	67%	67%	67%	67%

D.43 Si fa riferimento alla richiesta di Telecom Italia (punti D.11–D.12) di differenziare il canone ULL (e *sub-loop* ULL) in funzione della tipologia di servizio (POTS, DATI, POTS + DATI). Al riguardo l’Autorità ritiene che, in linea con il principio di causalità dei costi, la questione possa essere presa in considerazione e soggetta, in seguito, alla valutazione del mercato. Rileva tuttavia che l’attuale regolamentazione già consente di differenziare il canone di linee con singolo servizio (POTS o xDSL) da quello di linee con doppio servizio grazie all’introduzione della componente di costo *shared access*. Rimarrebbe, pertanto, da definire il canone di una linea POTS (non condivisa) ed il canone di una linea xDSL (non condivisa) il quale potrebbe, a sua volta, essere differenziato in relazione alla tipologia di servizio dati offerta.

III.5.2 Dipendenza del canone ULL dalla lunghezza del local loop

D.44 Si fa riferimento all’osservazione di un OLO (punto 20 e D.36) in relazione al fatto che il rapporto tra il canone ULL e la lunghezza della rete italiana sia tra i più elevati in Europa. L’OLO intende, con ciò, evidenziare che il costo chilometrico della rete in rame sarebbe, in Italia, eccessivo. In proposito si rileva quanto segue.

In primo luogo si evidenzia che i costi della rete di distribuzione in rame possono essere suddivisi in una componente funzione (sostanzialmente lineare) della lunghezza della rete ed in una componente sostanzialmente indipendente dalla lunghezza. La componente di costo che è strettamente proporzionale alla lunghezza della rete ha un valore dell’ordine del 38-40% - portanti e opere civili – valore che veniva rilevato dall’Autorità in un precedente procedimento (2003) sulla rete di accesso. E’ pertanto possibile scomporre il canone ULL come segue:

$$CANONE\ ULL = A + F(d_{km})$$

La componente che dipende dalla distanza, $F(d_{km}) = 38\% * CANONE\ ULL$, è pari a 3,5 euro/mese, se si considera il canone ULL 2012 di 9,28 euro/mese, 3,2 euro/mese se si considera il dato di CoRe 2010. Se si normalizza quest’ultima componente rispetto alla lunghezza media della rete italiana (1,5 km) si ottiene un parametro che indica l’effettiva dipendenza del costo del *local loop* dalla lunghezza. Nel caso italiano il suddetto rapporto è pari a:

$$3,5/1,5 = 2,35\ \text{Euro/km}$$

La tabella seguente riporta un confronto con alcuni altri Paesi:

PAESE	LUNGHEZZA MEDIA DOPPINI (D km)	CANONE ULL 2012= A+F(D), Euro/mese	F(D), Euro/mese	costo del rame	Numero coppie in rame (mln)	Valore normalizzato del costo/km: F(D)/D, Euro/mese
spagna	2	8,32	3,16			1,58
germania	2,47	10,08	3,83			1,55
francia	2,5	8,8	3,34			1,34
regno unito	2,51	9,21	3,50			1,39
italia	1,5	9,28	3,53	2,00	50	2,35

Al riguardo è tuttavia opportuno evidenziare che, nella componente di costo relativa ai portanti, la quantità di coppie in rame posate assume un ruolo determinante. Il costo del rame è infatti proporzionale al numero di doppini posati. In Italia, con una media di 50 milioni di coppie, il peso del rame sui costi della rete distribuzione italiana è rilevante.

Ciò detto, un confronto completo dovrebbe normalizzare i costi rispetto al numero di coppie posate. A titolo di esempio si rileva che il numero di coppie di riserva posate in UK è inferiore all'Italia (*spare* del 23-33% rispetto al 35-55% italiano).

III.5.3 Utilizzo di tassi di guasto rilevati *on field* in un modello BU-LRIC

D.45 Si fa riferimento all'osservazione di un OLO (punto D.28) in relazione al fatto che in un modello BU-LRIC andrebbero considerati tassi di guasto teorici (ed in particolare di una rete nuova ed efficiente) e non "storici". Si rileva, a tale proposito, che il modello BU-LRIC adottato dall'Autorità non fa riferimento ad una rete "nuova", il che implicherebbe un modello con tempi di ammortamento estremamente ridotti con conseguenti costi unitari molto elevati. Viceversa il modello tiene conto di tempi di ammortamento reali (20-30 anni) cui corrispondono caratteristiche di guastabilità coerenti con tale dato. Ciò detto, si ritiene che l'utilizzo di parametri di guastabilità puramente teorici, svincolati dai reali tempi di ammortamento della rete, non costituisca una metodologia appropriata. Si rammenta infatti che un modello di rete, anche *bottom up*, spesso fa riferimento a parametri e configurazioni reali proprio a causa della difficoltà di realizzare modelli puramente teorici per alcuni aspetti del processo analizzato (come l'evento che genera un guasto della rete). In altri termini qualunque modello di rete, di norma, include anche alcuni parametri rilevati dal comportamento della stessa nel corso del reale funzionamento.

III.5.4 Il WACC

<i>Le considerazioni dell'Autorità alle osservazioni di Telecom Italia</i>

D.46 Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia di cui al punto D.15, l'Autorità rappresenta che la determinazione di due valori differenti del WACC discende dall'utilizzo, per alcuni parametri, di due metodologie diverse, funzionali ai diversi obiettivi temporali (semplice aggiornamento del WACC per il 2013, in un caso, e determinazione del WACC da applicare nel periodo 2014-2016, nell'altro). Nello specifico le due valutazioni differiscono, nella sostanza, *a*) per una diversa valutazione dell'ERP, in ottica *storica*, in un caso, in ottica *forward looking* nel caso dell'analisi di mercato; *b*) nell'aver tenuto conto, ai fini dell'incidenza fiscale complessiva, solo in un caso degli effetti della Legge 214 del 2011. In altri termini, nell'ambito dello schema di provvedimento di approvazione dell'ULL 2013, si è considerato l'effetto dello scudo fiscale sulla base di una previsione ottimistica e cioè che le imprese assumano godendo dei benefici della legge. In sede di analisi di mercato tale effetto non è stato considerato alla luce di una valutazione più realistica dell'andamento

dell'occupazione. Altre differenze, di minore entità, riguardano il costo del debito, in un caso ottenuto come media aritmetica dei rendimenti delle *obbligazioni in circolazione* fino a dicembre 2012, nell'altro come *media pesata* per le rispettive maturità dei rendimenti obbligazionari. In entrambe i casi il *risk free rate*, ottenuto come media sul 2012 (gen-dic) delle medie mensili (*benchmark* banca d'Italia), è dell'ordine del 5,5%. L'*equity beta* ed il *gearing ratio* sono ottenuti, nei due casi, sulla base della stessa metodologia e considerando gli stessi *comparables* (allegato G alla delibera n. 238/13/CONS).

D.47 Con riferimento alla scarsa trasparenza sui criteri di determinazione del WACC lamentata da Telecom Italia (punto D.15) si rappresenta quanto segue. Come noto, l'avvio di un procedimento di consultazione pubblica, con allegato uno schema di provvedimento di elevato dettaglio concernente l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi inclusi nell'offerta di riferimento, è una prassi che l'Autorità ha negli ultimi anni adottato proprio al fine di aumentare la trasparenza amministrativa. Le copiose e puntuali osservazioni del mercato al presente schema di provvedimento, incluso Telecom Italia, appaiono dimostrare il contrario di quanto dalla stessa sostenuto. Infatti un documento poco trasparente non avrebbe consentito al mercato di entrare così a fondo nel merito delle metodologie adottate dall'Autorità, come viceversa avvenuto. D'altra parte, con specifico riferimento al WACC, l'Autorità ha indicato i relativi criteri di determinazione in relazione a tutti i parametri, salvo omettere di riportare esplicitamente i valori del *risk free rate* (comunque facilmente deducibile avendone indicato la fonte) e dell'ERP, comunque ottenibile dalla conoscenza di tutti gli altri parametri.

Passando alle specifiche osservazioni di Telecom Italia (cfr. punto D.16), si rappresenta quanto segue.

o Il Risk free rate

D.48 Si richiama che il *Risk Free Rate*, cui fa riferimento l'allegato B alla delibera n. 221/13/CONS, è "*ottenuto come media annuale (relativa ai dodici mesi gennaio 2012 – dicembre 2012) del rendimento del BTP decennale benchmark, rilevato dalla Banca d'Italia*", cui corrisponde un valore pari al 5,5%. L'Autorità ha, in questo caso, proposto una modifica, rispetto alla delibera n. 578/10/CONS, del criterio di stima del *Risk Free Rate*, utilizzando, in luogo del dato *spot*, la media aritmetica dei rendimenti storici su un anno. Ciò in linea con l'approccio utilizzato nella successiva analisi di mercato³⁵.

o Il Beta

³⁵ Nell'Allegato G alla delibera n. 238/13/CONS si legge: "considerato che le turbolenze finanziarie succedutesi dalla metà del 2011 riguardano i rendimenti dei titoli di Stato italiani e dato l'elevato grado di volatilità della percezione del rischio da parte degli investitori, l'Autorità ha ritenuto prudente non utilizzare lo spot rate dell'indice benchmark, come in precedenza, bensì la media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri dei titoli di Stato italiani con scadenza decennale, calcolata su 12 mesi (1 gennaio 2012-31 dicembre 2012), pari al 5,51%".

D.49 Telecom Italia lamenta il fatto che l'Autorità non abbia pubblicato le società comparabili (facendo riferimento ai principali operatori europei di telecomunicazioni fisse), i cui *asset beta* e *gearing ratio* sono stati oggetto di calcolo della media aritmetica. Al riguardo, l'Autorità fa presente che l'elenco delle società considerate è quello considerato nel documento di analisi di mercato (avendo gli Uffici dell'Autorità interloquuto, in ottica di efficienza dell'azione amministrativa, in sede pre-istruttoria).

o Il costo del debito Cd

D.50 Telecom Italia rileva che, nell'allegato B alla delibera n. 221/13/CONS, l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare, rispetto al modello definito con la delibera n. 578/10/CONS (somma del tasso *risk-free* e del premio per il debito, 3,9%+1,71%), la metodologia di calcolo del costo del debito *“ottenuto dalla media del valore facciale (cedola) delle obbligazioni emesse da Telecom Italia ancora in circolazione. Si ottiene un valore pari al 5,89%”*.

La stessa rileva che nella delibera n. 221/13/CONS non viene chiarita la modalità di determinazione del valore proposto, in termini di campione utilizzato per il calcolo (ovvero se vengano presi a riferimento tutti i prestiti obbligazionari *outstanding* oppure soltanto un relativo sottoinsieme, escludendo ad esempio i prestiti non denominati in Euro e i *bonds* a tasso variabile), e di tipologia di media (semplice o ponderata).

Non ritiene inoltre corretto utilizzare *tout court* nel calcolo anche i prestiti obbligazionari denominati in sterline, in quanto non si tiene nella debita considerazione l'andamento del differenziale di rendimenti e di liquidità esistente tra i due mercati (euro e sterlina) nel tempo e, quindi, anche al momento dell'emissione.

Al riguardo, l'Autorità evidenzia che sono state considerate tutte le obbligazioni emesse da Telecom Italia ancora in circolazione nel mese di marzo 2013 ad esclusione di quelle a tasso variabile utilizzando una tipologia di media semplice. Si osserva, altresì, che l'impatto dei prestiti obbligazionari denominati in sterline ai fini della determinazione del costo complessivo del debito risulta trascurabile atteso che il valore ottenuto non considerando questi titoli risulta inferiore a quello sottoposto in consultazione dello 0,11%.

o Il Gearing Ratio

D.51 Telecom Italia rileva che l'Autorità, con la delibera n. 221/13/CONS, ha stimato il *Gearing Ratio* come *“media aritmetica dei rapporti di indebitamento dei principali operatori europei di telecomunicazioni fisse, desunti dai valori di mercato nel 2012”* ottenendo un valore pari al 49%. Al riguardo, come premesso, l'Autorità fa presente che l'elenco delle società è quello considerato nel documento di analisi di mercato.

<i>Le considerazioni dell'Autorità alle osservazioni degli OLO</i>

o *Il Gearing Ratio*

D.52 Si rammenta che un **OLO** (cfr. punto D.13) propone l'utilizzo del *gearing ratio* del **60%** atteso che l'analogo parametro di Telecom Italia è risultato crescente tra gli anni 2010 (49,6%), 2011 (53,6%) e 2012 (55,8%). Altri **OLO** condividono l'uso del **49%**.

In proposito si rappresenta che l'Autorità ha ritenuto, in linea con la prassi regolamentare europea e con quanto stabilito nella delibera n. 578/10/CONS, opportuno utilizzare un *gearing ratio* nozionale, ottenuto come media aritmetica dei *gearing ratio* dei principali operatori europei, come desunti dai valori di mercato. Ciò al fine di svincolare il valore di tale parametro dagli specifici andamenti dell'operatore storico. Tale approccio è stato seguito sia nella precedente che nella nuova analisi di mercato. Si ritiene, pertanto, di non accogliere la proposta di un OLO di utilizzare il *gearing ratio* di Telecom Italia e di far riferimento a quanto stabilito con delibera n. 578/10/CONS laddove si fissava un valore pari al 50% (tale valore diviene pari al 49% nella nuova analisi di mercato).

o *L'Equity Beta*

D.53 Si richiama che un OLO richiede di utilizzare il valore inerente a British Telecom (regolato da OFCOM) e pari a **0,58**. Un altro OLO propone due valori:

- o **0,81**: media dei valori di *beta* dei principali operatori europei normalizzati al fine di renderli comparabili con Telecom Italia;
- o **0,87**: calcolato come media dei valori di *Equity Beta* di Telecom Italia calcolati su un periodo di 2, 3 e 5 anni, mediati su base settimanale.

L'Autorità, coerentemente alla scelta di utilizzare un *gearing ratio* nozionale corrispondente ad una struttura finanziaria di un operatore efficiente, per la stima del *beta* ha inteso procedere attraverso un'analisi dei *beta* dei principali operatori di telecomunicazione europei (*comparables*).³⁶ L'Autorità non ritiene compatibile con tale approccio la proposta di utilizzare parametri inerenti alla struttura finanziaria di BT in quanto vincolata alle vicissitudini di un singolo operatore.

o *Il Risk Free Rate*

D.54 Si richiama che un OLO ritiene che il migliore *benchmark* per la definizione del tasso di un'attività priva di rischio, che non rifletta la componente di rischio paese, sia rappresentato dall'IRS (*Interest Rate Swap*). L'OLO in questione ritiene che un congruo arco temporale di riferimento per l'IRS sia pari a 5 anni, con rendimento privo di rischio dello **0,99%**, in quanto coerente con le finalità della stima del costo del capitale che viene utilizzato, in ambito regolatorio, per periodi di durata

³⁶ Tale approccio è definito "*bottom-up beta*" dal documento del gruppo IRG "*PIBs on WACC*" (07) 05, pag.21, par. 4.4.3.

non superiore a 3–4 anni. In subordine, qualora si voglia considerare il valore del *Risk free rate* legato al rendimento dei BTP italiani, ritiene che possa essere considerato il rendimento dei BTP quinquennali, pari a **3,31%**. Alla luce di quanto sopra, l’OLO individua un valore di *Risk free rate* compreso tra **0,99% e 3,31%**.

Un altro OLO ritiene che il *tasso privo di rischio* da utilizzare per il calcolo del WACC 2013 sulla rete in rame possa essere pari a circa il 4,46%, considerando una media aritmetica dei tassi decennali italiani lungo un orizzonte temporale pari a circa dieci anni.

L’Autorità, in linea con la prassi regolamentare e con la delibera n. 578/10/CONS, ai fini dell’individuazione del *risk-free rate*, considera opportuno utilizzare il rendimento dei titoli di Stato italiani con scadenza decennale,³⁷ dal momento che gli investimenti in una rete di telecomunicazione sono in linea di massima investimenti a lungo termine. Non si ritiene pertanto di poter accogliere la proposta dell’OLO che richiede l’utilizzo di BTP quinquennali.

o Il costo del debito Cd

D.55 Un OLO propone un valore del 5,4% che la stessa Telecom Italia ha dichiarato (cfr. documento di Telecom Italia “Interim Report at 30 September, 2012”) per il 2012. Un altro OLO considera ragionevole stimare un costo del debito di un operatore efficiente su rete in rame per il 2013 pari a circa 5,76%, ottenuto come somma del *Risk free rate* (4,6%) e dello *spread* di un generico operatore avente un *credit rating* di “BBB” (1,3%) pari appunto a quello di Telecom Italia.

Si ritiene, viceversa, ragionevole l’approccio proposto dal secondo OLO sebbene non si condividano i valori di merito. Si rimanda, in proposito alle successive conclusioni.

o L’ERP

D.56 L’Autorità osserva che i valori proposti dagli OLO risultano essere superiori a quelli utilizzati nello schema di provvedimento a consultazione pubblica (3,2%). Un OLO evidenzia che il documento “Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2012” riporta, relativamente allo scenario italiano, che “since 1900, equities beat bonds by 3.5%”. Pertanto ritiene che un valore di ERP appropriato potrebbe essere pari al 3,5%. Seguendo un altro approccio lo stesso OLO riporta un limite superiore di ERP pari all’8,43%.

Un OLO considera opportuno che anche per il 2013 venga confermato un ERP del 3,76% secondo quanto previsto nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS per la definizione dei prezzi di accesso alla rete in rame negli anni 2014-2016. Un altro OLO, ritiene che l’ERP da considerare possa essere compreso tra il 3,6% e 3,9%.

³⁷ Nella delibera n. 578/10/CONS, l’Autorità aveva stimato il *risk-free rate* prendendo in considerazione lo *spot rate* a gennaio 2010 del cosiddetto indice *benchmark*, pari a 3,9%.

Telecom Italia ritiene che non debba essere modificato il valore vigente (4,5%), scaturendo lo stesso da una valutazione a lungo termine.

Ciò detto si osserva che i valori proposti dagli OLO risultano essere superiori a quelli utilizzati nello schema di provvedimento a consultazione pubblica (3,2%). Si rimanda alla seguente sezione per le conclusioni di merito.

o L'aliquota teorica T

D.57 Al riguardo, un OLO ritiene che l'aliquota teorica complessiva di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio sia adeguatamente rappresentata dall'aliquota nominale attualmente vigente (IRES + IRAP), pari al **31,4%**. L'Autorità ritiene che quanto proposto non sia in linea con l'approccio di cui alla delibera n. 578/10/CONS.

Conclusioni dell'Autorità sul WACC

D.58 L'Autorità rileva che gli elementi di disaccordo con gli OLO riguardano principalmente:

- o il *risk free rate*, che gli OLO stimano inferiore al 5,5% (tra 3,31% e 4,46%) ritenendo che il valore adottato dall'Autorità non debba risentire della particolare congiuntura negativa avutasi negli ultimi 2 anni;
- o l'ERP, per il quale gli OLO, viceversa, ritengono applicabile anche un valore superiore a quello considerato dall'Autorità (tra il 3,5% ed il 3,9%);
- o particolarmente difformi risultano le valutazioni di alcuni OLO circa il *gearing* (60%), l'*equity beta* ed il *Tax Rate* (31%). Con riferimento ai primi due parametri, tuttavia, la metodologia proposta dagli OLO si discosta dal riferimento ad una struttura finanziaria di un operatore efficiente (*comparables*) che l'Autorità ritiene consolidata (valori *nozionali*). Parimenti, anche alla luce di quanto proposto in sede di analisi di mercato, non si ritiene utilizzabile un *Tax Rate* del 31%. Ciò premesso, laddove si sostituissero ai valori proposti dagli OLO per tali 3 parametri (*gearing*, *beta* e *T*) quelli proposti a consultazione pubblica dall'Autorità, lasciando inalterati tutti gli altri dagli stessi utilizzati (in particolare *risk free rate* e ERP), si otterrebbero dei valori del WACC compresi tra 9,3%-9,63%. Nella sostanza, quindi, la proposta di utilizzo di valori del *risk free rate* inferiori a quelli proposti dell'Autorità e di valori dell'ERP viceversa superiori fa sì che, utilizzando i valori del *gearing*, del *beta* e del *Tax Rate* di cui allo schema di provvedimento, si ottengano valori che appaiono confermare il WACC 2012.

D.59 Si richiama che l'Autorità aveva, nello schema di delibera notificato a conclusione della consultazione pubblica di cui alla delibera n.221/13/CONS, fornito le proprie valutazioni, a cui si rimanda, a conferma, per il 2013, del WACC 2012.

D.60 In particolare, nell'ambito del suddetto schema di delibera notificato, l'Autorità aveva ritenuto opportuno applicare la stessa metodologia utilizzata nel 2010 con delibera n. 578/10/CONS, prospettando la possibilità di aggiornare eventualmente i valori di quei dati di *input* (*risk free rate*, *costo del capitale di debito*, ERP) che negli ultimi 3 anni hanno potuto subire oggettive e riscontrabili variazioni. L'Autorità, tuttavia, considerato il *trend* di variazione di tali parametri ed il loro effetto combinato sul calcolo del WACC (che tendeva a lasciarlo invariato), ritenuto opportuno svolgere maggiori approfondimenti, aveva in definitiva deciso, ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* per l'anno 2013, di non modificare il WACC stabilito con la delibera n. 578/10/CONS confermando, pertanto, il valore di 9,36%. La rivalutazione del WACC veniva rimandata all'analisi di mercato.

D.61 Ciò premesso, l'Autorità ritiene, alla luce delle osservazioni della Commissione Europea nella propria raccomandazione dell'11 dicembre 2013 e richiamate in premessa, oltre che del mercato, di dover meglio motivare nel presente provvedimento, sul piano del merito, la decisione di confermare il WACC 2012, pari al 9,36%, anche per il 2013.

D.62 Si riporta nel seguito, per ogni singolo parametro, una valutazione di merito con riferimento al modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS già richiamato nelle premesse (sez. III.3.4) del presente provvedimento:

- t_d : rappresenta l'aliquota fiscale per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari (deducibilità di questi ultimi dal reddito imponibile), pari al 27,5%; tale valore, essendo fissato dalla normativa di settore, non è soggetto a modifiche per il 2013;
- T rappresenta l'aliquota teorica complessiva di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio. Nel documento sottoposto a consultazione pubblica (con delibera n.221/13/CONS) veniva ridotta dal 37% (valore utilizzato nella precedente analisi di mercato) al 36% circa per effetto della deduzione integrale, dalla base imponibile Ires/Irpef, dell'Irap dovuta in relazione alle spese per il personale dipendente ed assimilato (dall'art. 2, c. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il cd. decreto salva Italia). Tale valore, essendo determinato sulla base della normativa di settore, non è soggetto a modifiche per il 2013;
- $g = \frac{D}{D + E}$ è il rapporto di indebitamento o *gearing ratio*;

Il valore definito con delibera n.578/10/CONS era pari al 50%. Nel documento sottoposto a consultazione pubblica (con delibera n.221/13/CONS) è stimato come “media aritmetica dei rapporti di indebitamento dei principali operatori europei di telecomunicazioni fisse, desunti dai valori di mercato nel 2012 ” (*gearing ratio* nozionale). La media fornisce un valore pari al 49% La nuova analisi di mercato, sebbene ancora in consultazione, conferma lo stesso valore (49%). L'elenco delle società prese a campione (*comparables*) è quello riportato nel documento di analisi di mercato sottoposto a consultazione pubblica

e di seguito richiamato:

Tabella 1 – Stima dei beta degli operatori *incumbent* di tlc europei

Comparator	Country	Equity Beta	Gearing	Asset Beta
France Telecom	FRA	1.07	57%	0.46
Telecom Italia	ITA	1.19	74%	0.31
BT Group	GBR	0.88	39%	0.53
KPN Telecom	NED	0.71	69%	0.22
Deutsche	GER	0.84	55%	0.38
Telefonica	ESP	1.17	56%	0.51
Telia Sonera	SWE	0.94	30%	0.66
Belgacom	BEL	0.73	21%	0.58
Swisscom	SWI	0.60	32%	0.41
Telekom Austria	AUT	0.75	54%	0.34
Average			49%	0.44

Fonte: elaborazioni Nera Economic Consulting su dati Bloomberg

Tale valore non subisce modifiche per il 2013 atteso che la valutazione del WACC in oggetto ha effetti sui prezzi 2013, anno successivo a quello in cui tale parametro è stato stimato³⁸ e che le modifiche di tale parametro (per le società campione considerate), in quanto strutturali, avvengo su un arco temporale sufficientemente superiore ad un anno. D'altra parte l'Autorità ha deciso di utilizzare per alcuni parametri, quali il *gearing ratio* (detto *nozionale* in quanto derivato da un'analisi dei principali operatori di telecomunicazione europei, detti *comparables*) ed il *beta*, valori corrispondenti a una struttura finanziaria di un *operatore efficiente*. Ciò in ottica di effettuare una stima che sia maggiormente adeguata ad un approccio di *pricing* stabile dei servizi all'ingrosso dei mercati dell'accesso e dell'interconnessione.

- $1 - g = \frac{E}{D + E}$ è l'incidenza del capitale proprio sulle fonti di finanziamento; trattasi quindi di un parametro derivato dal precedente.
- C_e rappresenta il *costo del capitale proprio* dell'attività sottoposta a valutazione, stimato utilizzando la metodologia del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), che ipotizza l'esistenza di una relazione lineare tra il rendimento atteso di un titolo ed il premio per il rischio di mercato (*Equity Risk Premium*, ERP). In termini formali il CAPM è espresso dalla relazione:

$$C_e = RFR + \beta_i ERP$$

³⁸ In proposito si rappresenta che l'Autorità ha ritenuto, in linea con la prassi regolamentare europea e con quanto stabilito nella delibera n. 578/10/CONS, opportuno utilizzare un *gearing ratio* nozionale, ottenuto come media aritmetica dei *gearing ratio* dei principali operatori europei, come desunti dai valori di mercato. Ciò al fine di svincolare il valore di tale parametro dagli specifici andamenti dell'operatore storico. Tale approccio è stato seguito sia nella precedente che nella nuova analisi di mercato. Si ritiene, pertanto, di non accogliere la proposta di un OLO di utilizzare il *gearing ratio* di Telecom Italia e di far riferimento a quanto stabilito con delibera n. 578/10/CONS laddove si fissava un valore pari al 50% (tale valore diviene pari al 49% nella nuova analisi di mercato).

- il RFR è il *risk free rate*, cioè il rendimento di un investimento privo di rischio;
- l'ERP è l'*equity risk premium*, parametro che misura il premio per il rischio di un investimento nel mercato azionario, rispetto all'investimento di cui sopra (*risk free*).
- β_i , rappresenta la sensitività del rendimento atteso del titolo, dell'attività sottoposta a valutazione, rispetto alla variazione del rendimento generale di mercato. La delibera n. 578/10/CONS stabiliva, per tale parametro, un valore pari a 0,85. Coerentemente alla scelta di utilizzare un *gearing ratio* nozionale corrispondente ad una struttura finanziaria di un operatore efficiente, nel documento sottoposto a consultazione pubblica nazionale (delibera n.221/13/CONS) l'Autorità ha stimato il *beta* a partire dai valori (*beta*) dei principali operatori di telecomunicazione europei (*comparables*). Ne risultava un valore pari a 0,85 sulla base di dati di mercato aggiornati al 2012. Tale valore è confermato anche nella nuova analisi di mercato (Allegato G alla delibera n.238/13/CONS), sebbene ancora non conclusa. Tale valore non subisce modifiche per il 2013 per le stesse ragioni per cui si conferma il *gearing ratio*.
- Cd rappresenta il costo del capitale di debito di Telecom Italia. Si richiama che il modello *Europe Economics*, di cui alla delibera n.578/10/CONS, si basa sulla seguente relazione:

$$Cd = RFR + \text{premio sul debito}$$

Il *premio sul debito* veniva in tale delibera calcolato, sulla base del modello suddetto, come *spread*, rispetto al *risk free rate* (BTP decennali), delle obbligazioni emesse da Telecom Italia sul mercato secondario su un periodo di due anni. Tale premio era pari all'1,71% nel 2010 (delibera n.578/10/CONS). Ne derivava un costo del debito pari a 3,9% (RFR utilizzato in tale delibera) + 1,71% = 5,61%.

Va detto che la prassi europea (si veda il documento del BEREC sulla contabilità dei costi del 2013) è quella di calcolare il *premio sul debito* come *spread* rispetto al *risk free rate* delle obbligazioni emesse su un periodo medio-lungo (tipicamente oltre i 5 anni). Il valore mediano dei premi riconosciuti dalle autorità europee è 1,60%.

Ciò premesso non si ritiene opportuno utilizzare, anche alla luce delle osservazioni della Commissione laddove ci invita a tener conto del citato documento del BEREC, detto approccio che si basa su una media di due anni.

Va detto che l'Autorità, con delibera n.221/13/CONS, aveva già superato tale impostazione procedendo ad una valutazione diretta del costo del debito. Nel documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n.221/13/CONS, infatti, il costo del debito era stato ottenuto dalla media del valore facciale (cedola) delle obbligazioni emesse da Telecom Italia

ancora in circolazione. Si otteneva un valore pari al 5,89%³⁹. L'Autorità ha verificato che tale dato, 5,89%, non è variato nel 2013.

Tanto premesso l'Autorità ritiene di confermare, per il costo del debito, il 5,89%. Rileva che, a quanto riportato, il costo medio del debito di Telecom Italia attuale (di cui 70% in obbligazioni) è pari al 5,4%. Trattasi quindi di una stima cautelativa.

D.63 Tutto ciò premesso, alla luce di quanto sopra chiarito, si ritiene di poter ai fini della presente verifica confermare, rispetto a quanto sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS, i seguenti valori per i rispettivi parametri:

1. *gearing ratio*= **49%**;
2. *beta* = **0,85**;
3. *Tax Rate T*=**36%**;
4. Scudo fiscale *td* = **27,5%**;
5. *Cd*= **5,89%**.

Si richiama che tali parametri, per quanto sopra chiarito, non sono suscettibili a modifiche in quanto:

- in due casi (*T*, *td*) fissati o derivano da norme di settore sul regime fiscale delle imprese,
- in due casi (*g*, *beta*) derivanti da *benchmark* internazionali, aggiornati al 2012, per la stima dell'*operatore efficiente*, proprio al fine di garantire una stabilità temporale delle stime su almeno un ciclo regolatorio.
- in un caso (*Cd*) si è verificato che, sulla base della metodologia adottata, il valore non è cambiato nel 2013 rispetto a quanto proposto per il 2012.

Tra l'altro tali parametri non sono stati oggetto di commenti da parte della stessa Commissione.

Nella sezione seguente ci si concentrerà, viceversa, sulla valutazione del RFR e dell'ERP, parametri su cui la Commissione, nella propria raccomandazione, ha espresso riserve richiedendone un calcolo aggiornato.

Il Risk free rate

D.64 Come premesso tale parametro rappresenta il rendimento di un investimento in un'attività priva di rischio. La precedente analisi di mercato stimava un valore del 3,9%, utilizzando il dato *spot* del BTP decennale rilevato al 28 dicembre 2010.

Nel documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n.221/13/CONS tale parametro era stato calcolato come media dei BTP decennali nel 2012 (circa pari al 5,51%). Ciò in quanto, al momento, i dati 2012 erano gli unici disponibili.

³⁹ http://www.telecomitalia.com/tit/it/investors/bondholders/telecom_italia.html.

La Commissione, nella propria raccomandazione, nel non condividere l'approccio *spot rate* di cui alla delibera n.578/10/CONS in quanto instabile e soggetto a rapide fluttuazioni, suggerisce (anche con riferimento al modello sottoposto a consultazione nazionale nel 2013 con delibere nn.221/13/CONS e 238/13/CONS) di utilizzare una media a medio-lungo termine (anche annuale) in quanto fornisce un'indicazione economica maggiormente stabile.

Ciò richiamato e nel ritenere ragionevole il suggerimento della Commissione di svolgere una media a medio-lungo termine anziché usare un dato *spot*, si tratta di stabilire quale debba essere il periodo temporale di tale media. A tale proposito si richiama che la Commissione chiede di utilizzare dati aggiornati per tutti i parametri di *input* al modello legati alla situazione nazionale.

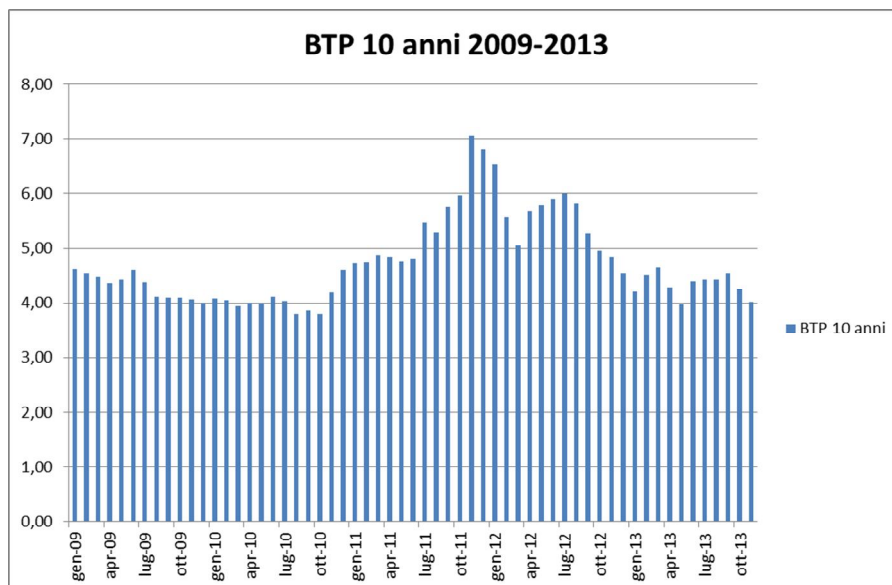
A tale riguardo, il rapporto dell'IRG del 2007 (*IRG – Regulatory Accounting Principles of Implementation and Best Practice for WACC Calculation February 2007*) fornisce delle indicazioni utili. Nello stesso si suggerisce, sebbene la scelta della modalità di calcolo del RFR dipenda dalle specifiche condizioni di mercato del Paese, di utilizzare i dati più recenti disponibili rispetto al periodo di applicazione del WACC⁴⁰.

Il recente rapporto del BEREC (2013) sulla contabilità dei costi riporta che, in ambito regolamentare, tale parametro è normalmente calcolato come media a medio/lungo termine, dei tassi di interesse dei *bond* governativi (il valore mediano attuale, dei valori utilizzati dai regolatori in Europa, è del 4% con una deviazione *standard* dell'1%).

La figura seguente fornisce l'andamento dei rendimenti dei BTP decennali (su base mensile) in Italia negli ultimi anni:

⁴⁰ *IRG considers that the return of freely traded investment-grade government bonds can generally be used as a proxy for the risk free rate. The relevant market, the maturity of those bonds and the kind of information to use (current/historical values, average, short/long period...) should be defined considering the circumstances of the local markets.*

....Therefore, considering that at any point in time current yields will still reflect the best available information on future yields, the averaging of recent historical rates has been standard practice in regulatory determinations. This method allows the minimisation of any short-term fluctuations in rates while capturing the most up to date information and expectations.



(fonte: Banca d'Italia)

Si osserva che i valori, utilizzati nel documento posto a consultazione nazionale (media sul 2012 di cui alla delibera n.221/13/CONS, utilizzata per il calcolo dell'estremo superiore della "forchetta", corrispondente al 9,83%) sono rappresentativi di una specifica congiuntura economica (crisi del debito sovrano) che costituisce una singolarità sia rispetto agli anni precedenti sia rispetto al 2013.

Infatti, la media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale risulta pari al 4,32% nel 2009, 4,03% nel 2010; 5,43% nel 2011 e 5,51% nel 2012. La media da gennaio a novembre 2013 è pari al 4,33%. La media complessiva sui cinque anni fornisce un valore pari al 4,72%.

Ciò consente di confermare la non opportunità, già rilevata nello schema di provvedimento notificato, di utilizzare il tasso del 5,51% sottoposto a consultazione. Il periodo selezionato, infatti, corrisponde ad un arco temporale di forte instabilità finanziaria non rappresentativo di una condizione media del mercato negli ultimi anni (incluso il 2013).

Si ritiene, viceversa, di accogliere la raccomandazione della Commissione laddove dice che, utilizzando *la media su un periodo di tempo sufficientemente lungo*, l'AGCOM riuscirebbe meglio a tener conto della variabilità temporale dell'RFR. La stessa Commissione sottolinea che, in un contesto di regolamentazione, l'RFR nominale è solitamente *calcolato in base alla media degli interessi dei titoli di Stato registrata in un arco temporale da medio a lungo termine*.

Ciò premesso si ritiene opportuno, ai fini di una verifica del WACC, calcolare il *risk free rate* come media su un periodo di medio-lungo termine dei BTP, tenendo tuttavia conto anche dei valori dei tassi decennali avutosi nel 2013. A tale riguardo si ritiene che una media degli ultimi 5 anni (da gennaio 2009 a novembre

2013) sia rappresentativa (il valore medio è del 4,72%) del parametro RFR, tra l'altro includendo anche i dati del periodo di crisi del debito sovrano.

L'Equity Risk Premium

D.65 Come sopra premesso si ritiene, alla luce delle osservazioni delle Commissioni, che la valutazione dell'ERP debba essere esplicitamente svolta sulla base degli ultimi dati disponibili.

Si richiama che nel documento sottoposto a consultazione pubblica (delibera n.221/13/CONS) poi notificato l'Autorità aveva, sulla base delle evidenze emerse, deciso di non modificare il valore 2010 (4,5%).

Le argomentazioni addotte dall'Autorità, a tale proposito, non sono state ritenute, dalla Commissione trasparenti.

In esito alla consultazione pubblica nazionale e comunitaria l'orientamento generale che comunque emerge è quello di utilizzare metodologie consolidate e condivise in ambito comunitario.

Si tratta quindi di calcolare, ai fini di un'ulteriore verifica, il WACC sulla base di dati aggiornati e di una metodologia largamente condivisa ed affidabile, come richiesto dalla Commissione.

Il valore identificato dall'Autorità nel 2010 (con delibera n.578/10/CONS), sulla base del modello definito dall'allora consulente *Europe Economics*, si basava sull'analisi storica lungo un ampio orizzonte temporale (*historical premium approach*) fino al 2007 (tali analisi estendevano, al 2007, un precedente studio di Dimson, Marsh and Staunton del 2001). Le stime prodotte da Dimson ed altri fornivano, per l'Italia, un ERP del 4,5% (media geometrica)⁴¹.

Altri Paesi europei hanno, oggi, utilizzato le medie storiche di Dimson, tra cui la Spagna (che tuttavia usa la media aritmetica e relativa all'anno 2010).

Il recente rapporto del BEREC pubblicato nel 2013 sulle metodologie di *cost accounting* nei Paesi europei evidenzia che tale parametro è normalmente stimato sulla base di medie storiche (*aritmetiche o geometriche*) a lungo termine (dai 30 ai 200 anni) dei rendimenti azionari⁴². Lo stesso rapporto riporta, utilizzando un *benchmark* dei valori utilizzati dai regolatori europei, un valore mediano dell'ERP del 5% con una deviazione *standard* rispetto a tale dato del 2,21%.

Le analisi di Dimson, largamente riconosciute, sono basate per l'appunto su medie storiche a lungo termine (dell'ordine dei 100 anni). Dimson misura il valore "storico" dell'*equity risk premium* come differenza "geometrica" tra gli *equity return* (rendimenti azionari) ottenuti su un certo periodo e il *risk-free rate return* (rendimenti in investimenti senza rischio) disponibile nello stesso periodo. Per

⁴¹ Dimson, Paul Marsh, & Mike Staunton (2007), *Global Strategy 2007, Global Investment returns Yearbook*.

⁴² Periodo utilizzato: occorre un numero di osservazioni su periodi molto lunghi per ottenere un errore standard accettabile. Stime inferiori ai 50 anni producono errori standard troppo alti (Damodaran ha stimato sul mercato americano 50 anni un errore standard del 2,83%).

l'equity risk premium fornisce le valutazioni storiche sia rispetto a titoli governativi a breve scadenza sia rispetto a *titoli* governativi a lungo termine.

I valori per l'ERP ottenuti dalle analisi storiche (su 110 anni circa) di Dimson-Marsh-Staunton più recenti (pubblicati nei report annuali dell'istituto di ricerca Credit Suisse), relativi all'Italia, sono i seguenti:

- **3,8%**, come media geometrica, (**7,3%** come media aritmetica), aggiornato al 2009,
- **3,7%**, come media geometrica, (**7,2%** come media aritmetica), aggiornato al 2010,
- **3,5%**, come media geometrica, (**6,9%** come media aritmetica), aggiornato al 2011,
- **3,4%**, come media geometrica, (**6,8%** come media aritmetica), aggiornato al 2012 (rapporto pubblicato nel 2013).

Si osserva un andamento decrescente in modo abbastanza lineare negli ultimi anni.

Con riferimento all'utilizzo della media geometrica o aritmetica si rappresenta quanto segue.

Come noto, la media aritmetica (M.A.) fornisce il valore più rappresentativo di una serie di rendimenti annuali tra loro indipendenti, laddove la media geometrica (M.G.) misura il rendimento composto prodotto da una serie di rendimenti annuali⁴³.

Si richiama che l'Autorità, nella delibera n.578/10/CONS, ha già scelto di utilizzare la media geometrica, delle serie storiche dell'ERP, riportata nelle analisi di Dimson ed altri del 2007.

Tale scelta è supportata da una serie di considerazioni che si intende nel seguito, per completezza, rappresentare.

La dottrina convenzionale sostiene l'utilizzo di medie aritmetiche se i rendimenti annuali non sono correlati nel tempo.

Viene viceversa suggerito, per evitare una sovrastima dell'ERP, l'utilizzo delle medie geometriche laddove sussista una correlazione tra i rendimenti azionari nel tempo (tale correlazione, negativa, è stata rilevata da alcuni studi)⁴⁴ o sussista una correlazione tra i rendimenti delle azioni e delle obbligazioni (correlazione che si presenta nel caso di titoli *risk free* a lunga scadenza). Per entrambe le ragioni su esposte ne segue che, per la valutazione in oggetto, è maggiormente appropriata la media geometrica. Ciò è, in particolare, vero laddove si utilizzano obbligazioni dello stato a lungo termine (ad es., T-bond, BTP) per la stima del RFR. In altri termini si ritiene che la media geometrica è maggiormente appropriata in contesti

⁴³ Da un punto di vista quantitativo la media aritmetica è superiore alla media geometrica e, in via approssimata, risulta che (Cfr. Brealey R., Myers S.C. (1994)): $M.G. = M.A. - 1/2 \text{ Var. rendimenti}$.

⁴⁴ Cfr. Fama E., French K. (1988); Lo A., MacKinlay C. (1988).

di valutazione dei rendimenti attesi nel caso di imprese/investimenti nei quali l'orizzonte è tipicamente di lungo periodo.

Si conferma, pertanto, l'opportunità, ai fini della presente verifica, di utilizzare l'approccio storico in linea con il modello vigente di cui alla delibera n.578/10/CONS.

Si ritiene, in particolare, di utilizzare la media geometrica, tra l'altro già utilizzata nella delibera n.578/10/CONS.

Ciò premesso, ai fini della presente verifica si riporta nel seguito una valutazione del WACC sulla base del modello a serie storiche. In linea con l'approccio seguito nella delibera n.578/10/CONS si utilizzano le medie storiche di Dimson, in particolare, la media geometrica aggiornata al 2012, pari al 3,4%.

Parametri del WACC		
	WACC 2013 sulla base del modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS	Anno 2013
Gearing	<i>benchmark</i> (notional g)	0,49
Beta	<i>benchmark</i>	0,85
ERP	Serie storiche Dimson aggiornate al 2012 (ultimo rapporto pubblicato nel 2013)	3,40%
Risk free rate	Media dei BTP decennali sugli ultimi 5 anni (2010-2013)	4,72%
Debt premium	Cd-RFR	1,17%
Td	deducibilità degli oneri finanziari dal reddito imponibile	0,275
T	aliquota teorica complessiva di incidenza delle imposte sul risultato d'esercizio	0,360
Ce		7,61%
Pre-tax Ce		11,89%
pre-tax Ce * E / (D + E)		6,06%
Cd	Media delle obbligazioni a tasso fisso in circolazione al 2013	5,89%
Pre-tax Cd		6,67%
Pre-tax Cd * D / (D + E)		3,27%
Pre-tax WACC		9,33%
Post-tax WACC		6,77%

Il calcolo svolto, che fornisce un WACC del 9,33%, conferma la correttezza della iniziale valutazione svolta nel provvedimento notificato e sulla base della quale l'Autorità ha confermato il WACC vigente (9,36%). L'Autorità ritiene, pertanto, di aver meglio motivato le ragioni sottostanti alla conferma del WACC 2012.

Si ritiene pertanto corretto confermare quest'ultimo valore anche per il 2013 ribadendo l'opportunità di una rivalutazione del WACC in sede di analisi di mercato.

Rileva che il valore vigente è in linea con la media europea riportata dal BERC (10,1%).

D.66 In conclusione l'Autorità ritiene, attesa la sostanziale conferma di un valore molto prossimo al valore vigente e considerato che la valutazione del WACC è, allo stato, anche oggetto di analisi in altro procedimento (terzo ciclo di analisi dei mercati dell'accesso), più opportuno, ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* per l'anno 2013, non modificare il WACC stabilito con la delibera n. 578/10/CONS confermando, pertanto, il valore di 9,36%.

III.5.5 I costi di rete

D.67 Come premesso, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità ritiene di svolgere una rivalutazione dei costi di rete sulla base dell'aggiornamento del WACC e dei volumi sottostanti.

In relazione a quanto richiesto da alcuni OLO (cfr. punto D.17) e da Telecom Italia (cfr. punto D.19), si ribadisce che esula dai compiti del presente procedimento una revisione strutturale del modello BU-LRIC, tema su cui è in corso una specifica consultazione pubblica in sede di analisi di mercato.

Effetto della variazione del WACC sui costi di rete

Per quanto sopra riportato, non vi è alcuna variazione dei costi di rete essendo il WACC pari a quello 2012.

Effetto dei volumi sui costi di rete

Come premesso al precedente punto, l'Autorità ritiene opportuno tener conto degli effetti della variazione dei volumi sui costi (unitari) di rete. A tal fine, l'Autorità ha verificato la variazione dei volumi sottostanti i costi di rete avutasi nel 2012 rispetto alla previsione per tale anno prospettata dal modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS. Si richiama che su tale parametro l'Autorità aveva svolto una valutazione preliminare in sede pre-istruttoria in attesa di dati maggiormente aggiornati. A tal fine l'Autorità ha acquisito da Telecom Italia, nel corso della consultazione pubblica, l'andamento del numero di accessi fisici/collegamenti, per ogni singolo servizio, avuto dal 2010 al 2012, riportato nella seguente tabella.

SERVIZI	2012 BU LRIC Del. N. 578/10/CONS		2012 pre consuntivo		Consuntivo 2011		Consuntivo 2010	
	Accessi	Collegamenti	Accessi	Collegamenti	Accessi	Collegamenti	Accessi	Collegamenti
POTS retail (solo fonia)	3.821.675	3.821.675	5.358.764	5.358.764	5.639.854	5.639.854	6.351.999	6.351.999
POTS Retail + ADSL Retail	6.992.955	6.992.955	6.497.101	6.497.101	6.458.263	6.458.263	6.242.295	6.242.295
POTS Retail + ADSL Wholesale (aree WLR)	929.298	929.298	770.474	770.474	774.519	774.519	742.751	742.751
POTS Reatil + SA Wholesale (aree ULL)	27.125	27.125	84.400	84.400	102.454	102.454	128.145	128.145
POTS telefonia pubblica	99.401	99.401	93.008	93.008	101.639	101.639	110.407	110.407
ISDN BRA retail	1.107.649	1.107.649	1.252.431	1.252.431	1.364.383	1.364.383	1.469.408	1.469.408
ISDN PRA retail	31.187	62.374	37.102	74.204	39.669	79.338	42.400	84.799
NAKED ADSL RETAIL (su linea dedicata)	1.111.913	1.111.913	379.660	379.660	490.981	490.981	626.256	626.256
HDSL/SDSL retail (su linea dedicata)	134.982	269.964	127.109	254.218	111.702	223.404	77.778	155.555
		-		-				
ULL FULL 1 Coppia fonia	5.072.640	5.072.640	5.124.492	5.124.492	831.041	831.041	928.004	928.004
ULL FULL 1 Coppia dati	-	-	-	-	4.050.331	4.050.331	3.638.079	3.638.079
ULL FULL 2 Coppie fonia	13.490	26.980		-	8	16	9	17
ULL FULL 2 Coppie dati		-	13.181	26.362	12.601	25.201	12.044	24.087
NAKED ADSL Bitstream (su linea dedicata)	1.279.523	1.279.523	1.100.166	1.100.166	1.061.689	1.061.689	985.370	985.370
HDSL/SDSL bitstream (su linea dedicata)	117.863	176.795	90.384	135.576	86.603	129.905	84.695	127.042
WLR POTS	1.391.274	1.391.274	847.720	847.720	942.420	942.420	885.994	885.994
WLR POTS BRA	23.564	23.564	17.794	17.794	17.473	17.473	13.501	13.501
Circuiti terminating su 1 coppia	63.065	63.065	22.183	22.183	27.963	27.963	31.945	31.945
Circuiti terminating su 2 coppie	133.436	266.872	80.714	161.428	115.242	230.484	92.035	184.070
	22.351.040	22.723.067	21.896.683	22.199.981	22.228.833	22.551.356	22.463.111	22.729.722

I dati sopra riportati indicano uno scostamento, rispetto alla previsione dell'Autorità per il 2012 di cui alla delibera n. 578/10/CONS di 21.896.683-22.351.040 = - 454.357 *accessi*. A tale riduzione corrisponde, applicando il modello BU-LRIC, un aumento del costo unitario di rete di 11 centesimi di Euro (rispetto al valore di 6,74 €/mese stimato nel 2012 con la suddetta delibera).

L'Autorità ritiene che tale variazione di volume, evidentemente afferente ad un ragionevole errore di previsione dell'andamento dei volumi nel periodo 2009-2012, non richieda alcuna revisione della struttura del modello (come richiesto da alcuni OLO), anche alla luce del fatto che la rete è storicamente realizzata predisponendo una ridondanza sul numero di coppie attive che varia dal 40% al 60% a seconda del segmento di rete (oggi circa 20 milioni di coppie sono non attive nella rete di accesso in rame). Una riduzione del numero di coppie attive di circa 0,5 mln di fatto incide in maniera trascurabile sull'architettura di rete (le coppie non attive passerebbero da una media di 20 mln a 20,5 mln). D'altro canto l'aumento del numero di coppie non attive riduce l'effetto dell'interferenza (in ambiente cavo) tra coppie adiacenti a beneficio della qualità delle coppie utilizzate per servizi a banda larga ed ultralarga. Trattasi quindi di un valore aggiunto di cui il mercato può beneficiare.

Si aggiunge che, su un totale di circa 10.000 stadi di linea, una riduzione di 500.000 coppie attive corrisponde, in media, ad una riduzione di 50 coppie per centrale. L'Autorità non ritiene che a tale variazione possa corrispondere un differente progetto di rete. Anche laddove si volesse concentrare tale riduzione nelle principali 1526 centrali locali (centrali ULL), la riduzione per centrale sarebbe di 327 coppie, su un numero medio di circa 9000 coppie per centrale (meno del 5%).

Aumento complessivo dei costi di rete

L'effetto della riduzione dei volumi determina un aumento dei costi di rete da **6,74 euro/mese a 6,85 euro/mese**.

III.5.6 I costi di manutenzione correttiva

Il ruolo ed i costi dei System

D.68 Nel corso degli approfondimenti svolti, l'Autorità ha sentito le Società che operano come impresa di *System Unico*. Al riguardo, si richiama che un OLO può concordare con Telecom Italia la scelta dell'impresa di *System Unico* che dovrà operare nell'area di centrale di riferimento sulle proprie linee in *unbundling*, sia per conto dell'OLO che per conto di Telecom Italia sulla base di due contratti distinti. Il contratto di *System Unico* ha ad oggetto le attività di “*bonifica impulsiva*” della rete di accesso, di seguito sinteticamente specificate:

- Permute in Centrale;
- Permute in Armadio;
- Permute nei *Box*;
- Rilegamento di Utente: Riparazione / Sostituzione;
- Casa Utente: Prima presa.

Non sono comprese nel contratto di *System Unico* le attività e prestazioni ulteriori, comunque necessarie per la manutenzione e riparazione dei guasti di rete. Di seguito si riportano le più rilevanti:

- o “*bonifica evolutiva*” della rete di accesso (guasti su parti comuni della rete, quali cavo/Armadio);
- o attività di verifica e sostituzione palificazioni;
- o bonifica straordinaria della rete di accesso riferita a problematiche delle seguenti tipologie: segnalazioni di pericolosità, danni da calamità naturali, danni alla rete provocati da terzi, furti di cavi;
- o richiesta di spostamenti di elementi di rete;
- o bonifica preventiva della rete di accesso riferita al mantenimento dello stato di efficienza della rete ed evitare la futura insorgenza dei guasti;
- o gestione dei *Ticket* prima e dopo l'assegnazione al *System Unico* (diagnosi della rete e verifica di presenza di guasti cavo a parti comuni della rete);
- o gestione dell'accesso ai siti e della *security*;
- o sviluppo, utilizzo e manutenzione dei sistemi di gestione;
- o accesso alle basi dati di Telecom Italia.

Il contratto di *System Unico*, relativo ad un certo numero di linee ULL, prevede che i guasti vengano risolti esclusivamente tramite MOI (manodopera d'impresa) dall'impresa (di *System*) operante nell'area di centrale⁴⁵.

I guasti su parti comuni di rete (cd. guasti cavo) sono di competenza di Telecom Italia e rientrano in un altro contratto, detto "*contratto quadro di assurance*", che copre sia l'erogazione del servizio di "manutenzione impulsiva" per le linee dei clienti *retail* di Telecom Italia sia la suddetta manutenzione "evolutiva" (ad es. per i guasti cavo). Il *contratto quadro di assurance* prevede, in particolare, che una porzione dei guasti impulsivi venga risolta da Telecom Italia tramite propria manodopera sociale (MOS) e che la restante parte dei guasti venga risolta dall'impresa di rete (MOI). In generale Telecom Italia ricorre alla MOI per la quota eccedente quella stabilita per la propria forza lavoro. La quota di guasti risolta attraverso MOS varia, in base alla presenza di personale di Telecom Italia in ciascuna area, fra il 20% e l'80%.

I contratti con Telecom Italia non prevedono, di norma, la risoluzione dei guasti relativi alla *number portability*.

Generalmente i contratti di *System Unico* stipulati con Telecom Italia prevedono un importo *forfettario* per la risoluzione dei guasti, basato sul numero di linee che sono in carico all'impresa. Tale importo è dell'ordine di 0,52 euro/mese/linea ed è determinato in base al tasso di guasto dell'operatore. In altri casi i guasti vengono pagati mediamente 60 € per intervento a cui, in funzione del tasso di guasto, corrisponde un certo costo per linea.

Il costo dei guasti cavo è mediamente, sulla base di quanto rappresentato dalle stesse società, di 450 €/intervento (inclusa l'attività di localizzazione che per tali guasti è particolarmente importante).

La segnalazione dei guasti sulle linee in *unbundling* e *shared access* viene trasmessa da Telecom Italia, attraverso il portale WFM, all'impresa di *System Unico* che ha stipulato l'accordo con l'operatore da cui proviene la segnalazione del guasto. Se il guasto è localizzato nella parte di competenza di Telecom Italia, l'impresa ripara il guasto e le attribuisce la competenza. Se il guasto è localizzato nella parte di rete dell'OLO, l'impresa ripara il guasto imputandone la competenza all'OLO. Una volta risolto il guasto, l'impresa invia a Telecom Italia la notifica dell'avvenuta riparazione.

Se invece il guasto riguarda i cavi, la segnalazione del guasto viene rimandata a Telecom Italia che stabilisce se risolvere il guasto ricorrendo alla propria MOS o se affidarne la risoluzione ad un'impresa di rete. I guasti cavo rilevati dall'impresa, nell'ambito del contratto di *System Unico* e rimandati indietro a Telecom Italia senza riparazione da parte dell'impresa, variano tra il 3% ed il 5%

⁴⁵ Il contratto di *System Unico* prevede che i guasti vengano risolti tutti dall'impresa di *System* operante nell'area di centrale oppure, in alcune regioni, anche dalla manodopera sociale di Telecom Italia previo accordo con l'operatore che detiene le linee in *unbundling*.

dei guasti totali e riguardano cavi da 10 a 2400 coppie. Le imprese, tuttavia, non hanno evidenza di eventuali altri guasti cavo che potrebbero essere rilevati da Telecom Italia e lavorati in maniera autonoma.

Nel corso degli approfondimenti svolti, l'Autorità ha chiesto alle Società se ritenessero possibile scorporare il servizio di manutenzione correttiva dal canone di *unbundling* affidando ad imprese terze l'erogazione del servizio di manutenzione senza l'ausilio di Telecom Italia.

Al riguardo, le Società rappresentano che un tale servizio potrebbe essere fornito esclusivamente mettendo l'impresa nelle attuali condizioni operative. Pertanto le attività precedentemente evidenziate, in particolare riferite alla manutenzione correttiva dei cavi, alla manutenzione preventiva e straordinaria della rete, escluse dal contratto di *System*, dovrebbero essere svolte in ogni caso da Telecom Italia o dall'OLO. Inoltre va tenuto conto del fatto che quando Telecom Italia invia le segnalazioni di guasto, fornisce delle informazioni riguardanti le coordinate geografiche e la topologia della rete, che sono indispensabili per la risoluzione del guasto. A ciò si aggiunge la messa a disposizione, da parte di Telecom Italia, dell'accesso a sistemi di gestione in grado di fornire informazioni dettagliate sulla rete esistente, che velocizzano le attività di ricerca e riparazione del guasto. In conclusione, non disponendo di tutta una serie di *facility* (utilizzo banche dati, utilizzo di sistemi di gestione di Telecom Italia, accesso ai siti di Telecom Italia) nonché delle necessarie attività di diagnosi preventive dei guasti effettuate da parte Telecom Italia (ad esempio guasto cavo in atto), sarebbe estremamente difficoltoso, a parere delle Società sentite, svolgere in modo autonomo la manutenzione correttiva.

Calcolo del costo della manutenzione correttiva

D.69 Come premesso, nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 221/13/CIR, l'Autorità ha ritenuto di valutare i costi della manutenzione correttiva sulla base del modello di calcolo di cui alla delibera n. 578/10/CONS. Si richiama, in particolare, che in tale delibera l'Autorità, ai fini di una valutazione di tale costo in ottica prospettica, ha ricostruito il processo necessario per lo svolgimento della prestazione individuando i *tempi di svolgimento* dell'intervento di *assurance* per ciascuna tecnologia di servizio di accesso ed, infine, ha valorizzato il costo complessivo dell'intervento in base al ***costo orario della manodopera***. Il valore della manutenzione correttiva su base annuale è valutato moltiplicando il costo così ottenuto per il ***"tasso annuale di intervento"*** del servizio considerato.

Nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 221/13/CONS, l'Autorità ha ritenuto che il flusso di attività effettivamente poste in essere nel processo di manutenzione possa essere ricondotto alle macro-attività definite e temporalmente valorizzate con delibera n. 578/10/CONS (tabella 1) senza richiedere, nell'ambito del suddetto schema di provvedimento, modifiche. Ciò detto, la valutazione dei costi di manutenzione correttiva è stata svolta sulla base del citato modello utilizzando, tuttavia, parametri aggiornati in relazione al *tasso di intervento* ed al

costo orario della manodopera e dell'intervento singolo (quest'ultimo laddove ritenuto necessario).

D.70 La verifica del costo della manodopera. Rileva e si ritiene acquisito oltre che parte integrante del presente procedimento, il costo medio della manodopera per l'anno 2013 pari a **46,88 euro/ora**, sottoposto a consultazione pubblica nell'ambito del procedimento di approvazione del WLR 2013 ed approvato al termine della consultazione nazionale. Tale parametro è utilizzato ai fini dell'applicazione del modello di costo della manutenzione correttiva di cui sopra in relazione alla valorizzazione del costo dell'intervento risolutivo.

D.71 La verifica dei tassi di intervento. Si richiama che nel corso delle attività pre-istruttorie gli OLO hanno riportato dati che indicano un valore medio dei tassi di guasto su proprie linee ULL dell'ordine del **12%**. Nelle more di acquisire ulteriori elementi in relazione alla totalità delle linee (ULL e non) l'Autorità aveva ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 221/13/CONS, preliminarmente ipotizzabile un tasso di guasto complessivo (*retail + wholesale*) medio per singola coppia compreso **tra il 12% ed il 12,5%** (dato da verificare nel corso della consultazione pubblica sulla totalità delle linee di accesso).

L'Autorità ha, pertanto, richiesto a Telecom Italia, nel corso del presente procedimento, il numero degli interventi e guasti per ciascuna tipologia di servizio relativamente al **2011** (non sono disponibili dati stabili in relazione al 2012). Come premesso i tassi di intervento, necessari al calcolo del costo di manutenzione correttiva, risultano essere direttamente proporzionali (al limite coincidenti) ai tassi di guasto.

Ciò premesso, l'Autorità ha svolto la valutazione del costo medio di manutenzione correttiva utilizzando come dati di *input* del modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS i suddetti dati di consuntivo, relativi al 2011, inerenti al tasso di intervento per ciascuna tipologia di servizio.

Manutenzione impulsiva: guasti sulla rete fisica

La tabella seguente riporta i risultati del calcolo inerente al costo della **manutenzione impulsiva**.

Dati 2011	Ricezione richieste e analisi preliminare	Diagnosi tecnica e localizzazione	Dispacciamento	Intervento risolutivo	Chiusura guasto	Totale tempi intervento	Linee equivalenti sostituite	Costo unitario intervento	Tasso intervento 2011	Numero interventi	Costo totale Manutenzione (imp)
POTS retail (solo fonia)	10,00	20,00	10,00	107,40	15,00	162,40	5.639.091	€ 124,57	11,20%	631.578	€ 78.678.724
POTS Retail + ADSL Retail	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	6.458.263	€ 130,77	11,20%	723.325	€ 94.592.168
POTS Retail + ADSL Wholesale (aree WLR)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	775.282	€ 130,77	11,20%	86.832	€ 11.355.307
POTS Retail + SA Wholesale (aree ULL)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	102.454	€ 130,77	11,20%	11.475	€ 1.500.612
POTS telefonia pubblica	10,00	10,00	10,00	107,40	15,00	152,40	101.639	€ 116,34	11,20%	11.384	€ 1.324.318
ISDN BRA retail	10,00	20,00	10,00	112,80	15,00	167,80	1.591.776	€ 128,56	12,74%	202.792	€ 26.070.975
ISDN PRA retail	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	79.338	€ 183,47	14,36%	11.393	€ 2.090.230
NAKED ADSL RETAIL (su linea dedicata)	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	492.855	€ 130,77	13,69%	67.472	€ 8.823.564
HDSL/SDSL retail	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	223.404	€ 183,47	14,36%	32.081	€ 5.885.787
ULL FULL 1 Coppia fonia	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	831.041	€ 108,10	9,23%	76.695	€ 8.290.522
ULL FULL 1 Coppia dati	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	4.050.331	€ 114,30	11,71%	474.098	€ 54.187.659
ULL FULL 2 Coppie fonia	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	16	€ 166,99	9,23%	1	€ 247
ULL FULL 2 Coppie dati	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	25.201	€ 166,99	11,71%	2.950	€ 492.589
NAKED ADSL Bitstream (su linea dedicata)	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	1.061.689	€ 114,30	13,62%	144.589	€ 16.526.019
HDSL/SDSL bitstream	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	173.206	€ 166,99	14,36%	24.872	€ 4.153.427
WLR POTS	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	942.420	€ 108,10	13,07%	123.174	€ 13.314.788
WLR POTS BRA	10,00	-	10,00	112,80	15,00	147,80	14.863	€ 112,08	13,07%	1.943	€ 217.730
Circuiti terminating su 1 coppia	10,00	10,00	10,00	115,80	15,00	160,80	27.963	€ 122,54	12,74%	3.562	€ 436.530
Circuiti terminating su 2 coppie	10,00	10,00	10,00	187,20	15,00	232,20	230.484	€ 175,23	14,36%	33.098	€ 5.799.621
TOTALI							22.821.315	€ 125,31	11,67%	2.663.314	€ 333.740.818
Costo incrementale ADSL condiviso TI retail	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	6.458.263	131	7,64%	493.411	64.525.372
Costo incrementale bitstream condiviso	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	775.282	131	7,64%	59.232	7.745.941
Costo incrementale shared access	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	102.454	131	4,39%	4.498	588.186
				147,30				costo complessivo manutenzione incrementale			€ 72.859.500

L'Autorità ha ritenuto opportuno differenziare, a parità di costo medio *general purpose* dell'ordine dei 47 euro/ora, il costo della manodopera in relazione alle specifiche di attività di tipo centralizzato (che, anche sulla base dei dati di contabilità dei costi, presentano un valore medio superiore) da quelle di tipo operativo *on field*. E' possibile osservare che il modello utilizzato produce un costo complessivo di manutenzione correttiva, di tipo impulsivo, pari a circa 333,7 mln di euro. Tale costo fa riferimento alla riparazione del servizio POTS (di linee con singolo servizio o condivise), del servizio xDSL (su linee non condivise) e circuiti *terminating*. A ciò si aggiunge un costo di manutenzione incrementale per le linee condivise pari a circa 72,8 mln euro. Il numero complessivo di interventi per riparazione di un guasto afferente a servizi POTS (su linee singole o condivise), xDSL (su linee non condivise) o *terminating* è pari a circa 2,6 mln (tale dato appare coerente con la stima svolta da un OLO al punto D.29). A tale valore si aggiungono gli interventi afferenti al servizio ADSL su linea condivisa per un totale di circa 3,2 mln di interventi. Si osserva che il tasso di intervento medio, per singolo servizio POTS o xDSL, è pari all'11,67%, con valori del 9,23% per i servizi POTS (ULL). Tale valore va oltre le più ottimistiche previsioni di cui allo schema di provvedimento a consultazione pubblica con delibera n. 221/13/CONS la quale aveva prospettato un tasso di guasto minimo del 12%.

L'Autorità ritiene che le prestazioni della rete, anche a seguito degli interventi di bonifica svolti nel corso delle attività di *assurance*, oltre che di manutenzione preventiva, abbiano assunto prestazioni accettabili. Se si considera le sole linee ULL il modello fornisce un tasso medio di intervento di bonifica impulsiva dell'11,29%.

Guasti inerenti alla NP

Sono stati determinati assumendo una percentuale di interventi, sulla base di quanto comunicato da Telecom Italia, pari al 2% del totale (un OLO stima un tasso dell'1%). Il costo medio per intervento è stato determinato sulla base di una valutazione dei costi di gestione della segnalazione e del tempo di intervento (55 minuti, comunicati da Telecom Italia, contro i 25 minuti stimati da un OLO). Ne deriva un costo complessivo pari a circa 2,5 mln di euro.

Costo risoluzione guasti NP		
% interventi NP		1,95%
Numero Interventi		59.573
costo per intervento NP		€ 43
costo complessivo		€ 2.560.285

Guasti di bonifica evolutiva

Ai fini della valutazione della componente di costi di **manutenzione evolutiva**, l'Autorità ha proceduto in modalità *top-down*, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia, e *bottom-up*, sulla base delle informazioni acquisite nel corso del presente procedimento istruttorio.

Modello bottom up

D.72 Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha acquisito agli atti (dagli OLO oltre che dalle imprese System) che la percentuale degli interventi di manutenzione evolutiva, sul totale interventi, è compresa tra il 3% ed il 5%, sulla base di quanto rilevato dalle stesse imprese System. Ovviamente, come premesso, altri interventi di manutenzione evolutiva non passano attraverso tali imprese. In ottica conservativa, l'Autorità ha comunque assunto che la massima percentuale di manutenzione evolutiva sia dell'ordine del 4%, includendo anche gli interventi che non sono rilevati dai System.

Sulla base dei dati acquisiti nel corso del procedimento, il costo medio per intervento è dell'ordine dei 450-500 euro. A tal fine l'Autorità ha ritenuto congruente la stima svolta da un OLO che ricostruisce, sulla base dei dati in proprio possesso (comunque afferenti ad un consistente campione di linee), un costo medio di 495 euro, come di seguito riportato:

guasti cavo		
Distribuzione percentuale guasti su armadio 3%		€ 350
Distribuzione percentuale guasti cavo su Cp 10 67%		€ 180
Distribuzione percentuale guasti cavo su Cp 100 25%		€ 240
Distribuzione percentuale guasti cavo su Cp 1200 4%		€ 5.600
Distribuzione percentuale guasti cavo su Cp 2400 1%		€ 8.000
COSTO MEDIO		€ 495

Noto il costo del singolo guasto, il costo complessivo è stato ottenuto moltiplicando lo stesso per il numero di interventi in ambiente cavo. Tale numero è stato determinato come quota percentuale del numero complessivo di interventi (circa 3,2 mln tra linee singole e condivise), applicando una percentuale di interventi cavo di poco superiore al 4,%. Rileva che un OLO ha stimato un totale di 117.000 interventi (linee OLO+TI) partendo da dati afferenti a proprie linee ULL, con singolo servizio (quindi con guastabilità inferiore). Il costo complessivo di manutenzione evolutiva è di poco inferiore a 70 mln euro/anno contro i circa 58 mln/anno stimati dall'OLO.

Modello top down

D.73 I dati del modello si riconciliano, tra l'altro sono inferiori, con i costi di manutenzione evolutiva comunicati da Telecom Italia.

Conclusioni

D.74 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ottiene un costo complessivo di manutenzione (impulsiva, evolutiva, NP) su servizio POTS, xDSL, *terminating* (escluso le linee condivise) di poco superiore a 400 mln di euro/anno, cui corrisponde un costo di manutenzione medio/linea non condivisa, pari a **1,48 euro/mese**.

Se si rapporta il costo della manutenzione ADSL incrementale (su linea condivisa), pari a circa 72mln/anno, al numero di linee condivise si ottiene un costo medio di manutenzione correttiva pari a **0,83 euro/mese**.

La tabella seguente disaggrega il costo medio unitario nelle singole attività.

Costo medio unitario della manutenzione correttiva POTS o ADSL-no-linea SA (valore medio): <i>di cui:</i>	1,48
Ricezione, diagnosi, dispacciamento, chisura (ASO)	€ 0,39
Intervento risolutivo manutenzione impulsiva (MOS)	€ 0,83
Assurance evolutiva MOI	€ 0,25
Guasti NP	€ 0,01

L'Autorità ritiene che tale valore, ottenuto dal modello, sia compatibile con le offerte economiche (costo medio/linea/mese) svolte dalle imprese *System* ad alcuni OLO per lo stesso tipo di attività modellizzata. In altri termini il modello, con tutte le ragionevoli limitazioni, consente di tener conto degli effettivi costi operativi (OPEX) di manutenzione impulsiva in campo, al lordo dei CAPEX inclusi nel costo orario "pieno" della manodopera.

A tale proposito rileva che gli stessi contratti con i *System* sono oggi definiti sulla base di tassi di intervento dell'ordine dell'11-12% sebbene gli interventi di

riparazione siano svolti in aree ad alta densità abitativa con conseguenti maggiori economie di scala e di scopo, rispetto a quanto può essere ottenuto a livello nazionale in aree non ULL (per il WLR o *bitstream*). Ciò consente, nelle aree ULL, di ottenere picchi di costo unitario inferiori. L'Autorità ritiene, viceversa, che il costo medio nazionale debba tener conto di minori economie di scala e scopo tenuto conto della elevata dispersione di centrali con un ridotto numero di accessi in rame (970 accessi/centrale in aree non ULL contro circa 9000 accessi/centrale, in aree ULL).

Nella tabella seguente è fornita una stima del costo medio di *manutenzione impulsiva* attribuibile, sulla base del modello (che fornisce una media di 0,83 euro/mese/linea), alle aree NON ULL laddove si ipotizzasse (si sottolinea che i *system* vengono impiegati oggi prevalentemente sull'85% delle linee ULL, circa 4 milioni, per cui la trattazione è puramente teorica) un costo medio di manutenzione impulsiva in buona parte delle aree ULL (sia su linee Telecom Italia che OLO) pari a quello dei *system* (0,53 euro/mese/linea).

	CENTRALI NON ULL	CENTRALI ULL	TOTALE CENTRALI		
Totale doppi fonia+dati	8.510.066	13.667.215	22.177.281		
Numero medio doppi/centrale	972	8956	2157		
stima del costo medio di manutenzione impulsiva nelle aree NON ULL + aree ULL				€ 0,83	euro/linea/me se
stima del costo medio di manutenzione impulsiva nelle aree NON ULL					
Costo medio nelle aree ULL				€ 0,53	euro/linea/me se
Costo medio nelle aree NON ULL				1,02	euro/linea/me se

Si osserva che, nel modello teorico costruito, il costo medio nelle aree NON ULL è pari a circa **1 euro/mese/linea**. Tale valore appare plausibile per due ragioni:

- è in linea con le offerte economiche degli stessi *system* che arrivano a valori di poco meno di un euro **nelle aree ULL**;
- in quanto nelle aree NON ULL un'impresa gode di minori economie di scala per cui il costo unitario necessariamente cresce rispetto ad aree ULL. Rileva che la differenza tra il numero di coppie per centrale, in aree ULL e NON, è di un ordine di grandezza.

Con riferimento alle tempistiche, per le quali alcuni OLO propongono riduzioni, si rappresenta quanto segue:

- o **tempistiche dell'intervento risolutivo**. L'Autorità non ritiene che queste possano essere ulteriormente ridotte alla luce delle numerose e complesse attività che il tecnico deve svolgere per individuare la porzione di rete dove è

presente il guasto. Si tratta, infatti, di numerosi tentativi che implicano, con elevata probabilità, l'uscita del tecnico dalla centrale locale verso l'armadio e la casa del cliente. Tali attività sono state, tra l'altro, accuratamente descritte dagli stessi OLO;

- o **tempistiche delle attività di ricezione segnalazione, diagnosi, dispacciamento, chiusura guasto.** Gli OLO individuano dei “tempi di attraversamento” nei sistemi informativi molto ridotti. A tale proposito preme sottolineare che le tempistiche indicate dall'Autorità rappresentano non un tempo di attraversamento di un dato all'interno di un sistema informativo bensì un modo per valutare, oltre alla quota parte di *opex*, anche i *capex* coinvolti nel processo. A riprova della correttezza delle tempistiche stimate, l'Autorità ha confrontato l'entità dei CAPEX (incluso il costo del capitale) coinvolti nel processo di *assurance* (se si moltiplica la componente di costo 0,39 euro/mese/linea per il numero di linee non *shared* si ottiene una stima, al netto della componente *shared*, di circa 106 milioni/anno). Questa è stata confrontata con il CAPEX complessivo afferente alle attività in oggetto ottenendo una ragionevole coincidenza (circa 118 mln di euro da CoRe 2011, che include le linee *shared access*). Non si ritiene pertanto di dover modificare le tempistiche di cui alla delibera n. 578/10/CONS.

Si osserva, altresì, che la presente istruttoria ha consentito di pervenire ad un sostanziale efficientamento dei costi di manutenzione correttiva. Infatti il valore complessivo riconosciuto a Telecom Italia, dell'ordine dei 477 mlnEuro/anno, è molto inferiore al valore contabile, pari a circa 661 mlnEuro/anno, cui corrisponde un costo medio di poco superiore a 2,1 euro/mese.

L'Autorità ritiene, inoltre, che quanto sopra rappresentato risponda anche alla richiesta di riconciliazione del modello, di cui alla delibera n. 578/10/CONS, con i contratti *System*, pervenuta dal Consiglio di Stato nella recente sentenza sul tema. Infatti la componente di costo afferente alle attività dei *System*, sulle linee ULL e non, è dell'ordine dei 0,8 euro/mese, valore compatibile con le offerte commerciali dei *System* volte agli stessi OLO e tenuto conto che il modello determina un valore medio applicabile su tutto il territorio nazionale (il valore puntuale in centrali di piccole dimensioni e periferiche potrebbe essere certamente superiore al valore medio determinato).

III.5.7 I costi di commercializzazione

- D.75 Gli OLO hanno richiesto di verificare che la quota percentuale dei costi di commercializzazione (4%) sia congruente con il dato complessivo dei costi di commercializzazione dei servizi di accesso *wholesale* sulla rete in rame.

In relazione all'ULL il tema dei costi OLO era stato oggetto di approfondimento al *punto 28, allegato C, alla delibera n. 14/09/CIR- ULL 2009*. I costi di commercializzazione OLO comprendono i costi di personale e i costi delle risorse funzionali alle seguenti principali attività:

- **Vendita servizi *wholesale*:** costi del personale della Funzione *Wholesale* Nazionale preposto alla vendita dei servizi ULL e relativi costi informatici.
- **Fatturazione:** costi del personale della Funzione *Wholesale* Nazionale preposti alle funzioni di *Charging and Operation* e relativi costi informatici.
- **Gestione del Cliente:** comprende tutti gli altri costi di commercializzazione OLO connessi al ciclo attivo.

Nelle contabilità regolatorie 2006 e 2007 il costo totale del personale di commercializzazione - al netto dei ricarichi - “allocato” sui mercati *Wholesale* corrisponde a circa 26 milioni di euro a fronte di circa 390 unità di personale (Full Time Equivalent) con un costo medio persona annuo di circa 66,5 mila euro. I costi del personale corrispondono, in media, a circa il 20% del costo complessivo di gestione OLO (al netto del costo del capitale).

A fronte di tale valore complessivo del costo del personale relativo a tutti i servizi *wholesale*, il servizio di *unbundling* assorbe, nel 2006, costi del personale (circa 14 persone) pari a circa il 19% dei costi operativi di commercializzazione OLO. Circa il 30% dei costi specifici OLO è costituito da costo del capitale e una quota limitata (inferiore al 10%) da ammortamenti. Il totale nel 2006 è pari a 11,3 mln di Euro.

In relazione al *bitstream* lo stesso tema è stato oggetto di approfondimento al *punto 31 della delibera n. 13/09/CIR*. Il totale è, nel 2006, pari a 28 mln di Euro. L’incidenza dei costi del personale sui costi di gestione OLO per il *bitstream* ADSL, considerati al netto del costo del capitale, è dell’ordine del 19% (con un costo medio per dipendente di 66,5 mila Euro). L’incidenza degli ammortamenti è dell’ordine del 10%. Poco più del 30% dei costi complessivi di gestione OLO *bitstream* sono costituiti da costo del capitale. Essendo il numero di OLO/ISP che acquista servizi *bitstream* dell’ordine delle 250 unità, il personale dedicato, lato *National Wholesale Services* è di un ordine di grandezza superiore rispetto a quello necessario per i servizi di accesso disaggregato, dove gli OLO clienti sono dell’ordine di una decina.

L’Autorità ha verificato che i costi di commercializzazione, inerenti alla vendita dei servizi di accesso alla rete in rame, corrispondono ad un totale, in linea con i dati contabili 2010-2011.

In particolare, per quanto sopra, atteso che le percentuali (*mark-up*) stabilite consentono un sostanziale efficientamento dei costi di commercializzazione desunti dalla contabilità regolatoria, l’Autorità non ritiene di dover modificare, in relazione al costo di commercializzazione ULL (4%), quanto proposto in consultazione pubblica.

III.5.8 Conclusioni sul canone ULL, *shared access* e *sub-loop ULL*

Canone full ULL

D.76 Per quanto sopra premesso l'Autorità ritiene di approvare un canone *full ULL* per l'anno 2013 pari a **8,68 euro/mese (17,36 €/mese** nel caso di due coppie simmetriche per HDSL, ISDN PRA e **15,77 €/mese** nel caso di due coppie simmetriche per sistemi DECT, quest'ultimi valori sono ottenuti applicando la stessa variazione percentuale, rispetto ai prezzi 2012, prevista per il canone ULL 2013) così disaggregato:

Tipologia di costo	Metodologia	Euro/mese/linea
Costo di rete	BU-LRIC	6,85
Costo di commercializzazione OLO	4% del servizio	0,35
Costo di manutenzione correttiva	BU-LRIC	1,48
TOTALE		8,68

Canone shared access

D.77 Come sopra rappresentato, il costo della manutenzione correttiva incrementale per servizi dati, delle linee condivise, è pari a 0,83 euro/mese/linea. Se si considera un costo di commercializzazione pari al 4% del costo del servizio si ottiene un canone mensile di **0,86 euro/mese/linea**.

Canone sub-loop ULL

D.78 Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto, in prima approssimazione, applicabile una variazione percentuale, rispetto al valore proposto in offerta di riferimento, pari a quella prospettata per il *full ULL*. Il valore che si otteneva era pertanto compreso tra 5,75 euro/mese e 6,17 euro/mese.

Alcuni OLO e Telecom Italia hanno richiesto una valutazione dei costi di rete, mediante uno specifico modello dei costi. L'Autorità, atteso che tale valutazione è oggetto di uno specifico procedimento, ritiene di confermare, al fine di non duplicare i procedimenti amministrativi, l'approccio sottoposto a consultazione. Ne deriva un valore del canone *sub-loop ULL* pari a **5,79 euro/mese**.

IV. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA TANTUM

IV.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

42. Per le ragioni indicate in premessa il presente procedimento svolge una valutazione, al costo, dei prezzi dei servizi (inclusi i contributi *una tantum*). Tale valutazione è svolta sulla base delle attività sottostanti, dei sistemi eventualmente impiegati (OPEX-CAPEX) e del costo orario della manodopera.

Contributi una tantum già soggetti ad orientamento al costo

43. Come premesso, gli unici contributi già soggetti ad orientamento al costo di cui all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato, a parte i servizi di colocazione di cui si tratterà nel seguito, sono quelli relativi al *ripristino della borchia* ed alla *qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia*. Si rilevava, a tal riguardo, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia ha proposto per l'anno 2013 un prezzo, per il *ripristino della borchia*, pari a 74,23 € (contro i 71,02 € approvati per il 2012) e, per il contributo di *qualificazione*, pari a 8,73 € (contro gli 8,36 € approvati per il 2012). L'Autorità rilevava altresì che gli aumenti proposti da Telecom Italia, per il 2013, ai suddetti contributi *una tantum* sono dovuti all'aumento del costo orario della manodopera da 47,40 €/h (approvato nel 2012 con delibera n. 59/12/CIR) a 52,40 €/h proposto dalla stessa Telecom Italia per il 2013.
44. Si richiamava, in proposito, che l'Autorità con delibera n. 141/12/CIR (cfr. allegato B, punto 23) ha espresso l'orientamento di approvare per il 2013 un costo orario della manodopera pari a 46,88 €/h e, quindi, con un decremento di circa l'1% rispetto al valore approvato per il 2012.
45. Tanto premesso e ferme restando le tempistiche di svolgimento delle attività necessarie per la fornitura del *ripristino della borchia* (cfr. delibera n. 71/09/CIR) e per la *qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia* (cfr. delibera n. 69/08/CIR) l'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi circa il costo orario della manodopera per il 2013 (46,88 €/h), ha ritenuto che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche di detti contributi prevedendo un costo pari, rispettivamente, a 66,41 € e 7,81 €.

Servizi precedentemente soggetti a network cap ai sensi della delibera n. 731/09/CONS

46. Come premesso, in ottica di efficienza dell'azione amministrativa, l'Autorità ha ritenuto opportuno, nell'ambito della presente consultazione pubblica, consentire agli operatori di formulare le proprie considerazioni circa la valutazione al costo dei contributi *una tantum* precedentemente soggetti a *network cap*.
47. L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto in proposito ragionevole effettuare una valutazione al costo dei contributi *una tantum* afferenti ai panieri A⁴⁶, B⁴⁷, ed E⁴⁸ definiti dalla delibera n. 731/09/CONS. Ha ritenuto invece opportuno, con riferimento ai panieri C⁴⁹ e D⁵⁰ definiti dalla delibera n. 731/09/CONS, considerata l'irrelevanza dei relativi volumi nel triennio di vigenza del meccanismo di *network cap* (2010 – 2012), che

⁴⁶ Paniere A: *full unbundling e sub loop unbundling*.

⁴⁷ Paniere B: *shared access*.

⁴⁸ Paniere E: *unbundling virtuale*.

⁴⁹ Paniere C: *prolungamento dell'accesso con portante in fibra*

⁵⁰ Paniere D: *canale numerico*

i valori dei prezzi 2012 costituiscano una ragionevole approssimazione dei relativi prezzi 2013 (cfr. Allegato 1 alla presente delibera).

48. Con particolare riguardo ai contributi *una tantum* afferenti ai panieri A, B ed E di cui al punto precedente, l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione al costo sulla base delle attività sottostanti e delle relative tempistiche di svolgimento (già descritte nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte relative agli anni passati ed in particolare con delibere nn. 69/08/CIR e 14/09/CIR), oltre che sulla base del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2013 (46,88 €/h).

49. Alla luce delle considerazioni su esposte l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha rivalutato le condizioni economiche relative ai contributi *una tantum* di cui al precedente punto, ottenendo i valori economici riportati nella tabella seguente.

Contributi <i>una tantum</i>	OR 2013⁽¹⁾	Modifiche AGCom	Variazione AGCom vs Proposta TI
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	35,91	36,41	1,39%
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	37,35	40,71	9,00%
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	60,10	52,04	-13,41%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	60,27	55,95	-7,17%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	64,36	60,25	-6,39%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	81,32	75,48	-7,18%
Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL	81,32	75,48	-7,18%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL	36,10	32,69	-9,45%
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	47,52	44,41	-6,54%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL	203,40	188,77	-7,19%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL	24,65	22,87	-7,22%
Contributo per intervento di assurance in SLA premium	257,63	239,08	-7,20%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	23,05	21,10	-8,46%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	30,86	28,13	-8,85%
Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL	56,05	52,04	-7,15%
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL	79,99	74,23	-7,20%
Contributo per trasloco esterno	66,57	61,81	-7,15%
Contributo per cambio coppia al permutatore	16,87	15,63	-7,35%
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL senza portabilità - Coppia Attiva	28,86	26,80	-7,14%
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi	32,96	31,10	-5,64%

ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL con portabilità - Coppia Attiva			
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL senza portabilità - Coppia Non Attiva	49,25	45,73	-7,15%
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA con portabilità - Coppia Attiva	64,36	60,25	-6,39%
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA senza portabilità - Coppia Attiva	60,27	55,95	-7,17%
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA senza portabilità - Coppia Non Attiva	81,32	75,48	-7,18%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale	35,29	-	-
Contributo disattivazione due coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazioni GNR e PBX a livello di sottorete locale	47,52	-	--
Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	18,33	36,41	98,64%
Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling	10,12	19,22	89,92%
Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso	35,40	52,04	47,01%
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL accesso condiviso	50,52	74,23	46,93%
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore	16,87	15,63	-7,35%
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso	25,50	32,69	28,20%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio di accesso condiviso	128,47	188,77	46,94%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso	15,56	22,87	46,98%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con portabilità del numero	37,35	40,63	8,78%
Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico	18,38	12,68	-31,01%
Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea sulla rete di Telecom Italia	25,26	23,44	-7,21%

(1) Offerta di Riferimento 2013 pubblicata il 31 ottobre 2012

La tabella sopra riportata mostra una riduzione dei costi per la gran parte dei servizi il cui prezzo era stato aumentato da Telecom Italia nel corso del periodo di applicazione del *network cap*. Parimenti si osservano rilevanti aumenti per quei servizi i cui prezzi erano stati fortemente ridotti da Telecom Italia per bilanciare, nell'ambito di ciascun paniere, le riduzioni di prezzo suddette (ponderate con le quantità vendute), al fine di rispettare il vincolo di *cap*. Ovviamente i prezzi ora proposti riflettono i costi sottostanti di ciascun servizio.

Ciò premesso, si chiedeva agli operatori di fornire proprie valutazioni regolamentari e di merito sull'analisi su riportata circa i contributi *una tantum* 2013 precedentemente elencati nonché sugli orientamenti espressi circa i restanti contributi/servizi.

IV.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

OLO

IV.2.1 Premessa

D.79 Alcuni **OLO**, nel rimandare per i specifici dettagli alle considerazioni espresse nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta WLR 2013, richiedono una sensibile riduzione del costo orario della manodopera. In particolare, alcuni OLO hanno effettuato delle stime che conducono, a seconda delle specifiche valutazioni effettuate dagli stessi, ad un valore che varia da un minimo di circa 32,9 €/h ad un massimo di 41,87 €/h⁵¹.

D.80 Gli **OLO** richiedono altresì un'efficientamento, in via generale, delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti i contributi *una tantum*. Essi ritengono, in particolare, che gli efficientamenti delle tempistiche siano dovuti ad un:

- o incremento dell'automatizzazione nella lavorazione delle richieste, con crescita delle lavorazioni in automatico degli ordinativi di lavoro e conseguenti riduzioni delle lavorazioni manuali;
- o incremento dell'efficienza della lavorazione delle richieste in automatico, nonché riduzione dei costi dei sistemi informatici di supporto in quanto già parzialmente ammortizzati con conseguente riduzione dei costi di *front-end* OLO;
- o incremento del livello di esperienza acquisita negli anni e di capacità di analisi delle statistiche degli esiti delle verifiche e delle attività svolte con conseguente riduzione dei casi di ricorso alle attività di verifica della fattibilità tecnica;
- o incremento del livello di efficienza nello svolgimento delle attività con conseguente riduzione dei tempi di verifica della Fattibilità tecnica e della Realizzazione Tecnica.

D.81 Con particolare riferimento alla componente di costo relativa alla gestione dell'ordine (comune a diversi contributi *una tantum*), alcuni **OLO** ritengono:

- che la percentuale di lavorazione manuale degli ordinativi possa essere ridotta al 2% (a fronte del 5% considerato dall'Autorità);
- che il tempo medio di lavorazione manuale degli ordinativi possa essere ridotto a 15 minuti (a fronte dei 20 minuti considerati dall'Autorità);
- che la componente di lavorazione in automatico (98% dei casi) possa essere valorizzata ad un costo pari a quello della *Number Portability* approvato nella delibera n. 92/12/CIR. Si ritiene, infatti, che il contributo di attivazione CPS preso a riferimento dall'Autorità per tale componente di costo non rappresenti, ad oggi, il riferimento più corretto in ottica di remunerazione dei costi di gestione efficiente. Si osserva, peraltro, come già la delibera n. 69/08/CIR

⁵¹ Alcuni OLO ritengono ragionevole ipotizzare, in un'ottica di maggiore efficienza, l'applicazione di un *mark-up* complessivo al costo diretto della manodopera (29,91 €/h) pari al 10%, altri ritengono che tale *mark up* possa al più essere pari al 40% (a fronte del 56,7% considerato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 141/12/CIR).

avesse assimilato il costo per la lavorazione di un ordinativo di lavoro in automatico al contributo *una tantum* richiesto per la portabilità del numero tra operatori, data la similarità dei processi.

D.82 Di seguito le specifiche considerazioni effettuate dagli **OLO** sui principali contributi *una tantum*. Analoghe considerazioni sono valide per i restanti contributi.

IV.2.2 Attivazione ULL su singola coppia attiva senza portabilità del numero

D.83 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **17,35 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (32,90 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica (3 min. a fronte dei 10 min. considerati dall'Autorità) e la realizzazione tecnica (25 min. a fronte dei 30 min. considerati dall'Autorità).

IV.2.3 Attivazione ULL su singola coppia attiva con portabilità del numero

D.84 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **17,85 €**. Ciò alla luce del fatto che nel caso di richiesta di attivazione con NP, le attività aggiuntive relative alla prestazione di NP sono in parte già remunerate dai costi dell'attività di gestione dell'ordine incluse nel contributo di attivazione. Si ritiene, in particolare, che il costo aggiuntivo possa al massimo essere pari a 0,5 € (17,85 € complessivi per attivazione LA + NP).

D.85 Un altro **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **28,17 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica (7 min. a fronte dei 10 min. considerati dall'Autorità) e la realizzazione tecnica (27 min. a fronte dei 30 min. considerati dall'Autorità).

IV.2.4 Attivazione ULL su singola coppia non attiva

D.86 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **37,94 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica (10 minuti a fronte dei 15 minuti considerati dall'Autorità) e la realizzazione tecnica (38 minuti a fronte dei 45 minuti considerati dall'Autorità).

D.87 Un altro **OLO** richiede invece una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **21,19 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (32,90 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica (5 minuti a fronte dei 15 minuti considerati dall'Autorità) e la realizzazione tecnica (30 minuti a fronte dei 45 minuti considerati dall'Autorità).

IV.2.5 Disattivazione ULL su singola coppia

D.88 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **23,29 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la realizzazione tecnica (27 minuti a fronte dei 30 minuti considerati dall'Autorità).

D.89 Un altro **OLO** evidenzia che le attività remunerate dal contributo di disattivazione per i servizi di accesso disaggregato includono anche le attività di rimozione della permuta che determinano la parte prevalente dell'importo. Al riguardo l'OLO ritiene, tuttavia, che tale attività di mera rimozione della permuta non sia in alcun modo necessaria, essendo invece più ragionevole che un intervento sull'elemento della rete sia effettuato dal tecnico solo nel momento in cui quell'elemento di rete sul quale era stata effettuata a suo tempo la permuta debba essere riutilizzato per la predisposizione di un nuovo servizio (su richiesta di un operatore o della stessa Telecom Italia). Pertanto tale attività sarà remunerata dall'operatore che andrà ad attivare successivamente il servizio. L'OLO chiede pertanto, in ossequio al principio di remunerazione delle attività e dei costi di un operatore efficiente, che il contributo di disattivazione sia rimosso dall'offerta di riferimento, in quanto previsto per lo svolgimento di attività non necessarie o funzionali ad un'efficiente gestione dei servizi di accesso disaggregato.

IV.2.6 Lavori in rete di distribuzione

D.90 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **18,84 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h) e delle tempistiche ritenute necessarie per la realizzazione tecnica (27 minuti come considerati dall'Autorità).

D.91 Alcuni OLO evidenziano la mancanza di idonei strumenti utili a consentire una conoscenza preventiva ed una verifica *ex post* dell'effettiva realizzazione delle attività di permuta all'armadio ripartilinea da parte di Telecom Italia⁵². Ritengono inoltre che il contributo per lavori in rete di distribuzione dovrebbe avere carattere

⁵² Per quanto riguarda il *tool* di "Analisi preventiva" si rappresenta come tale strumento consenta una verifica soltanto caso per caso su base indirizzo e numero civico, per cui si ritiene che il *tool* risulti di scarsa efficacia pratica per stimare i costi che l'OLO dovrà sostenere per linea/cliente su una determinata area di vendita/copertura. Si evidenzia inoltre che le risposte fornite dal suddetto *tool* a seguito di interrogazione *ex ante* non trovano riscontro con quanto successivamente notificato e/o fatturato da Telecom Italia per la medesima linea. Con riferimento alla possibilità di effettuare una verifica *ex-post* delle attività svolte, si evidenzia che l'evoluzione del tracciato record rilasciata da TI ha introdotto esclusivamente un'indicazione sintetica in merito alla realizzazione della permuta all'armadio. In definitiva gli OLO, non avendo riscontrato alcun miglioramento dei processi informativi di Telecom Italia (*tool* di copertura, notifiche, allegati di fatturazione), chiedono all'Autorità l'apertura di un tavolo tecnico per definire una procedura condivisa volta a consentire agli operatori la verifica preventiva ed *ex post* delle prestazioni rese da Telecom Italia e la necessità delle stesse, così come già previsto dalla delibera n. 148/11/CIR.

eccezionale con una applicazione inferiore al 5% dei casi, anche in considerazione della continua riduzione delle linee attive in rame dovuta alla sostituzione fisso-mobile. Si chiede pertanto un intervento volto all'eliminazione di detto contributo.

IV.2.7 Attivazione subloop unbundling su singola coppia non attiva

- D.92 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **17,35 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (32,90 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica (3 minuti) e la realizzazione tecnica (25 minuti).

IV.2.8 Attivazione subloop unbundling su singola coppia attiva

- D.93 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **14,07 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (32,90 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica (2 minuti) e la realizzazione tecnica (20 minuti). Nel caso di contestuale portabilità del numero il suddetto importo dovrà essere incrementato di 0,50 €. L'OLO chiede inoltre che siano introdotti in offerta degli specifici contributi applicabili in tutti i casi di attivazione/migrazione/cambio tecnologia massivi con un'articolazione di prezzo decrescente in funzione della contestualità di permuta sul medesimo armadio con medesima DAC.

IV.2.9 Qualificazione della coppia per subloop unbundling

- D.94 Un **OLO** ritiene che debba essere chiarito in offerta di riferimento che, anche nel caso di servizi di accesso alla sottorete locale, così come per i servizi ULL, l'attività di qualificazione della coppia relativamente al *mix* di riferimento è obbligatoria e svolta automaticamente da Telecom Italia nella fornitura del servizio senza la fatturazione di alcun corrispettivo aggiuntivo a carico dell'operatore. La certificazione relativa alla velocità supportata dalla coppia, invece, è attività svolta da Telecom Italia esclusivamente su richiesta dell'operatore interessato, al quale sarà pertanto applicabile il corrispettivo previsto in offerta per la "qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia".

IV.2.10 Attivazione shared access

- D.95 Alcuni **OLO** richiedono, in via preliminare, di tener conto che tale contributo contribuisce anche alla definizione del contributo di attivazione del servizio *bitstream* per il quale ha un impatto rilevante. Pertanto, anche in tale ottica, si richiede una riduzione ad un valore pari a **16,98 €** (a fine periodo del *network cap* il prezzo 2012 era di 18,33 €). Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica e realizzazione tecnica (complessivamente 18 minuti a fronte dei 40 minuti considerati dall'Autorità). Altri OLO richiedono di allineare i contributi *una tantum* relativi allo *shared access* ai valori approvati nel 2012.

IV.2.11 Disattivazione shared access

- D.96 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **16,98 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la realizzazione tecnica (18 minuti a fronte dei 30 minuti considerati dall'Autorità).

IV.2.12 Attivazione del servizio VULL su coppia attiva con portabilità del numero

- D.97 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **28,17 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la fattibilità tecnica (7 minuti) e realizzazione tecnica (27 minuti).

IV.2.13 Trasformazione da VULL a ULL

- D.98 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **9,33 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la realizzazione tecnica (7 minuti).

IV.2.14 Fornitura a vuoto

- D.99 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **25,36 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la realizzazione tecnica (30 minuti a fronte dei 60 minuti considerati dall'Autorità).
- D.100 Un altro **OLO**, richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **18,45 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (32,90 €/h), del costo di gestione ordine per quanto sopra premesso, e delle tempistiche ritenute necessarie per la realizzazione tecnica (30 minuti a fronte dei 60 minuti considerati dall'Autorità), tenuto conto del tempo necessario allo spostamento presso casa cliente e del tempo necessario ad effettuare i tentativi di contatto del cliente).

IV.2.15 Manutenzione a vuoto

- D.101 Un **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **34,89 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (41,87 €/h), del costo di gestione *ticket* a cura dell'*help desk* di rete (5 minuti a fronte dei 20 minuti considerati dall'Autorità), del costo dello spostamento (15 minuti come considerati dall'Autorità), e delle tempistiche ritenute necessarie per l'intervento (30 minuti a fronte dei 60 minuti considerati dall'Autorità).

D.102 Un altro **OLO** richiede una riduzione di tale contributo ad un valore pari a **16,45 €**. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (32,90 €/h), del costo di gestione *ticket* a cura dell'*help desk* di rete (5 minuti a fronte dei 20 minuti considerati dall'Autorità), del costo dello spostamento (15 minuti come considerati dall'Autorità) e delle tempistiche ritenute necessarie per l'intervento (10 minuti a fronte dei 60 minuti considerati dall'Autorità). Con riferimento a quest'ultimo punto, si evidenzia che tale attività si traduce sostanzialmente nella rilevazione della presenza o assenza di continuità della rete, mediante il collegamento di un apposito apparato alla "borchia Telecom" presso la sede cliente. Laddove sia verificata la continuità, il malfunzionamento è da ricondursi ad elementi estranei alla rete dell'operatore notificato.

IV.2.16 Le osservazioni di Telecom Italia

D.103 **Telecom Italia**, nel ribadire un costo della manodopera pari a 52,40 €/h, propone la revisione del contributo di attivazione per l'ULL su linea non attiva per tenere conto delle attività aggiuntive previste a causa dell'introduzione dei servizi FTTCab e della possibilità di sospendere l'ordinativo di lavoro. Si evidenzia, in particolare, quanto segue:

- o *introduzione dei servizi FTTCab*. L'introduzione dei servizi FTTCab, con la progressiva diffusione dei servizi con fibra all'armadio, aggiunge un ulteriore punto di disaggregazione (l'armadio riparti-linea) rispetto ai servizi consegnati in centrale, che avevano come elemento di disaggregazione il permutatore. Questo comporta che, per tutte le attivazioni di servizi ULL su linee non attive, è necessario prevedere un controllo aggiuntivo presso l'armadio riparti-linea per verificare la continuità elettrica del percorso di rete attestato all'indirizzo indicato⁵³. L'attività di controllo aggiuntiva può essere quantificata in 15 minuti per Ordinario di Lavoro (OL) necessari per lo spostamento ed il controllo;
- o *sospensioni dell'ordinativo di lavoro (OL)*. Per ridurre il numero di richieste di costruzione di impianto per ULL su linea non attiva chiuse con esito negativo, con il *Nuovo Processo di Delivery* si è introdotto il processo di "sospensione dell'OL", in particolare nei casi di problemi riscontrati *on-field* con il cliente finale che ne ostacolano la realizzazione (il cliente è irreperibile, il cliente non vuole l'impianto, ecc.). Pertanto, in fase di realizzazione dell'impianto, occorre tenere conto dell'impegno orario del tecnico di *Open Access*, sia per la gestione telefonica di perfezionamento dell'appuntamento (*policy* di contatto), sia per il contatto con il referente dell'operatore alternativo prima di sospendere l'OL affinché questo ultimo si attivi per la risoluzione della problematica evidenziata con il cliente finale. Questa attività introduce un

⁵³ Se, infatti, nel modello di servizio precedente la necessità di una permuta in armadio era dovuta alla movimentazione di rete per effetto degli interventi di manutenzione straordinaria, con l'introduzione dei nuovi servizi con fibra, alle movimentazioni del primo tipo, bisogna aggiungere le permutate effettuate in armadio per le attività standard di attivazione dei servizi. Quindi, una movimentazione più frequente su questo ulteriore elemento di disaggregazione rende necessario il controllo in armadio riparti-linea per tutte le attivazioni di ULL su linee non attive per garantire lo standard di servizio consolidato.

tempo aggiuntivo per la gestione dell'OL che non è rappresentato nel modello di costo finora utilizzato per il contributo di attivazione di ULL su linea non attiva. Telecom Italia ritiene quindi necessario aggiungere nel modello di calcolo del contributo di attivazione ulteriori 5 minuti/OL medi per la gestione dell'OL secondo le modalità sopra descritte.

IV.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.104 Con riferimento al costo orario della manodopera per l'anno 2013, si richiama che l'Autorità con lo schema di delibera approvato agli esiti della consultazione pubblica nazionale relativa all'offerta WLR 2013 (a cui si rimanda per gli specifici dettagli), ha stabilito un valore di 46,88 €/h, confermando gli orientamenti preliminarmente espressi in allegato alla delibera n. 141/12/CIR. Si ritiene tale valore acquisito ai fini del presente procedimento.

D.105 Si fa riferimento all'osservazione di alcuni OLO (cfr. punto D.81) che propongono di valorizzare la componente di lavorazione in automatico inclusa nei costi di gestione ordine ad un costo pari a quello della *Number Portability* (NP) approvato con delibera n. 92/12/CIR. Al riguardo, l'Autorità non ritiene adeguato equiparare le attività sottostanti alla gestione dell'ordine a quelle relative al contributo *una tantum* per la prestazione di NP pura secondo i processi di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Trattasi infatti di attività e processi differenti. Rileva, tra l'altro, che la valutazione del contributo di NP pura era stata svolta, nella suddetta delibera, principalmente sulla base di un *benchmark* internazionale afferente alla prestazione di NP, e non sulla base di una specifica valutazione dei costi sottostanti. L'Autorità ritiene, pertanto, di confermare l'approccio seguito nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ovvero di considerare per la componente di costo "gestione ordine automatico" il valore relativo all'attivazione CPS approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR (4,61 €)⁵⁴. Qualora con l'attivazione del servizio sia richiesta anche la NP, al contributo di attivazione viene aggiunto il valore di 4,3 € relativo a tale specifica prestazione, come approvato con la stessa delibera n. 92/12/CIR.

D.106 Si fa riferimento all'osservazione di cui al punto D.89, in cui un OLO evidenzia che le attività remunerate dal contributo di disattivazione per i servizi di accesso disaggregato includono anche le attività di rimozione della permuta che determinano, tra l'altro, la parte prevalente dell'importo. Al riguardo l'OLO ritiene che tale attività di mera rimozione della permuta non sia in alcun modo necessaria, essendo invece più ragionevole che un intervento sia effettuato dal tecnico solo in fase di attivazione di un nuovo servizio (su richiesta di un operatore o della stessa Telecom Italia). Pertanto l'OLO ritiene che tale attività debba essere eventualmente remunerata dall'operatore che andrà ad attivare successivamente il servizio. L'OLO chiede pertanto, in ossequio al principio di remunerazione delle attività e dei costi di un operatore efficiente, che il contributo

⁵⁴ I costi dei sistemi informatici sottostanti alla "gestione automatica dell'ordine" sono ben approssimati dai costi della CPS, in quanto, di fatto, come rappresentato da Telecom Italia, si utilizza la stessa piattaforma informatica.

di disattivazione sia rimosso dall'offerta di riferimento, in quanto relativo ad attività non necessarie o non funzionali ad un'efficiente gestione dei servizi di accesso disaggregato. Nel merito l'Autorità rappresenta quanto segue. L'OLO in questione appare disegnare un processo di disattivazione, a suo dire maggiormente efficiente, diverso da quello previsto per il contributo in questione nella delibera n. 69/08/CIR. In tale sede l'attività di disattivazione prevede, in particolare, la rimozione della permuta che attesta il doppino del cliente al blocchetto OLO, sul permutatore di Telecom Italia. L'OLO in buona sostanza propone, ovvero ritiene in ottica di maggiore efficienza, che tale rimozione venga svolta in sede di attivazione dello stesso cliente con altro operatore. Si rileva che un simile processo implica che le posizioni ai blocchetti OLO rimangano occupate laddove i clienti disattivati non decidessero di riattivare il servizio. Quanto sopra non appare evidenziare una particolare efficienza di un simile processo oltre a non garantire l'integrità della rete stessa. Viceversa Telecom Italia, con l'attuale processo, una volta disattivato un cliente ed in assenza di contestuale riattivazione ad altro OLO (migrazione), sconnette la permuta e rende disponibile, nei propri sistemi, la coppia cliente ad un prossimo operatore. Si aggiunge che quant'anche il processo proposto dall'OLO fosse per assurdo fattibile, l'attività di rimozione della permuta non è assorbibile nell'attività di realizzazione di una nuova permuta, essendo il tempo di rimozione e realizzazione superiore al solo tempo di rimozione (trattasi di due attività distinte). Ne consegue che l'operatore *recipient* dovrebbe accollarsi i costi dell'attività di rimozione della precedente permuta, oltre ai costi dell'attivazione. Ciò non sarebbe in linea con il principio di causalità dei costi.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai costi dei contributi di disattivazione dei servizi ULL, *shared access* e *subloop ULL*, l'Autorità ha effettuato ulteriori verifiche. In particolare, si rileva che i valori proposti in consultazione per la singola e doppia coppia ULL, pari rispettivamente a 32,69 € e 44,41 €, erano stati erroneamente calcolati considerando per la componente di gestione automatica un costo di 8,91 €, anziché 4,61 € come sopra premesso. Considerando tale ultimo valore, si ottiene un contributo di disattivazione per singola coppia ULL (e *shared access*) pari a 28,60 € e 40,32 € per la doppia coppia ULL. Per il *subloop ULL* i contributi di disattivazione, non riportati per errore materiale nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, risultano essere pari a 22,90 € (singola coppia) e 40,32 € (doppia coppia).

D.107 Con riferimento alla richiesta di alcuni OLO di cui al precedente punto D.91 relativamente al contributo per *lavori in rete di distribuzione*, si richiama quanto ampiamente argomentato nel corso delle delibere di approvazione delle offerte di riferimento relative agli anni scorsi (delibere n. 89/11/CIR, n. 148/11/CIR e n. 36/12/CIR). In particolare, Telecom Italia, a seguito di una richiesta di attivazione su LNA, è tenuta ad indicare il tipo di intervento da effettuare/effettuato, fornendo ogni informazione utile ad evidenziare l'attività da svolgere/svolta (data, ora, luogo dell'intervento ed ogni altra informazione utile ad identificare lo stesso). Ulteriori miglioramenti dei processi realizzati da Telecom Italia per garantire la trasparenza delle attività svolte su linea non attiva potranno essere valutati, anche sulla base delle criticità che eventualmente emergeranno e/o dei suggerimenti degli stessi operatori, nel corso delle attività di vigilanza svolte dagli Uffici. Circa

le condizioni economiche afferenti all'attivazione ULL su linea non attiva che tengono conto anche di tali attività aggiuntive (permuta all'armadio riparti linea), si rimanda al successivo punto D.114.

D.108 Con riferimento alla richiesta di un OLO di cui al precedente punto D.93, relativamente all'introduzione in offerta di riferimento di specifici contributi applicabili in tutti i casi di attivazione/migrazione/cambio tecnologia di tipo "massivo", l'Autorità ritiene, nelle more di specifici approfondimenti, ed in linea con la prassi finora seguita, che Telecom Italia debba proporre agli operatori, in tali casi, specifiche condizioni economiche valutate su base progetto tenendo conto delle specifiche economie di scala realizzate, fornendone altresì la più ampia trasparenza.

D.109 Con riferimento alla richiesta di un OLO di cui al precedente punto D.94, si conferma, anche sulla base di quanto rappresentato da Telecom Italia nel corso delle attività istruttorie, che, anche nel caso di servizi di accesso alla sottorete locale, così come per i servizi ULL, l'attività di qualificazione della coppia relativamente al *mix* di riferimento è svolta automaticamente da Telecom Italia all'atto dell'attivazione del servizio senza l'applicazione di uno specifico contributo *una tantum*. La qualificazione relativa alla velocità supportata dalla coppia, invece, è attività svolta da Telecom Italia su richiesta dell'operatore interessato, al quale viene applicato lo specifico contributo previsto in offerta di riferimento.

D.110 Si fa riferimento alle richieste degli OLO di riduzione delle tempistiche coinvolte nelle attività sottostanti i diversi contributi *una tantum*. Si ritiene, in proposito, non accoglibili allo stato le suddette richieste atteso che le tempistiche sottostanti già derivano da ipotesi di efficientamento sulla base di economie di scala e di scopo. Una ulteriore riduzione, senza un reale riscontro sul campo, rischia di determinare prezzi sottocosto, atteso che trattasi di tempistiche (per lo più relative a spostamenti e ad attività manuali di permuta) difficilmente comprimibili.

D.111 Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di cui al precedente punto D.103 in relazione al contributo di attivazione ULL su linea non attiva si rappresenta quanto segue. Circa la necessità, rilevata da Telecom Italia, di prevedere un controllo aggiuntivo (quantificato dalla stessa in 15 minuti) presso l'armadio riparti-linea per verificare la continuità elettrica del percorso di rete attestato ad uno specifico indirizzo, si evidenzia che nella componente di costo relativa alla realizzazione tecnica inclusa in tale contributo (complessivamente 45 minuti) già sono conteggiati circa 15 minuti (i restanti 30 sono relativi allo spostamento e permuta) per specifiche attività svolte su linea non attiva. Circa la necessità, rilevata da Telecom Italia, di tener conto dell'impegno orario del tecnico di *Open Access* per la gestione telefonica di perfezionamento dell'appuntamento (*policy di contatto*) e per il contatto con il referente dell'operatore alternativo prima di sospendere l'ordine, quantificata dalla stessa in circa 5 minuti, l'Autorità ritiene congruo l'accoglimento di quanto richiesto. Ne segue un valore del contributo di attivazione ULL su linea non attiva pari a 55,95 € (a fronte di 52,04

€ stimato nell'ambito dello schema di provvedimento in consultazione) e 79,39 € nel caso di attivazione doppia coppia ULL non attiva. Nel caso di attivazione *subloop* ULL su linea non attiva si ha 49,63 € (singola coppia) e 79,39 € (doppia coppia).

D.112 Telecom Italia ha introdotto, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della delibera n. 93/12/CIR, un contributo "massivo" per il passaggio da *bitstream* a ULL che riguarda almeno 15 linee afferenti alla stessa centrale ed aventi la stessa DAC, pari a 25,12 euro per singola linea. Al riguardo l'Autorità, effettuate le specifiche valutazioni, ritiene, alla luce del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2013, che Telecom Italia debba riformulare tale contributo applicando un costo di 24,96 €, ottenuto a partire dal contributo di attivazione ULL su linea attiva con NP (40,71 €) e considerando gli efficientamenti sull'attività di gestione ordine e spostamento che in caso "massivo" sono conteggiati una singola volta.

D.113 Ciò premesso, alla luce della conferma del costo orario della manodopera per l'anno 2013 pari a 46,88 €/h, di cui allo schema di delibera approvato l'11 luglio 2013, che conclude la consultazione di cui alla delibera n.141/12/CIR inerente all'offerta WLR 2013, e che si ritiene acquisito in questo procedimento, l'Autorità ritiene di confermare i prezzi dei contributi *una tantum* sottoposti a consultazione pubblica, fatta eccezione per i contributi *una tantum* di disattivazione (ULL, *subloop* e *shared access*), il contributo per il passaggio massivo da *bitstream* a Full ULL, i contributi di attivazione ULL e *sub loop* ULL su linea non attiva. Con riferimento ai servizi inclusi nei panieri C e D definiti dalla delibera n. 731/09/CONS l'Autorità conferma, atteso che gli operatori non hanno sollevato al riguardo particolari dissensi agli orientamenti preliminarmente espressi, di approvare per il 2013 i relativi prezzi 2012.

D.114 Alla luce delle numerose contestazioni rilevate, l'Autorità ritiene opportuno svolgere una preliminare valutazione in relazione ad un contributo di attivazione ULL su LNA che tenga conto, a livello medio, della percentuale di casi in cui occorre effettuare una permuta presso l'armadio riparti linea. Assunto che la % dei casi in cui non viene realizzata alcuna permuta sia X e detta Y la % dei casi in cui viene realizzata, potrà essere definito un costo pari alla media pesata del contributo di attivazione LNA con e senza permuta aggiuntiva. Telecom Italia dovrà comunicare all'Autorità, ogni sei mesi, il numero di permutate svolte disaggregate per operatore e per mese ai fini delle verifiche di competenza. L'Autorità ritiene che tale contributo possa essere valutato nell'ambito dell'offerta di riferimento ULL 2014.

V. VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE

V.1 Premessa ed analisi dell'offerta di riferimento 2013

50. Telecom Italia ha formulato le condizioni economiche 2013 dei servizi di colocazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a, e dell'articolo 60, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, sulla base dell'orientamento al costo. Telecom

ha utilizzato, a tal fine, l'ultima contabilità regolatoria certificata (2010) ed i volumi (prospettici) 2012. Ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha (ferma restando la propria richiesta di revisione del WACC) utilizzato un WACC al 9,36% ed ha escluso i costi di avviamento. Il prezzo unitario dell'energia elettrica (proposto per il 2013) è pari a 0,16512 euro/kWh determinato da Telecom Italia sulla base delle fatture gennaio-agosto 2012. Ogni singola voce dell'elenco di fatture presentate da Telecom Italia include la quantità espressa in MWh (il totale da gennaio a ottobre 2012 è dell'ordine di 1,2 milioni di MWh), il costo dell'energia, il costo del trasporto, il costo del dispacciamento, le accise. A tale proposito Telecom Italia evidenzia un incremento dei prezzi di approvvigionamento dell'energia sul mercato nazionale (sulla base di quanto da Telecom Italia successivamente comunicato, se si considerasse il periodo di fatturazione gennaio-ottobre 2012, il costo medio sarebbe di 0,1664 euro/kWh).

51. Il canone del servizio di locazione è pari a 123,25 euro/mq tenendo conto dell'impatto, valutato da Telecom Italia, della reintroduzione dell'IMU e della variazione ISTAT.
52. Sempre con riferimento ai servizi di colocazione, Telecom Italia ha aggiornato la descrizione del servizio di colocazione per il *sub-loop* ULL.
53. Nelle tabelle che seguono è riportato un confronto, per i servizi di alimentazione e condizionamento, tra i prezzi 2012, approvati dall'Autorità con delibera n. 93/12/CIR, e quelli proposti da Telecom Italia per l'anno 2013.

Condizioni economiche per il servizio di "alimentazione in corrente continua FORFETARIA"	Potenza massima assorbibile per modulo standard N3	Canone annuo per modulo standard N3 2012	Componente energia elettrica del canone annuo 2012	Canone annuo per modulo standard N3 2013	Componente energia elettrica del canone annuo 2013	Variazione % canone annuo
	kW	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	
Fornitura con impianti di Telecom Italia	1,000	2.417,31	1.246,53	2.754,33	1.447,27	13,94%
Fornitura con stazione di energia e batterie degli operatori	1,000	1.344,84	1.246,53	1.640,87	1.447,27	22,01%
Fornitura con impianti di Telecom Italia e con limitatore di potenza	0,900	-	-	2.478,90	1.302,54	-
	0,750	1.812,98	934,89	2.065,75	1.085,45	13,94%
	0,600	-	-	1.652,60	868,36	-
	0,500	1.208,66	623,26	1.377,16	723,63	13,94%
	0,300	-	-	826,30	434,18	-
	0,250	604,33	311,63	688,59	361,82	13,94%

Condizioni economiche per il servizio di "alimentazione in corrente continua A CONSUMO"	Potenza massima assorbibile	Canone annuo per modulo	Canone annuo per modulo	Variazione % canone annuo
---	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

	per modulo standard N3	standard N3: quota fissa 2012	standard N3: quota fissa 2013	
	kW	€/anno	€/anno	
Fornitura con impianti di Telecom Italia	1,000	1.170,79	1.259,62	7,59%
Fornitura con stazione di energia e batterie degli operatori	1,000	98,32	150,39	52,96%

Condizioni economiche per il servizio di "climatizzazione FORFETARIA"	Canone annuo per modulo standard N3 2012	Componente energia elettrica del canone annuo 2012	Canone annuo per modulo standard N3 2013	Componente energia elettrica del canone annuo 2013	Variazione % canone annuo
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.103,68	997,22	1.512,73	1.447,27	37,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,90 kW)	-	-	1.361,46	1.302,54	-
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,75 kW)	827,76	747,92	1.134,55	1.085,45	37,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,60 kW)	-	-	907,64	868,36	-
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,50 kW)	551,84	498,61	756,37	723,63	37,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,30 kW)	-	-	453,82	434,18	-
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,25 kW)	275,92	249,31	378,18	361,82	37,06%

Condizioni economiche per il servizio di "climatizzazione A CONSUMO"	Potenza massima assorbibile per modulo standard N3	Canone annuo per modulo standard N3: quota fissa 2012	Canone annuo per modulo standard N3: quota fissa 2013	Variazione % canone annuo
	kW	€/anno	€/anno	
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	1,000	106,46	322,82	203,23%

54. Si rileva, in particolare, un aumento delle condizioni economiche, per l'anno 2013, del servizio di alimentazione in corrente continua *forfetaria* ed *a consumo* (sia nel caso in cui è fornita con impianti di Telecom Italia che con stazioni d'energia e batterie degli operatori). Si rileva, altresì, un aumento dei costi del servizio di climatizzazione *forfetario* (Pm = 0,25, 0,50, 0,75 e 1 kW) ed *a consumo*. Si evidenzia infine, come premesso, che Telecom Italia ha introdotto nell'offerta di colocazione 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 93/12/CIR, relativamente ai servizi di alimentazione e di climatizzazione, tre ulteriori livelli di fornitura di tipo *forfetario* con limitatore di potenza 0,30, 0,60, e 0,90 kW.

55. Ciò detto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si evidenziava che gli aumenti proposti da Telecom Italia sono dovuti in quota parte all'aumento del 16,10% del costo dell'energia elettrica (tale aumento è, allo stato, valutato rispetto al costo medio desumibile dalla fatture relative al periodo gennaio-agosto 2012, dato utilizzato dalla stessa Telecom Italia in fase di predisposizione dell'offerta di riferimento) ed in quota parte ad un aumento dei costi degli impianti e dei costi specifici OLO. In particolare, come mostrato nella tabella che segue, nel caso del servizio di *alimentazione in corrente continua forfettaria fornita con impianti di Telecom Italia* ove si registra nel 2013 un aumento del prezzo del +13,94%, il costo unitario degli impianti passa da 1.121,10 €/kW nel 2012 (su base contabile 2009) a 1.221,80 €/kW nel 2013 (su base contabile 2010), mentre i costi specifici OLO passano da 49,69 €/kW nel 2012 a 85,26 €/kW nel 2013.

Alimentazione in corrente continua forfettaria fornita con impianti di TI	Costo Impianti	Costo energia elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Anno 2013	1.221,80	1.447,27	85,26	2.754,33
Anno 2012	1.121,10	1.246,53	49,69	2.417,31
Variazione %	8,98%	16,10%	71,58%	13,94%

56. La tabella seguente riporta lo stesso dettaglio per il servizio di *alimentazione fornito con stazioni d'energia e batterie degli operatori* e per il servizio di *climatizzazione*.

Alimentazione in corrente continua forfettaria fornita con stazioni di energia e batterie OLO	Costo Impianti	Costo energia elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Anno 2013	146,16	1.447,27	47,44	1.640,87
Anno 2012	94,18	1.246,53	4,14	1.344,84
Variazione %	55,19%	16,10%		22,01%

Climatizzazione forfetaria	Costo Impianti	Costo energia elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Anno 2013	315,99	1.447,27	38,93	1.512,73
Anno 2012	101,97	997,22	4,49	1.103,68
Variazione %	209,88%	45,13%		37,06%

57. La tabella seguente pone a confronto i prezzi dei servizi di collocazione 2012 (spazi ed altro) con quelli proposti da Telecom Italia per il 2013. Si rileva, in particolare, nel 2013 un aumento del 2,89% del canone annuo relativo agli spazi, del 14,54% del servizio di *facility management* ed una riduzione di circa l'1,6% per i servizi di *security*.

Canoni annui per il servizio di collocazione	OR 2012	Proposta TI 2013	Variazione %
	€/mq	€/mq	€/mq
Spazi	119,79	123,25	2,89%
Facility Management	17,88	20,48	14,54%
Security – Presidio	3,60	3,54	-1,67%
Security – Reception	1,91	1,88	-1,57%

58. Al fine di effettuare le valutazioni di competenza l'Autorità, nel corso delle attività pre-istruttorie, ha richiesto a Telecom Italia le evidenze contabili sottostanti il costo d'acquisto dell'energia elettrica e di tutte le attività/componenti relative ai servizi di co-locazione.

V.2 I chiarimenti forniti da Telecom Italia nel corso delle attività pre-istruttorie

59. *Costo dell'energia elettrica.* Telecom Italia ha rappresentato di aver calcolato il costo unitario del servizio di energia elettrica (0,1651 €/kWh) per il 2013 sulla base dei costi medi d'acquisto sostenuti nel periodo gennaio-agosto 2012, ultimi mesi disponibili prima della pubblicazione dell'offerta di collocazione 2013. A tal riguardo Telecom Italia ritiene che l'approccio seguito dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di collocazione relative agli anni passati, ove venivano considerati i costi medi di acquisto di energia elettrica sostenuti da Telecom Italia nell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta, sia per la stessa penalizzante alla luce delle attuali circostanze di mercato caratterizzate da un persistente aumento dei costi di acquisto dell'energia. In particolare – evidenza Telecom Italia – l'approccio seguito negli anni scorsi dall'Autorità comporta che la stessa acquista, nell'anno di vigenza dell'offerta, energia elettrica al prezzo “corrente” di mercato per poi rivenderla, nel medesimo anno, al prezzo “consuntivato” nell'anno precedente. Per cui, per effetto dell'aumento del prezzo di acquisto dell'energia, gli OLO si trovano a beneficiare di un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente pagato di volta in volta da Telecom Italia nell'anno di riferimento.

Telecom Italia ha richiesto, pertanto, la definizione di un meccanismo più congruo per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica che consenta il pieno recupero dei costi sostenuti. A tal riguardo la stessa richiama che l'Autorità ha già

previsto, con delibera n. 14/09/CIR (cfr. punto 26)⁵⁵, la possibilità di introdurre un meccanismo “infrannuale” di verifica del prezzo di fornitura dell’energia elettrica sulla base delle correnti quotazioni di mercato.

60. *Dati contabili relativi ai servizi di colocazione per l’anno 2013.* Telecom Italia, in risposta alla richiesta dell’Autorità, ha fornito (con nota del 26 novembre 2012), ulteriori evidenze relative al periodo gennaio 2012 - ottobre 2012 sui costi d’acquisto dell’energia elettrica e le evidenze contabili alla base dei prezzi dei servizi di colocazione di cui alle Tabelle 1-2-3-4-5-6-9-14 dell’offerta di riferimento di colocazione 2013 (*condizioni economiche per i servizi di colocazione; per il servizio di alimentazione in corrente continua FORFETARIA e a CONSUMO; per il servizio di Climatizzazione FORFETARIA e a CONSUMO*). In particolare, Telecom Italia ha rappresentato di aver determinato il *pricing* 2013 dei servizi di co-localazione (spazi, alimentazione e condizionamento) sulla base:

- o dei dati di Contabilità Regulatoria 2010;
- o base di costo CCA;
- o esclusione della componente di costo relativa all’avviamento;
- o utilizzo di un costo del capitale (WACC) pari al 9,36%;
- o utilizzo dei volumi prospettici 2012 (espressi in termini di kWh forniti agli OLO);
- o utilizzo del costo unitario dell’energia elettrica calcolato, come premesso, sulla base delle fatture relative agli ultimi mesi (gennaio-agosto 2012) antecedenti la pubblicazione dell’offerta di colocazione 2013;
- o costi specifici OLO come da CoRe 2010 attribuiti sulla base dei ricavi gestionali (moduli venduti);
- o l’applicazione, con riferimento ai servizi di condizionamento, di un valore medio del rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.

61. *Costi degli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento.* Telecom Italia ha fornito maggiori chiarimenti circa i costi degli impianti sottostanti ai servizi di alimentazione e condizionamento come risultanti dalla CoRe 2010 (base contabile utilizzata, come premesso, ai fini dell’offerta di colocazione 2013). A tal riguardo, Telecom Italia ha descritto le principali variazioni intervenute tra i consuntivi di CoRe 2010 e di CoRe 2009 (+3,4%). Le principali variazioni di costo sono dovute alla prosecuzione del progetto “*Energy Continuity*”, avviato a partire dall’esercizio 2008 e finalizzato al miglioramento dell’affidabilità del parco impianti di alimentazione e condizionamento complessivo, che ha determinato un aumento dei costi connessi al progetto in termini di risorse dedicate e di investimenti specifici. Tale aumento di costo è riscontrabile nelle componenti sia di *assurance* che di *impianti*.

⁵⁵ “*si ritiene tuttavia opportuno che Telecom Italia fornisca all’Autorità, trimestralmente, evidenza del costo di acquisto di energia. Qualora le condizioni economiche si discostassero da quanto approvato nel presente provvedimento l’Autorità potrà comunicare a Telecom Italia una revisione del prezzo di listino. L’Autorità potrà sentire gli Operatori in merito alle valutazioni suddette*”.

	2010 vs 2009
Costi di Colocazione	
Distribuzione collegamenti C.C.	-1%
Distribuzione collegamenti C.A.	27%
Gruppi elettrogeni	7%
Stazioni D'energia	4%
Impianti di condizionamento	1%
Totale servizi alimentazione e condizionamento	3,4%

62. *Costi specifici OLO.* Telecom Italia ha rappresentato di aver valorizzato tali costi in continuità con la metodologia applicata per l'offerta di riferimento di colocazione 2012, ovvero *“incidenza dei costi specifici per OLO non superiore al 4% del costo unitario del singolo servizio e utilizzo dei dati contabili laddove la relativa incidenza fosse inferiore al 4%”*.

63. *Costo degli spazi.* Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento del canone annuo degli spazi (da 119,79 €/mq (OR 2012) a 123,25 €/mq (OR 2013)) è imputabile all'effetto combinato della riduzione dell'*adjustment* CCA e del costo del capitale controbilanciati dall'incremento dei costi operativi di gestione degli immobili. A tal riguardo, Telecom Italia ha specificato che sono stati considerati anche i costi derivanti dalla reintroduzione della tassazione sulla proprietà di immobili (IMU) e dall'aumento dell'indice ISTAT.

V.3 Costo unitario dell'energia elettrica

V.3.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

64. Nella tabella che segue è richiamato il confronto tra il costo unitario dell'energia elettrica 2012, approvato dall'Autorità con delibera n. 93/12/CIR, e quello proposto da Telecom Italia per l'anno 2013. Si rileva, in particolare, un aumento nel 2013 del 16,10%.

	OR 2012	OR 2013 Proposta di TI	Variazione %
	€/kWh	€/kWh	
Costo unitario dell'energia elettrica	0,1422	0,1651	16,10%

65. Si richiama che il costo unitario dell'energia elettrica per l'anno 2012, pari a 0,1422 €/kWh, è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 93/12/CIR sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia e relative al periodo gennaio 2011 – dicembre 2011.

66. L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto opportuno continuare, per l'anno 2013, ad utilizzare una metodologia di verifica del costo dell'energia elettrica basata sulle fatture pagate

da Telecom Italia nell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta di riferimento. Tale approccio, infatti, consente: *i)* a Telecom Italia di recuperare i costi sostenuti per l'acquisto dell'energia (si evidenzia, per inciso, che eventuali aumenti del costo dell'energia elettrica verificatisi nell'anno di vigenza dell'offerta verrebbero comunque recuperati da Telecom Italia nell'anno successivo. Parimenti, una diminuzione nell'anno di vigenza dell'offerta dei costi dell'energia le consentirebbe di trovarsi in una posizione analoga a quella degli OLO di cui al caso precedente); *ii)* agli operatori alternativi di avere certezza dei costi da sostenere per i servizi di alimentazione e condizionamento forniti da Telecom Italia su un arco temporale pari ad un anno; *iii)* di incentivare la stessa Telecom Italia (in un contesto di costi di energia crescenti) alla ricerca di una maggiore efficienza attraverso la negoziazione (con i propri fornitori) di tariffe più economiche. Resta salvo, tuttavia, quanto indicato con delibera n. 14/09/CIR (cfr. punto 26) circa l'opportunità che Telecom Italia fornisca all'Autorità, trimestralmente, evidenza del costo sostenuto per l'acquisto dell'energia. In particolare, si ribadiva che qualora il costo dell'energia sostenuto da Telecom Italia per l'anno in corso si discostasse sensibilmente da quanto approvato dall'Autorità per quello stesso anno sulla base delle fatture pagate nell'anno precedente, l'Autorità potrà comunque valutare l'eventuale opportunità di disporre una revisione del prezzo di listino.

67. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha valutato il costo dell'energia elettrica per l'anno 2013 sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia e relative al periodo gennaio 2012 – agosto 2012 nelle more di acquisire, nel corso del procedimento, le fatture relative al periodo gennaio-dicembre 2012. L'Autorità ha verificato, quindi, che il costo unitario è pari, nel suddetto periodo, a 0,1651 €/kWh. Si evidenziava, in particolare, che il costo unitario dell'energia elettrica che si ritiene di approvare per il 2013 (0,1651 €/kWh) risulta essere superiore, come premesso, del 16% circa rispetto al corrispondente costo approvato nel 2012. Esso è composto, in particolare, da due componenti: 0,1519 €/kWh relativa alla fornitura di energia elettrica (comprensiva del dispacciamento e del trasporto dell'energia) e 0,0133 €/kWh relativa alle imposte erariali ed addizionali. Si rilevava, pertanto, che le imposte risultano pari all'8,7% circa del costo della sola energia e, quindi, in linea con quanto stabilito con delibera n. 107/07/CIR⁵⁶.

V.3.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

- D.115 Alcuni OLO sostengono che il costo unitario dell'energia elettrica sia inferiore a quello proposto da Telecom Italia per il 2013 (0,1651 €/kWh). Evidenziano, in particolare, che sulla base di proprie fatture relative all'anno 2012 il suddetto costo sia pari a 0,151-0,153 €/kWh. Si richiede pertanto, alla luce dei maggiori consumi

⁵⁶ Imposta di fabbricazione dell'energia non superiore al 10% del costo della sola energia.

di energia elettrica sviluppati da Telecom Italia e del fatto che la stessa può accedere ad una modalità di acquisto non caricata dagli oneri d'intermediazione, usufruendo della presenza nel gruppo Telecom Italia della società Telenergia che opera direttamente sul mercato energetico, una riformulazione del prezzo unitario dell'energia elettrica ad un valore non superiore a quello approvato nel 2012 (0,1422 €/kWh).

D.116 Un **OLO** ritiene che la metodologia utilizzata dall'Autorità per la verifica dei costi dell'energia elettrica sostenuti dall'*incumbent*, basata sulla copertura completa del costo del servizio, non fornisca allo stesso alcun incentivo alla riduzione del valore di tale voce di costo. Si chiede pertanto di prevedere adeguate soglie/meccanismi di verifica sui costi dell'energia elettrica incentivanti per l'*incumbent*, che tengano conto dei costi effettivamente ottenibili e delle reali opportunità offerte dal libero mercato dell'approvvigionamento energetico.

D.117 **Telecom Italia** non condivide l'orientamento dell'Autorità di continuare, anche per l'anno 2013, ad utilizzare una metodologia di *pricing* dell'energia elettrica basata sul costo sostenuto nell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta di riferimento (cioè sulla base delle fatture dell'anno precedente). Telecom Italia richiede, in particolare, di stabilire un meccanismo di *pricing* dell'energia elettrica basato sul costo dalla stessa sostenuto non nell'anno precedente, ma nel trimestre precedente. Ciò al fine di evitare di definire un prezzo inferiore ai costi di approvvigionamento nell'anno di riferimento, atteso il *trend* crescente verificatosi per l'energia elettrica negli ultimi anni.

V.3.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.118 Con riferimento alle osservazioni degli OLO (cfr. punti D.115 e D.116), l'Autorità ritiene di non poter imporre, su una variabile esogena come il costo dell'energia elettrica, particolari efficientamenti. L'Autorità è viceversa tenuta a vigilare sulla ragionevolezza dei prezzi proposti, riscontrando gli elementi contabili alla base dei costi (nella fattispecie le fatture), e sulla parità di trattamento. La possibilità di approvvigionarsi da altri produttori rientra nella sfera di discrezionalità dell'operatore storico. In relazione all'osservazione di Telecom Italia (punto D.117) si rimanda a quanto già chiarito al precedente punto 66.

D.119 Ciò premesso l'Autorità ritiene, in linea agli orientamenti espressi nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ed in coerenza con quanto effettuato negli anni passati, di valutare il costo dell'energia elettrica per l'anno 2013 sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia e relative al periodo gennaio 2012 – dicembre 2012. Al riguardo, si richiama che nell'ambito del suddetto schema di provvedimento (cfr. precedente punto 67) l'Autorità aveva proposto per l'approvazione un costo di 0,1651 €/kWh, valutato sulla base delle fatture relative al periodo gennaio-agosto 2012 nelle more di acquisire, nel corso del procedimento, le fatture relative all'intero anno 2012. Le fatture relative al periodo novembre – dicembre 2012 sono state acquisite con nota di Telecom Italia del 7 giugno 2013. Si richiama che le fatture relative al periodo gennaio-ottobre 2012 erano state comunicate da Telecom Italia con nota del 27 novembre 2012.

Dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica relative al periodo gennaio - dicembre 2012, si evince un costo unitario dell'energia elettrica pari a **0,1665 euro/kWh** (in aumento dello 0,85% rispetto al valore in consultazione). Alla luce del fatto che i costi dell'energia elettrica documentati da Telecom Italia sono in linea con i prezzi del mercato (come rilevato da dati dell'Autorità dell'energia elettrica e gas ed eurostat), l'Autorità ritiene di approvare ai fini dei prezzi dei servizi di colocazione per l'anno 2013 un valore di **0,1665 euro/kWh**.

V.4 Costi dei servizi di alimentazione e condizionamento

V.4.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

68. L'Autorità ha svolto, nel corso delle attività pre-istruttorie, un approfondimento in merito ai dati di costo relativi ai servizi in oggetto. A tal fine Telecom Italia, a seguito di specifiche richieste dell'Autorità, ha fornito maggiori dettagli sui dati di costo e volumi utilizzati per la determinazione dei prezzi dei servizi in esame. Le informazioni acquisite hanno evidenziato quanto segue:

- ⇒ Al fine della definizione del *pricing* 2013 Telecom Italia ha considerato le quantità prospettiche 2012 (volumi annuali espressi in termini di kWh forniti agli OLO). Tali volumi sono in aumento rispetto al 2011.
- ⇒ Se si fa riferimento ai dati di contabilità regolatoria, prima delle correzioni contabili svolte dall'Autorità, si osserva quanto segue. Alcune componenti/attività sottese al costo degli impianti di alimentazione e condizionamento hanno registrato modesti aumenti dal 2009 al 2010. Gli aumenti maggiori, anche in termini di peso percentuale sul costo complessivo, sono quelli relativi al costo di *assurance* ed "impianti" (rispettivamente del 10% e del 7% circa). Tale aumento è calmierato da una sostanziale riduzione dei costi di gestione e degli spazi. Il tutto conduce ad un aumento del costo complessivo degli impianti (come risultante da CoRe 2010) dei servizi di alimentazione e condizionamento dell'ordine del 3,4%, prima dell'allocazione sui servizi a listino e della ripartizione sui volumi.

69. Ciò premesso, si riportano nel seguito le specifiche valutazioni svolte dall'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, in merito alla metodologia di calcolo utilizzata da Telecom Italia.

70. *Volumi*. In relazione alle quantità (kWh) da utilizzare come *driver* di ripartizione dei costi complessivi al fine della determinazione dei costi unitari, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, in linea con l'approccio seguito con la delibera n. 93/12/CIR ove per la definizione dei prezzi 2012 sono stati considerati i volumi di consuntivo 2011, che la definizione dei prezzi 2013 debba essere svolta sulla base dei volumi di consuntivo 2012 (tali dati saranno forniti da Telecom Italia nel corso della fase istruttoria). Le valutazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione sono state effettuate utilizzando i dati prospettici forniti da Telecom Italia.

71. *Costi degli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento.* Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiamava che la base dati *pricing* approvata per il 2012, ai fini della determinazione della componente unitaria della parte impiantistica del costo del servizio, presentava una riduzione complessiva rispetto al dato di CoRe 2009 di circa il -33%, che per il 14% circa la stessa Telecom Italia aveva ritenuto opportuno praticare (per via della valorizzazione al prezzo, di listino, degli spazi occupati dagli impianti di condizionamento). Il prezzo unitario applicato nel 2012 tuttavia consentiva a Telecom Italia, nel corso del 2012, un recupero, rispetto al 2011, di maggiori costi della componente impiantistica per circa il 3%. Ciò ha pertanto consentito alla stessa un parziale recupero dei maggiori costi sostenuti di cui alla CoRe 2009 e 2008 al netto delle correzioni contabili che erano state già effettuate e sopra richiamate.

Ciò detto, si rilevava che tra la CoRe 2010 e 2009 vi è un aumento complessivo dei costi degli impianti di alimentazione e condizionamento pari a circa il +3,4%.

L'Autorità ha ritenuto pertanto ragionevole, in ottica di stabilità del mercato, definire il *pricing* 2013 *a*) partendo dai costi complessivi riconosciuti nel 2012 (determinati a partire dalla CoRe 2009) tenuto conto e ritenute acquisite le correzioni contabili già effettuate in sede di approvazione dei relativi prezzi 2012 (dell'ordine del -33%); *b*) tenendo conto, anche in quota parte, degli aumenti, giustificati, intercorsi tra il 2009 ed il 2010.

Tanto premesso, visto l'aumento dei volumi venduti nel 2012, l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto opportuno mantenere sostanzialmente invariato (salvo acconsentire ad un ulteriore recupero dei maggiori costi sostenuti nel biennio 2009-2010 dell'ordine dell'1,4%) il costo complessivo degli impianti (costi industriali + costo del capitale) considerato ai fini della definizione dei prezzi (componente impiantistica) dei servizi di alimentazione e condizionamento per il 2013. Ciò comunque consente, alla luce dell'aumento dei volumi prospettato, una riduzione dei costi unitari della componente di prezzo impiantistica⁵⁷. Tale approccio consente, come premesso, da un lato di garantire al mercato maggiore stabilità e dall'altro a Telecom Italia un recupero graduale, su base pluriennale, dei maggiori costi sostenuti. Si evidenziava, infine, che il valore complessivo del costo degli impianti così ottenuto corrisponde all'applicazione, sul dato contabile di CoRe 2010, di una correzione anche maggiore di quella effettuata nel 2012 rispetto al dato di CoRe 2009 (circa il -34% contro il -33%, di cui tuttavia il 17% circa rappresenta una correzione, puramente contabile, della valorizzazione degli spazi al prezzo anziché al costo, in analogia a quanto già effettuato nel 2012).

⁵⁷ Dall'incremento dei volumi (espressi in kWh) succitato consegue infatti il riconoscimento a Telecom Italia di circa il +1,4% sui costi complessivi degli impianti (prima dell'allocazione sui servizi di alimentazione e condizionamento a listino e della ripartizione sui volumi) rispetto a quelli considerati ai fini del *pricing* 2012.

72. *Costi specifici OLO*. L'Autorità rilevava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia ha considerato i costi di commercializzazione OLO come risultanti dalla CoRe 2010 ed attribuiti ai servizi di alimentazione e condizionamento sulla base dei ricavi gestionali (moduli venduti). L'incidenza di tale componente di costo sul costo unitario del singolo servizio risulta essere inferiore al 4% in linea con quanto relativamente indicato con delibera n. 148/11/CIR (cfr. punto 29). Si rilevava, tuttavia, che complessivamente i costi di commercializzazione OLO 2010 (prima dell'allocazione sui servizi a listino e della ripartizione sui volumi) risultano essere aumentati del 10% circa rispetto a quelli considerati ai fini del *pricing* 2012. Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno, in ottica di maggiore efficienza delle strutture organizzative deputate alla vendita *wholesale* ed in linea con quanto sopra indicato per i costi degli impianti, confermare ai fini del *pricing* 2013 dei servizi di alimentazione e condizionamento, gli stessi costi unitari di commercializzazione OLO considerati ai fini della determinazione dei prezzi 2012. Ciò, alla luce dell'incremento dei volumi (kWh), comporta il riconoscimento a Telecom Italia di circa il +3,4% sui costi complessivi di commercializzazione OLO per i servizi di alimentazione e condizionamento rispetto a quelli considerati ai fini del *pricing* 2012.

73. Riassumendo l'Autorità, alla luce delle considerazioni su esposte ed in linea con le valutazioni svolte con delibera n. 93/12/CIR, ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di rivalutare i prezzi dei servizi di alimentazione e condizionamento proposti da Telecom Italia per l'anno 2013 sulla base di quanto di seguito riportato:

- valutazione della quota fissa dei servizi di alimentazione e condizionamento tenendo conto, seppur in parte, dei maggiori costi riportati in contabilità regolatoria;
- adozione del WACC come rivalutato nel presente procedimento;
- utilizzo dei volumi (kWh di energia elettrica utilizzata) di consuntivo 2012⁵⁸;
- utilizzo del costo unitario dell'energia elettrica calcolato sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia relative al periodo gennaio - dicembre 2012 (nella presente fase pre-istruttoria sono state considerate le fatture inerenti al periodo gennaio-agosto 2012)⁵⁹;
- utilizzo degli stessi costi unitari (in termini assoluti) di commercializzazione OLO utilizzati ai fini del *pricing* 2012;
- imposta di fabbricazione dell'energia non superiore al 10% del costo della sola energia;

⁵⁸ Tali volumi di consuntivo saranno acquisiti nel corso del procedimento istruttorio.

⁵⁹ Le fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2012 saranno acquisite nel corso del procedimento istruttorio.

- rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.

74. Le tabelle che seguono riportano le rivalutazioni effettuate dall'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, sulla base delle considerazioni sopra elencate, nonché un confronto con le condizioni economiche approvate nel 2012 ed i prezzi 2013 proposti da Telecom Italia, dettagliate nelle voci di costo componenti il singolo servizio.

	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Offerta di riferimento 2012				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.121,10	1.246,53	49,69	2.417,31
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	94,18	1.246,53	4,14	1.344,84
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	280,27	311,63	12,42	604,33
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	560,55	623,26	24,84	1.208,66
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	840,82	934,89	37,27	1.812,98

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.121,10	-	49,69	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	94,18	-	4,14	98,32
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	101,97	997,22	4,49	1.103,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	76,48	747,92	3,37	827,76
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	50,98	498,61	2,25	551,84
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	25,49	249,31	1,12	275,92
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	101,97	-	4,49	106,46

Offerta di riferimento 2013 - Proposta TI				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.221,80	1.447,27	85,26	2.754,33
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	146,16	1.447,27	47,44	1.640,87
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	305,45	361,82	21,32	688,59
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	366,54	434,18	25,58	826,30
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	610,90	723,63	42,63	1.377,16
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	733,08	868,36	51,16	1.652,60
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	916,35	1.085,45	63,95	2.065,75
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	1.099,62	1.302,54	76,74	2.478,90

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.221,80	-	37,82	1.259,62
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	146,16	-	4,23	150,39

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	315,99	1.104,82	38,93	1.512,73
--	--------	----------	-------	-----------------

Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	284,39	994,34	35,04	1.361,46
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	237,00	828,62	29,20	1.134,55
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	189,60	662,89	23,36	907,64
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	158,00	552,41	19,46	756,37
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	94,80	331,45	11,68	453,82
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	79,00	276,21	9,73	378,18

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	315,99	-	6,83	322,82
--	--------	---	------	---------------

Offerta di riferimento 2013 - Orientamenti AGCOM

Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.098,68	1.447,27	49,69	2.595,63
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	92,30	1.447,27	4,14	1.543,70
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	274,67	361,82	12,42	648,91
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	329,60	434,18	14,91	778,69
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	549,34	723,63	24,84	1.297,82
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	659,21	868,36	29,81	1.557,38
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	824,01	1.085,45	37,27	1.946,72
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	988,81	1.302,54	44,72	2.336,07

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.098,68	-	49,69	1.148,36
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	92,30	-	4,14	96,43

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	99,93	1.157,81	4,49	1.262,23
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	89,94	1.042,03	4,04	1.136,01
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	74,95	868,36	3,37	946,67
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	59,96	694,69	2,69	757,34
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	49,96	578,91	2,25	631,12
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	29,98	347,34	1,35	378,67
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	24,98	289,45	1,12	315,56

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	99,93	-	6,83	106,76
--	-------	---	------	---------------

	OR 2012	Proposta TI 2013	Orientamenti AGCom 2013	AGCom 2013 vs TI 2013	AGCom 2013 vs OR 2012
Confronto					
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	2.417,31	2.754,33	2.595,63	-5,76%	7,38%
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	1.344,84	1.640,87	1.543,70	-5,92%	14,79%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	604,33	688,58	648,91	-5,76%	7,38%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	-	826,30	778,69	-5,76%	-
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	1.208,66	1.377,16	1.297,82	-5,76%	7,38%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	-	1.652,60	1.557,38	-5,76%	-
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	1.812,98	2.065,75	1.946,72	-5,76%	7,38%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	-	2.478,90	2.336,07	-5,76%	-

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.170,79	1.259,62	1.148,36	-8,83%	-1,92%
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	98,32	150,39	96,43	-35,88%	-1,92%

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.103,68	1.512,73	1.262,23		14,55%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	-	1.361,46	1.136,01	14,37%	-
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	827,76	1.134,55	946,67	-	14,55%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	-	907,64	757,34	14,37%	-
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	551,84	756,37	631,12	-	14,55%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	-	453,82	378,67	14,37%	-
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	275,92	378,18	315,56	-	14,55%

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	106,46	322,82	106,76	-66,93%	0,28%
--	--------	--------	--------	---------	-------

Il confronto su riportato pone in luce che, sebbene i costi unitari della componente impiantistica siano stati ridotti, laddove il prezzo del servizio è composto, in parti sostanzialmente equivalenti, dal costo dell'energia e degli impianti, si ha un aumento di circa il 7% rispetto al 2012. Ciò è essenzialmente dovuto all'impatto dell'aumento di circa il 16% del costo dell'energia elettrica. Parimenti, per i servizi ove è preminente la componente energetica si ha un aumento di circa il 14 %.

V.4.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

OLO

D.120 Gli **OLO**, nel richiamare quanto premesso in relazione al WACC, richiedono in via generale un intervento dell'Autorità volto a ridurre i costi dei servizi di alimentazione e condizionamento quantomeno a valori inferiori a quelli approvati per l'anno 2012.

D.121 Alcuni **OLO** evidenziano che, grazie al progressivo ammortamento degli impianti ed ai progetti di efficientamento/ammodernamento degli stessi, i costi degli impianti avrebbero dovuto presentare, nel corso degli ultimi anni, un *trend* in sensibile riduzione (contrariamente a quanto invece avvenuto dal 2010). Al riguardo un OLO rappresenta che, a fronte dei costi sempre crescenti sostenuti negli ultimi anni, non ha, nel medesimo periodo temporale, rilevato alcun miglioramento in termini di qualità del servizio.

D.122 Alcuni **OLO** evidenziano che la differenza tra il costo degli impianti tra il servizio di alimentazione fornito con impianti di Telecom Italia (1.098,68 € secondo le rivalutazioni dell'Autorità) ed il servizio di alimentazione fornito con stazioni energie e batterie OLO (92,38 € secondo le rivalutazioni dell'Autorità) dovrebbe essere legato al fatto che il primo caso include i costi impiantistici della stazione di energia (nel secondo caso tali costi sono sostenuti direttamente dagli OLO). A tal riguardo detto OLO stima un costo di allestimento per l'impianto di alimentazione (comprensivo di stazione di energia e batterie, gruppo elettrogeno,

collegamenti CC e CA) pari a circa 3.600 € per modulo N3, corrispondente ad un costo annuale (calcolato sulla base di un ammortamento di 7 anni e WACC al 9,36%) di circa 700 €. Si richiede, pertanto, una conseguente riduzione del costo degli impianti del servizio di alimentazione fornito con impianti di Telecom Italia.

D.123 Alcuni **OLO** evidenziano che il passaggio da una offerta *flat* ad un'offerta con limitatori a tagli inferiori ad 1 kW (o a consumo) genererebbe ingenti investimenti per l'acquisto stesso dei limitatori (o dei contatori) oltre a determinare criticità operative. Quest'ultime sono legate ad una continua movimentazione dei limitatori conseguenti alla variazione del riempimento del modulo. A ciò si aggiunge il rischio di possibile distacco dell'energia al superamento delle soglie fissate con conseguenti disservizi ai clienti finali.

D.124 Per quanto attiene il servizio di climatizzazione, un **OLO** ritiene che il fattore di consumo di energia dovuto al condizionamento dovrebbe essere portato da 0,8 a 0,5, con una previsione di miglioramento su base pluriennale per raggiungere nell'arco di tre anni la *best practice*⁶⁰ di 0,2. L'OLO richiede inoltre che l'Autorità imponga a Telecom Italia di indicare in offerta di riferimento la temperatura media dei locali oggetto di condizionamento (tutte le sale OLO dovrebbero pertanto essere dotate di termostati installati in prossimità delle strutture di fila) prevedendo altresì specifici SLA (e penali) relativamente alla temperatura garantita in prossimità degli apparati collocati nelle sale OLO ed alla continuità di alimentazione (es. 99,95% l'anno).

TELECOM ITALIA

D.125 In relazione all'osservazione degli OLO di cui al punto D.122, **Telecom Italia** evidenzia che la stima dei costi degli impianti di alimentazione effettuata dagli OLO (pari a circa 700 €) si riferisce alla sola componente di ammortamento e costo del capitale. Peraltro - evidenzia Telecom Italia - il valore di CoRe 2010 è inferiore a quanto stimato dagli OLO, per il mero acquisto degli apparati, presumibilmente a causa del maggiore grado di ammortamento dei cespiti. Pertanto la differenza tra il costo stimato dagli OLO (700 €) ed il costo industriale sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio di EE su impianti TI è riconducibile all'*effort* economico delle attività di esercizio e manutenzione degli stessi apparati, dell'occupazione degli spazi industriali e della gestione dei sistemi di allarmistica, etc, che gli OLO hanno erroneamente escluso.

D.126 **Telecom Italia** non concorda con la richiesta degli operatori (punto D.124) in merito alla graduale riduzione del fattore di consumo (da 0,8 a 0,5) in quanto tale fattore è funzione del rendimento dell'impianto di condizionamento. Tale rendimento è in particolare vincolato a:

- caratteristiche dell'impianto di climatizzazione;

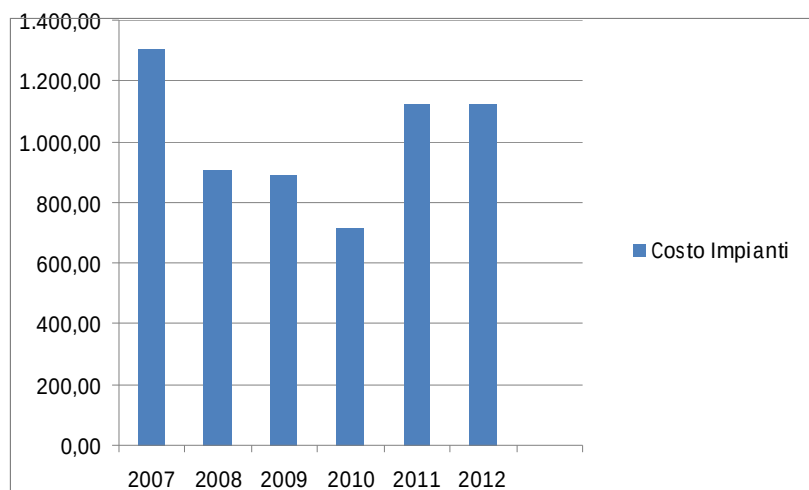
⁶⁰ Secondo studi specifici citati dall'OLO in tema di efficienza energetica dei data center, il rapporto tra energia assorbita per il funzionamento degli impianti ed energia utilizzata per condizionamento e operatività (Power Usage Effectiveness) può spingersi fino ad un PUE pari a 1,2.

- struttura edile delle sale;
- esposizione ai “rientri termici” delle stesse;
- configurazione/dislocamento degli apparati TLC.

Pertanto, per ottenere una riduzione del fattore di consumo si dovrebbe intervenire con imponenti interventi tecnologici ed edili oltre che sulla configurazione degli apparati TLC. Queste attività, laddove realizzabili, comporterebbero oneri di importante entità. **Telecom Italia** evidenzia altresì che la temperatura di esercizio delle sale è già riportata nell’offerta di riferimento e prevede che la media di riferimento debba essere compresa tra i 26°C e i 29°C. La stessa è monitorata attraverso termostati dall’allarme posizionati tra le file TLC, ad una distanza superiore a 1,5 m da terra e 1 m dagli apparati, così come previsto dalle norme tecniche. Il superamento delle soglie di temperatura determina conseguentemente un allarme che viene rilevato dal Centro di Supervisione Telecom Italia con conseguente azione di dispacciamento per la rimozione dell’eventuale avaria e/o soccorso dell’impianto. Gli SLA di ripristino sono riportati nell’OR sia per problemi inerenti alla sovratemperatura che continuità di alimentazione.

V.4.3 Le conclusioni dell’Autorità

D.127 Con riferimento all’osservazione degli OLO di cui al punto D.121 si osserva quanto segue. Il costo della componente impiantistica dei servizi di alimentazione e condizionamento è stata ridotta nel tempo. Dal grafico che segue si evince che i valori 2007 e 2012 riferiti al costo degli impianti del *servizio di alimentazione fornito con impianti di Telecom Italia* risultano in riduzione nel 2012 rispetto al 2007. Nel corso di tali anni si sono alternate delle riduzioni, dal 2007 al 2010, e degli aumenti dal 2010 al 2011 (nel 2012 tali costi sono invariati rispetto al 2011). L’aumento avutosi nel 2011 si è verificato, come chiarito con delibera n. 148/11/CIR, per l’effetto combinato di alcune variazioni metodologiche di allocazioni dei costi, in linea con le indicazioni del revisore, intervenute tra la Core 2007 e 2008 e ad investimenti finalizzati al miglioramento della qualità degli impianti di alimentazione e condizionamento. Rileva altresì, a tale proposito, che i costi degli impianti approvati negli anni 2011 e 2012 consentono di remunerare solo una quota parte dei relativi costi riportati in contabilità regolatoria (rispettivamente 2008 e 2009).



D.128 In relazione al punto D.122, l'Autorità, nel richiamare i chiarimenti forniti da Telecom Italia (punto D.125) ribadisce di aver fatto riferimento ai dati di Core 2010 (certificati) opportunamente rivisti al ribasso al fine di garantire al mercato maggiore stabilità consentendo, tuttavia, a Telecom Italia un recupero graduale, su base pluriennale, dei maggiori costi sostenuti.

D.129 In relazione all'osservazione di cui al punto D.123, l'Autorità ritiene che l'utilizzo di un servizio di alimentazione e condizionamento con limitatore di potenza (o a consumo) debba essere valutato dall'operatore in quelle specifiche circostanze nelle quali lo stesso può trarne un reale vantaggio (ad esempio in quelle centrali ove si ritiene che il consumo sia particolarmente ridotto). L'Autorità ritiene, in proposito, che i servizi presenti in offerta di riferimento consentano al mercato un largo ventaglio di possibilità atte a gestire in modo flessibile le specifiche condizioni operative.

D.130 Con riferimento alla richiesta di un OLO di cui al punto D.124, si rimanda a quanto riportato al punto 115 della delibera n. 69/08/CIR⁶¹. Si richiama, altresì, che l'Autorità con delibera n. 14/09/CIR (punto 27) ha ritenuto, anche in ottica di contemperamento delle differenti richieste del mercato, di non consentire a Telecom Italia di recuperare i maggiori costi di distribuzione dell'energia (stimati dalla stessa in +20%) lasciando comunque invariato il rapporto tra consumo di energia assorbita per condizionamento ed alimentazione. Una revisione del secondo parametro comporterebbe necessariamente una revisione del primo. L'Autorità ritiene, pertanto, di confermare, allo stato, i propri orientamenti (rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8, non inclusione del fattore di dissipazione pari a 1,2).

⁶¹ Con riferimento ai servizi di condizionamento l'Autorità ritiene, fermo restando il costo unitario per kWh, che Telecom Italia debba rivedere, alla luce della evoluzione nella efficienza degli apparati e delle specifiche di progetto, la modalità di determinazione del valore forfetario dell'energia consumata in un anno, per kW di alimentazione acquistato. In prima applicazione l'Autorità ritiene congruo, con riferimento all'assorbimento di 1kW di alimentazione, un valore medio del rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.

D.131 Ciò premesso l'Autorità, nel richiamare le considerazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ritiene di rivalutare le condizioni economiche 2013 dei servizi di alimentazione e condizionamento in linea agli orientamenti ivi espressi (cfr. punto 74, su riportato), ed in particolare sulla base di:

- valutazione della quota fissa dei servizi di alimentazione e condizionamento tenendo conto, seppur in parte, dei maggiori costi riportati in contabilità regolatoria;
- adozione del WACC come approvato nel presente procedimento;
- utilizzo dei volumi (kWh di energia elettrica utilizzata) di consuntivo 2012. In proposito, si richiama che le valutazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione erano state temporaneamente effettuate utilizzando i dati prospettici 2012. I dati di consuntivo comunicati da Telecom Italia, con nota del 7 giugno 2013, mostrano tuttavia una riduzione di circa il 2,8% rispetto ai dati prospettici, determinando un conseguente aumento dei costi unitari degli impianti rispetto a quelli precedentemente stimati. A tal fine, l'Autorità ritiene di approvare per il 2013 gli stessi costi unitari dei servizi di alimentazione e condizionamento approvati nel 2012 (che risultano essere superiori di circa il 2% rispetto a quelli stimati preliminarmente dall'Autorità per il 2013). Ciò consente di riconoscere a Telecom Italia un costo complessivo degli impianti sostanzialmente pari a quello stimato nell'ambito dello schema di provvedimento a consultazione pubblica (che risulta essere inferiore di circa il 34% rispetto al dato di CoRe 2010);
- utilizzo del costo unitario dell'energia elettrica calcolato sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia relative al periodo gennaio - dicembre 2012, pari a 0,1665 €/anno/kWh (nella fase pre-istruttoria erano state considerate le fatture inerenti al periodo gennaio-agosto 2012 che determinavano un costo di 0,1651 €/anno/kWh);
- utilizzo degli stessi costi unitari (in termini assoluti) di commercializzazione OLO utilizzati ai fini del *pricing* 2012. Al riguardo, si evidenzia che in virtù della riduzione dei volumi di consuntivo rispetto a quelli prospettici, si ottiene il riconoscimento a Telecom Italia di un costo complessivo di commercializzazione OLO per i servizi di alimentazione e condizionamento superiore allo 0,5% rispetto a quello considerato ai fini del *pricing* 2012 (a fronte del +3,4% stimato nell'ambito dello schema di provvedimento a consultazione pubblica);
- imposta di fabbricazione dell'energia non superiore al 10% del costo della sola energia;
- rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ottengono le seguenti condizioni economiche 2013 per i servizi di alimentazione e condizionamento.

Offerta di riferimento 2013 - Modifiche AGCOM	Impianti	Energia	Costi OLO	€/kW
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.121,10	1.459,54	49,69	2.630,33
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	94,18	1.459,54	4,14	1.557,86
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	280,27	364,88	12,42	657,58
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	336,33	437,86	14,91	789,10
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	560,55	729,77	24,84	1.315,16
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	672,66	875,72	29,81	1.578,20
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	840,82	1.094,65	37,27	1.972,74
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	1.008,99	1.313,59	44,72	2.367,29

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.121,10	-	49,69	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	94,18	-	4,14	98,32

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	101,97	1.167,63	4,49	1.274,09
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	91,77	1.050,87	4,04	1.146,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	76,48	875,72	3,37	955,57
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	61,18	700,58	2,69	764,45
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	50,98	583,82	2,25	637,04
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	30,59	350,29	1,35	382,23
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	25,49	291,91	1,12	318,52

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	101,97	-	4,49	106,46
--	--------	---	------	---------------

D.132 La tabella che segue riporta un confronto tra le condizioni economiche dei servizi di alimentazione e condizionamento per l'anno 2013, come rivalutate dall'Autorità, e quelle approvate nel 2012, nonché quelle proposte da Telecom Italia per il 2013.

	OR 2012	Proposta TI 2013	Orientamenti AGCom 2013	Modifiche Agcom 2013	Variazione Agcom 2013 vs TI 2013	Variazione Agcom 2013 vs OR 2012
Confronto						
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	2.417,31	2.754,33	2.595,63	2.630,33	-4,50%	8,81%
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	1.344,84	1.640,87	1.543,70	1.557,86	-5,06%	15,84%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	604,33	688,58	648,91	657,58	-4,50%	8,81%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	-	826,30	778,69	789,10	-4,50%	-
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	1.208,66	1.377,16	1.297,82	1.315,16	-4,50%	8,81%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	-	1.652,60	1.557,38	1.578,20	-4,50%	-
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	1.812,98	2.065,75	1.946,72	1.972,74	-4,50%	8,81%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	-	2.478,90	2.336,07	2.367,29	-4,50%	-

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.170,79	1.259,62	1.148,36	1.170,79	-7,05%	0,00%
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	98,32	150,39	96,43	98,32	-34,63%	0,00%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.103,68	1.512,73	1.262,23	1.274,09	-15,78%	15,44%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	-	1.361,46	1.136,01	1.146,68	-15,78%	-
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	827,76	1.134,55	946,67	955,57	-15,78%	15,44%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	-	907,64	757,34	764,45	-15,78%	-
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	551,84	756,37	631,12	637,04	-15,78%	15,44%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	-	453,82	378,67	382,23	-15,78%	-
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	275,92	378,18	315,56	318,52	-15,78%	15,44%
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	106,46	322,82	106,76	106,46	-67,02%	0,00%

V.5 Costi dei servizi di locazione, facility management, security

V.5.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

75. Come premesso al punto 57, si rileva nel confronto dei dati 2013 rispetto al 2012 un aumento del 2,89% del canone annuo relativo agli spazi, un aumento del 14,64% del servizio di *facility management* ed una riduzione di circa l'1,6% per i servizi di *security*.

76. Al riguardo l'Autorità ha effettuato, nell'ambito delle attività pre-istruttorie, una verifica dei costi dei servizi in oggetto sulla base dei dati contabili forniti da Telecom Italia. Si rilevava, con particolare riguardo agli *spazi di collocazione*, che l'aumento del canone annuo del 2,89% è parzialmente imputabile, come mostrato nella tabella che segue, al costo complessivo degli spazi (*costo industriale degli spazi*) che registra, a fronte di un aumento dei metri quadri occupati dello 0,34%, un aumento dell'1,8%, con conseguente aumento del costo unitario dell'1,50%. Si rilevava, altresì, che Telecom Italia ha determinato i costi specifici OLO per i servizi in oggetto ripartendo i relativi costi di commercializzazione pertinenti agli OLO sui metri quadri di centrale occupati dagli stessi, ottenendo un'incidenza sul costo unitario del servizio pari a circa il 2,1%. Tale componente unitaria di costo risulta, peraltro, essere inferiore dell'11% circa rispetto a quella considerata ai fini del *pricing* 2012 (ove la relativa incidenza sul costo del servizio era pari a circa il 2,4%). Si rilevava altresì l'utilizzo di un WACC pari al 9,36%, nonché l'esclusione della componente di costo relativa all'avviamento. Si rilevava, infine, l'inserimento di due voci di costo relative alla stima effettuata da Telecom Italia sull'impatto derivante sia dalla reintroduzione della tassazione sulla proprietà degli immobili (IMU), sia dall'aumento dell'indice ISTAT. Ciò determina un aumento complessivo del costo degli spazi proposto da Telecom Italia per il 2013 del 2,89%.

Spazi di collocazione	Costo unitario Spazi (A)	Costo unitario di comm.one OLO (B)	Stima impatto IMU (C)	Stima impatto ISTAT (D)	Prezzo (€/mq) a listino A+B+C+D
-----------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------

OR 2013 Base dati Core 2010	118,71	2,51	0,25	1,77	123,25
OR 2012 Base dati Core 2009	116,96	2,83	-		119,79
Var. %	1,50%	-11,31%	-		2,89%

77. L'Autorità, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia (di cui al precedente punto 63), effettuate le specifiche valutazioni inerenti alla corretta utilizzazione dei dati di costo di cui alla CoRe 2010, ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ragionevole l'incidenza dei costi specifici OLO sui costi del servizio. Si riteneva, tuttavia, che i costi conseguenti alla reintroduzione della tassazione sulla proprietà degli immobili (IMU) e all'aumento dell'indice ISTAT dovessero rientrare, eventualmente, nella base contabile relativa all'anno di pertinenza di tali voci. Si riteneva pertanto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche 2013 del canone annuo degli spazi prevedendo un costo pari a 121,22 €/mq.

L'Autorità riteneva invece congrui i prezzi proposti da Telecom Italia per l'anno 2013 per i servizi di *facility management* e *security*.

V.5.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

D.133 Gli **OLO**, in ragione delle attuali condizioni del mercato immobiliare, ove si registrano delle riduzioni dei prezzi degli immobili, ritengono poco plausibile che i canoni di locazione possano aver subito degli aumenti nel corso degli ultimi anni. Si evidenzia altresì che, da normativa vigente, è previsto che l'IMU non venga ribaltata sul conduttore da parte del locatore; pertanto si ritiene che un aumento dovuto all'IMU non possa riflettersi in un aumento del costo degli spazi. Gli OLO richiedono, pertanto, una riformulazione del canone annuale 2013 degli spazi di collocazione, nonché dei servizi di *facility management* e *security*, a valori non superiori a quelli approvati nel 2012.

D.134 Un **OLO**, in particolare, ritiene che il modello di calcolo degli spazi sia obsoleto ed incongruente con l'utilizzo effettivo degli spazi occupati da parte degli OLO. Si evidenzia, in particolare, che attualmente è previsto che "la superficie da imputare a ciascun modulo standard è pari a 2,1 m²", sebbene le misure dei telai dei moduli N3 (mm600x300x2200) occupano solo 0,18 Mq. L'OLO cita al riguardo uno studio di una nota società di consulenza secondo cui lo spazio medio occupato lordo da un modulo N3 dovrebbe essere valutato nell'intorno di 1,2 m² e chiede quindi all'Autorità di imporre a Telecom Italia tale valore.

D.135 **Telecom Italia** ritiene che l'IMU sia una tassazione che, a partire dall'anno 2012, si sostituisce all'ICI. Per cui se per l'offerta di riferimento 2012 l'ICI era stata considerata come includibile nella base di costo sottostante, conseguentemente anche l'IMU deve essere inclusa nella base di costo per

l'offerta 2013. Evidenzia, inoltre, che anche nella base di costo dell'energia elettrica per l'anno 2013 sono computati i costi delle accise pagate nel 2012.

D.136 Telecom Italia chiarisce che la superficie imputata allo spazio modulo *standard* N3 pari a 2,1 m² tiene conto di tutti gli spazi messi a disposizione per l'offerta del servizio e delle attività che vengono effettuate dalle imprese. Sono pertanto inclusi nella superficie di 2,1 m², oltre gli 0,18 m², i seguenti ulteriori spazi: lo spazio degli impianti tecnologici, lo spazio delle batterie, lo spazio dedicato ai passaggi cavi, lo spazio utilizzato per l'ingresso in centrale, le scale e i corsi fino ad arrivare al modulo, oltre lo spazio delle strutture di fila, lo spazio per i ripartitori, lo spazio di manovra davanti al telaio e al ripartitore (di larghezza minima di 70 cm come previsto dalla norma CEI 103) che permette di effettuare le attività di progettazione, installazione, corretta verifica delle installazioni e degli interventi di manutenzione da parte delle imprese degli Operatori.

V.5.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.137 L'Autorità, preso atto delle osservazioni degli OLO (punto D.133) e di Telecom Italia (punto D.135), nel ribadire quanto già evidenziato al precedente punto 77 circa la non inclusione ai fini dei prezzi 2013 della tassazione sulla proprietà degli immobili (IMU) in quanto comunque non pertinente alla base contabile utilizzata (CoRe 2010), ritiene di confermare gli orientamenti espressi nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (punto 77 sopra riportato) circa le condizioni economiche 2013 degli spazi, nonché dei servizi di *facility management* e *security*.

D.138 Con riferimento alla richiesta di un OLO di cui al punto D.134 e le relative osservazioni di Telecom Italia (punto D.136), l'Autorità non ritiene opportuno, allo stato, alcun intervento normativo.

V. 6 Verifica degli altri servizi di co-locazione

V.6.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

78. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si rilevava che per i servizi di colocazione valorizzati essenzialmente sulla base del tempo impiegato a svolgere determinate attività e del costo orario della manodopera, Telecom Italia ha applicato un aumento pari a quello proposto (10,5% circa) per il costo della manodopera (valore 2012 approvato dall'Autorità: 47,40 €/h, valore proposto 2013: 52,40 €/h).

79. Come premesso l'Autorità con delibera n. 141/12/CIR (cfr. allegato B, punto 23) ha espresso l'orientamento di approvare per il 2013 un costo "pieno" della manodopera pari a 46,88 €/h (a fronte dei 52,40 €/h proposti da Telecom Italia).

80. Pertanto, alla luce del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per l'anno 2013 (46,88 €/h), l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia debba

conseguentemente riformulare le condizioni economiche di tutti i servizi di cui all'offerta di collocazione 2013 dallo stesso dipendenti.

81. Di seguito sono riportate, in particolare, le condizioni economiche dei servizi di cui al punto precedente come rivalutate dall'Autorità sulla base del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2013.

- *Tabella 1* (gestione badge aziendali): 8,53 €/anno;
- *Tabella 1* (gestione allarmi e abilitazione accessi): 81,73 €/anno;
- *Tabella 4* (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 93,76 €;
- *Tabella 4* (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,81 €;
- *Tabella 7* (Intervento di ripristino): 243,78 €;
- *Tabella 7* (Intervento a vuoto): 117,20 €;
- *Tabella 8* (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,88 €/h;
- *Tabella 9* (contributo di disattivazione del sito OLO): 562,56 €;

Si evidenzia che tale contributo è una nuova voce di listino non presente nelle precedenti offerte di collocazione.

- *Tabella 10* (canone annuo per spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore): 121,22 €/m²;
- *Tabella 10* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente): 750,08 €;
- *Tabella 10* (servizio di manutenzione programmata o correttiva di primo livello comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard):
 - o Per modulo standard N3: 562,56 €/anno;
 - o Per ogni ulteriore intervento in SLA standard: 187,52 €;
 - o Per ogni intervento in SLA plus: 243,78 €.
- *Tabella 10* (servizio standard di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - o Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA standard, chiusura e rendicontazione: 70,32 €;

- o Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,88 €;
 - o Per ogni ora di intervento che si protragga oltre l'orario base: 58,60 €.
- *Tabella 10* (servizio in SLA PLUS di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - o Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA plus, chiusura e rendicontazione: 105,48 €;
 - o Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,88 €;
 - o Per ogni ora di intervento oltre l'orario base: 70,32 €.
- *Tabella 10* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di installazione/collauda/manutenzione): 3.047,12 €;
- *Tabella 10* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di progettazione e verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e della corretta realizzazione dell'impianto): 1.500,16 €;
- *Tabella 10* (costi per la verifica dei subappaltatori delle ditte di installazione e collauda già in albo fornitori Telecom Italia): 1.312,56 €;
- *Tabella 10* (analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore per la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori): 937,60 €;
- *Tabella 10* (attività di verifica di rispetto delle norme di installazione e gestione degli spazi condivisi): 750,08 €;
- *Tabella 11* (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 562,56 €/anno per modulo standard N3; 187,52 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*;
- *Tabella 11* (Canone gestione delle scorte): 334,39 €/anno per modulo standard N3;
- *Tabella 12* (Approvvigionamento apparato, progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collauda e aggiornamento banca dati): 1.125,12 € per subtelai;
- *Tabella 12* (Progettazione, collauda e aggiornamento banca dati per ampliamento schede): 281,28 € per intervento;
- *Tabella 13* (Coordinamento delle attività in materia di *Safety* e Tutela dell'Ambiente): 750,08 €/anno;

- *Tabelle 14, 15, 16, 17* (Costo orario della manodopera): 46,88 €/h;
- *Tabella 19* (Intervento correttivo): 187,52 €;
- *Tabella 19* (Intervento a vuoto): 74,23 €;
- *Tabella 20* (studio di fattibilità per nuovi siti):
 - o Amministrativo: 620,22 €;
 - o Edile: 930,32 €;
 - o Rete: 1.550,56 €.
- *Tabella 20* (studio di fattibilità per ampliamento siti):
 - o Amministrativo: 620,22 €;
 - o Edile: 930,32 €;
 - o Rete:
 - Necessità di ampliamento impianti di climatizzazione e/o alimentazione: 356,61 €;
 - Richiesta prolungamento accesso in fibra ottica e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF (raccordi interni in fibra ottica tra operatori): 263,59 €;
 - Richiesta raccordi in cavo coassiale per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione (raccordi interni in cavo coassiale tra operatori): 263,59 €;
 - Richiesta accesso a cameretta “zero” (pozzetto): 310,11 €;
 - Richiesta coppie: 201,59 €;
 - Richiesta moduli per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione: 155,06 €.
- *Tabella 22* (servizio di assistenza in centrale per l’effettuazione del sopralluogo): 140,64 € per singolo sopralluogo; 46,88 € per ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).

V.6.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

D.139 Gli **OLO** richiamano a tale proposito la precedente richiesta di un intervento dell’Autorità volto a ridurre il costo “pieno” della manodopera e, conseguentemente, i costi dei servizi di collocazione dallo stesso dipendenti.

D.140 Un **OLO** ritiene che il contributo di disattivazione del servizio di collocazione sia del tutto ingiustificato e che quindi debba essere rimosso dall’offerta di riferimento. L’OLO non ravvede attività tali da giustificare circa 12 ore di manodopera in quanto la gran parte delle attività è in carico all’OLO stesso. Qualora il contributo fosse relativo ad attività di aggiornamento della banca dati –

evidenzia l'OLO - si avrebbero comunque tempi molto ridotti (dell'ordine di pochi minuti).

D.141 **Telecom Italia** evidenzia che il contributo di disattivazione non è limitato al solo aggiornamento di una banca dati, ma è riferito all'aggiornamento delle banche dati di origine tecnica (SIGRA e PITAGORA) e delle banche dati commerciali-legali (Patroclo, Portale NWS, ERAS e DB spazi on line) nonché all'esame della documentazione, quale ad esempio quella di rinuncia/subentro, che viene effettuata dal personale specializzato del settore commerciale con aggiornamento di tutte le banche dati (vendite, *marketing*, sistemi, ecc.).

V.6.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.142 L'Autorità, alla luce dei chiarimenti forniti da Telecom Italia al precedente punto D.141 e nel richiamare la conferma, al termine della consultazione nazionale avviata con delibera n. 141/12/CONS, di un costo della manodopera per l'anno 2013 pari a 46,88 €/h (valore che in questo procedimento viene acquisito), ritiene di confermare gli orientamenti espressi circa le condizioni economiche dei servizi di collocazione dallo stesso dipendenti (cfr. punto 81 sopra riportato).

VI. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DELL'ACCESSO AL SUB-LOOP ULL

VI.1 Le osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 221/13/CONS

82. Alla luce dei recenti piani di sviluppo in reti di accesso di nuova generazione in tecnologia *Fiber-To-The-Cabinet* (FTTC), da parte sia di Telecom Italia che di alcuni operatori, questi ultimi hanno chiesto l'avvio di uno specifico procedimento volto a definire le caratteristiche tecniche, economiche e di processo del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale⁶². A tale proposito un OLO, in particolare, sta procedendo alla posa della fibra fino agli armadi di distribuzione di Telecom Italia nonché alla realizzazione di armadi proprietari, posti in prossimità di quelli di Telecom Italia, dove saranno posizionati gli apparati attivi per la fornitura del servizio ai propri clienti. I principali interventi che si richiedono riguardano: a) SLA e penali sul *provisioning* delle linee SLU (sia linea attiva che non attiva); condizioni economiche relative alla fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame, e relative infrastrutture, tra *cabinet* adiacenti; fornitura e posa in opera del pozzetto; b) limiti sulla capacità di evasione degli ordini, studi di

⁶² L'Autorità, nella delibera di approvazione dell'offerta di riferimento 2012 (n. 93/12/CIR) nel considerata D.53 aveva riportato che "Alcuni operatori intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica hanno sollevato alcune osservazioni di carattere tecnico e procedurale relative al servizio di sub-loop unbundling e di collocazione all'armadio di distribuzione. Al riguardo l'Autorità, tenuto conto del carattere innovativo del servizio in oggetto e preso atto che è attualmente in corso una sperimentazione tra Telecom Italia ed un Operatore (la cui conclusione è prevista per novembre 2012) volta proprio a verificare alcuni aspetti tecnici e procedurali riportati nel Manuale delle Procedure e ad identificare eventuali criticità e possibili criteri di soluzione, ritiene opportuno attendere gli esiti di tale sperimentazione prima di fornire specifiche disposizioni sul tema (plausibilmente in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2013)".

fattibilità, gestione di ordini massivi; c) inclusione del *sub-loop* nella tabella delle sovrascritture e gestione procedure di migrazione⁶³; d) *Database* sugli elementi della rete di distribuzione secondaria; e) condizioni tecniche di fornitura (fornitura di ADSL2+ da *cabinet*, compatibilità di sistemi VDSL2 da centrale e da *cabinet*, soluzioni di *power shaping*, *Downstream Power Back Off*, compatibilità di VDSL2 e ADSL2+, da armadio, con i sistemi ADSL, HDSL, SHDSL, VDSL e VDSL2 da centrale).

83. In particolare alcuni operatori hanno evidenziato, nel corso delle attività pre-istruttorie, come il nuovo *bottleneck* delle reti di accesso in fibra con architettura FTTC sia individuabile nell'accesso al *cabinet* (cosiddetti ONUCab) di Telecom Italia. Ciò anche alla luce del fatto che l'installazione sul suolo pubblico, da parte di più operatori, di più armadi di strada in prossimità di quello di Telecom Italia costituirebbe una soluzione inefficiente sia in termini di impatti di carattere ambientale/paesaggistico sia di permissistica e di sostenimento di investimenti inefficienti. Alcuni OLO in particolare ritengono opportuno, al fine di promuovere investimenti efficienti ed innovazione, favorendo l'infrastrutturazione da parte di più operatori in ottica di *ladder of investment*, prevedere un'integrazione dell'offerta di riferimento che consenta agli stessi di installare i propri apparati nei *cabinet* di Telecom Italia, ovvero, di partecipare, laddove necessario, anche attraverso forme di cooperazione con Telecom Italia, all'installazione di nuovi *cabinet*. Telecom Italia dovrebbe essere altresì tenuta ad offrire tutti i servizi accessori e propedeutici all'utilizzo da parte degli operatori degli apparati dagli stessi installati, quali ad esempio l'alimentazione ed il collegamento alla sotto-rete locale.

Al fine di evitare che la disponibilità di spazi e l'assenza di condizioni tecniche adeguate possano costituire elementi critici e limitativi alla realizzazione di infrastrutture parallele, alcuni OLO ritengono fondamentale che Telecom Italia garantisca l'accesso alle proprie infrastrutture attraverso la definizione di specifiche azioni/processi volti ad evitare i suddetti vincoli anticompetitivi. In tale senso si ritiene indispensabile che il cosiddetto effetto annuncio di cui alla delibera n. 1/12/CONS tenga conto anche di tale previsione.

84. Ciò premesso l'Autorità si è riservata, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di fornire una valutazione di merito agli esiti del presente procedimento.

VI.2 Le osservazioni degli operatori alla delibera n. 221/13/CONS

OLO

- D.143 In via preliminare vengono richiamati i rimedi stabiliti dalla delibera n. 731/09/CONS, tra cui l'obbligo per l'operatore SMP di fornire i servizi di accesso disaggregato alla rete locale (art. 18), nelle declinazioni tecniche dell'accesso

⁶³ Tale questione è in fase di risoluzione nell'ambito del Tavolo Tecnico dell'Autorità sulle procedure di migrazione.

completamente disaggregato (*Full Unbundling*), dell'accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop Unbundling*) e dell'accesso condiviso (*Shared Access*) e, unitamente, i servizi accessori di co-locazione (artt. 24 e 25)⁶⁴. In via generale alcuni OLO ritengono che il nuovo *bottleneck* della rete di accesso di Telecom Italia sia individuabile nel *cabinet*, di proprietà di quest'ultima.

D.144 A fronte di tali disposizioni un OLO, in particolare, lamenta che l'attuale offerta prevede esclusivamente un servizio di co-locazione di un armadio proprietario (uno per OLO) in sito posto nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia⁶⁵. Tale impostazione comporta, nel caso di più OLO, l'installazione sul suolo pubblico di una molteplicità di armadi di strada in prossimità di quello di Telecom Italia. Tale soluzione è ritenuta inefficiente ed irrealizzabile sia in termini di impatto ambientale/paesaggistico, sia in termini di superamento di vincoli amministrativi e ottenimento di permessi sia, infine, in termini di ragionevoli costi di sistema.

L'OLO chiede quindi all'Autorità un intervento volto ad integrare l'offerta di riferimento di Telecom Italia in modo da prevedere un servizio di accesso al *cabinet* che preveda la possibilità per gli operatori interessati di co-locare propri apparati miniDSLAM in *cabinet* predisposti da Telecom Italia, ovvero di partecipare, laddove necessario anche attraverso forme di cooperazione con Telecom Italia, all'installazione di *cabinet* in grado di consentire a più operatori di realizzare proprie reti FTTC in modo efficiente. Tale servizio dovrebbe prevedere:

- i) laddove Telecom Italia non abbia ancora realizzato il sopralzo sul *cabinet* originario, l'adeguamento del *cabinet* da parte di Telecom Italia in modo da

⁶⁴ Più nello specifico, con riferimento alla fornitura del servizio di *Sub-loop Unbundling*, si evidenzia che la delibera n. 731/09/CONS abbia previsto che:

- Telecom Italia mette a disposizione lo spazio fisico per l'ubicazione degli apparati, i cavi di collegamento ed i necessari sistemi informatici del soggetto richiedente, nonché le risorse tecniche necessarie a connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature di quest'ultimo (art. 18, comma 6);
- Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e soluzioni di co-locazione virtuale, queste ultime volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato dove non sono ancora rese disponibili soluzioni di co-locazione fisica (art. 24, comma 1).
- Telecom Italia predisponga uno specifico e separato allegato dell'Offerta di Riferimento in cui riporta le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di servizi di co-locazione nell'armadio di distribuzione di Telecom Italia, in sito ad esso adiacente o nelle sue immediate vicinanze (art. 41, comma 2, lettera d).

⁶⁵ Sono a cura di Telecom Italia:

- la fornitura, la posa e la manutenzione delle strisce e del cavo di raccordo tra l'armadio di distribuzione di Telecom Italia e il cabinet dell'Operatore;
- la richiesta dei permessi di legge, la realizzazione, e la manutenzione delle infrastrutture tra l'armadio di Telecom Italia e il pozzetto di Telecom Italia, pozzetto compreso.

Sono inoltre a cura dell'operatore la richiesta dei permessi di legge, la realizzazione, la manutenzione delle infrastrutture di posa dal pozzetto di Telecom Italia (escluso) fino al cabinet dell'Operatore.

renderlo in grado di ospitare gli apparati *mini* DSLAM di tutti gli operatori interessati (inclusa Telecom Italia);

- ii) laddove Telecom Italia abbia già realizzato il sopralzo del *cabinet* originario, la realizzazione di un *cabinet* aggiuntivo rispetto al sopralzo di Telecom Italia in grado di ospitare gli apparati *mini* DSLAM di tutti gli operatori interessati;
- iii) in analogia a quanto previsto dall'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS, un meccanismo di programmazione degli ordinativi tale per cui, nel caso in cui Telecom Italia intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso (*cabinet*), la stessa inviti, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà ed impegno ad acquistare i servizi di accesso al *cabinet*, indicando i servizi accessori necessari al funzionamento (ODF per terminare le fibre, strisce rame per raccordo SUL, Energia, condizionamento etc).

Con riferimento alla modalità dell'annuncio di cui prima, si propone che Telecom Italia pubblichi sul proprio portale *wholesale*, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, l'annuncio della propria intenzione circa la realizzazione di nuovi *cabinet* FTTC in una determinata area di centrale almeno tre mesi prima (un altro OLO propone 6 mesi di anticipo) dalla data di inizio dei lavori. L'annuncio riporta l'ID e l'indirizzo dell'ONUCab, la relativa centrale di attestazione, gli indirizzi serviti dal *cabinet*, il piano tecnico, i tempi di progettazione e avvio dei lavori nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare il proprio impegno ad acquistare il servizio di co-locazione al *cabinet*, che ragionevolmente non può essere inferiore ad un mese dalla data di pubblicazione dell'annuncio.

Chiunque non abbia manifestato interesse entro il tempo stabilito, potrà richiedere in un secondo tempo la co-locazione al *cabinet* realizzato da TI, ma la richiesta sarà soggetta a studio di fattibilità e, qualora non ci siano spazi disponibili al *cabinet*, ci sarà un KO tecnico⁶⁶.

Telecom Italia realizza i *cabinet* in base alle manifestazioni di interesse ricevute. A titolo di esempio, in caso di adesione di un solo OLO sarebbe possibile realizzare un sopralzo da 2 MiniDSLAM (TI + 1 OLO), o anche più OLO laddove le soluzioni tecnologiche lo consentissero, in caso di un numero maggiore di adesioni, non gestibili tramite sopralzi, sarebbe possibile la soluzione con *cabinet* da strada Multi MiniDSLAM.

⁶⁶ In ogni caso si evidenzia che sono presenti sul mercato Cabinet a dissipazione passiva (cioè privi di condizionamento) in grado di accogliere fino a 4 moduli MiniDSLAM o Cabinet modulari sopra i quali è possibile aggiungere un sopralzo simile a quello attualmente utilizzato da T.I.

Nel caso in cui Telecom Italia abbia già realizzato il sopralzo, si propone un meccanismo simile a quello sopra descritto. In questo caso l'annuncio dovrebbe essere fatto da TI a seguito di una manifestazione di interesse di almeno un OLO: si potrà quindi poi scegliere una soluzione architettuale che, anche in questo caso, dipenderà dal numero di manifestazioni di interesse ricevute.

D.145 Un **OLO** ritiene invece percorribile la soluzione che prevede di installare *cabinet* dedicati per il singolo OLO in prossimità all'armadio di Telecom Italia. Evidenzia, in particolare, che tale soluzione prevede l'accesso all'armadio a più operatori in quanto prevede che gli OLO facciano richiesta di moduli da 20 coppie fino a saturazione della striscia da 100 e, quindi, fino a 5 operatori. L'ipotesi della presenza di più *cabinet* OLO in prossimità dell'armadio di TI (ad una distanza che può essere anche intorno ai 10 metri da quest'ultimo) non costituisce, secondo l'OLO, un limite oggettivo in quanto l'installazione di *cabinet* stradali è una prassi standard per operatori che realizzano reti (TLC, energia e altre *utilities*).

D.146 Alcuni **OLO** richiedono che Telecom Italia renda disponibile nell'attuale DB Toponomastica (cd. *DB Light*) l'informazione dell'identificativo dell'armadio associato ad ogni civico. Si ritiene che tale identificativo sia indispensabile per il *provisioning* del *subloop* e per gestire correttamente la vendibilità della tecnologia⁶⁷.

D.147 Un **OLO**, con riferimento all'offerta CAMAT, pubblicata da Telecom Italia il 18 aprile 2013 relativamente alla gestione massiva degli ordini di collocazione presso gli armadi, rappresenta come la stessa pone delle limitazioni sulla capacità massima di evasione degli ordini che andrebbero viceversa rimosse⁶⁸. L'OLO evidenzia inoltre alcune criticità in merito alle competenze relative alle due strisce di attestazione "T" ed "R" (cfr. figura 7 e tabella 6 del Manuale delle procedure dei servizi di collocazione). In particolare, per quanto riguarda la striscia di attestazione del cavo di raccordo, posta nell'armadio di Telecom Italia (striscia "T"), si evidenzia che, sebbene la tabella 6 indica che la proprietà è dell'operatore, in realtà tale striscia viene utilizzata dal/dagli operatore/i per blocchi da 20 coppie e quindi, nella tabella 6, dovrebbe essere indicato che la proprietà della striscia T è di "operatori". Per quanto attiene alla striscia "R", in ottica di efficienza del processo, l'OLO ritiene che sarebbe opportuno prevedere che la posa di tale striscia non sia a cura di Telecom Italia ma dell'operatore. Con riferimento infine alle attività di manutenzione sulla striscia "R", considerato che la stessa è collocata nel *cabinet* dell'OLO e che l'attività di manutenzione, da parte di Telecom Italia, include anche questa componente di rete, sarebbe necessario prevedere un intervento congiunto OLO/TI.

⁶⁷ Al riguardo Telecom Italia ha rappresentato che ha pianificato per il 1° Q del 2014 uno sviluppo informatico per rendere disponibile agli Operatori l'associazione dei civici con il relativo armadio/armadi di attestazione. L'effettiva disponibilità di tale rilascio sarà comunicata al mercato tramite pubblicazione di apposita *news* sul portale *wholesale*, non appena completati i test funzionali. In attesa di tale sviluppo, Telecom Italia fornisce già fuori linea, agli Operatori con contratto SLU che ne facciano richiesta, l'associazione civici/armadi sulle specifiche aree di interesse.

⁶⁸ In offerta è previsto l'invio massivo a lotti da 10 richieste di collocazione per AdC, con rispetto delle soglie massime produttive su base AdC e AOL secondo i criteri riportati nel Manuale delle Procedure.

D.148 Un **OLO**, con riferimento alle tabelle 14 e 15 dell'offerta di collocazione (condizioni economiche per collocazione armadio singolo e CAMAT), chiede all'Autorità un intervento volto ad una riduzione dei relativi contributi, sia in funzione delle tempistiche che del costo orario della manodopera, per garantire che le stesse siano orientate a criteri di ragionevolezza ed efficienza. In particolare, l'OLO chiede che l'Autorità compia i seguenti interventi: i) azzeramento dei contributi la *fornitura e posa in opera del pozzetto e raccordo con l'armadio di TI* e di *compattazione degli spazi di TI*; ii) riduzione dei due contributi (nel caso di utilizzo della stessa impresa utilizzata da TI o impresa diversa) per *progettazione esecutiva e gestione lavori* in funzione del costo orario della manodopera e applicazione degli stessi non per armadio ma per singolo ordine per AOL; iii) riduzione del contributo per la *fornitura, posa e attestazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture* e differenziazione dello stesso in funzione della modularità dell'ordine⁶⁹.

TELECOM ITALIA

D.149 **Telecom Italia** ritiene che il procedimento in esame non sia l'ambito idoneo a definire nuovi obblighi in capo a Telecom Italia, quali quello di realizzare *ex novo* gli armadi "in cooperativa" con gli operatori alternativi o quello di fornitura dell'alimentazione all'armadio, in quanto l'imposizione di un nuovo obbligo sarebbe eventualmente possibile solo sulla base di una nuova analisi di mercato. Ciò premesso, si evidenzia altresì che un eventuale obbligo di realizzazione di nuovi armadi "in cooperativa" non sarebbe proporzionato e giustificato, in relazione al piano di investimenti di Telecom Italia che non prevede, ad oggi, alcuna realizzazione di nuovi armadi, fatta eccezione per una casistica residuale di nuove lottizzazioni, ma prevede di norma un adeguamento minimale ed efficiente delle proprie strutture esistenti mirato al contenimento dei costi e dei tempi di sviluppo⁷⁰. Inoltre, Telecom Italia ritiene che l'armadio non possa considerarsi un

⁶⁹ Si propone, in particolare, quanto segue: cavo per 20 coppie 236 euro, cavo per 40 coppie 264 euro, cavo per 60 coppie 440 euro. Ciò sulla base di: i) un costo per la fornitura di un cavo di raccordo pari a 3 €/metro, per un cavo da 20 o 30 coppie, e 5 €/metro per un cavo da 50 coppie; ii) di una distanza media tra cabinet OLO e armadio di TI pari a 8 metri; iii) di un costo della posa e attestazione del cavo pari a 140 €; iv) di un costo di una striscia di attestazione da 100 coppie (in armadio OLO) pari a 60 euro; v) di un costo della striscia nell'armadio di TI in funzione del numero di moduli (da 20 coppie) richiesti.

Moduli da 20 coppie richiesti dall'OLO	N° coppie richieste	Tipo Raccordo (N° di coppie)	Totale raccordo	Striscia in armadio TI	Striscia in armadio OLO	Totale
1	20	1 cavo da 20 o da 30	€ 164	€ 12	€ 60	€ 236
2	40	1 cavo da 50	€ 180	€ 24	€ 60	€ 264
3	60	1 cavo da 50 e 1 cavo da 20	€ 344	€ 36	€ 60	€ 440

⁷⁰ Telecom Italia ha individuato delle soluzioni per l'implementazione dell'architettura FTTCab che siano conformi ai seguenti principali requisiti: facilità e rapidità di installazione, applicabilità su larga scala, bassi consumi energetici, minimo impatto urbanistico. E' per queste ragioni che Telecom Italia ha individuato la soluzione cosiddetta "sopralzo" (installabile sopra gli armadi di distribuzione esistenti della rete in rame) per la prima fase di sviluppo della rete FTTCab. Altre soluzioni in fase di studio tendono a

bottleneck, alla luce della competizione infrastrutturale posta già in essere dagli sviluppi FTTCab di un OLO nelle principali aree metropolitane⁷¹. Ritiene inoltre che la previsione di meccanismi di coordinamento tra operatori per la realizzazione degli armadi rischia di allungare i tempi di sviluppo delle reti FTTCab per la necessaria fase di raccolta delle manifestazioni di interesse degli operatori e per le connesse complessità operative e tecniche, nonché potrebbe portare altrettanto verosimilmente ad un dimensionamento inefficiente degli armadi, con un aumento significativo dei costi per l'intero sistema, inclusa la clientela finale. Alla luce di quanto sopra, Telecom Italia ritiene che la soluzione di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di Telecom Italia sia tuttora la migliore soluzione regolamentare possibile per lo sviluppo delle reti FTTCab⁷².

D.150 **Telecom Italia** evidenzia che la fornitura di sistemi ADSL2+ da *cabinet* debba essere valutata attentamente verificando che non generi disturbi sui sistemi VDSL2 dispiegati dallo stesso *cabinet*. Pertanto, prima di consentire il dispiegamento di ADSL2+ da *cabinet*, Telecom Italia propone l'apertura di uno specifico tavolo tecnico. Risultano invece protetti adeguatamente i sistemi ADSL, ADSL2/2+, HDSL ed SHDSL dispiegati da centrale, purché sia applicato correttamente un sistema di controllo della potenza dei sistemi impiegati.

D.151 Riguardo alle informazioni sugli elementi della rete di distribuzione secondaria, **Telecom Italia** evidenzia che, a seguito della Determinazione 15/2012 del 1.08.2012 dell'Organo di Vigilanza, recante "*Raccomandazioni in ordine ai Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete di Accesso di Nuova Generazione*", già dall'ultimo trimestre 2012, ha integrato le informazioni rese disponibili agli operatori alternativi. In particolare Telecom Italia ha integrato:

- i Piani annuali con un ulteriore *set* di informazioni riferite agli armadi stradali quali:
 - numero di armadi presenti nelle aree di centrale; l'area di centrale è identificata attraverso il nome della località, il codice CLLI, il nome e l'indirizzo;

privilegiare la compattezza ed il minimo ingombro, in modo da poter sempre sfruttare l'armadio ripartilinea già in esercizio in rete.

⁷¹ Telecom Italia sottolinea, inoltre, che le attuali regole di condivisione di uno scavo progettato, al fine di consentire l'ampliamento dell'infrastruttura per ospitare i minitubi di altri operatori, non possono applicarsi per regolamentare il caso in esame visto che si tratterebbe, invece, di progettare, ingegnerizzare ed installare un armadio ex novo, in totale assenza di alcuna esigenza impiantistica da parte del proprietario della rete di accesso.

⁷² Nel caso di richieste massive per area territoriale del servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione, Telecom Italia, in data 18 aprile 2013, ha integrato l'offerta di riferimento 2013 per servizi di co-locazione con la modalità di fornitura "a progetto" CAMAT (Colocazione Armadio Massiva per Area Territoriale).

- percentuale degli armadi delle suddette aree di centrale che nel corso dell'anno verranno illuminati e resi disponibili per la vendita di servizi VDSL in architettura FTTCab.
- i Programmi trimestrali con un ulteriore *set* di informazioni riferite agli armadi stradali quali:
 - numero di armadi presenti nelle aree di centrale oggetto di sviluppo; l'area di centrale è identificata attraverso il nome della località, il codice CLLI, il nome e l'indirizzo;
 - numero di armadi delle suddette aree di centrale per Comune che nel corso del trimestre verranno illuminati e resi disponibili per la vendita di servizi VDSL in architettura FTTCab.

A completamento ed integrazione delle informazioni contenute nei Piani annuali e nei Programmi trimestrali, Telecom Italia pubblica nel proprio portale *Wholesale*, con cadenza settimanale, le seguenti informazioni aggiuntive relative alla copertura:

- aree di centrale in cui sarà disponibile un OLT, con almeno 60 giorni di anticipo;
- copertura pianificata degli ONU e, per ogni ONU, l'OLT di appartenenza, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'apertura;
- associazione "armadio-civici raggiunti" relativi agli armadi "*pianificati*", "*in pronto vendita*" e "*aperti alla vendita*".

D.152 Con riferimento al punto D.147, Telecom Italia evidenzia che *Open Access* ha fornito la massima capacità produttiva in OR attraverso un conteggio puntuale delle proprie risorse (progettisti) definendo una propria capacità produttiva massima.

Per quanto riguarda la striscia di attestazione "T" associata a più Operatori lato armadio di Telecom Italia, Telecom Italia concorda con il suggerimento degli Operatori. Pertanto riporterà, nella tabella 6 del Manuale delle procedure dei servizi di collocazione, "Operatori" al posto di "Operatore".

Telecom Italia evidenzia che la striscia "R" lato OLO costituisce il punto di consegna del servizio ed il punto di confine delle responsabilità degli interventi di manutenzione e pertanto è parte integrante del collegamento tra il cabinet OLO e il cabinet di Telecom Italia. Laddove la striscia fosse di fornitura dell'OLO si correrebbe il rischio dell'incertezza sulla "responsabilità" in caso disservizio.

D.153 Con riferimento al punto D.148, Telecom Italia rappresenta quanto segue: *i)* gli interventi di predisposizione del pozzetto e compattamento degli armadi di Telecom Italia si rendono necessari a seguito delle richieste OLO. Telecom Italia pertanto ribalta agli OLO gli eventuali costi di opere altrimenti non necessarie. I relativi costi riportati in OR derivano dall'applicazione dei capitolati e listini Telecom sia in termini di materiali che di manodopera; *ii)* il listino proposto in OR

prevede una riduzione dei costi in carico agli OLO nel caso di offerta CAMAT. Tale riduzione è resa possibile sia dall'eliminazione dello studio di fattibilità sia dall'ottimizzazione delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori fatta per Area di Centrale e non per singolo armadio. Tale criterio non può essere applicato per richieste singole in quanto le attività di progettazione ed esecuzione non possono essere ottimizzate; *iii*) il listino riportato in OR è frutto del ribaltamento di costi da capitolati di appalto (costi dei materiali x costo della manodopera). In particolare è ribaltato agli OLO quanto Telecom Italia paga alle Imprese per la fornitura, predisposizione e installazione del raccordo.

VI.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.154 In relazione al tema sollevato ai punti D.143-D.145, D.149, si rappresenta quanto segue. L'Autorità ritiene, atteso l'obbligo di fornitura dell'accesso al *subloop* ULL e dei relativi servizi accessori, che il presente procedimento costituisca l'ambito idoneo ad attuarne le condizioni tecniche, avendone l'analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS già stabilito la caratteristica di *bottleneck*. L'Autorità ritiene, a tale proposito, essenziale determinare condizioni di fornitura tali per cui tutti gli operatori siano posti in pari condizioni al fine di competere, mediante l'accesso al *subloop*, sul mercato dei servizi a banda ultralarga. Si ritiene, in particolare, che la realizzazione da parte di Telecom Italia di uno zainetto (sopralzo) e la realizzazione di un nuovo *cabinet* da parte di ciascun OLO non necessariamente costituisca l'unica soluzione tecnica. A titolo di esempio si ritiene plausibile che il processo di ottenimento dei permessi, in caso di più OLO, possa costituire un disincentivo. Ciò detto, l'Autorità vede con favore un meccanismo di cooperazione nel processo di infrastrutturazione, nell'ottica dell'efficienza (minori costi di sistema, sia economici che ambientali) e del diritto della concorrenza. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno prevedere (nell'ambito dell'OR) il seguente meccanismo di collocazione per l'accesso al *subloop* ULL:

- i) ***Cabinet non ancora adattati per NGAN.*** Laddove Telecom Italia non abbia ancora realizzato il sopralzo sul *cabinet* originario e nel caso in cui intenda predisporre uno e ricevuta una manifestazione di interesse da parte di un operatore secondo le modalità di cui di seguito, la stessa prevede, previo impegno vincolante dell'operatore richiedente a remunerare quest'ultima dei costi sostenuti per l'intero processo, l'adeguamento del *cabinet* in modo da renderlo in grado di ospitare anche il *mini DSLAM* dell'operatore interessato (inclusa Telecom Italia). Tale stesso meccanismo potrà essere adottato nel caso di due OLO, laddove la tecnologia consenta la predisposizione, con tale modalità, di più di 2 *miniDSLAM*. Nel caso in cui siano giunte più di una manifestazione di interesse e non sia possibile realizzare un sopralzo per tutti gli OLO interessati, Telecom Italia realizza, previo impegno vincolante degli operatori richiedenti a remunerare quest'ultima dei costi sostenuti per l'intero processo, un *cabinet* aggiuntivo finalizzato ad ospitare i *miniDSLAM* degli OLO richiedenti. Telecom Italia potrà valutare la propria convenienza di ospitare i propri apparati nel nuovo *Cabinet* o utilizzare il proprio;

- ii) **Cabinet già adattati con sopralzo.** Laddove Telecom Italia abbia già realizzato il sopralzo del *cabinet* originario, restano in vigore le attuali modalità di collocazione. Laddove tecnicamente fattibile, tuttavia, in caso di richiesta di un solo OLO, Telecom Italia dovrà consentire l'adattamento dell'attuale sopralzo in modo da ospitare un ulteriore OLO richiedente, previo impegno di quest'ultimo a remunerare Telecom Italia per gli eventuali costi sostenuti. Laddove vi sia un interesse da parte di più OLO, questi possono concordare, tra loro, di realizzare un *cabinet* comune in prossimità di quello di Telecom Italia (la realizzazione è a carico degli OLO), usufruendo della modalità di annuncio seguente;
- iii) **Meccanismo di annuncio e prenotazione.** Telecom Italia, nel caso intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso (*cabinet*) o relativi adeguamenti di cui al precedente punto i), invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà ed impegno ad acquistare i servizi di accesso al *cabinet*, indicando i servizi accessori necessari al funzionamento (ODF per terminare le fibre, strisce rame per raccordo SLU, Energia, condizionamento, etc). L'annuncio, sul proprio portale *wholesale*, riporta la propria intenzione circa l'adattamento dei *Cabinet* esistenti o la realizzazione di nuovi *cabinet* FTTC in una determinata area di centrale almeno tre mesi prima dalla data di inizio dei lavori. L'annuncio riporta l'ID e l'indirizzo dell'ONUCab, la relativa centrale di attestazione, gli indirizzi serviti dal *cabinet*, il piano tecnico, i tempi di progettazione e di avvio dei lavori nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi. I soggetti interessati manifestano il proprio impegno ad aderire al progetto (sia esso sopralzo o *cabinet* aggiuntivo) entro un mese dall'annuncio. Telecom Italia comunica agli stessi, entro 15 giorni da suddetto termine, una valutazione preliminare dei costi. Gli operatori confermano l'impegno economico entro ulteriori 15 gg.
- iv) chiunque non abbia manifestato interesse entro il tempo stabilito, utilizza le attuali modalità di collocazione (*cabinet* aggiuntivo) o richiede l'accesso alle infrastrutture realizzate (adattamento del sopralzo). La richiesta è soggetta a studio di fattibilità; in caso di esito negativo dello studio di fattibilità l'OLO può richiedere a Telecom Italia di pubblicare un annuncio (non prima di 12 mesi dal precedente) per la realizzazione congiunta (l'OLO richiedente + altri OLO interessati) di un nuovo *cabinet* multioperatore.

Vectoring: interlavoro degli apparati VDSL2

D.155 L'accesso al *sub-loop* per la fornitura di servizi VDSL o, in genere, xDSL è subordinata ad un principio di interlavoro degli apparati installati. L'Autorità ritiene che, ad oggi, la tecnologia *vectoring* consenta uno sfruttamento ottimale della rete di accesso e che, pertanto, vada agevolata.

Il combinato disposto dei due principi su enunciati fa sì che gli operatori che accedono ad un *Cabinet* dovranno collaborare diligentemente ed in buona fede per garantire l'integrità della rete e la qualità del servizio, oltre che l'utilizzo ottimale delle risorse di accesso.

Rileva a tale proposito che le prestazioni ottenibili con il *vectoring* possono essere garantite solo laddove vi sia, tra gli apparati VDSL2 *vectored* installati dai diversi OLO, uno scambio di informazioni sulle caratteristiche del canale trasmissivo di linee afferenti a schede VDSL dei differenti miniDSLAM. Una possibile soluzione è rappresentata dal *multioperator vectoring* (o MOV).

Il MOV si basa sull'idea che il "*vectoring group*" (l'insieme delle linee di accesso processate in modo sincrono per la cancellazione delle interferenze) sia gestito da un unico operatore, mentre le altre funzioni del nodo (configurazione del DSL, uplink, QoS, allarmistica, ecc...) sono, per quanto possibile, gestite dagli altri operatori, per le proprie linee.

Esiste quindi un "operatore coordinatore", che ospita nel proprio apparato il *Vectoring processor*, che cancella il rumore per tutte le linee, anche quelle degli altri operatori. A tal fine il *Vectoring processor* deve comunicare con le schede di linea degli apparati gestiti dagli altri operatori; l'interfaccia di comunicazione tra processore e schede è, ad oggi, di tipo proprietario per ogni *vendor*.

La fattibilità di un'architettura di tipo MOV richiede che, a livello regolamentare, si tenga conto di quanto segue:

1. Gli apparati devono essere dello stesso *vendor* area per area.
2. Le *release* degli apparati devono essere le stesse, o compatibili. Molte delle principali operazioni di *maintenance* devono essere coordinate tra gli operatori. Per esempio, il distacco di un doppino crea rumore non più compensato su tutti gli altri doppini, inclusi quelli degli altri operatori.
3. L'installazione della linea, inclusa quella in casa, deve seguire alcune norme tecniche condivise, al fine di non generare disturbi di tipo non compensabile dal *Vectoring* che hanno un impatto su tutte le linee del cavo.
4. Sussistono vincoli tecnologici dovuti alla distanza tra gli apparati nel caso in cui ogni operatore abbia il proprio *cabinet*. Con tecnologie ottiche è possibile collegare in MOV apparati distanti tra loro anche fino a 50 m.
5. Numero limitato di operatori per ogni area, ad oggi dell'ordine di 4.

Ciò premesso, si ritiene che Telecom Italia sia il soggetto naturale a fungere da coordinatore e redattore delle norme tecniche ai fini della implementazione dello scenario multi-operatore suddetto. Tali norme dovranno essere riportate nell'offerta di riferimento di accesso disaggregato e valutate, in contraddittorio con il mercato, dall'Autorità.

L'Autorità rileva che analoga problematica si pone nelle aree dove l'OLO si pone come *first mover*. Appare evidente che analoghi vincoli di coordinamento e cooperazione sussistano anche in tal caso. L'OLO dovrà, in modo simmetrico, condividere con Telecom Italia, ed eventuali altri OLO, le modalità di *deployment* del sistema MOV.

Compatibilità di ADSL2+ da cabinet con VDSL2 Vectoring da cabinet (ed in presenza di ADSLx da centrale)

D.156 Un argomento di rilievo è costituito dall'impatto di sistemi ADSL2+ installati nel *cabinet* sul *Vectoring*. Le prove di alcuni costruttori indicano la presenza di condizioni operative in cui l'impatto interferenziale dell'ADSL2+ sul *vectoring* è limitato, ma non trascurabile (fino al 10-13%). La compatibilità tra le due tecnologie richiede l'applicazione di tecniche di PSD (*Power Spectral Density*) *shaping* ai segnali ADSL2+ da *cabinet*, oltre ad un controllo della potenza trasmissiva, più alta di quella del VDSL2 *Vectoring*.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno avviare un approfondimento tecnologico sul tema al fine di identificare le migliori condizioni di utilizzo della tecnologia *Vectoring* ed ADSL2+ da *Cabinet*.

D.157 L'Autorità ritiene che le questioni di carattere prettamente tecnico relativamente al *subloop* ULL e collocazione (tra le quali quelle sollevate dagli operatori ai precedenti punti D.146, D.147) potranno essere affrontate nell'ambito di un'apposita Unità di Monitoraggio che viene appositamente istituita con la presente delibera.

D.158 In relazione alle valutazioni economiche di cui al punto D.148, nel richiamare i relativi chiarimenti forniti da Telecom Italia (punto D.153) si rappresenta quanto segue. L'Autorità ha acquisito da Telecom Italia le evidenze dei costi sottostanti alle condizioni economiche per *colocazione armadio singolo* (tabella 14, OR 2013) e *colocazione armadio massiva per area territoriale* CAMAT (tabella 15, OR 2013). Alcuni contributi sono funzioni del costo orario della manodopera e delle tempistiche relative alle attività sottostanti. Altri sono funzioni di specifici costi operativi a cui è applicato un costo di commercializzazione come *mark up* al 4%. Nelle tabelle che seguono sono riportati i relativi dettagli. Ciò premesso l'Autorità, alla luce del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2013 (46,88 €/h), e fatte salve le tempistiche stimate da Telecom Italia nelle more di ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti in contraddittorio con gli operatori nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta 2014, ritiene che Telecom Italia debba riformulare le suddette condizioni economiche come riportate nell'ultima colonna delle tabelle seguenti. Si conferma l'applicazione di un *mark up* di commercializzazione OLO pari al 4%.

Colocazione armadio singolo – (Tab. 14, OR 2013)	Minuti	Costo da capitolato TI	Costi di commercializzazione OLO	Prezzi TI 2013 (€)	Modifiche Agcom (€)
Fornitura dello studio di fattibilità	90	-		78,60	70,32
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori	480	-		419,20	375,04
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture	-	363,00	4%	377,52	377,52
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	-	1.493,00	4%	1.552,72	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	-	842,00	4%	875,68	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	60	-		52,40	46,88

Colocazione armadio massiva per area territoriale "CAMAT" – (Tab. 15, OR 2013)	Minuti	Costo da capitolato TI	Costi di commercializzazione OLO	Prezzi TI 2013 (€)	Modifiche Agcom (€)
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di impresa diversa da quella di Telecom Italia	414	-		361,56	323,47
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di stessa impresa di Telecom Italia	240	-		209,60	187,52
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture	-	363,00	4%	377,52	377,52
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	-	1.493,00	4%	1.552,72	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	-	842,00	4%	875,68	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	60	-		52,40	46,88

VII. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA

VII.1 Le osservazioni degli operatori alternativi

Provisioning del servizio di subloop unbundling e ULL

D.159 Un **OLO**, in considerazione del fatto che il servizio di *subloop unbundling* è funzionale allo sviluppo delle reti *ultra-broadband*, ritiene che non possa essere prevista, nell'offerta di riferimento, un limite che condizioni il libero sviluppo della domanda dei clienti finali. Chiede pertanto all'Autorità un intervento volto ad evitare che siano previsti limiti alla capacità di evasione, da parte di Telecom Italia, alle richieste di attivazione o di migrazione sul servizio di *subloop unbundling*.

D.160 Un **OLO** rappresenta che nel corso del 2012 ha ricevuto da Telecom Italia un elevatissimo numero di dinieghi alla richiesta di espansione del numero di coppie

disponibili per centrali in cui già era collocato e per centrali di nuova apertura al servizio di collocazione, sulla base di asserite saturazioni a livello di permutatore. L'OLO ritiene che tali rifiuti pongono un limite alla crescita dei clienti acquisibili dall'operatore concorrente oltre ad avere ripercussioni sul costo finale unitario per i propri clienti. L'OLO richiede quindi un intervento dell'Autorità volto a specificare in offerta di riferimento che Telecom Italia deve adottare ogni ragionevole soluzione al fine di rendere disponibile agli OLO almeno 1.000 linee ULL per ogni modulo N3 richiesto e che, in ogni caso, ogni qualvolta vengano negati ampliamenti di coppie in siti aperti alla collocazione, sia previsto un meccanismo di ristoro dei costi ingiustamente sostenuti dall'OLO nella forma di una diminuzione proporzionale dei canoni rispetto al numero di coppie effettivamente disponibili all'attestazione sull'apparato OLO.

SLA e penali per il provisioning

D.161 Un **OLO** evidenzia come nell'offerta di riferimento ULL non sia esplicitato che gli SLA e le relative penali previste per il *provisioning* (attivazione) sono applicabili anche nei casi di variazione (passaggio da *shared access* a *full* ULL oppure da VULL a *full* ULL) e di cessazione della linea a differenza di quanto invece riportato nell'offerta di riferimento *bitstream*⁷³. Si chiede pertanto un intervento dell'Autorità volto ad esplicitare tale informazione anche nell'offerta di riferimento ULL.

D.162 Con riferimento al *subloop* ULL, l'**OLO** richiede che venga fissato un valore di penale pari al 100% del canone mensile di una linea *ultra-broadband* di Telecom Italia *retail*, per ogni giorno di ritardo sia in attivazione nel caso di linea attiva e linea non attiva, che in migrazione. L'OLO chiede infine che per il calcolo delle penali vengano escluse le rimodulazioni DAC su linea attiva (incluse le migrazioni) e, in caso di linea non attiva, sia prevista una franchigia sui casi di rimodulazione della DAC, ovvero che la % di ordini su linea non attiva rimodulati non possa superare il 2% del totale degli ordini.

D.163 Un **OLO** evidenzia come nell'integrazione dell'offerta di riferimento pubblicata il 18 aprile 2013, Telecom Italia abbia "rilassato" gli SLA e ridotto le penali relativamente al servizio di co-locazione presso gli armadi in modalità massiva e chiede pertanto all'Autorità un intervento volto quantomeno ad equiparare gli SLA e le penali previsti per la modalità CAMAT a quelle previste nella modalità standard.

SLA e penali per l'assurance

D.164 Un **OLO** evidenzia che gli SLA presenti nell'offerta di riferimento in merito ai disservizi dei servizi di *full unbundling*, ULL dati e *unbundling* virtuale (tabella 11, OR 2013), non coprono il 100% dei casi e, di conseguenza, non sono idonei a garantire una piena ed efficace risoluzione di ogni possibile guasto. Si chiede

⁷³ Paragrafo 2.1.9, SLA per la disattivazione degli accessi (pag. 13); Paragrafo 2.2.9, Penali per la variazione di configurazione /disattivazione degli accessi e per lo spostamento dei VC senza monitoraggio (pag. 27).

pertanto un intervento dell'Autorità volto a modificare lo SLA per i disservizi in modo da coprire il 100% dei casi.

- D.165 Un **OLO** osserva che, ad oggi, non è previsto in offerta di riferimento l'obbligo, qualora in fase di chiusura del *trouble ticket* si rendesse necessario il ricorso alla causale "forza maggiore", di riportare le informazioni relative alla causa di forza maggiore riscontrata, indicando altresì il luogo/elemento di rete interessato e la data ed ora in cui questo è stato riscontrato, differentemente da quanto presente nell'offerta di riferimento *bitstream* e chiede pertanto all'Autorità un intervento volto ad estendere tale obbligo anche all'ULL.

SLA e penali per notifica espletamento

- D.166 Un **OLO** lamenta la mancata copertura con SLA e penali della prestazione di invio della notifica di espletamento a seguito della richiesta di disattivazione del servizio. In particolare, evidenzia che attualmente è previsto che Telecom Italia a seguito dell'avvio del processo di attivazione/migrazione di un cliente finale, alla data di attesa consegna (DAC) è tenuta ad inviare al *donating* una notifica di avvenuto espletamento dell'attività di disattivazione del servizio. Il tempestivo invio della notifica di espletamento da parte di Telecom Italia – evidenzia l'OLO – è necessario affinché le attività di deconfigurazione del servizio da parte del *donating* avvengano senza alcun disservizio per il cliente finale. Ciò premesso, si richiede di prevedere uno specifico SLA (pari al giorno della DAC) e penale nell'invio da parte di Telecom Italia delle notifiche di espletamento dell'attività di disattivazione.

VII.2 Le osservazioni di Telecom Italia

- D.167 In relazione al punto D.159, Telecom Italia evidenzia che non sono stati imposti limiti di capacità produttiva nell'evasione delle richieste di attivazione o migrazione sul servizio *subloop unbundling*.
- D.168 In relazione al punto D.160, Telecom Italia evidenzia che al fine di consentire agli operatori di pianificare correttamente i loro investimenti in collocazione e orientare le loro politiche commerciali per ULL, sin da aprile 2010, pubblica sul Portale Wholesale, in area riservata agli Operatori, il DB Spazi *on line* delle centrali aperte all'ULL che fornisce agli OLO lo stato di occupazione in tempo reale di spazi in centrale e spazi al permutatore (coppie e blocchetti). In ogni caso, in alternativa al servizio ULL, Telecom Italia rende disponibile agli Operatori il servizio WLR per le sedi sature in termini di spazi e permutatore.
- D.169 In relazione al punto D.161, Telecom Italia, per le variazioni da SHA a ULL stesso OLO e da VULL a ULL stesso OLO, si rende disponibile ad applicare gli SLA previsti per l'attivazione dell'ULL. Per la cessazione dell'accesso di un servizio disaggregato, Telecom Italia non concorda con l'opportunità di introdurre specifici SLA, in quanto non comporterebbero alcun beneficio né al cliente finale né allo stesso operatore.

D.170 In relazione al punto D.163, Telecom Italia ha previsto per l'avvio del nuovo servizio "CAMAT" che richiede un ingente numero di risorse operative in campo, uno SLA specifico che tiene conto anche dei tempi necessari alle progettazioni multiple. Telecom Italia si rende comunque disponibile ad una rivisitazione degli SLA e penali proposti, tenendo conto comunque che si tratta di un processo meno maturo rispetto alla collocazione standard in centrale.

VII.3 Le considerazioni dell'Autorità

D.171 Con riferimento alle osservazioni degli OLO di cui ai punti D.159 e D.160, l'Autorità prende atto dei chiarimenti forniti da Telecom Italia ai punti D.167 e D.168.

D.172 Con riferimento alle osservazioni degli OLO di cui al punto D.161, l'Autorità ritiene ragionevole, nei casi di variazione (passaggio per uno stesso OLO da *shared access* a *full ULL* e da *VULL* a *ULL*), l'applicazione degli SLA e penali previsti per l'attivazione *ULL*.

D.173 Con riferimento al punto D.162, si richiama che l'art. 45, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, prevede che *"Gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso disaggregato vanno allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia. In particolare gli importi delle penali giornaliere per ritardo nell'attivazione e nel ripristino, per i servizi di ULL e VULL, sono determinati sulla base dell'importo del canone residenziale del servizio di Telecom Italia, mentre, per i servizi di SA, sono determinati sulla base di penali analoghe a quelle previste in relazione al servizio di accesso a larga banda residenziale di Telecom Italia"*. Alla luce di ciò, in offerta di riferimento 2013 (tabella 7 del documento relativo agli SLA) è previsto, con riferimento all'*ULL* e *VULL*, una penale pari al 50% del canone mensile della linea telefonica residenziale corrisposto dal cliente a Telecom Italia per ciascun giorno lavorativo di ritardo e, con riferimento allo *shared access*, una penale pari a 5 euro per ciascun giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di 100 Euro. Si ritiene che analoga previsione debba essere applicata in relazione al *subloop ULL*. Si ritiene in particolare, con riferimento all'attivazione del *subloop ULL*, che Telecom Italia proponga in offerta di riferimento una specifica penale in termini di percentuale del canone mensile della linea *ultra-broadband* corrisposto dal cliente a Telecom Italia, per ciascun giorno lavorativo di ritardo. La specifica valutazione di quanto proposto da Telecom Italia sarà svolta, in contraddittorio con gli operatori, nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta *ULL* 2014. In relazione ai casi di rimodulazione della DAC si rimanda alle risultanze del tavolo tecnico, in corso di svolgimento, su tale tematica.

D.174 Con riferimento al punto D.163, relativamente agli SLA e penali per il servizio di co-locazione presso gli armadi in modalità massiva, l'Autorità, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia al punto D.170, ritiene che la stessa debba prevedere una riformulazione, in ottica migliorativa, di quanto attualmente previsto al riguardo in offerta di riferimento. La specifica valutazione di quanto

proposto da Telecom Italia sarà svolta, in contraddittorio con gli operatori, nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta ULL 2014.

D.175 Con riferimento al punto D.164, si richiama che gli SLA di *assurance* per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale, sono definiti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2013 coerentemente a quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS (allegato 8).

D.176 Con riferimento al punto D.165 (cause di forza maggiore) l'Autorità ritiene, analogamente a quanto indicato con delibera n. 94/12/CIR (approvazione *bitstream* 2012), che Telecom Italia debba indicare per i servizi ULL, qualora in fase di chiusura del *Trouble Ticket* (TT) si rendesse necessario il ricorso alla causale "cause di forza maggiore" ed ai fini di una maggiore trasparenza, le informazioni relative alla causa di forza maggiore riscontrata, indicando altresì il luogo/elemento di rete interessato e la data ed ora in cui questo è stato riscontrato.

D.177 Si fa riferimento al punto D.166 relativo alla richiesta di un OLO di prevedere specifici SLA e penali nell'invio da parte di Telecom Italia delle notifiche di espletamento dell'attività di disattivazione. Al riguardo, resta salvo il principio (espresso con delibera n. 93/12/CIR) per il quale la notifica di espletamento debba essere inviata al più nel giorno solare successivo alla data di effettivo espletamento (DAC). L'Autorità ritiene che Telecom debba prevedere, in linea con quanto già stabilito in detta delibera, una copertura con SLA (pari alla DAC) e penali della prestazione di invio al *donating* della notifica di espletamento a seguito della disattivazione del servizio di accesso.

VIII. DECORRENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

85. Le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di collocazione per l'anno 2013, come approvate dal presente provvedimento, decorrono dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di collocazione)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia

per l'anno 2013 per i servizi di accesso disaggregato, pubblicata in data 31 ottobre 2012, e per i servizi colocazione, pubblicata in data 18 aprile 2013, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

Articolo 2

(Modifiche dell'offerta di riferimento 2013 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di colocazione)

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, di cui all'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2013 (tabella 4), di noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame come segue:

Coppia simmetrica in rame in sede d'utente per ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL e VDSL	8,68 euro/mese
Due Coppie simmetriche in rame in sede d'utente per HDSL, ISDN PRA	17,36 euro/mese
Due Coppie simmetriche in rame per sistemi DECT	15,77 euro/mese

2. Telecom Italia riformula la tabella 17 dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2013 prevedendo, per il canone di noleggio mensile relativo alla fornitura di una coppia simmetrica in rame in *accesso condiviso*, un costo pari a 0,86 €/mese.
3. Telecom Italia riformula le tabelle 24, 25 e 26 dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2013 prevedendo, per il canone di noleggio mensile relativo alla *fornitura di una coppia in rame* (in ULL Virtuale), un costo pari a 8,68 €/mese.
4. Telecom Italia riformula la tabella 13 dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2013 prevedendo, per il canone di noleggio mensile relativo alla *fornitura di una coppia in rame in subloop*, un costo pari a 5,79 €/mese (11,58 €/mese nel caso di due coppie).
5. Telecom Italia, con riferimento ai servizi dei panieri C e D elencati nell'allegato 1 alla presente delibera, applica, per l'anno 2013, le corrispondenti condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2012.
6. Telecom Italia riformula la tabella 28 dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2013 prevedendo, per il contributo di *ripristino borchia*, un costo pari a 66,41 €.
7. Telecom Italia riformula le tabelle 2, 16 e 27 dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2013 prevedendo, per il contributo di *qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia*, un costo pari a 7,81 €.
8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato per l'anno 2013, relativamente ai contributi *una tantum* di

cui alla colonna 1 della tabella di seguito riportata, applicando i prezzi indicati in colonna 3 (recante “Modifiche AGCom”) della medesima tabella.

<i>Contributi una tantum</i>	OR 2013⁽¹⁾	Modifiche AGCom
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	35,91	36,41
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	37,35	40,71
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	60,10	55,95
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	60,27	55,95
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	64,36	60,25
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	81,32	79,39
Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL	81,32	79,39
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL	36,10	28,60
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	47,52	40,32
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL	203,40	188,77
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL	24,65	22,87
Contributo per intervento di assurance in SLA premium	257,63	239,08
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	23,05	21,10
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	30,86	28,13
Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL	56,05	52,04
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL	79,99	74,23
Contributo per trasloco esterno	66,57	61,81
Contributo per cambio coppia al permutatore	16,87	15,63
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL senza portabilità - Coppia Attiva	28,86	26,80
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL con portabilità - Coppia Attiva	32,96	31,10
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL senza portabilità - Coppia Non Attiva	49,25	49,63
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA con portabilità - Coppia Attiva	64,36	60,25
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA senza portabilità - Coppia Attiva	60,27	55,95
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA senza portabilità - Coppia Non Attiva	81,32	79,39
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale	35,29	22,90
Contributo disattivazione due coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazioni GNR e PBX a livello di sottorete locale	47,52	40,32
Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	18,33	36,41

Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling	10,12	19,22
Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso	35,40	52,04
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL accesso condiviso	50,52	74,23
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore	16,87	15,63
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso	25,50	28,60
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio di accesso condiviso	128,47	188,77
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso	15,56	22,87
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con portabilità del numero	37,35	40,63
Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico	18,38	12,68
Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea su lla rete di Telecom Italia	25,26	23,44

(1) Offerta di Riferimento 2013 pubblicata il 31 ottobre 2012

9. Telecom Italia riformula il contributo di *passaggio massivo da bitstream a ULL FULL*, di cui alla tabella 30 dell'offerta di riferimento 2013, prevedendo un costo di 24,96 €.
10. Telecom Italia riformula la tabella 1 dell'offerta di collocazione 2013 prevedendo per il canone annuo degli spazi un costo pari a 121,22 €/mq.
11. Telecom Italia riformula la tabella 2 dell'offerta di collocazione 2013 prevedendo un costo unitario del servizio di energia elettrica pari a 0,1665 €/kWh.
12. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per il servizio di “Alimentazione in corrente continua FORFETARIA”, “Alimentazione in corrente continua a CONSUMO”, “Climatizzazione FORFETARIA” e “Climatizzazione a CONSUMO”, di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, dell'offerta di collocazione 2013, applicando i canoni annui per modulo *standard N3* indicati nella seguente tabella:

	€/anno
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	2.630,33
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	1.557,86
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	657,58
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	789,10
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	1.315,16
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	1.578,20
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	1.972,74
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	2.367,29
Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	98,32
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.274,09
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	1.146,68

Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	955,57
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	764,45
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	637,04
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	382,23
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	318,52
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	106,46

13. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai servizi dell'offerta di collocazione 2013 di seguito elencati, applicando i prezzi corrispondentemente indicati:

- *Tabella 1* (gestione badge aziendali): 8,53 €/anno;
- *Tabella 1* (gestione allarmi e abilitazione accessi): 81,73 €/anno;
- *Tabella 4* (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 93,76 €;
- *Tabella 4* (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,81 €;
- *Tabella 7* (Intervento di ripristino): 243,78 €;
- *Tabella 7* (Intervento a vuoto): 117,20 €;
- *Tabella 8* (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,88 €/h;
- *Tabella 9* (contributo di disattivazione del sito OLO): 562,56 €;
- *Tabella 10* (canone annuo per spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore): 121,22 €/m²;
- *Tabella 10* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente): 750,08 €;
- *Tabella 10* (servizio di manutenzione programmata o correttiva di primo livello comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard):
 - o Per modulo standard N3: 562,56 €/anno;
 - o Per ogni ulteriore intervento in SLA standard: 187,52 €;
 - o Per ogni intervento in SLA plus: 243,78 €.
- *Tabella 10* (servizio standard di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - o Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA standard, chiusura e rendicontazione: 70,32 €;
 - o Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,88 €;
 - o Per ogni ora di intervento che si protragga oltre l'orario base: 58,60 €.
- *Tabella 10* (servizio in SLA PLUS di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):

- o Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA plus, chiusura e rendicontazione: 105,48 €;
 - o Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,88 €;
 - o Per ogni ora di intervento oltre l'orario base: 70,32 €.
- *Tabella 10* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di installazione/collaudo/manutenzione): 3.047,12 €;
- *Tabella 10* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di progettazione e verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e della corretta realizzazione dell'impianto): 1.500,16 €;
- *Tabella 10* (costi per la verifica dei subappaltatori delle ditte di installazione e collaudo già in albo fornitori Telecom Italia): 1.312,56 €;
- *Tabella 10* (analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore per la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori): 937,60 €;
- *Tabella 10* (attività di verifica di rispetto delle norme di installazione e gestione degli spazi condivisi): 750,08 €;
- *Tabella 11* (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 562,56 €/anno per modulo standard N3; 187,52 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*;
- *Tabella 11* (Canone gestione delle scorte): 334,39 €/anno per modulo standard N3;
- *Tabella 12* (Approvvigionamento apparato, progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati): 1.125,12 € per subtelaio;
- *Tabella 12* (Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede): 281,28 € per intervento;
- *Tabella 13* (Coordinamento delle attività in materia di *Safety* e Tutela dell'Ambiente): 750,08 €/anno;
- *Tabelle 14, 15, 16, 17* (Costo orario della manodopera): 46,88 €/h;
- *Tabella 19* (Intervento correttivo): 187,52 €;
- *Tabella 19* (Intervento a vuoto): 74,23 €;
- *Tabella 20* (studio di fattibilità per nuovi siti):
 - o Amministrativo: 620,22 €;
 - o Edile: 930,32 €;
 - o Rete: 1.550,56 €.
- *Tabella 20* (studio di fattibilità per ampliamento siti):
 - o Amministrativo: 620,22 €;
 - o Edile: 930,32 €;
 - o Rete:
 - Necessità di ampliamento impianti di climatizzazione e/o alimentazione: 356,61 €;

- Richiesta prolungamento accesso in fibra ottica e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF (raccordi interni in fibra ottica tra operatori): 263,59 €;
 - Richiesta raccordi in cavo coassiale per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione (raccordi interni in cavo coassiale tra operatori): 263,59 €;
 - Richiesta accesso a cameretta “zero” (pozzetto): 310,11 €;
 - Richiesta coppie: 201,59 €;
 - Richiesta moduli per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione: 155,06 €.
- *Tabella 22* (servizio di assistenza in centrale per l’effettuazione del sopralluogo): 140,64 € per singolo sopralluogo; 46,88 € per ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).
14. Telecom Italia integra la propria offerta per l’accesso al *subloop* ULL prevedendo il meccanismo di annuncio ed accesso al *Cabinet* descritto al punto D.154 delle premesse, incluso l’architettura MOV (D.155).
15. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per *colocazione armadio singolo* (tabella 14, offerta colocazione 2013) e per *colocazione armadio massiva per area territoriale CAMAT* (tabella 15, offerta colocazione 2013) come di seguito indicato.

Colocazione armadio singolo – (Tab. 14, OR 2013)	(€)
Fornitura dello studio di fattibilità	70,32
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori	375,04
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture	377,52
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l’armadio di Telecom Italia	1.552,72
Compattazione degli spazi all’interno dell’armadio di Telecom Italia	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	46,88

Colocazione armadio massiva per area territoriale “CAMAT” – (Tab. 15, OR 2013)	(€)
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di impresa diversa da quella di Telecom Italia	323,47
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di stessa impresa di Telecom Italia	187,52

Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture	377,52
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	46,88

16. Telecom Italia prevede, con riferimento all'attivazione del *subloop ULL*, una penale espressa in termini di percentuale del canone mensile della linea *ultra-broadband* corrisposto dal cliente finale a Telecom Italia, per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
17. Telecom Italia indica, ai fini dell'offerta di riferimento ULL, qualora in fase di chiusura del *Trouble Ticket* (TT) si rendesse necessario il ricorso alla causale "cause di forza maggiore" ed ai fini di una maggiore trasparenza, le informazioni relative alla causa di forza maggiore riscontrata, indicando altresì il luogo/elemento di rete interessato e la data ed ora in cui questo è stato riscontrato.
18. Telecom Italia prevede uno SLA (pari alla DAC) e penale per la prestazione di invio al *donating* della notifica di espletamento a seguito della disattivazione del servizio di accesso.

Articolo 3 **(Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS)**

1. Il comma 1, dell'art. 1, della delibera n. 476/12/CONS, è modificato come segue: "A partire dal 1° gennaio 2013 e fino alla conclusione dei relativi procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, Telecom Italia applica, in via transitoria, ai servizi di accesso all'ingrosso sulla rete in rame (servizi di accesso disaggregato, accesso *Bitstream* e *Wholesale Line Rental*) sottoposti al regime di *network cap* ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche previste dalle offerte di riferimento approvate per l'anno 2012".
2. Il comma 2, dell'art. 1, della delibera n. 476/12/CONS, è modificato come segue: "Gli obblighi di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame, definiti nell'ambito dell'analisi dei mercati avviata con delibera n. 390/12/CONS, hanno efficacia a partire dal 2014. A far data dal 1° gennaio 2013 vigono i prezzi definiti dall'Autorità nei provvedimenti di approvazione delle pertinenti offerte di riferimento".

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'offerta di riferimento 2013 per i servizi di accesso disaggregato e di collocazione, relativi al mercato 4, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di collocazione, come modificate dalla presente delibera, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2013.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO PRECEDENTEMENTE SOGGETTI A NETWORK CAP
--

Paniere A

- Contributo di fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 1, OR 2013)
- Contributo di fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 1, OR 2013)
- Contributo di fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (cfr. tabella 1, OR 2013)
- Contributo di fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 1, OR 2013)
- Contributo di fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDL, HDSL, ISDN PRA per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 1, OR 2013)
- Contributo di fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, HDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (cfr. tabella 1, OR 2013)
- Contributo di fornitura due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL (cfr. tabella 1, OR 2013)
- Contributo di disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (cfr. tabella 5, OR 2013)
- Contributo di disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX (cfr. tabella 5, OR 2013)
- Contributo di identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL (cfr. tabella 6, OR 2013)
- Contributo di rimozione della coppia metallica per servizio ULL (cfr. tabella 6, OR 2013)

- Contributo per intervento di assurance in SLA plus (cfr. tabella 7, OR 2013)
- Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame (cfr. tabella 2, OR 2013)
- Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione 2 coppie simmetrica in rame (cfr. tabella 2, OR 2013)
- Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL (cfr. tabella 2, OR 2013)
- Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL (cfr. tabella 2, OR 2013)
- Contributo per trasloco esterno (cfr. tabella 3, OR 2013)
- Contributo per cambio coppia al permutatore (cfr. tabella 2, OR 2013)
- Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL (cfr. tabella 4, OR 2013)
- Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL (cfr. tabella 4, OR 2013)
- Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL (cfr. tabella 4, OR 2013)
- Contributo di fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL senza portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 12, OR 2013)
- Contributo di fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL con portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 12, OR 2013)
- Contributo di fornitura coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL senza portabilità - Coppia Non Attiva (cfr. tabella 12, OR 2013)
- Contributo di fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi SHDSL, HDSL, ISDN PRA con portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 12, OR 2013)
- Contributo di fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi SHDSL, HDSL, ISDN PRA senza portabilità - Coppia Attiva (cfr. tabella 12, OR 2013)
- Contributo fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi SHDSL, HDSL, ISDN PRA senza portabilità - Coppia Non Attiva (cfr. tabella 12, OR 2013)

- Contributo di disattivazione singola coppia simmetrica in rame al livello sottorete locale (cfr. tabella 14, OR 2013)
- Contributo di disattivazione due coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazioni GNR e PBX a livello di sottorete locale (cfr. tabella 14, OR 2013)
- Canone mensile per coppia a livello sottorete locale (cfr. tabella 13, OR 2013)
- Canone mensile per due coppie metalliche a livello sottorete locale (cfr. tabella 13, OR 2013)

Paniere B

- Contributo di fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia (cfr. tabella 15, OR 2013)
- Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling (cfr. tabella 16, OR 2013)
- Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso (cfr. tabella 16, OR 2013)
- Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL accesso condiviso (cfr. tabella 16, OR 2013)
- Contributo per intervento cambio coppia al permutatore (cfr. tabella 16, OR 2013)
- Canone mensile accesso condiviso (cfr. tabella 17, OR 2013)
- Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso (cfr. tabella 18, OR 2013)
- Contributo di identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso (cfr. tabella 19, OR 2013)
- Contributo di rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso (cfr. tabella 19, OR 2013)

Paniere C

- Contributo di attivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra (cfr. tabella 20, OR 2013)
- Contributo di fornitura a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra (cfr. tabella 21, OR 2013)

- Contributo di manutenzione a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra (cfr. tabella 21, OR 2013)
- Canone mensile prolungamento dell'accesso con portante in fibra (cfr. tabella 22, OR 2013)
- Contributo di disattivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra (cfr. tabella 23, OR 2013)

Paniere D

- Contributo di attivazione canale numerico presso SL (2 Mbit/s) (cfr. tabella 8, OR 2013)
- Contributo di attivazione canale numerico presso SGU (2 Mbit/s) (cfr. tabella 8, OR 2013)
- Contributo di manutenzione a vuoto del canale numerico (cfr. tabella 9, OR 2013)
- Contributo di fornitura a vuoto del canale numerico (cfr. tabella 9, OR 2013)
- Canone mensile canale numerico presso SL (2 Mbit/s) (cfr. tabella 10, OR 2013)
- Canone mensile canale numerico presso SGU (2 Mbit/s) – fino a 5 Km (cfr. tabella 10, OR 2013)
- Canone mensile canale numerico presso SGU (2 Mbit/s) – da 5,1 Km fino a 15 Km (cfr. tabella 10, OR 2013)
- Canone mensile canale numerico presso SGU (2 Mbit/s) – oltre 15 Km (cfr. tabella 10, OR 2013)
- Contributo di disattivazione canale numerico (2 Mbit/s) (cfr. tabella 11, OR 2013)

Paniere E

- Contributo di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale (cfr. tabelle 24, 25, OR 2013)
- Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico (cfr. tabelle 24, 25, e 26, OR 2013)
- Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea sulla rete di Telecom Italia (cfr. tabella 25, OR 2013)
- Canone mensile per singola linea per servizio ULL virtuale (cfr. tabelle 24, 25 e 26, OR 2013)